L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

13

PARERI ESPRESSI E DECISIONI DEI RICORSI
ADOTTATE DALLA COMMISSIONE

GIURISPRUDENZA
ANNO 2009

NORMATIVA E BIBLIOGRAFIA

CERCA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

PREFAZIONE (*Diana Agosti*) 13

PARTE I

ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ANNO 2009

Dati relativi all'attività della Commissione per l'accesso agli atti amministrativi – Anno 2009

Estrazione di alcuni dei più significativi pareri integrali espressi e delle decisioni dei ricorsi adottate dalla Commissione

Sezione I	**PLENUM 14 GENNAIO 2009**	
1.1	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dall'Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele di Gela relativo al diritto di accesso agli atti delle organizzazioni sindacali	23
1.2	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Comune di Rose (CS) relativo al diritto di accesso a documentazione concernente una controversia in materia ambientale	25
1.3	Ricorso di un Comitato di Rappresentanza Inquilini contro l'ENPAM	26
1.4	Ricorso di un privato contro l'INPS di Pistoia	28
1.5	Ricorso di un privato contro l'Agenzia delle Entrate di Roma	30
1.6	Ricorso del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (SIULP) contro una Questura	32
1.7	Ricorso di una Associazione contro la Metrocampania Nord-Est S.r.l.	34
1.8	Ricorso di un privato contro Regione Carabinieri Veneto – Comando provinciale di Venezia	36
1.9	Ricorso di un privato contro il Consiglio Nazionale Geometri di Roma	38
1.10	Ricorso di un privato contro il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza	40
1.11	Ricorso di un privato contro il Ministero dello Sviluppo economico	42
1.12	Ricorso di un privato contro l'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma	45
Sezione II	**PLENUM 3 FEBBRAIO 2009**	
2.1	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da Consiglieri comunali del Comune di Cerami (EN), relativo al diritto di accesso a documenti comunali	49
2.2	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Comune di Pieve di Soligo (TV) relativo all'accessibilità di una registrazione di pubblico interesse	50
2.3	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da un Consigliere comunale relativo al diritto di accesso di un Consigliere comunale al sistema informatico del Comune	51
2.4	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da un privato relativo al diritto di accesso ad un esposto-denuncia nei confronti di un medico-psicologo	53
2.5	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Comune di Rubano (PD), relativo al diritto di accesso ai verbali redatti dai vigili urbani per una pratica di condono edilizio	54

2.6	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dalla AUSL 8 di Arezzo – Dipartimento della Prevenzione concernente il diritto di accesso a documenti amministrativi relativi all'attività di una scuola di ballo operante nell'ambito di un Condominio	55
2.7	Ricorso di una Società contro l'INAIL di Gallarate (VA)	57
2.8	Ricorso di un privato contro un Circolo didattico di Sulmona (AQ)	59
2.9	Ricorso di un privato contro la Polizia di Stato - Sezione polizia stradale di Lecco	61
2.10	Ricorso di un privato contro il Ministero dell'Interno	63
Sezione III	**PLENUM 24 FEBBRAIO 2009**	
3.1	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Comune di Avola relativo al rilascio di copia di avvisi degli accertamenti ICI	67
3.2	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Comune di Irsina (MT) relativo alla richiesta di rilascio di copia di progetto di impianti eolici	68
3.3	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da un privato relativo alla richiesta di documenti amministrativi in formato elettronico	70
3.4	Ricorso di un privato contro il Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare	71
3.5	Ricorso di un privato contro il Ministero della Giustizia - Consiglio Superiore della Magistratura	74
3.6	Ricorso di due Società contro l'Agenzia delle Entrate di Tivoli	76
Sezione IV	**PLENUM 24 MARZO 2009**	
4.1	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da un Consigliere del Comune di Siena relativo al diritto di accesso ai documenti sull'attività svolta all'estero dal Comune	81
4.2	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da un privato sul diritto di accesso alla copia di una cartella esattoriale in possesso dell'Equitalia Gerit S.p.A.	83
4.3	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Comune di Fiumicino su una richiesta di accesso agli atti di collaudo di un edificio scolastico da parte di un cittadino	84
4.4	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dall'Università degli Studi della Basilicata su una richiesta di accesso di un Consigliere di amministrazione dello stesso Ateneo volta a prendere visione delle relazioni finali che determinano il pagamento dell'indennità di responsabilità	85
4.5	Esame ed approvazione del preavviso di parere sull'istanza di un privato sull'accesso alla documentazione del Comitato locale della Croce Rossa di Reggio Emilia relativa all'approvazione del bilancio consuntivo 2006	86
4.6	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo – sulla proposta di revisione presentata dalla Commissione Europea concernente le norme sull'accesso dei cittadini ai documenti in possesso delle istituzioni comunitarie - regolamento CE n. 1049/2001	88
4.7	Ricorso di un privato contro l'ANAS S.p.A. – Compartimento della viabilità per la Basilicata	90
4.8	Ricorso di un privato contro il Comando Regione Carabinieri Lombardia	91
4.9	Ricorso di un privato contro il Ministero della Difesa	93
4.10	Ricorso di un privato contro la S.I.S.A.L. S.p.A.	95
4.11	Ricorso di un privato contro la Regione Carabinieri Toscana – Comando provinciale di Livorno	96

4.12	Ricorso di un privato contro la Regione Carabinieri Campania - Comando provinciale Carabinieri di Napoli	98
4.13	Ricorso di un privato contro Telecom Italia S.p.A.	100

Sezione V PLENUM 20 APRILE 2009

5.1	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Comune di Torri del Benaco (VR) sull'accessibilità agli atti di un procedimento disciplinare	105
5.2	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Comando di Polizia Municipale di Salerno relativo al diritto di accesso da parte dei Consiglieri comunali alle autorizzazioni al transito ed al parcheggio nelle zone a traffico limitato	106
5.3	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Comune di Ruviano (CE) relativo al diritto di accesso a varie delibere di Giunta del Consiglio comunale da parte del Segretario cittadino di un partito politico	107
5.4	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Comune di Inveruno (MI) relativo al diritto di accesso agli elaborati degli altri candidati di un concorso pubblico da parte del candidato escluso per aver apposto segni identificativi sulla propria prova scritta	108
5.5	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Ministero dello Sviluppo economico relativo al diritto di accesso di una organizzazione sindacale agli elenchi di ammissione ai corsi di riqualificazione dei dipendenti al fine di conoscere i criteri adottati dall'Amministrazione	109
5.6	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da un Capogruppo del Comune di Poggio Sannita relativo all'accesso informale dei Consiglieri comunali	111
5.7	Ricorso di un privato contro la Questura di Aosta	112
5.8	Ricorso di una Società S.r.l. contro l'INPS di Sassari	114
5.9	Ricorso di un privato contro l'ENAC	116

Sezione VI PLENUM 12 MAGGIO 2009

6.1	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dalla Comunità Montana Colline Metallifere (GR) relativo al diritto di accesso dei Consiglieri dei comuni partecipanti alla Comunità montana nei confronti degli atti della Comunità medesima	121
6.2	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dalla Prefettura di Foggia relativo al diritto di accesso alla documentazione concernente il diniego opposto dal Comando provinciale dei Carabinieri di Foggia al rinnovo di una licenza annuale di porto di pistola per difesa personale	122
6.3	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Difensore Civico della Provincia di Novara relativo al diritto di accesso ai Registri di Stato Civile	123
6.4	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Comune di Garaguso (MT) relativo al diritto di accesso ad una lettera protocollata inviata in via riservata da una dipendente e contenente doglianze circa l'operato di altro dipendente	124
6.5	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Comune di Lentini (SR) relativo al diritto di accesso da parte di un deputato	125
6.6	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dai patronati INCA e INAS relativo alla prassi adottata dall'INAIL relativa l'accesso ai documenti utilizzati in sede di valutazione del riconoscimento della "malattia professionale" mediante presa visione e non anche mediante rilascio di copie	126
6.7	Ratifica del parere formulato al Garante per la protezione dei dati personali relativo ai rapporti tra l'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 196/2003 e la disciplina dettata dal regolamento n. 1/2006 del Garante, in materia di accesso agli atti della stessa Autorità in attuazione dell'art. 2, comma 3, del Regolamento Interno della Commissione	127

Sezione VII PLENUM 4 GIUGNO 2009

7.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Comune di San Lazzaro di Savena (BO) in merito al diritto di accesso richiesto da una RSU a pareri legali redatti da professionisti esterni al Comune nel corso di una trattativa sindacale 131

7.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dalla Prefettura di Caserta relativo al diritto di accesso di un Consigliere comunale ai permessi di costruire rilasciati a privati cittadini del Comune di Baia e Latina, con l'assistenza di un tecnico di propria fiducia 133

7.3 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Segretario del Comune di Reggio Emilia relativo al diritto di accesso alla documentazione contenente dati idonei a rivelare lo stato di salute 135

7.4 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Comune di Irsina (MT) relativo al rilascio di copia di atti attestanti la permanenza in capo a ditta aggiudicataria dei requisiti soggettivi necessari per l'esecuzione del contratto di appalto 137

7.5 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Ministero della Giustizia relativo alla richiesta di un candidato idoneo ad una procedura concorsuale, di accedere al ricorso originariamente presentato da un candidato escluso e risultato poi vincitore a seguito di ammissione con riserva ex art. 700, c.p.c. 138

7.6 Esame ed approvazione del preavviso di parere sull'istanza posta da un privato relativa all'accesso ad atti privati registrati dall'Agenzia delle Entrate 139

7.7 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Ministero per i Beni e le Attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, relativo all'accesso ad un contratto di compravendita immobiliare 141

7.8 Esame ed approvazione del preavviso di parere sull'istanza posta da un privato relativa all'accesso alla registrazione su supporto magnetico di seduta collegiale del Consiglio di Circolo 142

7.9 Ricorso di un privato contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) 143

Sezione VIII PLENUM 23 GIUGNO 2009

8.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Difensore Civico della Toscana relativo alla richiesta di un Consigliere comunale all'accesso ai tabulati delle telefonate in uscita degli amministratori comunali 147

8.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Segretario Comunale del Comune di Valle di Maddaloni (CE) relativo alla possibilità di reiterare, da parte di una dipendente, innumerevoli volte la domanda d'accesso 149

8.3 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dalla Regione Molise relativo al procedimento per la concessione di acque pubbliche per uso idroelettrico. Richiesta di accesso da parte di uno o più concorrenti 150

8.4 Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Comune di Samarate relativo alla legittimazione dei Consiglieri comunali ad accedere ai documenti di una fondazione costituita dal Comune 153

8.5 Ricorso di un privato contro il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza 155

Sezione IX PLENUM 14 LUGLIO 2009

9.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere relativo alla richiesta di un privato di acquisire informazioni presso l'INPS su eventuali dichiarazioni rilasciate da due suoi ex dipendenti 161

9.2 Esame ed approvazione del preavviso di parere posto dalla ASL RMG relativo all'accessibilità da parte di un privato ai verbali di pronto soccorso 162

9.3 Ricorso di una Associazione contro l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e contro la RAI S.p.A. 163

9.4	Ricorso del Sindaco di un Comune contro l'Agenzia del Demanio	165
9.5	Ricorso di un privato contro la Direzione provinciale di Firenze	167
9.6	Ricorso di un privato contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	169

Sezione X PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

10.1	Esame ed approvazione del preavviso di parere posto da un privato concernente la prassi delle autorità coinvolte nelle Conferenze dei servizi, indette dagli Sportelli unici per le attività produttive, di omettere la pubblicizzazione delle Conferenze dei servizi attraverso gli archivi informatici, i comunicati stampa e gli albi pretori	173
10.2	Ricorso di un privato contro il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali	174
10.3	Ricorso di un privato contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Lonato del Garda (BS)	176
10.4	Ricorso di un privato contro un Istituto Statale d'arte	178
10.5	Ricorso di un privato contro l'Ufficio Scolastico provinciale di Frosinone	180
1.6	Ricorso di privati contro il Ministero dell'Interno - Questura di Roma	182
10.7	Ricorso di un privato contro la Direzione Nazionale Antimafia	184

Sezione XI PLENUM 22 SETTEMBRE 2009

11.1	Esame ed approvazione del preavviso di parere posto da un Comune relativo alla domanda di accesso di una ditta partecipante ad una procedura concorsuale all'offerta della ditta risultata aggiudicataria	187
11.2	Ricorso di un privato contro il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza	188
11.3	Ricorso di un privato contro la Legione Carabinieri Molise - Compagnia di Venafro	189
11.4	Ricorso di un privato contro un Istituto tecnico industriale	190
11.5	Ricorso di un privato contro il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di Roma	192
11.6	Ricorso di un privato contro il Parco Nazionale dell'Asinara	194

Sezione XII PLENUM 13 OTTOBRE 2009

12.1	Esame ed approvazione del preavviso di parere sull'istanza di un privato relativa al diritto di accesso in materia edilizia	199
12.2	Esame ed approvazione del preavviso di parere posto dalla Prefettura di Padova relativo al diritto di accesso a rapporti informativi delle Forze dell'Ordine in materia di detenzione di armi e munizioni	201
12.3	Ricorso di un privato contro la Corte dei Conti	203
12.4	Ricorso di un Comitato di Rappresentanza di Inquilini contro l'Agenzia del Territorio	204

Sezione XIII PLENUM 3 NOVEMBRE 2009

13.1	Esame ed approvazione del preavviso di parere sull'istanza di un privato relativa all'accessibilità da parte di un dirigente di una società a partecipazione pubblica regionale di documenti inerenti la gestione aziendale per obiettivi ed i premi di risultato riconosciuti	207
13.2	Ricorso di un privato contro il Ministero dei Beni culturali ed ambientali	209
13.3	Ricorso di un privato contro il Comando Legione Carabinieri Marche	211

Sezione XIV PLENUM 24 NOVEMBRE 2009

14.1 Esame ed approvazione del preavviso di parere sulla richiesta dello Stato Maggiore della Difesa relativa all'accesso di ditta non aggiudicataria ai documenti di gara 215

14.2 Ricorso di un privato contro un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato 217

14.3 Ricorso di un privato contro la Prefettura di Cosenza 220

14.4 Ricorso di un privato contro Equitalia Gerit S.p.A. 221

14.5 Ricorso di un privato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali 223

14.6 Ricorso di un privato contro Enel S.p.A. ed Enel distribuzione S.p.A. 225

Sezione XV PLENUM 15 DICEMBRE 2009

15.1 Ricorso di un privato contro l'Aeronautica Militare 229

15.2 Ricorso di un privato contro la Banca d'Italia 230

15.3 Ricorso di un privato contro il Comando Legione Carabinieri Campania 232

15.4 Ricorso di un privato contro la Prefettura di Bari 234

15.5 Ricorso di un privato contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 236

15.6 Ricorso di un privato contro una Scuola Secondaria di I grado 237

PARTE II

GIURISPRUDENZA

ANNO 2009

Sezione I Sentenze più significative in materia di accesso ai documenti amministrativi

1. Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 29/12/2009, n. 8909 243

Ricorso in appello proposto da un genitore esercente la potestà sul figlio minorenne contro una sentenza del T.A.R. concernente l'accesso alla prescrizione originale di un esame ecografico disposto nei confronti del proprio figlio

2. Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 15/12/2009, n. 7946 245

Ricorso in appello proposto da un privato contro una sentenza del T.A.R. concernente il rilascio da parte di un Ordine professionale dei soli dati concernenti gli iscritti richiesti dalla legge - nominativo e domicilio professionale - e non anche di ulteriori dati - quali numero del telefax ed indirizzo email - comunicati volontariamente dagli iscritti

3. Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 10/12/2009, n. 7725 248

Ricorso in appello proposto da un privato contro una sentenza del T.A.R. concernente il diritto di accesso nei confronti di atti classificati come "riservati", la necessità di fornire la prova dell'esistenza dei documenti richiesti e la possibilità o meno a tal fine di far riferimento a mere presunzioni logiche

4. Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 7/12/2009, n. 7678 254

Ricorso in appello proposto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali contro una sentenza del T.A.R. concernente l'istanza di accesso presentata dal datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro, tendente ad ottenere copia della documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo loro affidata ed in particolare delle dichiarazioni rese dai dipendenti

5. Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 7/12/2009, n. 7671 257

Ricorso in appello proposto dal Ministero delle Comunicazioni contro una sentenza T.A.R. concernente il diritto delle imprese operanti in regime di concorrenza di accedere agli atti determinativi dell'assetto del mercato sotto il profilo sia autorizzativo, sia sanzionatorio riguardanti le altre imprese del settore; fattispecie riguardante l'accesso alle concessioni rilasciate ad alcune emittenti televisive

6. Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 30/11/2009, n. 7486 261

Ricorso in appello proposto da un privato contro una sentenza del T.A.R. concernente la possibilità per la P.A. di rilasciare, in luogo del documento richiesto, altro documento ritenuto equipollente, di negare il rilascio, trattandosi di documento già notificato al richiedente e per il G.A. di condannare il ricorrente alle spese nel caso di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'azione proposta era comunque pretestuosa

7. Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 3/09/2009, n. 5201 268

Ricorso in appello proposto da una S.p.A. contro una sentenza del T.A.R. concernente l'illegittimità della sentenza con la quale si accoglie un ricorso in materia di accesso agli atti amministrativi che sia stata assunta in decisione prima della scadenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 25, comma 5, della L. n. 241/90

8. Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 3/09/2009, n. 5199 270

Ricorso in appello proposto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali contro una sentenza del T.A.R. concernente l'istanza di accesso presentata dal datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro, tendente ad ottenere copia della documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo loro affidata ed in particolare delle dichiarazioni rese dai dipendenti

9. Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 28/08/2009, n. 5100 274

Ricorso in appello proposto da un privato contro una sentenza del T.A.R. concernente il diniego di accesso agli atti di un concorso pubblico, ove il richiedente non abbia partecipato al concorso stesso

10. Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 31/07/2009, n. 4838 277

Ricorso in appello proposto da un privato contro una sentenza del T.A.R. concernente l'applicabilità delle norme generali sull'accesso previste dalla L. n. 241/90 nel caso di accesso nei confronti degli atti dei procedimenti di adozione di strumenti urbanistici e sulla perdurante vigenza dell'art. 9, comma 1, della legge urbanistica fondamentale del 1942, che prevede per i suddetti atti solo la visione e non anche l'estrazione di copia degli atti stessi

11. Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 28/05/2009, n. 3319 282

Ricorso in appello proposto da una S.r.l. contro una sentenza del T.A.R. concernente diniego di accesso ai progetti presentati dalle ditte partecipanti ad una procedura di project financing motivato in riferimento al fatto che la ditta richiedente l'accesso è stata esclusa dalla procedura

12. Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 29/04/2009, n. 2749 288

Ricorso in appello proposto da un Comune contro una sentenza del T.A.R. concernente il diritto di un cittadino che ha subito un incidente a causa dei lavori di realizzazione della rete tranviaria di accedere alla documentazione inerente i lavori di costruzione della rete stessa, al fine di proporre una azione di risarcimento dei danni

13. Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 25/02/2009, n. 1115 292

Ricorso in appello proposto da una S.p.A. contro una sentenza del T.A.R. concernente il diniego opposto alla ditta classificatasi seconda in una gara di appalto di accedere agli atti riguardanti l'esecuzione del contratto di appalto stipulato dalla P.A. con l'aggiudicataria

14. Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 23/02/2009, n. 1074 297

Ricorso in appello proposto da un privato contro una sentenza del T.A.R. concernente la necessità del giudice amministrativo – nel caso in cui sia richiesta copia di documenti che riguardano la vita privata e la riservatezza di persone fisiche – di effettuare una attenta comparazione tra l'interesse del richiedente l'accesso e quello dei soggetti titolari del diritto alla riservatezza

15. Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 10/02/2009, n. 741 302

Ricorso in appello proposto da una ASL contro una sentenza del T.A.R. concernente la possibilità di proporre l'actio ad exhibendum in pendenza di un ricorso giurisdizionale

16. Tar Sicilia – Palermo, Sez. III, Sentenza 21/12/2009, n. 2156 306

Privato contro Ministero: istanza di accesso presentata al fine di ottenere copia degli atti del procedimento elettorale

17. Tar Lazio – Roma, Sez. I, Sentenza 18/12/2009, n. 13139 312

Privato contro Ministero: possibilità o meno di integrare la motivazione del diniego di accesso nel caso del giudizio ex art. 25 L. n. 241 del 1990 e sulle ipotesi in cui è possibile disporre il differimento dell'accesso

18. Tar Liguria – Genova, Sez. II, Sentenza 17/12/2009, n. 3782 317

Privato contro Università: casi in cui è possibile negare l'accesso ai pareri richiesti dalla P.A. a legali esterni od interni ed in particolare sulla necessità di distinguere in tal caso il parere in funzione non già della natura dell'atto ma della sua funzione

19. Tar Lazio – Roma, Sez. II, Sentenza 12/06/2009, n. 5586 321

S.p.A. contro Autorità Indipendente: diritto di accesso agli atti di un procedimento ispettivo attivato da una Autorità indipendente nei confronti di una società

20. Tar Puglia – Bari, Sez. II, Sentenza 17/04/2009, n. 896 325

Associazione contro Provincia: presupposti e limiti del diritto di accesso esercitato da enti esponenziali della collettività ed in particolare dalle associazioni di categoria

21. Tar Campania – Napoli, Sez. V, Sentenza 9/03/2009, n. 1331 329

S.r.l. contro Ministero: istanza di accesso agli atti amministrativi presentata da un avvocato privo di apposita procura e sussistenza o meno del dovere per la P.A. di chiedere in tal caso l'integrazione dell'istanza

22. Tar Puglia – Bari, Sez. I, Sentenza 26/02/2009, n. 434 331

S.n.c. contro Regione: istanza di accesso agli atti di una gara di appalto presentata da una ditta che non ha partecipato alla gara stessa

23. Tar Lazio – Roma, Sez. I, Sentenza 20/02/2009, n. 1808 336

Privato contro Ministero: accesso alle ispezioni del Ministero degli Affari esteri presso i Consolati ed interpretazione del regolamento del predetto Ministero recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, in attuazione dell'art. 24, comma 4, L. 241/1990

24. Tar Sardegna – Cagliari, Sez. I, Sentenza 6/02/2009, n. 174 340

Privati contro ASL: diniego di accesso agli atti della P.A. motivato con riferimento al fatto che l'istanza non indica gli "estremi" - quali data, numero, protocollo - dell'atto di cui si chiede il rilascio di copia

25. Tar Calabria – Reggio Calabria, Sez. I, Sentenza 14/01/2009, n. 19 345

Privato contro Comune: diritto di un cittadino di accedere agli atti relativi alle analisi dell'acqua potabile effettuate da un ente locale

Sezione II OSSERVATORIO T.A.R.

Ricorsi al T.A.R. sulle decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

1. Tar Veneto – Venezia, Sez. I, Sentenza 2/02/2009, n. 225 349
2. Tar Marche – Ancona, Sez. I, Sentenza 23/03/2009, n. 135 359
3. Tar Lazio – Roma, Sez. I, Ordinanza 31/07/2009, n. 3759 362
4. Tar Lazio – Roma, Sez. III Ter, Sentenza 3/08/2009, n. 7797 364
5. Tar Lazio – Roma, Sez. III Ter, Sentenza 22/09/2009, n. 9112 371
6. Tar Lazio – Roma, Sez. I Bis, Sentenza 26/10/2009, n. 10402 375

PARTE III

NORMATIVA RIGUARDANTE L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 383

Note alla legge 434

Composizione Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Componenti ai sensi del d.P.C.M. 27 marzo 2009 441

PARTE IV

Bibliografia anno 2009 445

PREFAZIONE

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi costituisce un privilegiato punto di osservazione per la verifica dello stato di attuazione della legge sulla trasparenza delle attività negli uffici pubblici.

Questo volume della collana prosegue la tradizione avviata con le precedenti pubblicazioni annuali e consente di rilevare i costanti e considerevoli progressi compiuti nell'implementazione dei principi ordinamentali di partecipazione.

Le regole espresse dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 si stanno sempre più affermando nei rapporti tra amministratori ed utenti per l'instaurazione di un rapporto di reale fiducia tra pubblica istituzione e cittadini. A tal fine il legislatore, recependo istanze ormai consolidate di giurisprudenza e dottrina, anche recentemente con la Legge 16 giugno 2009, n. 69, ha radicalmente inciso sulla disciplina dell'attività dei poteri pubblici, con specifico riferimento agli strumenti in grado di assicurare un maggior tasso di trasparenza dell'attività amministrativa.

La Commissione, dal canto suo, ha contribuito all'attuazione dei principi della legge, sia nello svolgimento della attività consultiva sui regolamenti e quesiti, prestando alle pubbliche amministrazioni la consulenza necessaria per la realizzazione di un organico sistema di disciplina della materia, sia nello svolgimento della funzione giustiziale, attribuitale dal d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Dal giugno 2006, infatti, è stata introdotta una procedura aggiuntiva di ricorso, che permette al cittadino di ricorrere contro il diniego di accesso ad un documento anche in via amministrativa. Pur non configurando uno strumento alternativo rispetto a quello giurisdizionale, il ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi deve il suo successo non solo alla semplicità della procedura, ma anche alle modalità con le quali può essere presentato, senza costi e senza la necessaria assistenza di un difensore.

Negli ultimi anni, la Commissione è divenuta un riferimento primario in tema di garanzia della trasparenza non solo per i privati ma anche per le stesse amministrazioni.

I dati sui procedimenti attivati innanzi alla Commissione nel 2009, non lasciano dubbi sul successo dell'organismo. Il numero dei pareri adottati e dei ricorsi decisi è in costante ascesa, chiaro segno della capacità dell'organo di affrontare il difficile quanto delicato problema del bilanciamento del diritto di accesso con le altre situazioni giuridiche soggettive qualificate. Con le sue pronunce, la Commissione interpreta la normativa, definendo i limiti, le modalità di esercizio e il contenuto dell'accesso, anche attraverso un continuo dialogo con le pronunce giurisprudenziali in materia.

D'altro canto, un incremento nel numero delle istanze rivolte alla Commissione potrebbe anche indicare che il rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni si evolve attraverso una maggiore consapevolezza dei diritti esercitabili e della disponibilità di diverse vie per la tutela di diritti e interessi.

Il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, che ospita la Commissione per l'accesso fin dalla sua istituzione, continua, come di consueto, a fornire supporto tecnico amministrativo all'organo. Nel mese di novembre il Dipartimento ha dato il via alla completa informatizzazione dei lavori della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, abbandonando, quindi, il sistema classico di fascicolazione cartacea.

Il progetto, attuato nell'ottica del miglioramento del servizio erogato a vantaggio sia dei componenti della Commissione che del cittadino utente-ricorrente, consiste nella informatizzazione dell'intero flusso dei documenti connessi a ciascuno dei pareri o dei ricorsi presentati in Commissione.

Oltre al risparmio in termini di materiali impiegati e di costi energetici, l'informatizzazione avviata, permettendo il recupero del tempo dedicato alle mere operazioni di fotoriproduzione e fascicolazione, produce una sensazione di benessere organizzativo nei funzionari addetti e una migliore e più accurata razionalizzazione del lavoro, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità che devono orientare l'agire pubblico.

Diana Agosti
Capo del Dipartimento
per il coordinamento amministrativo

Parte Prima

Attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi Anno 2009

Dati relativi all'attività della Commissione per l'accesso agli atti amministrativi

Anno 2009

Data PLENUM	Numero PARERI	Numero RICORSI
14 gennaio 2009	11	22
3 febbraio 2009	16	26
24 febbraio 2009	11	26
24 marzo 2009	15	38
20 aprile 2009	10	34
12 maggio 2009	17	27
4 giugno 2009	21	28
23 giugno 2009	15	26
14 luglio 2009	15	32
8 settembre 2009	7	50
22 settembre 2009	11	47
13 ottobre 2009	12	21
3 novembre 2009	14	28
24 novembre 2009	9	33
15 dicembre 2009	16	33
TOTALE	**200**	**471**

Nel capitolo che segue, sono stati estratti alcuni dei più significativi pareri integrali e alcune delle decisioni sui ricorsi presentati, espressi ed adottate dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, suddivisi per Plenum in ordine cronologico.

Sezione I

PLENUM 14 GENNAIO 2009

PLENUM 14 GENNAIO 2009

All'Azienda Ospedaliera
Vittorio Emanuele
Via Palazzi, 173
93012 GELA (CL)

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso agli atti delle Organizzazioni sindacali.

Con mail del 10 aprile 2007 l'Azienda Ospedaliera "Vittorio Emanuele" di Gela richiedeva alla scrivente Commissione di dirimere alcuni dubbi sulla corretta interpretazione dell'art. 6 del CCNL del comparto Sanità in relazione a quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 e del d.lgs. n. 196 del 2003, con particolare riferimento a taluni profili dell'obbligo di informativa - richiamato nel succitato articolo - gravante sulle Aziende Sanitarie nei confronti delle Organizzazioni sindacali.

Nel merito va osservato preliminarmente che non rientra tra le competenze di questa Commissione pronunciarsi sull'esatta interpretazione delle disposizioni elaborate in sede di contrattazione collettiva, a prescindere dal fatto che siano concernenti i contenuti dell'obbligo di informativa assunti dalle Aziende Sanitarie nei confronti delle OO.SS.

In questa sede, può essere richiesto un intervento della Commissione che si muova esclusivamente nell'ambito di quel potere di vigilanza - riconosciutogli oggi dall'art. 27, comma 5, della legge n. 241/90 - sulla piena attuazione del principio di conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione.

In tal senso, pertanto, appare utile svolgere – in relazione al caso di specie prospettato – alcune considerazioni di principio in ordine alla legittimazione all'accesso riconosciuta, ormai per giurisprudenza costante, alle OO.SS.

La vigente disciplina in tema di accesso prevede che la legittimazione attiva spetti a quanti "abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22, 1° comma, legge n. 241 del 1990).

L'applicazione di tali previsioni alla legittimazione attiva delle Organizzazioni sindacali ha indotto il Consiglio di Stato e, parallelamente, la Commissione, secondo un ormai consolidato orientamento, ad affermare che le Organizzazioni sindacali possono accedere ai documenti amministrativi in materia di gestione del personale solo quando l'istanza è volta a tutelare un interesse proprio del sindacato.

In altri termini, la giurisprudenza ha interpretato il carattere della personalità dell'interesse, ossia la riferibilità delle situazioni a tutela delle quali l'interesse è azionato concretamente ed immediatamente alla sfera giuridica dell'istante, nel senso che questo debba essere proprio dell'Organizzazione e non dei singoli associati.

Inoltre, affinché le Organizzazioni sindacali siano legittimate è necessario che esista un rapporto di strumentalità tra il documento amministrativo oggetto della richiesta e

la situazione giuridica soggettiva sostanziale di cui si è titolari, in quanto il diritto di accesso deve essere riferito, come si è detto, ad un interesse proprio dell'Organizzazione sindacale.

In definitiva, le Organizzazioni sindacali, quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, non possono considerarsi titolari di un potere generale di controllo sull'attività amministrativa inteso come connotato implicito dell'attività sindacale, idoneo a consentire comunque l'accesso a tutti i documenti amministrativi, altrimenti si verrebbe ad estendere la latitudine dei diritto di accesso ai documenti amministrativi, fino a configurarlo come una sorta di azione popolare, diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'amministrazione (cfr., tra i tanti, T.A.R. Emilia Romagna – Parma, sentenza 10 gennaio 2003, n. 16).

PLENUM 14 GENNAIO 2009

Al Comune di Rose
87040 ROSE (CS)

OGGETTO: Richiesta di parere relativo al diritto di accesso a documentazione concernente una controversia in materia ambientale.

Con nota del 30 settembre 2008 il Comune di Rose rappresentava molto sommariamente alla scrivente Commissione che era pervenuta un'istanza di accesso da parte del legale di un'associazione ambientalista con la quale veniva richiesta "copia di tutta la documentazione inerente una controversia pendente innanzi il T.A.R. Calabria – sede di Catanzaro"; e, pertanto, richiedeva se il Comune poteva rilasciare gli atti richiesti, facendo salvi i diritti della controparte.

Occorre rilevare preliminarmente che attesa l'estrema genericità e sommarietà della richiesta formulata non è possibile a questa Commissione pronunciarsi puntualmente in relazione al caso di specie cui si fa riferimento.

Tuttavia, in linea generale, nel caso in cui oggetto della domanda di accesso siano, come sembrerebbe nel caso di specie, informazioni ambientali, occorre richiamare la disciplina speciale dettata in materia dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, che si muove in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria 2003/4/CE di cui costituisce attuazione.

Più in particolare, va richiamato l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la succitata disciplina speciale appare preordinata a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale ed a consentire un controllo diffuso sulla qualità dell'ambiente, anche tramite l'eliminazione di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente, con conseguente preclusione di ogni indebita limitazione della legittimazione a pretendere l'accesso alle suddette informazioni, rimanendo circoscritti i casi di esclusione alle sole ipotesi di cui all'art. 5 del richiamato d.lgs. n. 195/2005 (cfr., tra gli altri, T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, sentenza 7 settembre 2006, n. 1944).

Tuttavia, con riferimento al caso di specie ed, in particolare alla controversia giurisdizionale pendente, occorre comunque fare salvo, ove esistente, il limite del segreto professionale.

PLENUM 14 GENNAIO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Comitato ..... (.....)
contro
Amministrazione resistente: Ente nazionale di previdenza ed assistenza di medici ed odontoiatri (E.N.P.A.M.)

Fatto

....., presidente del Comitato ..... (.....), ha chiesto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza di medici ed odontoiatri (E.N.P.A.M.), proprietario tramite la fondazione E.N.P.A.M. del complesso immobiliare denominato T.A. e sito in Napoli di potere accedere al bando di gara che l'ente ha esperito per la scelta della società *advisor* per la valorizzazione e la cessione degli immobili.

Nei trenta giorni successivi l'amministrazione non ha dato riscontro all'istanza; contro il silenzio formatosi, pertanto, il sig. ....., nella qualità precedentemente indicata, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

L'E.M.P.A.M., con nota inviata a questa Commissione, il 9 gennaio 2009, ha comunicato di avere inviato copia della decisione del 16 settembre 2008, con la quale questa Commissione aveva dichiarato il ricorso inammissibile atteso che l'istanza aveva ad oggetto informazioni non aventi la forma di documento amministrativo.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

Pur non essendo esplicita la motivazione dell'istanza di accesso del 14 ottobre 2008 e nell'atto introduttivo del presente procedimento, e, dunque, in assenza di una prospettazione dei fatti in grado di far emergere la legittimazione dell'odierno ricorrente, si ritiene, comunque, di poterla inferire dal contenuto dei documenti richiesti concernente la dismissione dell'immobile al cui interno soddisfano le proprie esigenze abitative gli inquilini riunitisi nel Comitato T.A. Tale interesse appare sufficientemente qualificato e meritevole di tutela ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Si rileva, infine, che in considerazione dell'ampia nozione di pubblica amministrazione fatta propria dall'art. 22, comma 1, lett. e) della legge generale sull'attività dei pubblici poteri, si ritiene che il bando di gara sia un documento amministrativi e, dunque, accessibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita Ente nazionale di previdenza ed assistenza di medici ed odontoiatri (E.N.P.A.M.) a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 14 GENNAIO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Ufficio Malattia – Sede di Pistoia

Fatto

....., al fine di potere verificare la correttezza dei calcoli delle indennità per malattia effettuati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) di Pistoia, ha chiesto all'istituto medesimo copia conforme di tutti i certificati di diagnosi per indennità per malattia riferiti all'anno 2003, ad eccezione del documento n. …….. del 29 settembre 2003, già in possesso del ricorrente.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Pistoia l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Si rileva, infatti, la legittimazione dell'accedente ai documenti richiesti, quale destinatario del provvedimento di assegnazione delle indennità per malattia. L'interesse ad accedere, invero, si fonda, nella fattispecie, sull'art. 10, comma 1, lett. a) della legge n. 241 del 1990, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo (cosiddetto accesso endoprocedimentale). In tali ipotesi l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa,* nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copie dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta d'accesso formulata dal ricorrente, essendo preordinata alla conoscenza di un fascicolo medico-legale riguardante la persona del ricorrente medesimo e non ricorrendo alcuno dei limiti all'esercizio dell'accesso contemplati dall'art. 24 legge n. 241/90, cui lo stesso art. 10 espressamente rinvia.

Pertanto, sicuramente l'odierno ricorrente ha diritto di prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti richiesti nell'istanza del 24 ottobre 2008, al fine di potere presentare osservazioni e memorie all'amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Ufficio Malattia – Sede di Pistoia - a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 14 GENNAIO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 1

Fatto

..... ha chiesto all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 1 di potere accedere a tutti i documenti riguardanti l'Associazione non riconosciuta ……. Club.

Specifica la ricorrente di essere creditrice della predetta associazione, essendo quest'ultima stata condannata dal Tribunale di Roma, IV sezione lavoro con sentenza n. 20183/2003, al pagamento di euro 10.416,91, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, nonché al pagamento di euro 650,00 per spese processuali.

Pertanto, poiché l'associazione è irreperibile, la ricorrente, al fine d soddisfare il proprio credito, attraverso i documenti richiesti intende conoscere se la medesima è ancora operante e, in caso di esito positivo i nominativi dell'attuale rappresentante e dei soci, la eventuale esistenza di un fondo comune nonché la sua natura e consistenza.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Lazio l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, un interesse diretto, concreto e attuale della ricorrente ad ottenere copia della documentazione richiesta.

L'art. 22 della legge n. 241 del 1990, come novellato dalla legge n. 15 del 2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina, inoltre, l'interesse deve es-

sere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale della ricorrente ad avere copia di quanto richiesto per potere procedere a soddisfare il proprio credito.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Lazio a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 14 GENNAIO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: S.I.U.L.P. – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia – Segreteria Provinciale di .....

contro

Amministrazione resistente: Questura di .....

Fatto

Il sig. ....., segretario generale del Sindacato italiano unitario lavoratori polizia (S.I.U.L.P.) di ....., il 15 settembre 2008 ha chiesto alla Questura di ..... di potere accedere all'ordinanza del Questore di ..... relativa ai servizi svolti in occasione della festa di Italia dei Valori tenutasi a Vasto nei giorni 12, 13 e 14 settembre 2008, nonché ai fogli firma – presenza del Vice Questore aggiunto dott. ..... A seguito di una richiesta di integrazione delle motivazioni addotte dal sindacato a supporto dell'istanza di accesso, il sig. ....., ha specificato che i documenti sono necessari per curare e/o difendere gli interessi della categoria e degli iscritti al sindacato nonché per controllare la correttezza dell'operato dell'amministrazione.

L'amministrazione, con provvedimento del 12 dicembre 2008, ha negato l'accesso ai chiesti documenti ai sensi dell'art. 3, lett. d) del D.M. n. 415 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale esclude l'accesso ai documenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilità del personale delle Forze di Polizia; specifica ancora l'amministrazione che la commissione paritetica di cui all'art. 29, comma 3 del d.P.R. n. 164 del 2002, nella seduta del 10 giugno 2008, ha affermato che il diritto di accesso è riconosciuto "subordinatamente all'emanazione di direttive finalizzate ad assicurare l'uniforme redazione dei documenti da parte di tutti gli uffici e reparti dipendenti, anche nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali", direttive che non sono ancora state emanate.

Avverso il provvedimento di rigetto l'interessato, ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendole di ordinare alla Questura di ..... l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

La Questura, con una nota inviata a questa Commissione, ha ribadito le motivazioni a sostegno del proprio diniego.

Diritto

L'amministrazione ha negato l'accesso all'ordinanza del Questore di ..... relativa ai servizi svolti in occasione della festa di Italia dei Valori tenutasi a Vasto nei giorni 12, 13 e 14 settembre 2008, nonché ai fogli firma – presenza del Vice Questore aggiunto dott. ....., ai sensi dell'art. 3, lett. d) del D.M. n. 415 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità, sottrae dall'accesso "i documenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilità del personale delle Forze di Polizia".

Pertanto, correttamente l'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti indicati atteso che l'ordinanza di servizio riguarda proprio il funzionamento dei servizi di polizia. Si segnala, peraltro, l'opportunità di una sollecita emanazione delle direttive previste dalla Commissione paritetica nella seduta del 10 giugno 2008, direttive da comunicare anche a questa Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 14 GENNAIO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Associazione .....
contro
Amministrazione: Metrocampania Nord-Est S.r.l.

Fatto

L'Associazione ....., con sede in Benevento in data 25.1.2008 inoltrava istanza di accesso all'Assessore regionale ai trasporti della Regione Campania per ottenere copia degli atti amministrativi relativi all'attuazione dell'investimento previsto per il rinnovamento del parco rotabile della Metrocampania Nord-Est e dell'adeguamento della linea ferroviaria.

Trascorsi inutilmente oltre trenta giorni dalla presentazione della predetta istanza, in assenza del benché minimo riscontro da parte della Metrocampania Nord-Est, cui la Regione Campania-Area generale di coordinamento trasporti e viabilità aveva "girato" tale istanza, l'Associazione ricorrente, in data 3.7.2008, si rivolgeva al difensore civico istituito presso il Consiglio regionale della Campania, per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

L'organo regionale adito dall'odierno ricorrente con nota del 15.7.2008, ritenuta l'illegittimità del tacito diniego di accesso ai documenti in questione, invitava il Direttore Generale della Metrocampania Nord-Est S.r.l. a dar seguito all'istanza.

Successivamente, in data 9.10.2008, il difensore civico comunicava che il Direttore Generale operativo della Metrocampania Nord-Est S.r.l., con nota del 21.7.2008, aveva affermato la carenza di legittimazione all'accesso dell'Associazione ricorrente.

L'…….. in data 12.12.2008 adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per sentir intimare alla Metrocampania Nord-Est l'esibizione degli atti richiesti dalla ricorrente.

Con nota prot. n. 81 del 7 gennaio 2008 l'Amministrazione resistente confermava il proprio diniego.

Diritto

È evidente l'incompetenza della Commissione a pronunciarsi sul ricorso in oggetto, alla stregua dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90, che devolve alla Commissione esclusivamente la cognizione dei ricorsi avverso le determinazioni con cui si rigettano le istanze di accesso adottate dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Nel caso di specie il soggetto che ha tacitamente rigettato l'istanza di accesso dell'associazione ricorrente è una società che opera nel campo dei trasporti di interesse regionale, facente capo alla Regione Campania, cui era stata indirizzata l'originaria istanza di accesso. Non a caso la ricorrente aveva adito, in prima istanza, il difensore civico presso la Regione Campania, competente ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90, le cui determinazioni in materia non sono impugnabili dinanzi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza a decidere sul ricorso in oggetto.

PLENUM 14 GENNAIO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Veneto - Comando provinciale di Venezia

Fatto

Il signor ....., Maresciallo Ordinario dei Carabinieri, in servizio presso il Comando di ..... - Aliquota radiomobile, essendo venuto casualmente a conoscenza del fatto che dal mese di giugno al mese di agosto dell'anno 2008 erano state redatte diverse relazioni di servizio sul proprio conto, richieste dall'allora Comandante di compagnia ad alcuni subalterni, inoltrava, in data 24.10.2008, istanza di accesso, ai sensi della legge n. 241/90, per ottenere copia di tali relazioni.

In data 26.11.2008 il ricorrente riceveva copia della nota inviata in data 22.11.2008 con cui il Comando provinciale Carabinieri di Venezia comunicava il rigetto dell'istanza di accesso, invocando il disposto dell'art. 24, comma 6, lettera c) della legge n. 241/90.

Con ricorso del 5.12.2008, il signor ..... adiva la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per sentir dichiarare il proprio diritto all'accesso ai documenti richiesti.

Con nota del 29 dicembre 2008 prot. n. 35/20-3 la Regione Carabinieri Veneto – Comando provinciale di Venezia reiterava il diniego espresso il 22 novembre 2008 con nota prot. n. 35/20-1 e comunicava che le relazioni sono state inoltrate, con apposita informativa, alla competente Autorità Giudiziara.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

Il ricorrente ha certamente un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alle relazioni di servizio in questione, trattandosi di atti che lo concernono, la cui conoscenza gli è indispensabile ai fini della tutela in giudizio dei propri interessi giuridicamente rilevante.

Risulta assolutamente inconferente il richiamo al disposto dell'art. 24, comma 6, lettera c) della legge n. 241/90, al fine di escludere la sussistenza del diritto di accesso del ricorrente.

Tale norma, attribuendo al Governo la possibilità di prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi riguardanti le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed alla repressione della criminalità, non è di per sé idonea a giustificare il rigetto di un'istanza di accesso.

Ma anche a voler negare che sia necessario far riferimento ad una norma di rango regolamentare attuativa della facoltà attribuita al Governo dall'art. 24, comma 6, lettera c) della legge n. 241/90 per poter giustificare la sottrazione all'accesso di documenti di tal genere, non si vede come si possa ricondurre una relazione di servizio alla categoria dei documenti riguardanti le strutture e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed alla repressione della criminalità.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 14 GENNAIO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Ing. .....
contro
Amministrazione resistente: Consiglio Nazionale Geometri - Roma

Fatto

L'ing. ..... riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 29 dicembre 2006 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di un posto di dirigente di seconda fascia. All'esito delle prove scritte, svoltesi in data 26 e 27 aprile 2007, l'odierno ricorrente ha presentato al Consiglio nazionale geometri richiesta di accesso formale a tutti i documenti attinenti la procedura concorsuale di cui sopra. Tra i documenti oggetto dell'istanza l'..... richiedeva "(…) gli elaborati degli altri candidati relativi alle prove scritte concorsuali completi di eventuali schede di valutazione". Il successivo 18 ottobre l'amministrazione concedeva il chiesto accesso ad eccezione dei documenti relativi alle prove scritte degli altri candidati; diniego fondato dall'amministrazione sulla prevalenza da accordare nel caso di specie alla tutela della riservatezza degli altri candidati rispetto al bisogno di conoscenza dell'odierno ricorrente.

Contro tale parziale diniego, l'ing. ....., in data 5 novembre 2007 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo di volerne dichiarare l'illegittimità. Nella seduta del 22 novembre 2007 la Commissione rilevata la presenza di controinteressati nelle persone degli altri candidati che hanno svolto le prove scritte e nei cui confronti è stato chiesto l'accesso, invitava l'amministrazione a notificare loro il gravame. Con istanza di prelievo del 27 novembre 2008 (pervenuta il successivo 17 dicembre) il ricorrente ha chiesto la definizione nel merito del gravame.

Diritto

La Commissione ritiene di poter accogliere l'istanza del ricorrente volta a definire nel merito il gravame presentato il 5 novembre 2007. Ciò sia per il notevole lasso di tempo intercorso tra la pronuncia interlocutoria e l'istanza di prelievo senza che l'amministrazione abbia dato seguito alla notifica ai controinteressati, sia per la sopravvenuta inutilità dell'incombente medesimo determinata dall'orientamento giurisprudenziale in materia di controinteressati, condiviso anche da questa Commissione, giusto il quale i partecipanti ad una procedura concorsuale pubblica non rivestono tale qualità, atteso che gli atti contenenti dati degli altri candidati "…una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera persona-

le dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Nel merito si rileva l'incontrovertibile legittimazione dell'accedente ai documenti richiesti, stante la sua partecipazione alla procedura concorsuale nel corso della quale si sono formati i documenti oggetto dell'istanza. L'interesse ad accedere, invero, si fonda nella fattispecie sull'art. 10 della legge n. 241/90, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo. Pertanto, sicuramente l'odierno ricorrente ha diritto di prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti richiesti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 14 GENNAIO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Fatto

Il signor ....., agente scelto della Polizia di Stato in forza alla Sezione polizia Stradale di Alessandria ed in servizio presso la Sottosezione Polizia stradale di Casale Monferrato, in esito alla propria istanza di trasferimento dal Distaccamento Polizia stradale di Magenta alla Sezione Polizia stradale di Vercelli, ha chiesto al Questore di Vercelli di avere copia della documentazione esistente del relativo procedimento amministrativo di trasferimento.

L'11 dicembre 2008, il Questore ha accolto la suddetta istanza invitando l'odierno ricorrente ad esercitare il richiesto accesso, che è avvenuto in data 17 dicembre 2008 con un'estrazione solo parziale degli atti contenuti nel fascicolo personale dello stesso, vendendosi l'odierno ricorrente negato, di fatto, l'accesso agli allegati ad una nota resa invece disponibile.

Pertanto, il signor ....., il 26 dicembre 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, per ottenere l'accesso illimitato agli atti del proprio fascicolo personale.

L'8 gennaio 2009, la Questura di Vercelli ha inviato a codesta Commissione una memoria a propria difesa.

Diritto

In via preliminare, la Commissione rileva che ricorrono validi motivi per ritenere fondata la pretesa avanzata dal ricorrente.

Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata, e le numerose pronunce di questa Commissione relative alla questione in esame, si ritiene che il pubblico dipendente sia titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse (C.d.S., Sez. VI, sent. 24 maggio 1996, n. 727).

Il pubblico dipendente, infatti, ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, sent. 10 aprile 2003, n. 3691); tale diritto, tra l'altro, non viene meno neanche se il dipendente viene collocato a riposo, atteso che, in seguito alla cessazione del rapporto di impiego, non viene meno e, dunque, non può essere escluso il persistere dell'interesse del soggetto in questione ad una ricognizione storica degli atti che lo riguardano al fine di verificarne la corretta tenuta ed eventualmente acquisire elementi che potrebbero rivelarsi utili e/o necessari per attivare iniziative volte alla tutela dei suoi interessi ovvero per avanzare pretese comunque connesse al rapporto intercorso con l'Amministrazione (T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, sentenza 27 marzo 2003, n. 3025; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I quater - sentenza 10 marzo 2006 n. 1862).

Per le ragioni che precedono, va dichiarato il diritto del ricorrente all'accesso integrale al proprio fascicolo personale e, dunque, va ordinata all'amministrazione resistente l'esibizione della documentazione amministrativa richiesta, con facoltà di estrarne copia.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 14 GENNAIO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo economico

Fatto

La signora ....., ex dipendente della Camera di Commercio di Reggio Emilia, il 21 novembre 2008 ha presentato un'istanza al Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per la regolazione del mercato, per avere integrale accesso alla relazione ispettiva redatta nel 2007 dall'Ispettorato generale di Finanza del Ministero dell'Economia e Finanza, in esito alla verifica effettuata, tra gennaio e aprile 2007, presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia.

Ad oggi, la signora ..... ha un contenzioso pendente con il suddetto ufficio, dopo essere stata licenziata nel 2004, e fonda la propria istanza di accesso sulla necessità di tutelare i propri diritti nelle opportune sedi giudiziarie.

Secondo la signora ....., la richiesta relazione concernente l'attività ispettiva ministeriale volta all'accertamento del buon andamento di sei Camere di Commercio, oltre quella di Reggio Emilia, di cui la stessa ha già ottenuto parziale copia, sarebbe infatti correlata al proprio plurimo contenzioso ancora in atto con la Camera di Commercio di Reggio Emilia sia innanzi al T.A.R. ed al giudice del lavoro sia innanzi al giudice penale per presunta diffamazione che sarebbe stata subita da quest'ultimo ente camerale.

Inoltre, a fondamento della propria istanza di accesso, la signora ..... adduce altresì l'aver formulato una richiesta di permanenza nell'elenco dei soggetti idonei a ricoprire lo status di segretario generale presso le Camere di Commercio e, pertanto, la conseguente necessità di conoscere il contenuto integrale della relazione richiesta.

Il 4 dicembre 2008, l'amministrazione resistente ha risposto all'istanza dell'odierna ricorrente, concedendo l'accesso solo ad alcuni stralci della suddetta relazione, contenenti aspetti più direttamente riconducibili ad essa.

La signora ....., non ritenendosi soddisfatta, il 30 dicembre 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, per ottenere il pieno accesso alla relazione richiesta.

Il Ministero dello Sviluppo economico, l'8 gennaio 2009, e la Camera di Commercio di Reggio Emilia, il 14 gennaio 2009, hanno inviato delle memorie a codesta Commissione.

Diritto

In via preliminare, la Commissione rileva che ricorrono validi motivi per ritenere fondata la pretesa avanzata dalla ricorrente.

Venendo all'esame del merito del ricorso, si rileva che il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nella questione su esposta, la sussistenza di un plurimo contenzioso tra l'odierna ricorrente e la Camera di Commercio, investita dell'indagine attuata dal Ministero resistente, è da considerarsi elemento fondante la legittimità del richiesto accesso che andrà integralmente soddisfatto, conformemente alla maggioritaria giurisprudenza sul tema.

Tale conclusione, infatti, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, il T.A.R. ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sem-

pre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. C.d.S., Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento a documenti che possono manifestarsi anche solo potenzialmente utili per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego degli atti è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. C.d.S., Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 14 GENNAIO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor .....
contro
Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di Roma

Fatto

Il signor ....., nei mesi scorsi, ha chiesto al dirigente competente per l'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma di avere copia di diverse note relative anche a terze persone per tutelare l'asserita lesione dei propri diritti conseguente alla mancata assegnazione di un incarico. Non avendo avuto alcun riscontro alla sua istanza, il signor ..... ha presentato un ricorso alla Commissione che, lo scorso 16 settembre, ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Dopo questa pronuncia, in data 15 0ttobre 2008 il ..... ha formulato nuova istanza all'anzidetto Ufficio Scolastico tesa da ottenere, tra l'altro, copia della mail con la quale è stata trasmessa la nota 30181 del 26 settembre 2006. Il successivo 17 novembre 2008, il signor ..... ha presentato alla Commissione un nuovo ricorso avverso il silenzio rigetto, dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere nella seduta del 25 novembre 2008, essendo pervenuta il 21 novembre 2008 alla scrivente una memoria dell'amministrazione nella quale si comunicava che l'istanza dell'odierno ricorrente era stata soddisfatta.

Il signor ....., tuttavia, non ritenendosi soddisfatto della documentazione inviatagli dall'amministrazione resistente, in data 27 novembre 2008, ha chiesto l'accesso a "documenti che attesterebbero in maniera inconfutabile l'effettivo inoltro" della nota contestata (n. 30181 del 26.9.06). In particolare, copia del documento n. 29053/1 del 28.9.2005, copia del registro di protocollo della trasmissione delle note 29053/1 del 28.9.05 e 30181 del 26.9.06 "da cui risulti evidente la sequenza temporale delle trasmissioni effettuate" ed, infine, visione dei modelli 3A e 3B, "allo scopo di verificare se risultino privi di timbri e data".

Non avendo ricevuto alcuna risposta alla propria istanza da parte dell'USP di Roma, il 27 dicembre 2008 ha presentato ricorso contro tale diniego tacito chiedendo che questa Commissione:

n. 1) inviti il responsabile dell'USP a fornire risposte alle richieste di informazioni e comportamenti contenute nell'istanza d'accesso del 15.10.08;

n. 2) si pronunci sull'accesso agli atti indicati nella sopraindicata richiesta del 27.11.08;

n. 3) valuti se agire in via giurisdizionale, contro l'amministrazione, circa l'errata indicazione della data del documento n. 30181 del 26.9.06.

Con memoria del 9 gennaio 2009 l'USP resistente ha informato questa Commissione che, con nota in data 23.12.2008, l'istanza d'accesso del 27.11.08 era stata respinta in quanto non pertinente rispetto alla disciplina prevista dalla legge n. 241/90 ed erano, al contempo, stati forniti chiarimenti al ..... circa l'errore materiale della data del documento n. 30181 del 26.9.06, di cui in precedenza era stato richiesto e consentito l'accesso.

Diritto

La Commissione, in via preliminare, osserva che le domande di cui ai punti nn. 1 e 3 del ricorso non attengono ad accesso a documenti amministrativi, bensì trattasi, rispettivamente, di un invito ad agire verso l'amministrazione resistente affinché fornisca chiarimenti ed ad intervenire presso l'autorità giurisdizionale circa l'incongruenza della data di un documento, fatto questo che è stato poi chiarito dall'USP come errore materiale nella citata memoria del 23.12.08. Pertanto, le ritiene inammissibili non rientrando nella competenza ad essa attribuita dall'art. 27 comma 5 della legge n. 241/90.

Considerata, invece, la domanda n. 2 del ricorso, dagli atti in possesso di questa Commissione anche di precedenti ricorsi del ....., risulta che la richiesta d'accesso sia rivolta verso documenti relativi al prof. ..... il quale riveste, quindi, la qualifica di controinteressato ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della menzionata legge n. 241/90 ed al quale il ricorso andava notificato a cura del ricorrente, in quanto conoscibile al momento della presentazione della domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12 nn. 2 e 4 lett. b) del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184/2006.

Sezione II

PLENUM 3 FEBBRAIO 2009

PLENUM 3 FEBBRAIO 2009

Cons. .....
e .....
Comune di Cerami
C. Roma, 95
94010 CERAMI (EN)

OGGETTO: Richiesta di parere sull'accessibilità di documenti comunali.

I Sigg. ..... e ....., Consiglieri comunali di Cerami (EN), hanno riferito a questa Commissione di aver chiesto al Segretario Comunale l'accesso al brogliaccio di giunta e di averne ricevuto, con nota 5 novembre 2008 n. 9770, un diniego motivato dalla considerazione che si tratterebbe di un mero libro di appunti che nulla avrebbe a che fare con la volontà della giunta.

Sulla questione viene chiesto il parere di questa Commissione.

Al riguardo si osserva che, a quanto si evince dalle affermazioni dei richiedenti, il brogliaccio sarebbe un documento ufficioso in cui vengono sinteticamente riportate, ad uso interno, le attività compiute in sede di giunta. Esso è quindi sicuramente un atto accessibile, dato che ai sensi dell'art. 22, comma 11, lett. d), della legge n. 241/90 anche gli atti interni rientrano nel concetto di "documento amministrativo", indipendentemente dalla loro eventuale idoneità probatoria.

Ciò premesso è indubbio che gli attuali richiedenti possano accedere a tale documento, tenuto conto che ai sensi degli artt. 10 e 43 del decreto legislativo n. 267/2000 i Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali non solo il libero e incondizionato accesso ai documenti amministrativi comunali ma anche tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, che è quello di controllare l'attività degli organi istituzionali del Comune.

Di conseguenza, salvo espressa eccezione di legge, ai Consiglieri comunali non può essere opposto alcun divieto, determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo alla loro funzione.

PLENUM 3 FEBBRAIO 2009

Comune di Pieve di Soligo
Via G. Vaccai, 2
31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)

OGGETTO: Accessibilità di una registrazione di pubblico interesse.

Il comune di Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, ha chiesto un parere in merito all'accessibilità, da parte di un cittadino, alla copia della registrazione di un pubblico incontro avente ad oggetto la presentazione del progetto relativo alla costruzione di una palestra polifunzionale. Il comune riferisce di aver organizzato una serata di pubblica discussione allo scopo, oltre che di illustrazione del progetto, anche di stimolare un dibattito nell'ambito della comunità locale.

In particolare, il quesito rivolto a questa Commissione riguarda la natura giuridica della registrazione e cioè se rientri o meno nella categoria di "documento amministrativo" di cui all'art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/90.

Quanto a tale ultimo profilo, la Commissione osserva che con le modifiche apportate dalla legge n. 15/2005, il legislatore, nel definire l'oggetto del diritto d'accesso, vi ha ricompreso ogni rappresentazione grafica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad un procedimento specifico, detenuti e non solo formati da una P.A. (secondo autorevole dottrina deve peraltro trattarsi di una detenzione stabile e non occasionale), sempreché si riferiscano ad attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura pubblicistica o privatistica.

Pertanto, una così ampia formulazione normativa depone a favore del riconoscimento della registrazione in questione nel novero della categoria dei documenti amministrativi di cui alla citata normativa.

Ciò premesso, va ricordato che, a prescindere dalla natura o meno di documento amministrativo della registrazione de quo, il caso in esame ricade nel particolare accesso nei confronti degli enti locali disciplinato dal T.U.E.L. n. 267 del 2000, il cui all'art. 10, dopo aver affermato genericamente che tutti gli atti delle amministrazioni comunali e provinciali sono pubblici (tranne quelli riservati per espressa previsione di legge o per effetto di una motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione), riconosce, al 2° comma, il ben più ampio diritto d'accesso dei cittadini agli atti ed alle informazioni in generale e, secondo la prevalente dottrina, anche laddove queste ultime non siano trasfuse in documenti amministrativi.

Per quanto sopra esposto, si esprime il parere che la registrazione del pubblico incontro sia accessibile da parte dei cittadini del comune di Pieve di Soligo.

PLENUM 3 FEBBRAIO 2009

Sig. .....
……

OGGETTO: Richiesta di accesso di consigliere comunale al sistema informatico del Comune.

Il Sig. ....., consigliere comunale di Rapallo, chiede se il Comune debba accogliere la domanda intesa ad ottenere la password di accesso al sistema informatico dell'Ente al fine di prendere visione, in particolare, del programma di contabilità. Ricorda l'istante che ad analogo quesito è stata data risposta affermativa da questa Commissione nella seduta del 17 dicembre 2007.

Il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei Consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai Consiglieri comunali e provinciali il *"diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".*

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dal contenuto più ampio rispetto sia al diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale con-

solidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Il ricorso a supporti magnetici o l'accesso diretto al sistema informatico interno dell'Ente, ove operante, sono strumenti di accesso certamente consentiti al consigliere comunale che favorirebbero la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa.

Alla luce dei soprarichiamati principi si ritiene di dare risposta affermativa al quesito sottoposto.

PLENUM 3 FEBBRAIO 2009

Sig. .....
……

OGGETTO: Parere in merito ad esposto-denuncia nei confronti di medico-psicologo.

Il Sig. ....., reiterando con nota del 13 ottobre 2008 quanto contenuto in precedenti richieste – ed in particolare nella lettera del 28 aprile 2008 cui il medesimo fa espresso riferimento – sottopone a questa Commissione una serie di quesiti che possono così sinteticamente riassumersi:

Se l'Ordine Professionale degli psicologi (nella specie, di Napoli) abbia l'obbligo, *ex lege* 241/90, di rispondere alla richiesta di conoscere se uno psicologo che svolga tale professione sia o meno iscritto all'Ordine;

Se nei confronti dello stesso psicologo sia stato attivato dall'Ordine di appartenenza il procedimento disciplinare a seguito di un suo esposto-denuncia;

Se la Questura di Napoli sia obbligata, sempre ai sensi della legge n. 241/90, a comunicare quale sia stato l'esito dello stesso esposto di cui è stata destinataria.

Il Sig. ....., infine, chiede se sia possibile avere, dietro corrispettivo, copia di pubblicazioni relative ai casi esaminati da questa Commissione.

La natura giuridica di ente pubblico non economico riconosciuta agli Ordini professionali sottintende l'attribuzione di un ruolo di certificazione della presenza in capo all'iscritto di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l'esercizio della specifica professione ed un costante controllo sulla permanenza degli stessi nel corso del tempo a tutela della collettività. Tale ruolo è ancor più rilevante quando si esercita (come nella specie) una professione (psicologo) che può incidere sulla salute mentale del paziente.

Avendo presente tale fondamentale funzione dell'Ordine professionale non può essere opposto alcun impedimento all'accesso ad informazioni quali quelle richieste dal Sig. ..... sia in ordine all'iscrizione di un suo aderente (che qualunque cittadino potrebbe chiedere) che alla eventuale attivazione e conclusione di un procedimento conseguente ad un esposto-denuncia che direttamente lo coinvolge.

Anche il silenzio mantenuto sullo stesso esposto dalla Questura di Napoli appare immotivato, atteso che l'attività svolta dallo psicologo in questione (almeno secondo le affermazioni del denunciante, e cioè gestione di "una struttura di conoscenze persone a scopo di amicizia, convivenza, matrimonio") necessita di apposita licenza ex T.U.L.P.S. e l'informazione richiesta dal Sig. ..... verte proprio sul possesso di tale provvedimento autorizzativo.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta relativa a rilascio di documentazione della Commissione per l'accesso, si comunica al Sig. ..... che non esistono pubblicazioni specifiche ma che i pareri espressi dalla Commissione sono consultabili via Internet sul sito www.governo.it/Presidenza/Accesso/sedute.

PLENUM 3 FEBBRAIO 2009

Comune di Rubano
Via A. Rossi, 11
35030 RUBANO (PD)

OGGETTO: Quesito relativo al diritto di accesso ai verbali redatti dai vigili urbani per una pratica di condono edilizio.

Il Comune di Rubano chiede di conoscere il parere della Commissione circa la possibilità di consentire al proprietario di un fondo, parte di un contenzioso in atto con il proprietario di un fondo finitimo che abbia attivato una procedura di condono edilizio, l'accesso agli atti del procedimento di condono ed in particolare dei verbali di sopralluogo e di verifica delle opere edilizia realizzate, redatti dalla Polizia Municipale.

Ad avviso della Commissione i verbali redatti dalla Polizia Municipale redatti nel contesto di una procedimento di condono edilizio non sono qualificabili come atti di polizia giudiziaria e, conseguentemente, non sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90.

Non è invocabile, a sostegno della tesi che si avversa in questa sede, la sentenza n. 1676/2005 del T.A.R. Emilia Romagna-Bologna richiamata dal Comune di Rubano, posto che nella fattispecie venivano in rilievo atti relativi ad una procedura di accertamento di illeciti in materia edilizia, ben a ragione qualificati come atti di polizia giudiziaria.

Nel nostro caso si tratta di atti inerenti ad una procedura squisitamente amministrativa, senza che vengano in rilievo profili di rilevanza penale.

Pertanto non appare giustificabile, alla stregua del disposto dell'art. 24, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90, la sottrazione all'accesso dei verbali *de quibus*

PLENUM 3 FEBBRAIO 2009

AUSL 8 di Arezzo
Dipartimento della Prevenzione
Via P. Nenni, 20
52100 AREZZO

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso a documenti amministrativi relativi all'attività di una scuola di ballo operante nell'ambito di un Condominio.

Con nota n. 9771 del 19 maggio 2008 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione – AUSL 8 del Comune di Arezzo, richiedeva alla scrivente Commissione un parere in ordine all'ammissibilità dell'istanza di accesso effettuata dall'Amministrazione del Condominio di Via ……, attraverso un proprio tecnico all'uopo delegato, rispetto ad atti riguardanti la ditta "……", facente parte del Condominio stesso, all'interno del quale svolge un'attività di scuola di ballo.

In particolare, l'Amministrazione condominiale chiede l'ostensione di alcuni atti (pratica NIP-requisiti igienici; impatto acustico; eventuale parere su inizio attività rilasciato da parte della AUSL stessa) adottati dalla competente struttura del Dipartimento della Prevenzione della citata AUSL nell'istruttoria avviata a seguito della richiesta, effettuata in data 05/01/2007 da parte del Comune di Arezzo, finalizzata all'emissione di un'autorizzazione sanitaria per l'inizio della nuova attività; autorizzazione poi concessa dal Comune sulla base del parere favorevole espresso dalla AUSL medesima.

A seguito della notifica ai controinteressati del 27/12/2007, effettuata dall'Amministrazione *ex* art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006, il titolare della ditta "……." esprimeva parere contrario contestando, tra le altre cose, l'esistenza di un interesse diretto concreto ed attuale da parte del richiedente, il quale a sua volta rinnovava ed integrava la propria richiesta, con nota del 28/04/2008.

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, l'AUSL di Arezzo richiedeva a questa Commissione un parere in ordine alla legittimità delle istanze di accesso agli atti succitati avanzate dall'Amministrazione del Condominio.

Nel merito questa Commissione ritiene che la richiesta ostensiva debba essere accolta con riferimento ai documenti richiesti che siano definitivamente adottati dalla AUSL di Arezzo e dalla stessa detenuti.

Spetta, infatti, all'Amministratore condominiale un potere conoscitivo in ordine a dati riguardanti non solo il Condominio nel suo complesso, ma anche singoli condomini, qualora tali atti siano necessari per assicurare la corretta amministrazione delle cose comuni.

Non si riscontra peraltro, allo stato degli atti pervenuti, la presenza di dati sensibili rispetto ai qual si porrebbe la necessità di bilanciare interessi oggetto di pari o superiore

tutela da parte dell'ordinamento; pertanto, nel caso di specie, per come prospettato, la trasparenza amministrativa non può non prevalere sulle esigenze connesse alla riservatezza (la conoscibilità di simili dati è confermata anche dal parere del 18 maggio 2006 del Garante per la Protezione dei Dati Personali in ordine a *"Protezione dati e amministrazione dei condomini",* secondo cui "le informazioni trattate possono riguardare non solo tutta la compagine condominiale unitariamente considerata …, ma possono altresì riferirsi a ciascun partecipante, individualmente considerato, in quanto necessarie ai fini dell'amministrazione comune").

Pertanto i documenti amministrativi oggetto della richiesta ostensiva possono essere conosciuti dall'Amministrazione del Condominio al fine di permettere una verifica della corretta gestione delle parti comuni dell'edificio e della loro tutela, e dovranno essere da questa trattati sotto la propria responsabilità in conformità alle norme poste a tutela della riservatezza.

PLENUM 3 FEBBRAIO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: *Società* di .....& C s.n.c.
contro
Amministrazione resistente: INAIL sede di Gallarate

Fatto

La *Società* di ..... & C s.n.c. ha presentato istanza di accesso all'INAIL sede di Gallarate, avente ad oggetto tutti i documenti relativi alle pratiche n. 505883362 del 15 settembre 2006 e n. 505884479 del 14 dicembre 2006, relative ad infortuni sul lavoro del sig. ..... Chiarisce la società ricorrente che, a seguito di una querela del controinteressato nei confronti del legale rappresentante della società ricorrente, sig. ....., è pendente un procedimento penale n. 827 del 2007, innanzi la Procura di Busto Arsizio. I documenti richiesti, pertanto, sono necessari sia per tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi sia per approntare un'idonea difesa nel procedimento penale indicato.

Aggiunge la *Società* di ..... & C s.n.c. nel presente ricorso che la documentazione richiesta riguarda, probabilmente, anche dati idonei a rivelare lo stato di salute del controinteressato. Con memoria del 29 gennaio 2009, l'INAIL ha confermato espressamente il proprio silenzio-rigetto.

Diritto

Il presente ricorso è stato ritualmente notificato al controinteressato .....

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha, pertanto, un interesse ad accedere ai documenti richiesti per potersi difendere nel giudizio in corso.

In generale si ricorda che tra i casi di segreto previsti dall'ordinamento a preclusione del diritto di accesso, rientra quello istruttorio in sede penale, delineato dall'art. 329 c.p.p., a tenore del quale "gli atti di indagine compiuti dal p.m. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari". Tuttavia, il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di diniego all'accesso dei documenti, fintanto ché gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di se-

questro. Pertanto, i documenti sono accessibili qualora il giudice non abbia provveduto all'emanazione del suddetto provvedimento.

Nel caso in cui i documenti dovessero contenere dati inerenti lo stato di salute del controinteressato, l'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che "*l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003*". Pertanto, il diritto di difesa di un imputato in sede penale, attenendo al diritto di libertà personale, prevale sul diritto alla riservatezza del controinteressato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'INAIL sede di Gallarate a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 3 FEBBRAIO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra .....
contro
Amministrazione resistente: Circolo didattico ..... – Sulmona (AQ)

Fatto

La sig.ra ..... riferisce di una variazione dell'articolazione settimanale delle attività didattiche disposta dall'amministrazione resistente ad anno scolastico già iniziato, escludendone lo svolgimento per la giornata di sabato e prevedendo un prolungamento dell'orario di frequenza per i restanti giorni della settimana. L'odierna ricorrente, pertanto, ha chiesto al dirigente dell'istituto scolastico di conoscere le motivazioni di detta decisione con una prima istanza datata 13 ottobre 2008 alla quale parte resistente ha risposto chiedendo una specificazione della motivazione posta a fondamento della richiesta. A tanto ha provveduto la sig.ra ..... con seconda richiesta di accesso del 25 novembre 2008 cui ha fatto seguito un colloquio (in data 4 dicembre 2008) nel corso del quale il dirigente dell'istituto scolastico ha manifestato l'intenzione di consentire la visione del chiesto documento che, tuttavia, non è stato poi in concreto né esibito né rilasciato in copia come richiesto dall'odierna ricorrente. Di talché, in data 8 gennaio 2009, dopo aver nuovamente richiesto con istanza scritta del 10 dicembre 2008 l'accesso al documento in questione, la sig.ra ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 27 gennaio 2009 l'amministrazione ha fatto pervenire una nota difensiva nella quale, oltre a chiarire alcuni profili della fattispecie portata all'esame della scrivente Commissione, si dichiara favorevole all'accesso tramite estrazione di copia del documento richiesto.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione della ricorrente atteso che il documento oggetto della richiesta di accesso consentirebbe alla stessa di comprendere le ragioni di una variazione (quella relativa all'articolazione settimanale delle attività didattiche) che, oltre ad incidere sulla formazione scolastica dei figli della ricorrente, incide anche sulla più generale organizzazione della vita familiare della sig.ra ..... Considerata pertanto la titolarità in capo alla ricorrente di interesse sufficientemente qualificato all'accesso derivante dall'essere la stessa esercente la potestà sui figli minori frequentanti l'istituto scolastico resistente, unitamente alla disponibilità mani-

festata in data 27 gennaio u.s. dall'amministrazione all'estrazione di copia del documento richiesto, si ritiene che l'accesso debba essere consentito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 3 FEBBRAIO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Polizia di Stato-Sezione polizia stradale di Lecco

Fatto

Il signor ....., coinvolto in un incidente stradale in data 12.8.2008, a mezzo del suo legale, in data 3.11.2008, chiedeva l'accesso ai rapporti redatti dalla Polizia di Lecco relativi agli incidenti stradali avvenuti nel mese di agosto 2008 presso la superstrada 36.

La Polizia di Stato sezione polizia stradale di Lecco, con nota del 15.12.2008, ricevuta dal ricorrente il giorno successivo, respingeva l'istanza di accesso, a tutela della riservatezza di terzi.

Con ricorso trasmesso in data 15.1.2009, il signor ..... adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sostenendo la prevalenza del proprio interesse alla conoscenza delle dinamiche degli incidenti verificatisi nel mese di agosto 2008 presso la superstrada 36, rispetto al diritto alla riservatezza di terzi, tale conoscenza essendo strumentale all'esercizio di un'azione risarcitoria nei confronti dell'ANAS.

Successivamente, in data 27.1.2009 l'Amministrazione ha inviato una memoria corredata da documentazione nella quale sono diffusamente illustrate le ragioni poste a fondamento dell'istanza di accesso.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

La stessa Amministrazione, nella memoria del 27.1.2009, pur riconoscendo la validità del principio giuridico invocato dal ricorrente, secondo il quale il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi prevale sull'esigenza di tutela della riservatezza, qualora la conoscenza dei documenti cui sia chiesto l'accesso sia strumentale alla tutela in giudizio di una situazione giuridica soggettiva, esclude la logicità dell'istanza di accesso in questione, essendo diretta ad acquisire copia di tutti i rapporti relativi agli incidenti stradali nel mese di agosto 2008 lungo l'intera statale SS 36.

Ad avviso dell'Amministrazione sarebbe assolutamente ininfluente ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria che il ricorrente intende proporre nei confronti dell'ANAS, in relazione all'incidente in cui è stato coinvolto il 12.8.2008, all'altezza della

curva posta al Km 61+ 165 della SS 36, l'eventuale dimostrazione della sussistenza di un'anomalia della sede stradale riscontrata in un tratto diverso della stessa strada.

La Commissione osserva che la rilevanza della documentazione richiesta dal ricorrente in relazione all'esito della promovenda azione risarcitoria nei confronti dell'ANAS non può non esser rimessa all'esclusivo apprezzamento tecnico del legale del ricorrente, cui non si può sostituire la valutazione dell'Amministrazione.

Inoltre, non si può non convenire con il ricorrente nel ritenere che l'ostensione dei documenti richiesti non appare idonea a ledere il diritto alla *privacy*, essendo presumibile che i rapporti in questione contengano solo informazioni relative alla dinamica degli incidenti.

Ad ogni buon conto, qualora dati di tale natura siano contenuti in uno o più dei documenti richiesti, l'amministrazione ben potrà cancellarli, prima di ostenderli al ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 3 FEBBRAIO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

La signora ....., con atto di citazione del 12.08.2000, evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania il Ministero dell'Interno per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti dall'attrice per effetto dell'operato della Prefettura e della Questura di Catania che, in più occasioni, nel decennio precedente avrebbero fornito informazioni non veritiere e/o incomplete in ordine al ruolo svolto dall'odierna ricorrente in relazione alla condanna del boss mafioso ....., determinando in tal modo un ritardo nella concessione alla signora ..... delle provvidenze cui aveva diritto quale vittima innocente della mafia. Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 771/2008, condannava l'Amministrazione a pagare alla ricorrente la somma di € 250.000.

Il Ministero dell'Interno, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, impugnava la predetta sentenza dinanzi alla Corte di appello di Catania che, in accoglimento parziale dell'istanza dell'appellante, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente all'importo superiore a € 60.000.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, sollecitata dal legale della ricorrente a dare esecuzione *in parte qua* alla sentenza del Tribunale di Catania, rispondeva con la nota del 24.09.2008, prot. 27658, cont. 3429/00 Avv. ……., nella quale faceva riferimento alle note prot. 4332 del 21.03.2008-Fasc. B/1233/VT e prot. 129/129-98/ / 12-B-4/GAB.

Successivamente, in data 10.11.2008, la signora ..... rivolgeva istanza di accesso alla documentazione citata nella nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sostenendo di avere interesse a conoscere il contenuto di tali note, per timore della reiterazione della comunicazione di informazioni non veritiere.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, la signora ....., con ricorso trasmesso in data 14.01.2009, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, deducendo l'illegittimità del diniego dell'accesso richiesto dalla ricorrente, non sussistendo alcuna delle cause di esclusione del diritto di accesso, ex art. 24 della legge n. 241/90.

Successivamente, in data 30.01.2009, il Ministero dell'Interno inviava una memoria alla Commissione, premesso che la nota del 21.03.2008 prot. n. 4332 fasc. B/1233/VT

del Ministero dell'interno consiste nella relazione trasmessa all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, in vista della proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 771/08 del Tribunale di Catania, e che la nota prot. n. 129/129-98//12-B-4/GAB della Prefettura di Catania contiene le controdeduzioni della stessa Prefettura, esprimeva l'avviso che entrambi i documenti siano da ritenere sottratti all'accesso, trattandosi di corrispondenza intercorsa tra l'Amministrazione e la corrispondente Avvocatura Distrettuale.

Diritto

Il ricorso deve essere respinto.

Come risulta dalla missiva del 24.9.2008 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, inviata per conoscenza all'avvocato ……., legale dell'odierna ricorrente, e dalla memoria dell'Amministrazione, la nota del Ministero dell'Interno e quella della Prefettura di Catania, cui si riferisce l'istanza di accesso della signora ....., fanno parte della corrispondenza tra l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania e l'Amministrazione patrocinata nella causa pendente dinanzi alla Corte di Appello di Catania di cui è menzione nel ricorso, trattandosi di note espressamente riscontrate dall'avvocato dello Stato incaricato della trattazione della causa.

Si tratta di documenti coperti da segreto professionale, ex art. 622 c.p. e 200 c.p.p., in quanto tali rientranti nel novero dei documenti per i quali è escluso il diritto di accesso, ex art. 24, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90.

Non vale a supportare l'assunto della ricorrente il richiamo alla sentenza n. 2433/01 del T.A.R. Sicilia-Catania che, pur avendo affermato che anche la corrispondenza interna tra Uffici non si sottrae al principio generale della trasparenza, nella misura in cui si inserisce in un procedimento amministrativo, ha escluso che le note che si riferiscono ad un giudizio in cui sia coinvolta l'Amministrazione, inviate dall'Amministrazione all'Avvocatura dello Stato, possano formare oggetto di accesso, per esser coperte dal segreto professionale.

Come correttamente rilevato nella memoria dell'Amministrazione- che richiama la sentenza n. 3983/2001 del T.A.R. Veneto, Sez.III - l'esclusione dell'accessibilità alla corrispondenza intercorsa tra l'Amministrazione e l'Avvocatura dello Stato è espressamente prevista dall'art. 2, lettera c) del d.P.C.M. 26.1.2996 n. 200 ("Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dello Stato sottratti al diritto di accesso").

Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Sezione III

PLENUM 24 FEBBRAIO 2009

PLENUM 24 FEBBRAIO 2009

Comune di Avola
Via Lincoln, 20
96012 AVOLA (SR)

OGGETTO: Richiesta copia avvisi di accertamento ICI.

Il Direttore dell'Ufficio ICI del Comune di Avola ha chiesto di conoscere se possa rilasciare copia di avvisi di accertamento ICI la cui notifica a suo tempo la contribuente aveva rifiutatati; e fa presente che l'art. 24, comma 1, lettera b) delle legge 7 agosto 1990, n. 241 esclude espressamente il diritto d'accesso agli atti "nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano".

Al riguardo si fa presente che le particolari norme in questione prevedono che gli avvisi di accertamento debbano essere comunicati al contribuente e quindi stabiliscono il diritto dell'interessato di venirne a conoscenza; sicché nulla osta al rilascio delle richieste copie. Né tale rilascio può ritenersi precluso dalla circostanza che, a suo tempo, l'interessata abbia rifiutato di ricevere la notifica: Tale circostanza, infatti, può eventualmente dar luogo ad una decadenza dalla possibilità di impugnare gli avvisi; ma non fa venir meno il diritto d'accesso della diretta interessata.

PLENUM 24 FEBBRAIO 2009

Comune di Irsina
Corso Musacchio
72022 IRSINA (MT)

OGGETTO: Parere su richiesta rilascio copia di progetto di impianti eolici.

Il Comune di Irsina, con nota del 04.02.2009, ha chiesto a questa Commissione parere in ordine alla ammissibilità della richiesta di accesso (del 18.12.2008) di una ditta concorrente al progetto integrale di un impianto eolico da installare nel territorio comunale presentato da un'altra ditta e giudicato più vantaggioso con deliberazione comunale n. 7 del 29.03.2007: la valutazione comparativa, precisa il Comune, è stata compiuta al di fuori di una procedura concorsuale.

La richiesta di accesso è stata comunicata alla controinteressata ditta (il 28.01.2009) la quale si è opposta all'accesso (lettera del 02.02.2009) in quanto:

la scelta dell'Amministrazione comunale non è avvenuta a seguito di procedura concorsuale ad evidenza pubblica;

il progetto contiene segreti industriali che devono essere tutelati;

la ditta istante non è titolare di un interesse qualificato ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/90.

Avverso la lettera di opposizione della ditta controinteressata, la ditta istante l'accesso ha fatto pervenire a questa Commissione una nota nella quale contesta "l'ammissibilità e la legittimità della scelta operata dall'Amministrazione comunale di investire codesta Commissione, sia pure in via consultiva, della questione riguardante l'accesso alla documentazione richiesta in data 15.12.2008", atteso che il ricorso alla Commissione presupporrebbe una determinazione di accoglimento o di rigetto dell'istanza di accesso e, comunque, nella specie, il parere della Commissione risulterebbe irrilevante ai fini della decisione della questione concernente l'accoglibilità o meno dell'istanza di accesso presentata in quanto il Comune di Irsina si è già pronunciato in senso favorevole con nota del 16.12.2008.

Preliminarmente al merito è necessario esaminare le eccezioni di inammissibilità e di irrilevanza del parere richiesto a questa Commissione dal Comune di Irsina.

Entrambe le eccezioni sono infondate. Infatti, in ordine alla pretesa inammissibilità, il parere della Commissione non presuppone affatto la previa adozione di una determinazione (di accoglimento o diniego) dell'Amministrazione destinataria della domanda di accesso, ma, al contrario, è preordinato ad acquisire elementi di convincimento circa l'applicazione dei principi in materia di accesso ai quali informare la decisione del caso singolo (art. 27, comma 5, legge n. 241/90 e art. 11, comma 1, d.P.R. n. 184/2006).

Circa l'irrilevanza del sopravveniente parere della Commissione, in considerazio-

ne del fatto che l'Amministrazione comunale si sarebbe già espressa in senso favorevole all'accesso alla documentazione richiesta (nota n. 12267 del 16.12.2008), si rileva che in sede di autotutela l'Amministrazione può sempre riesaminare i presupposti di legittimità e di opportunità posti a fondamento di un proprio provvedimento ai fini di una sua eventuale revoca, in ciò avvalendosi del parere di questa Commissione le cui finalità istitutive sono, oltre quelle di ausilio consultivo alla soluzione del caso singolo, anche quello di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni e di garanzia dell'uniforme applicazione dei principi in materia di accesso (art. 11, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 184/2006).

Nel merito, l'istanza di accesso deve essere accolta.

Essa riguarda, infatti, più che una richiesta di visione e di estrazione di copie di un progetto accedente ad opera pubblica, quale regolata dalla normativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici (art. 13 del d.lgs. n. 163/2006), l'accesso a progetto incidente in materia ambientale che il legislatore ha disciplinato in senso favorevole al richiedente riconoscendogli la legittimazione a prescindere dalla titolarità di una situazione giuridica qualificata.

La rilevanza sociale del bene ambientale ha indotto, come è noto, il legislatore ad attribuire una speciale tutela al diritto di accesso alle informazioni concernenti tale materia prevedendo una speciale disciplina che riconosce a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di un interesse diretto, di poter acquisire informazioni e documentazione. Tale speciale normativa è stata introdotta dall'art. 3 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 che al comma 1 così dispone: "L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse", ed è stata confermata dall'art. 3-sexies del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che così recita: "In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale".

Tale essendo il quadro normativo di riferimento, la cui operatività è stata costantemente ribadita in sede giurisprudenziale sia dal Giudice amministrativo che da questa stessa Commissione, non si intravedono ostacoli al rilascio della documentazione richiesta.

PLENUM 24 FEBBRAIO 2009

Sig.ra .....
Via ……..
09100 CAGLIARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Corso Vittorio Emanuele II
00187 ROMA

OGGETTO: Richiesta di documenti amministrativi in formato elettronico.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiesto un parere in merito all'istanza in data 16 settembre 2008 della signora ..... la quale ha chiesto se è possibile, nell'esercizio del diritto di accesso, ottenere copia semplice di documenti amministrativi in formato elettronico, così da "non sostenere spese di riproduzione di documenti e spese per la spedizione di una raccomandata".

La scrivente Commissione, al riguardo, osserva preliminarmente che la possibilità di esercitare l'accesso per via telematica è espressamente previsto dall'art. 13 del regolamento di cui al d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, la quale disposizione rinvia al d.P.R. n. 445/2000, art. 38, per quanto riguarda le modalità di invio telematico delle domande e relative sottoscrizioni, nonché agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 68/2005, recante disposizione per l'invio di posta elettronica ed al decreto legislativo 82/2005 relativo al codice dell'amministrazione digitale.

Inoltre, le singole amministrazioni, nell'esercizio dei poteri organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso previsto dall'art. 1, comma 2 del suddetto d.P.R. n. 184/2006, devono attenersi al contenuto minimo stabilito dal successivo art. 8 dello stesso regolamento le cui lett. c) e d) riguardano, rispettivamente, l'ammontare dei diritti e spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ad informazioni contenute in strumenti informatici.

Ciò premesso, a parere di questa Commissione, in base al quadro normativo di riferimento l'accesso in via telematica può essere consentito, se richiesto, anche gratuitamente, a meno che il provvedimento organizzatorio della singola amministrazione, di cui all'art. 1 anzidetto, non abbia individuato i costi per tale forma di accesso.

Va, infine, ricordato che, secondo l'art. 25 della legge 241/90, norma di rango primario rispetto alle disposizioni regolamentari, il rilascio di copia è subordinato unicamente al costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo nonché i diritti di ricerca e visura.

PLENUM 24 FEBBRAIO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ....., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ……., sito in via ……, Catania, che la rappresenta e difende

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare - IV Reparto - 14 Divisione - Trattamento economico continuativo -Sottufficiali e Truppa

Fatto

La sig.ra ..... ha presentato il 3 settembre 2008, istanza di accesso al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, avente ad oggetto le buste paga del sig. ..... degli ultimi sei mesi, nonché ogni altro documento detenuto dall'amministrazione attestante l'erogazione di eventuali indennità, sussidi o altre provvidenze economiche. Specifica la ricorrente di essere affidataria dei figli minori ..... ed …….. avuti dall'unione con l'ex marito ....., e che i documenti richiesti sono necessari per proporre un'azione innanzi il Tribunale di Catania volta alla revisione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale stesso con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 2594/2005.

L'amministrazione con nota del 22 dicembre, ricevuta il 30 dicembre 2009, ha negato l'accesso ai chiesti documenti ai sensi degli artt. 5 e 9 della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a tutela del diritto alla riservatezza del controinteressato .....

Avverso il provvedimento di diniego, ... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Preliminarmente si rileva che il ricorso è stato ritualmente notificato al controinteressato sig. .....

L'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti su indicati ai sensi della normativa sui casi di scioglimento del matrimonio. Al riguardo l'art. 5 della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni dispone che "…….con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo per-

sonale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive", e l'art. 9 stabilisce che "….qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 ".

Il ricorrente ha chiesto i documenti su indicati al fine di potere acquisire elementi utili da far valere in eventuale giudizio di revisione della sentenza con la quale è stata disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'amministrazione ha negato la copia dei documenti affermando che la richiesta deve essere presentata innanzi al giudice competente al fine di tutelare il diritto alla riservatezza del controinteressato.

Al riguardo si osserva che l'istituto del diritto di accesso può essere esercitato sia nell'ambito di un giudizio pendente sia precedentemente al medesimo e proprio al fine di acquisire ogni elemento utile per valutare la proponibilità dell'azione medesima.

Inoltre, nel caso in esame si ritiene che la ricorrente sia titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad avere copia di quanto richiesto per potere procedere alla tutela dei propri diritti. La giurisprudenza al riguardo ha stabilito che deve "ritenersi sussistente l'interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario".

È difatti rilevante ai fini in questione che "attraverso l'accesso, sia data al richiedente la possibilità di supportare nei termini più concreti la propria instauranda azione giudiziale, senza potersi operare alcun previo giudizio prognostico circa l'esito dell'azione stessa" e, di contro, irrilevante che non sia stato ancora attivato il giudizio di nullità, giacché "sufficiente a suffragare l'istanza avanzata ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, anche la semplice, ragionevole intenzione di intentare l'azione giudiziale" (C.d.S. Sez. V, 14 novembre 2006 n. 6681 e C.d.S. Sez. V, 28 ottobre 2008 n. 5374).

In merito, poi, alla presunta lesione del diritto alla riservatezza del sig. ..... si evidenzia che la giurisprudenza (C.d.S. Sez. VI, 26 aprile 2005 n. 1896) ha avuto modo di chiarire che "nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (dati c.d. sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine

razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60, d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi".

Ebbene, la documentazione richiesta dalla ricorrente non coinvolge la conoscenza di dati sensibili, ma solo dati patrimoniali accessibili da parte della ricorrente, il cui diritto di difesa dei propri diritti è, in ogni caso, da considerare di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza della persona cui si riferiscono i dati richiesti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 24 FEBBRAIO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Consiglio Superiore della Magistratura

Fatto

Il sig. ....., quale partecipante al concorso per uditore giudiziario indetto con D.M. del 23 marzo 2004, a seguito della comunicazione di esclusione dalle prove orali, ha presentato al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, istanza di accesso ai seguenti documenti:

1) i propri elaborati;
2) il verbale contenente i criteri di valutazione delle prove scritte;
3) il verbale della seduta di correzione degli elaborati del ricorrente;
4) l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali;
5) il verbale contenente i criteri di valutazione delle prove orali;
6) gli elaborati degli ultimi cinque concorrenti ammessi agli orali.

Afferma il ricorrente, nel presente ricorso, che i documenti sono necessari anche per valutare l'opportunità di difendere in sede giudiziaria i propri interessi; in altri termini il ricorrente intende verificare se "la Commissione esaminatrice ha applicato lo stesso parametro di valutazione a tutti gli elaborati esaminati, se ed in che modo gli scritti giudicati sufficientemente idonei integrino i criteri qualitativi prefissati in sede di fissazione dei criteri di valutazione".

L'amministrazione, con nota del 22 dicembre 2008, a seguito della delibera del 4 dicembre 2008 del Consiglio Superiore della Magistratura, ha concesso l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 4, mentre ha negato l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 5 e 6.

Avverso il provvedimento di diniego, il sig. ..... ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con memoria inviata alla Commissione il 3 febbraio 2009, ha specificato di non avere assunto alcuna decisione in ordine all'istanza di accesso ma di avere dato esecuzione alla delibera del C.S.M. del 14 luglio 1999 allegata; afferma, poi, di avere accolto parzialmente l'accesso ai documenti sulla base alla delibera del C.S.M. del 4 dicembre 2008, riassunta nel provvedimento del Ministero del 22 dicembre, la quale tuttavia, fa riferimento ad una propria precedente delibera del 20 dicembre 2006, la quale limita l'accesso ai seguenti documenti:

- elaborati dell'istante;
- verbale della Commissione esaminatrice recante la fissazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove;
- verbale di correzione degli elaborati dell'istante;
- elaborati di tutti i candidati ammessi alle prove orali o di una quota significativa di essi, comunque, non inferiore alla metà, senza indicazione del nome dell'autore.

Aggiunge, inoltre, l'amministrazione ha allegato il provvedimento del 21 novembre 2008, con il quale ha concesso l'accesso al documento di cui al punto n. 5, ossia verbale contenente i criteri di valutazione delle prove orali, il quale contiene anche il documento di cui al punto n. 2, ossia il verbale contenente i criteri di valutazione delle prove scritte, conseguentemente l'amministrazione ha negato l'accesso solo agli elaborati degli ultimi cinque concorrenti ammessi agli orali (punto n. 6).

Diritto

Il Ministero della Giustizia ha negato l'accesso agli elaborati degli ultimi cinque concorrenti ammessi agli orali (punto n. 6), rinviando alle delibere del C.S.M. del 4 dicembre 2008 e del 14 luglio 1999; quest'ultima è stata allegata al presente ricorso, mentre il contenuto della prima è riassunto nella delibera del C.S.M. del 4 dicembre.

Le delibere richiamate affermano che possa essere rilasciata copia degli elaborati dei candidati diversi dal richiedente, senza, tuttavia, l'indicazione del nome dell'autore e che possa essere rilasciata copia, anziché di tutti gli elaborati dei candidati ammessi alle prove orali, di una quota significativa di essi, comunque non inferiore alla metà.

Il ricorrente attraverso la copia degli elaborati degli ultimi cinque concorrenti intende verificare se "la Commissione esaminatrice ha applicato lo stesso parametro di valutazione a tutti gli elaborati esaminati, se ed in che modo gli scritti giudicati sufficientemente idonei integrino i criteri qualitativi prefissati in sede di fissazione dei criteri di valutazione".

Al riguardo si rileva che, atteso che il C.S.M. ammette il diritto di accesso ad una quantità superiore alla metà dei candidati ammessi alle prove orali, nulla vieta che il ricorrente, per evidenti motivi di razionalità del proprio operato, possa effettuare delle richieste parziali. Infatti, l'eventuale mancanza di significatività di dati parziali può eventualmente costituire mancanza di prova della scorrettezza dell'operato della Commissione ma non può pregiudicare il diritto di accesso che resta insindacabilmente libero di essere esercitato in tutto o in parte.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 24 FEBBRAIO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: R.C.G. LTD e R.C.G. S.r.l.
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Ufficio di Tivoli

Fatto

In data 3 dicembre 2008 la R.C.G. LTD e la R.C.G. S.r.l. presentavano all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Tivoli formale istanza di accesso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90 e dell'art. 69 del d.P.R. n. 600/73, alle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2006 e 2007 del signor .....

A sostegno della loro istanza di accesso le odierne ricorrenti deducevano la necessità di acquisire i documenti richiesti per difendersi nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Milano, in qualità di giudice del lavoro, promosso dal signor ..... mediante l'impugnazione del suo licenziamento da parte delle società ricorrenti.

La predetta istanza veniva ricevuta dall'amministrazione in data 9.12.2008.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, le ricorrenti, in data 5.02.2009, adivano la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, per sentir ordinare all'Agenzia delle Entrate di Tivoli di fornire copia di tutti i documenti relativi all'intera dichiarazione dei redditi, compresi i quadri VA e VE del signor ..... per gli anni 2006 e 2007.

In data 11.02.2009 l'Agenzia delle entrate ufficio di Tivoli inviava una memoria nella quale giustificava il mancato accoglimento della istanza di accesso, richiamando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 24 della legge 241/90, che esclude dall'accesso i documenti che riguardano la vita privata di terze persone fisiche, con particolare riferimento agli interessi finanziari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti cui essi si riferiscano, ed invocando il segreto d'ufficio di cui agli articoli 68 e 69 del d.P.R. n. 600/73 ed agli articoli 66 e 66-bis del d.P.R. n. 633/73.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

Non vi è dubbio che l'istanza di accesso delle ricorrenti sia sorretta da un loro interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente all'esigenza di difendersi in giudizio nei confronti del signor …… - che ha adito il Tribunale di Milano quale giudice del lavoro per ottenere, tra l'altro, la condanna delle ricorrenti a corrispondergli le retribuzioni dal-

la data del licenziamento a quella della riassunzione - collegato ai documenti cui si chiede l'accesso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, avendo le ricorrenti necessità di accertare il luogo di produzione del reddito percepito dalla controparte negli anni 2008 e 2007.

All'accoglimento di tale istanza non osta l'esigenza di tutela della riservatezza del signor ....., alla luce dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/90, che garantisce ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per difendere i propri interessi giuridici.

Né vale invocare il segreto d'ufficio, *ex* art. 68 del d.P.R. n. 600/73, per giustificare il rigetto dell'istanza di accesso delle ricorrenti, ove si consideri che, ai sensi del comma 1 di tale disposizione, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 412/77, non è considerata violazione d'ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Sezione IV

PLENUM 24 MARZO 2009

PLENUM 24 MARZO 2009

Al Consigliere comunale
.....
…….
53100 SIENA

OGGETTO: Diritto di accesso di un consigliere comunale a vari atti e notizie, analiticamente indicati, relativi all'attività svolta all'estero dal Comune.

Con nota del 9 agosto 2008 il Consigliere comunale ..... chiedeva al Comune di Siena vari atti e notizie, analiticamente indicati, relativi all'attività svolta all'estero dal Comune.

La dirigente dell'Ufficio Affari Istituzionali, con nota 26 gennaio 2009 n. 161, respingeva l'istanza, ritenendola generica.

Con nota del 3 febbraio 2009 il Consigliere ripresentava la domanda, precisando ulteriormente il contenuto della domanda precedente.

Il Sindaco, con nota 2 marzo 2009 n. 55, respingeva nuovamente la domanda, ripetendo sostanzialmente le considerazioni già espresse dall'Ufficio Affari istituzionali e rilevando genericamente che la stessa era preordinata ad un non consentito controllo generalizzato del merito dell'attività del Comune, come sarebbe stato precisato da alcuni precedenti giurisprudenziali.

Con nota del 9 marzo 2009 il Consigliere ..... ha sottoposto la questione a questa Commissione, chiedendone il parere.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue.

Il problema specifico riguarda l'interpretazione degli artt. 10 e 43 del decreto legislativo n. 267/2000.

L'art. 10:

- al comma 1 enuncia il principio che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione";

- al comma 2 prescrive che le amministrazioni interessate assicurino ai cittadini il diritto d'accesso "agli atti amministrativi" (recte: ai documenti amministrativi), "all'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino" e "in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione".

L'art. 43, comma 2, stabilisce a sua volta che i Consiglieri comunali e provinciali "hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro posses-

so, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Sulla base delle citate disposizioni si è formato un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui il consigliere comunale, quando dichiara di esercitare il diritto d'accesso in rapporto alle sue funzioni, non è tenuto a specificare né i motivi della richiesta né l'interesse alla stessa e non incontra limiti specifici all'esercizio di tale diritto; e che il disposto dell'art. 43, che consente ai Consiglieri comunali l'accesso a tutte le notizie e le informazioni "utili all'espletamento del loro mandato" non consente di ipotizzare che l'Amministrazione comunale abbia il potere di esercitare un controllo estrinseco di congruità tra la richiesta d'accesso e l'espletamento del mandato, salvo casi di richieste d'accesso manifestamente inconferenti con l'esercizio delle funzioni dell'ente locale (eventualità che non si riscontra nella fattispecie).

Né a diversa conclusione possono indurre i precedenti giurisprudenziali invocati dal Sindaco o la circostanza che l'accesso in questione mirerebbe ad un controllo "generalizzato".

Infatti i precedenti in questione attengono in realtà al generale potere d'accesso del cittadino comunale e non allo speciale diritto d'accesso del consigliere comunale, e quindi sono inconferenti; ed in ogni caso rientra nei poteri del consigliere comunale esercitare un controllo sull'attività del Comune, controllo che comunque in questo caso concernerebbe soltanto un piccolo settore (l'attività all'estero) e quindi non potrebbe ritenersi "generalizzato".

Si esprime pertanto il parere che il richiedente abbia diritto di accedere alle notizie e ai documenti amministrativi richiesti.

PLENUM 24 MARZO 2009

All' Avvocato .....
……..
ROMA

OGGETTO: Accesso a copia di una cartella esattoriale in possesso dell'Equitalia Gerit S.p.A.

Con e-mail del 12 febbraio 2009 l'Avvocato ..... ha comunicato di aver chiesto, nell'interesse di un suo assistito che intende tutelarsi in sede giurisdizionale, copia di una cartella esattoriale in possesso dell'Equitalia Gerit S.p.A, vari atti e notizie, analiticamente indicati, relativi all'attività svolta all'estero dal Comune e di averne ottenuto la risposta che "*non si possono avere le copie della cartelle",* ma si può soltanto "*richiedere un estratto ruolo della cartella*". Il richiedente rileva che in tal modo gli viene precluso di far valere eventuali vizi di notifica della cartella, che com'è noto non risultano dall'estratto ruolo; e chiede pertanto di conoscere se il comportamento della Società sia conforme alla disciplina della legge n. 241/90.

Osserva la Commissione che la risposta della Società è in realtà alquanto ambigua, perché da una parte afferma che "*non si possono avere le copie della cartelle"* ma si può soltanto "*richiedere un estratto ruolo della cartella*" e dall'altra afferma che "*la richiesta o esibizione di notifiche di cartelle di pagamento può essere effettuata esclusivamente presso i nostri sportelli*". Ma in ogni caso è indubbio che non possano sussistere motivi che precludano all'interessato (o ad un suo delegato) di accedere ad un documento amministrativo che lo concerne direttamente e che ha necessità di consultare a fini di tutela giurisdizionale, che potrebbero comportare l'esigenza di consultare il documento nella sua integralità.

Si esprime pertanto il parere che il richiedente, se fornito di apposito mandato del contribuente, possa accedere al documento in questione.

PLENUM 24 MARZO 2009

Sig.ra .....
Comune di Fiumicino
Area Gestione del Territorio
Ufficio Procedimenti Amministrativi
00054 FIUMICINO

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti di collaudo di edificio scolastico da parte di un cittadino.

L'Ufficio Procedimenti Amministrativi dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Fiumicino domanda se sia legittimato all'accesso agli atti di collaudo, comprensivi delle eventuali relazioni allegate, e alla determinazione di approvazione del collaudo stesso di un edificio scolastico il cittadino, genitore di un alunno frequentante la scuola, senza alcuna ulteriore motivazione.

Ai sensi dell'art. 10 del T.U.E.L., il legislatore, al fine di favorire la massima trasparenza dell'attività dell'Amministrazione comunale, ha previsto l'obbligo di mettere a disposizione di ogni cittadino residente (per la visione o estrazione di copia) qualunque documento relativo ad atti emanati dall'Ente locale, senza necessità di motivarne la richiesta ai fini della valutazione della titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che giustifichi l'interesse del richiedente all'accesso, così come previsto invece in via generale dall'art. 22, comma 1, legge n. 241/90.

A maggior ragione, poi, la legittimazione all'accesso deve essere riconosciuta nel caso di specie in cui la richiesta è giustificata da una situazione giuridica qualificata, quale quella dell'interesse di un genitore a verificare che i lavori compiuti sull'edificio scolastico frequentato dal figlio abbiano ricevuto il prescritto collaudo.

PLENUM 24 MARZO 2009

Università degli Studi della Basilicata
Potenza
Via Nazario Saurio, 85
85100 POTENZA

OGGETTO: Una richiesta di accesso di un Consigliere di amministrazione dello stesso Ateneo volta a prendere visione delle relazioni finali che determinano il pagamento dell'indennità di responsabilità.

Il Direttore amministrativo dell'Università degli Studi della Basilicata chiede a questa Commissione di esprimere parere in merito ad una richiesta di accesso di un Consigliere di amministrazione dello stesso Ateneo volta a prendere visione delle relazioni finali che determinano il pagamento dell'indennità di responsabilità disciplinata dagli artt. 75, 76 e 91 del CCNL del personale appartenente al Comparto Università. Qualora il parere fosse favorevole si chiede, inoltre, se dovrà essere acquisito il consenso dei controinteressati.

In quanto proveniente da un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo la domanda di accesso è "qualificata" *ex se* senza bisogno di valutazione dell'interesse diretto, concreto e attuale che, ai sensi dell'art. 22, comma, lett. b) della legge n. 241/90, legittima l'accoglimento dell'istanza, atteso che il componente del C.d.A. non solo ha il diritto di visionare qualunque atto di gestione dell'Ateneo ma ne ha anche il dovere rientrando nei suoi compiti di vigilanza.

L'accoglimento della richiesta, poi, non è mai subordinata (tranne nei casi di tutela di dati ultra-sensibili) al "consenso" dei controinteressati, i quali, semmai, possono essere informati dell'istanza di accesso e far pervenire eventualmente le loro deduzioni contrarie, ex art. 3, d.P.R. n. 184/2006; ma nel caso che ne occupa nemmeno tale adempimento procedurale è necessario, sia in quanto, per consolidato orientamento di questa Commissione (e del giudice amministrativo), i provvedimenti adottati dall'Amministrazione a seguito di valutazione comparativa perdono qualunque contenuto di riservatezza e dunque escludono la presenza di "controinteressati sostanziali", sia soprattutto perché, nella fattispecie, il diritto di accesso non può soffrire alcuna limitazione di fronte all'esercizio del diritto-dovere del componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

PLENUM 24 MARZO 2009

Sig.ra .....
42100 REGGIO EMILIA

OGGETTO: Richiesta di parere concernente l'accesso a documentazione relativa all'approvazione del bilancio consuntivo 2006 da parte del Comitato locale C.R.I. di Reggio Emilia.

Con nota del 3 aprile 2007 la sig.ra ....., in qualità di socio della Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Reggio Emilia, rappresentava alla scrivente Commissione una lunga ed infruttuosa corrispondenza intrattenuta con il Presidente del Comitato locale della Croce Rossa di Reggio Emilia al fine di acquisire la documentazione relativa all'approvazione del bilancio consuntivo 2006.

La sig.ra ..... ha avanzato, con nota del 19 gennaio 2007, una prima richiesta agli atti amministrativi che compongono il bilancio in questione, per poi richiedere, con nota del 22 febbraio 2007, la stampa del libro impegni e accertamenti per l'anno 2006, ed infine, con mail del 9 marzo 2007, copia degli impegni che compongono il capitolo di spesa 76 e degli accertamenti che compongono i capitoli di entrata 9, 96 e 98.

A fronte di tali richieste la sig.ra ..... otteneva la sola disponibilità ad avere copia del bilancio 2006 con la relativa relazione predisposta dal Comitato locale della Croce Rossa, mentre si vedeva negare la richiesta ad avere copia degli impegni del capitolo 76 e degli accertamenti dei capitoli 9, 96 e 98, in quanto la richiesta non si riteneva "pertinente a quanto stabilito dal d.P.R. n. 186/2006 in materia di accesso ai documenti amministrativi", atteso che il "d.P.R. sancisce la possibilità di accedere agli atti amministrativi disponibili all'interno dell'ente, quali sono i Bilanci Preventivi e Consuntivi, ma non prevede ulteriori elaborazioni di dati se non per i casi specificati". Peraltro, nella medesima nota di risposta del Comitato locale di Reggio Emilia della Croce Rossa Italiana si richiamava il regolamento interno della CRI che, nel caso di specie, riconosce "la possibilità dei soci a chiedere spiegazioni su capitoli di bilancio esclusivamente in sede di assemblea soci", demandando ogni altro controllo amministrativo "agli organi di competenza stabiliti dall'ente".

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, la sig.ra ..... si rivolgeva a questa Commissione per verificare la sussistenza del suo diritto ad accedere agli atti richiesti.

Nel merito questa Commissione rileva un indubbio interesse qualificato dell'istante ad avere copia di quanto richiesto, come già la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha avuto modo di esprimersi in una fattispecie analoga, relativa al ricorso di un privato contro la Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Pompei, su cui si è pronunciata nella seduta del 19 gennaio 2007.

L'istante, infatti, in qualità di socio della CRI, è titolare di una situazione giuridica soggettiva sufficientemente qualificata e differenziata rispetto a quella del *quisque de populo,* in virtù del rapporto associativo che lo lega all'articolazione locale della Croce Rossa Italiana.

Del resto, l'acquisizione della documentazione relativa all'approvazione del bilancio consuntivo 2006 del Comitato locale di Reggio Emilia della CRI rientra tra le prerogative proprie di un socio e, d'altra parte, costituisce un dovere per la CRI, attesa anche la personalità giuridica di diritto pubblico che la caratterizza.

Ciò anche in virtù del principio generale enunciato dall'articolo 2261, comma 1, c.c., secondo cui "I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti".

PLENUM 24 MARZO 2009

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Via della Mercede, 9
00187 ROMA

Rif. a nota n. 3844-2.4.5.2.4. del 13.3.2009

Con la nota in riferimento, codesto Dipartimento ha chiesto alla Scrivente Commissione parere sulla proposta di revisione presentata dalla Commissione Europea ed avente ad oggetto il regolamento sull'accesso CE n. 1049/2001, con particolare riguardo alle riserve avanzate dal Dipartimento per le Politiche europee e dal Ministero degli Affari esteri.

Tali riserve hanno ad oggetto l'ampliamento del diritto di accesso che viene delineato dalla proposta di revisione e che viene ritenuto eccessivo dalle suindicate Amministrazioni che tenderebbero, quindi, a suggerire che la posizione del Governo Italiano dovrebbe essere nel senso di conservare l'attuale regolamento, in quanto già rappresentativo di un delicato equilibrio fra le istanze divulgative e quelle relative al funzionamento delle istituzioni.

Osserva questa Commissione che le tre sostanziali innovazioni liberalizzatrici sono contenute negli artt. 2, 4, 5° comma e 5, 2° comma dell'articolato proposto.

2) La prima di dette norme amplia la platea dei titolari del diritto di accesso. La previgente normativa concedeva, infatti, il diritto di accesso a tutti i cittadini dell'Unione ed a tutte le persone fisiche e giuridiche ivi residenti o aventi sede sociale (salvo la possibilità di estenderla anche ai non residenti e non aventi sede sociale).

La nuova normativa la estende invece a chiunque (qualsiasi persona fisica o giuridica).

Tale innovazione non appare invero eccessiva, in quanto l'attuale normativa italiana (legge n. 241/90, non innovata *in parte qua* dalla novella del 2005) riconosce il diritto di accesso anche a chi non abbia la cittadinanza italiana né residenza né sede sociale sul territorio nazionale, ed è più restrittiva di quella europea solo sotto il diverso profilo di richiedere una situazione legittimante, in quanto l'accesso deve essere funzionale alla tutela di una situazione. Tale limitazione non sussiste, però, a livello nazionale, per l'accesso alle informazioni degli enti locali di cui è titolare qualunque cittadino dell'ente stesso (d.lgs. 18.8.2000 n. 267, art. 10) né per l'accesso alle informazioni ambientali, aperto a "chiunque" (art. 3, comma 1, d.lgs. 19.8.2005 n.° 195), cittadino o straniero che sia.

Proprio quel "chiunque" che era il titolare del diritto di accesso previsto dal progetto elaborato dalla Commissione Nigro, progetto divenuto poi - con modificazioni - il titolo V della legge n. 241/90.

A ciò si aggiunga che la giurisprudenza amministrativa ha progressivamente allar-

gato il concetto di situazione legittimante, escludendo in sostanza dall'accesso la mera "azione popolare" con finalità di controllo, svincolata da qualunque serio interesse personale dell'accedente.

L'ampliamento proposto dalla Commissione europea risponde, quindi, non solo allo spirito originario che ispirò il progetto di normativa italiana sull'accesso, ma anche alla sua linea evolutiva ed allo spirito di normative speciali compresenti nel nostro ordinamento insieme con la legge generale 241/90.

3) La seconda di dette norme, che statuisce l'accessibilità di nominativi, qualifiche e funzioni dei titolari di cariche pubbliche, funzionari e rappresentanti di interessi nell'espletamento delle loro attività professionali, risponde ad un principio elementare di trasparenza che è proprio anche del nostro ordinamento e che è figurativamente rappresentato dalla prescrizione (per vero largamente inapplicata) dell'ostensione di nome e cognome da parte dei pubblici dipendenti.

4) La terza norma sopra citata testualmente recita: "ove una domanda "riguardi un documento proveniente da uno Stato membro, diverso dai "documenti trasmessi nell'ambito delle procedure per l'adozione di "atti legislativi o di atti non legislativi di portata generale, sono "consultate le autorità di quello Stato membro. L'istituzione in "possesso del documento lo comunica a terzi salvo se lo Stato membro "ne motiva la segretazione in base alle eccezioni di cui all'articolo 4 o "di disposizioni specifiche della propria normativa che ostino alla sua "divulgazione. L'istituzione valuta l'idoneità dei motivi addotti dallo "Stato membro nella misura in cui siano fondati sulle eccezioni "previste dal presente regolamento."

Orbene, tale norma appare pienamente rispettosa degli interessi dello Stato membro, il quale si vedrà sindacare la legittimità del proprio eventuale rifiuto all'accesso solo se lo abbia motivato sulla base delle norme regolamentari europee, come sembra perfettamente logico. Che se invece lo abbia motivato sulla base di disposizioni specifiche della propria normativa nazionale vedrà rispettato il proprio diniego senza che sia possibile alcun sindacato dello stesso a livello sovranazionale.

5) In definitiva e per concludere la Commissione è dunque dell'avviso che gli ampliamenti del diritto di accesso previsti dalla progettata novellazione del regolamento europeo possano essere accettati.

Si rimane comunque a disposizione per esaminare ulteriori eventuali criticità che possano essere segnalate.

PLENUM 24 MARZO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: A.N.A.S. Compartimento per la viabilità della Basilicata

Fatto

Il sig. ....., con una prima istanza di accesso, ha chiesto a parte resistente di conoscere i giorni dell'anno 1996 nei quali lo stesso si era recato presso gli uffici dell'ANAS per discutere di una complessa e risalente vicenda relativa ad un bene immobile di sua proprietà.

In data 26 novembre 2008 l'amministrazione rispondeva di non disporre, per il periodo richiesto, di un servizio di portierato e di accoglienza in grado di registrare gli utenti. Il ....., pertanto, con istanza del 7 gennaio 2009, chiedeva di conoscere la data di attivazione del suddetto servizio di accoglienza. Parte resistente, con provvedimento del 3 febbraio 2009, riscontrava la richiesta negando l'accesso trattandosi di richiesta di informazioni e non di documenti amministrativi.

Contro tale determinazione il ..... ha presentato ricorso in data 25 febbraio u.s. alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è infondato e va respinto.

Il diritto di accesso di cui alla legge n. 241/90, per espressa previsione del legislatore, costituisce uno strumento messo a disposizione dei cittadini per conoscere i documenti formati o comunque in possesso di una pubblica amministrazione, in una logica di sistema complessiva preordinata al perseguimento di una maggiore trasparenza dell'agire amministrativo. Esula, per converso, dall'ambito di applicazione della suddetta normativa il caso in cui il cittadino chieda informazioni che non abbiano la forma di documenti amministrativi. Laddove, invero, il legislatore ha inteso estendere l'accesso anche alle informazioni, lo ha stabilito espressamente come nel caso dell'accesso disciplinato dal d.lgs. n. 267/2000 o nel caso dell'accesso in materia ambientale.

Risulta, pertanto, fondata l'eccezione sollevata dall'amministrazione col provvedimento oggetto della presente impugnativa, la quale ultima, quindi, non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 24 MARZO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Mar. G.C. elettivamente domiciliato in via ……, 55100 LUCCA
contro
Amministrazione resistente: Comando Regione Carabinieri Lombardia
- Ufficio del Personale, via Moscova 19 20121 MILANO

Fatto

Il Mar. G.C. ha presentato, il 28 dicembre 2007, istanza di accesso al Comando Regione Carabinieri Lombardia ai seguenti documenti:

pratica e ordine di trasferimento del Mar. P.C. a seguito del ricevimento a rapporto dal Generale Comandante dell'8 marzo 2003; rapporto effettuato a seguito di una denuncia da parte di G.C.

documenti relativi ad eventuali procedimenti disciplinari disposti dal Comando Regione Carabinieri Lombardia**,** dal Comando provinciale CC di Milano, dal Comando CC di Gruppo di Milano, in particolare dalla Compagnia CC Milano Porta Monforte nei confronti del M.A.u.p.s. S.M. e del Mar. P.C., dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei due ispettori in riferimento alla presenza documentata di una donna nelle camerate della stazione CC Linate A.C. portata dal P.C. in data 28 febbraio 2003;

pratica n. 55 di prot. del 2003 del Comando Compagnia CC P.ta Manforte contenente la prova che il medico dell'infermeria militare del Comando Regione Carabinieri Lombardia si rifiutava, a richiesta del Comandante di Compagnia Magg. R. di sottoporre ad ulteriore visita il sottoscritto per le ferite patite a seguito dell'aggressione del Mar. P.C.;

procedimento/i disciplinare/i instaurati a carico del M.A.u.p.s. S.M. a seguito, nel 2004, dell'emanazione della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Appello Militare di Verona perché i fatti non costituivano reato;

conoscere l'esistenza di eventuali procedimenti penali, eventuali conseguenti condanne, sanzioni disciplinari e/ di Stato inflitte nel corso della carriera dei Mar. in congedo S.M. e C.P.

L'amministrazione, con nota del 26 febbraio 2008, ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto 3 dell'istanza, mentre ha negato l'accesso ai restanti documenti. Nella decisione resa dalla scrivente nel settembre dello scorso anno, il ricorso veniva accolto con riferimento ai documenti di cui ai punti 2, 4 e 5. respinto con riguardo ai documenti di cui al punto 1. Nonostante la pronuncia di accoglimento di questa Commissione e la conseguente diffida dell'odierno ricorrente all'esibizione dei documenti in data 1 dicembre 2008, l'amministrazione con provvedimento del 19 dicembre 2008 e dunque oltre il ter-

mine di 30 giorni successivi alla decisione della scrivente, negava i documenti di cui al punto 4. Successivamente, in data 13 gennaio 2009, il G.C. formulava nuova richiesta di accesso alla licenza straordinaria e relativa licenza di convalescenza riferita al ricorrente medesimo, e insistendo per il rilascio dei documenti di cui al punto 4. L'amministrazione, con nota del 4 marzo u.s. negava l'accesso alla licenza di convalescenza in quanto inesistente, mentre con riferimento agli altri documenti differiva l'accesso in attesa di nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria. Contro tale determinazione il G.C. in data 5 marzo u.s. ha presentato nuovo ricorso alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti richiesti e l'invio alla Procura della Repubblica degli atti per omissione di atti d'ufficio e di abuso di ufficio per non aver l'amministrazione dato seguito nel termine di legge alla pronuncia di questa Commissione. In data 18 marzo l'amministrazione ha trasmesso le proprie difese alla scrivente Commissione.

Diritto

Con riferimento ai documenti per i quali la Commissione si è già pronunciata nel senso della loro accessibilità con la decisione del 16 settembre 2008, si rileva che quest'organo non ha il potere di ordinare l'esibizione documentale all'amministrazione. Contro i provvedimenti assunti dall'amministrazione a seguito di decisione resa dalla Commissione è dato unicamente ricorso al T.A.R.

La circostanza che il provvedimento in questione sia stato reso oltre il termine di trenta giorni previsto dal legislatore, in realtà e ad avviso della scrivente, non determina la consumazione del relativo potere amministrativo e quindi non fa scattare l'eventuale obbligo di denuncia alla Procura della Repubblica per le fattispecie penali evocate nelle premesse in fatto.

Quanto alla licenza di convalescenza domandata dal G.C., il rilievo opposto originariamente dall'amministrazione per cui tale documento era inesistente, appare superato dalla nota difensiva dell'amministrazione nella quale si fa presente che il documento, formato dall'amministrazione in data 9 marzo u.s., è in corso di trasmissione all'odierno ricorrente. Sul punto, pertanto ed in attesa dell'effettiva trasmissione documentale, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie con riferimento alla licenza straordinaria di convalescenza. Lo dichiara inammissibile per gli altri documenti, essendosi già pronunciata con decisione del 16 settembre 2008.

PLENUM 24 MARZO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare - 2° reparto

Fatto

Il maggiore ..... con raccomandata del 31 ottobre 2008 ha chiesto all'amministrazione resistente copia del documento con il quale la stessa aveva sciolto la riserva in merito alla riammissione in servizio dell'ufficiale in congedo ..... all'esito di una visita medica. La riserva era stata espressa dall'amministrazione in occasione di informazioni assunte dal Pubblico Ministero di Roma in data 20 febbraio 2006. L'interesse alla conoscenza del documento oggetto dell'istanza è da rinvenire nella circostanza che l'odierno ricorrente ha chiesto analogo provvedimento di riammissione in servizio senza ottenerlo. Non avendo l'amministrazione dato seguito all'istanza nei trenta giorni successivi, in data 22 dicembre 2008 l'..... ha presentato ricorso (pervenuto il 5 gennaio 2009) alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 29 gennaio 2009 l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato da parte del ricorrente. Nella seduta del 3 febbraio u.s. la Commissione, rilevata la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo all'ufficiale ..... individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, ha deciso per l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b), d.P.R. n. 184/2006.

Contro tale determinazione il magg. ..... ha presentato istanza di riesame in data 25 febbraio 2009, lamentando, tra l'altro, il mancato coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali da parte della scrivente.

Diritto

Il ricorso è inammissibile. Rileva, invero, la Commissione che contro le proprie pronunce è data unicamente facoltà di ricorrere al T.A.R. competente nei termini di legge ai sensi dell'articolo 25, comma 5, legge n. 241/90. Quanto al mancato coinvolgimento del Garante si osserva che la richiesta di parere di cui allo stesso art. 25 scatta nel caso in cui l'accesso sia stato negato espressamente o differito per motivi inerenti ai dati personali che

si riferiscono a soggetti terzi. Nel caso di specie, trattandosi di ricorso spiccato contro il silenzio di parte resistente, tale condizione non si è verificata.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 24 MARZO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: S.I.S.A.L. S.p.A.

Fatto

....., titolare di una rivendita edicola, ha presentato domanda per divenire ricevitore Sisal Superenalotto; successivamente, in data 7.1.2008, con raccomandata A.R. spedita il giorno successivo, il ricorrente ha chiesto alla Sisal di potere accedere alla scheda di sopralluogo redatta dal funzionario Sisal ed al regolamento generale per l'autorizzazione di ricevitoria Superenalotto.

Avverso il silenzio-rigetto dell'amministrazione ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla Commissione di ordinare alla Sisal S.p.A., l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

L'assunto del ricorrente secondo il quale la Sisal S.p.A., con riferimento alla sua attività di raccolta scommesse e gestione pronostici, va considerata come gestore di pubblico servizio in senso tecnico, qualificabile come "pubblica amministrazione", ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera e) della legge n. 241/90 è fondato (cfr. *ex plurimis,* T.A.R. Veneto, I, 13.10.2004, n. 3726, T.A.R. Lombardia Milano,. III, 31 luglio 2002, n. 3280, Cass., s.u., 1 aprile 2003, n. 4994).

Non vi è dubbio che il ricorrente, quale titolare del diritto di iniziativa economica, costituzionalmente garantito (art. 41 Costituzione), aspirando a divenire ricevitore Sisal Superenalotto, abbia un interesse diretto, concreto ed attuale all'acquisizione dei documenti richiesti, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, sicché il diniego tacitamente opposto dalla Sisal S.p.A. alla sua istanza di accesso è assolutamente ingiusticato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, invitando la Sisal S.p.A. a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 24 MARZO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Comando provinciale dei Carabinieri di Livorno

Fatto

Il signor ....., Ispettore dell'Arma dei Carabinieri, in servizio nella qualità di Comandante provinciale dei Carabinieri di Marciana Marina (LI) chiedeva l'accesso ad un esposto presentato presso il Comando provinciale di Livorno da un privato in cui sarebbero state riportate affermazioni altamente offensive nei confronti dell'istante.

Tale istanza veniva respinta dal Comando provinciale dei Carabinieri di Livorno, con nota del 2.2.2009, comunicata al signor ..... in data 9.2.2009, sul rilievo che si tratterebbe di un atto giudiziario sottoposto a segreto istruttorio.

In data 9.3.2009 il signor ..... adiva la Commissione per ottenere l'accesso al predetto esposto, assumendo che tale atto non può esser qualificato come atto giudiziario, non essendo un atto proveniente dall'autorità giudiziaria.

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Livorno inviava alla Commissione, in data 14 marzo 2009, una memoria nella quale ribadiva le proprie ragioni.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

La denuncia o l'esposto presentato all'autorità di polizia giudiziaria, e successivamente trasmesso da essa al pubblico ministero, in ottemperanza all'obbligo sancito dall'art. 347 c.p.p., rientra nella categoria dei documenti amministrativi, ex art. 22 della legge n. 241/90, sicché è illegittimo il diniego di accesso ad un esposto/denuncia (cfr., *ex plurimis,* T.A.R. Lazio, Sez. I bis, sentenza n. 5406/2008). Il Consiglio di Stato ha avuto occasione di precisare che solo nel caso in cui la denuncia sia stata presentata dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni di polizia giudiziaria, ad essa specificamente attribuite dall'ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, in quanto tali soggetti al segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e, conseguentemente sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/90. Nel caso in cui, invece, la denuncia sia stata presentata all'autorità giudiziaria dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non

si ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 329 c.p.p. (C.d.S., VI, sent. n. 22/99; C.d.S., VI Sez., sent. n. 7389/2006).

Nel caso di specie è indubbio che il Comando provinciale dei Carabinieri di Livorno, lungi dall'aver esercitato poteri di polizia giudiziaria, ha esercitato il potere-dovere di trasmettere all'autorità giudiziaria, ex art. 347 c.p.p., una *notitia criminis*, nell'esercizio delle proprie istituzionali competenze amministrative. Ne consegue che il documento richiesto dal ricorrente non è coperto dal segreto istruttorio (*rectius*: delle indagini preliminari) ed è, pertanto, pienamente ostensibile.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 24 MARZO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli

Fatto

Il signor ....., in data 6.1.2009, rivolgeva al Comando provinciale dei Carabinieri - Reparto Operativo - Nucleo Informativo di Napoli istanza di accesso al foglio n. 274/13-13/98 prot. (*rectius*: 1994) datato 28.1.1999 del Comando Compagnia Carabinieri di Treviso per dimostrare al Consiglio di Stato (sic!) che tale documento non classificato ed individuato come carteggio ordinario, presente agli atti della pratica permanente nr. 0355264 impiantata presso il predetto Comando, non riporta la stampigliatura " RISERVATO".

In data 8.1.2009, il Comando provinciale dei Carabinieri - Reparto Operativo - Nucleo informativo di Napoli comunicava all'odierno ricorrente che la sua istanza era stata inoltrata, per competenza, al Comando Compagnia Carabinieri di Treviso, che aveva formato i documenti richiesti.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza il signor ....., in data 26.2.2009, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso al documento richiesto, contestando la sentenza n. 6187/2008 del Consiglio di Stato che, in riforma della sentenza n. 2004/2007 del T.A.R. Veneto, aveva escluso l'ostensibilità del documento in questione, sul rilievo che si trattava di nota redatta nell'ambito di attività informativa attinente all'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, riportante, nell'intestazione e a piè di pagina la dicitura "riservato".

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli, in data 14.3.2009, inviava una memoria alla Commissione nella quale faceva rilevare l'inammissibilità del ricorso, per esser diretto a mettere in discussione una decisione del Consiglio di Stato che aveva escluso la sussistenza del diritto di accesso del ricorrente al documento in questione.

Diritto

La Commissione ritiene di dover condividere il rilievo contenuto nella memoria dell'Amministrazione circa l'inammissibilità del ricorso, per esser preordinato a contestare un giudicato del supremo Consesso di giustizia amministrativa che si è definitivamente

pronunciato sulla legittimità del diniego di accesso al documento in questione, già impugnato in sede giurisdizionale dal ricorrente.

Il rimedio giustiziale del ricorso alla Commissione è assicurato dall'ordinamento giuridico in via aggiuntiva e preventiva rispetto al ricorso giurisdizionale (articolo 24, comma 4, legge n. 241/90), ma non può certo essere utilizzato come strumento per promuovere un riesame di una lite risolta definitivamente con una sentenza del Consiglio di Stato.

Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

PLENUM 24 MARZO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Telecom Italia S.p.A.

Fatto

Il signor ....., con istanza del 12.11.2008, in qualità di titolare dell'utenza telefonica all'epoca intestata alla ditta di cui era titolare, chiedeva a Telecom Italia S.p.A. la trasmissione dei tabulati delle chiamate telefoniche in entrata sulla predetta utenza relative ad un determinato periodo.

La richiesta veniva respinta da Telecom Italia S.p.A., con nota del 18.12.2008, nella quale si richiamava il combinato disposto degli articoli 8 comma 2 lettera f) e 132 comma 3 del d.lgs. n. 196/2003, così come novellato dalla legge n. 48 del 2008 e dal d.lgs. n. 109 del 2008 nonché il provvedimento adottato dal Garante della privacy del 3.11.2005, secondo il quale i dati di traffico entrante possono essere forniti all'interessato o al suo difensore quale imputato o indagato nel solo caso in cui il loro mancato rilascio sia effettivamente e concretamente idoneo a pregiudicare le investigazioni di cui alla legge 387/2000.

Il signor ....., con istanza datata 9.1.2009 rinnovava la originaria richiesta di trasmissione dei tabulati delle chiamate telefoniche della utenza telefonica intestata alla ditta di cui era titolare, rappresentando la necessità di venire in possesso di tali dati indispensabili ai fini dello svolgimento delle indagini difensive necessarie al fine di individuare gli autori delle molteplici chiamate telefoniche - operate da parte di persone che avevano chiesto la fissazione di appuntamenti di lavoro presso la sua ditta senza poi presentarsi - da cui era stata interessata l'utenza in questione in un determinato periodo.

A causa dell'insistenza di tali telefonate, il ricorrente si era visto costretto a sporgere denuncia - querela contro ignoti, per il reato di cui all'art. 660 c.p., presso la competente autorità giudiziaria, riservandosi di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Il gestore del servizio di telecomunicazioni, in data 6.2.2009, reiterava il diniego dell'accesso chiesto dal ricorrente, limitandosi a richiamare il contenuto della nota del 18.12.2008.

Con ricorso del 2.3.2009 il signor ..... adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai tabulati telefonici delle chiamate in entrata sull'utenza indicata nell'istanza di accesso nel periodo 1.5.2008-14.10.2008.

Successivamente, in data 18 marzo 2009, Telecom Italia S.p.A. inviava una memoria nella quale eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza della Commissione a pronunciarsi sull'istanza di accesso in questione, per esser competente, in via alternativa il Garante per la protezione dei dati personali, ovvero il Tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento dei dati personali e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.

Diritto

L'eccezione di incompetenza della Commissione sollevata dalla Telecom S.p.A. è fondata.

La Commissione ritiene pienamente condivisibili le argomentazioni svolte nella memoria della Telecom S.p.A. per dimostrare l'incompetenza della Commissione a pronunciarsi sul rigetto dell'istanza di accesso in questione.

Non è contestabile che i tabulati telefonici relativi alle chiamate in entrata non costituiscono un documento, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d) della legge n. 241/90, non essendo qualificabili in termini di rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, ma di eventi.

Tali dati non sono detenuti dal gestore di telefonia nelle forme del documento amministrative, ma sono il frutto di tutta una serie di accertamenti da parte del gestore, consistenti nell'elaborazione di dati in suo possesso, laddove, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, la pubblica amministrazione non è tenuta ad alcuna elaborazione di dati al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Si tratta di dati personali, l'accesso ai quali è compiutamente disciplinato dal c.d. codice della privacy (d.lgs. n. 196/2003), il cui art. 145, comma 1, prevede che il relativo diritto possa esser fatto valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.

In tal senso si è espressa anche la Commissione, come ha puntualmente rilevato la Telecom S.p.A., in sede di parere reso in data 25.11.2008 al Comune di Castiglione del Lago in materia di diritto di accesso ai tabulati telefonici.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza a decidere sul rigetto dell'istanza di accesso in questione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 145, comma 1 del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 22, comma 1, lettera d) della legge n. 241/90.

Sezione V

PLENUM 20 APRILE 2009

PLENUM 20 APRILE 2009

Al Dott. .....
Segretario Generale del Comune
Torri del Benaco
Viale F.lli Lavanda, 3
37010 TORRI DI BENACO (VR)

OGGETTO: Richiesta di parere sull'accessibilità agli atti di un procedimento disciplinare.

Il Dott. ....., Segretario generale del Comune di Torri del Benaco, con nota del 16 febbraio 2009 ha chiesto il parere di questa Commissione in ordine alla possibilità di rilasciare ad un consigliere comunale gli atti relativi ad un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente comunale ....., conclusosi nel febbraio 2009. Il richiedente fa presente che gli atti in questione sono conservati in busta chiusa e sigillata, inserita nel fascicolo personale del ....., a tutela della riservatezza del dipendente.

Osserva la Commissione che - in via generale - l'accesso ai fascicoli personali altrui è consentito soltanto se la domanda d'accesso sia stata preliminarmente comunicata ai controinteressati, e cioè a "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza" (in questo caso, il solo .....), dal momento che nel fascicolo personale possono essere contenuti documenti relativi a dati sensibili o giudiziari (ai quali vanno equiparati, per identità di ratio, i dati disciplinari), per i quali, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/90, "l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno n. 196, in caso di dati che siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Qualora peraltro si tratti - come nel caso in esame - del particolare diritto d'accesso del consigliere comunale, deve riconoscersi al richiedente l'accesso il diritto di prendere visione dell'operato della Commissione di disciplina, non essendo ammissibile che un provvedimento di un organo comunale sia per natura sottratto al potere istituzionale di indagine e di controllo del consigliere. Restano peraltro ferme tutte le responsabilità del consigliere nel caso che le informazioni così acquisite vengano poi utilizzate per fini extraistituzionali o senza le cautele dovute per tutelare la riservatezza del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.

PLENUM 20 APRILE 2009

Al Cap. .....
Comandante Polizia Municipale
Via dei Carrari, 31
84121 SALERNO

OGGETTO: Richiesta di parere sull'accessibilità delle autorizzazioni comunali al transito e al parcheggio.

Il Capitano ....., comandante della Polizia municipale di Salerno, con nota del 18 marzo 2009 ha chiesto il parere di questa Commissione in ordine alla possibilità di rilasciare a due Consiglieri comunali "l'elenco nominativo, con motivazione, degli autorizzati al transito ed al parcheggio nelle zone a traffico limitato (ZTL) ed al parcheggio nelle zone di particolare rilevanza urbanistica della città di Salerno". Il richiedente formula al riguardo alcune perplessità, originate dalla possibile violazione della riservatezza degli intestatari delle autorizzazioni, tenuto conto che il chiesto elenco nominativo contiene i dati personali degli interessati.

Ritiene la Commissione che l'accesso al suindicato elenco debba essere consentito. Infatti in virtù dell'art. 43, comma 2, del TUEL n. 267/2000 i Consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del comune "tutte le notizie utili all'esercizio del loro mandato"; ed è giurisprudenza pacifica che l'effettiva riferibilità delle notizie o documenti amministrativi richiesti all'esercizio del mandato non è censurabile dall'ente locale, non essendo ammissibile - salvo tassative eccezioni, nel caso in esame non sussistenti - che un documento elaborato da un ufficio comunale sia per natura sottratto al potere istituzionale di indagine e di controllo del consigliere. Restano peraltro fermi, a tutela della riservatezza dei terzi, l'obbligo del segreto a cui i Consiglieri sono tenuti nei casi previsti dalla legge, ai sensi del citato art. 43, nonché le eventuali responsabilità del consigliere che utilizzi per fini extraistituzionali le informazioni così acquisite.

PLENUM 20 APRILE 2009

Comune di Ruviano (CE)
Via S. Domenico, 1
81010 RUVIANO (CE)

OGGETTO: Richiesta di accesso di Segretario cittadino di partito politico.

Il Segretario cittadino di partito politico avente sede nello stesso Comune (nella specie, Ruviano in Provincia di Caserta), ha presentato varie richieste di accesso alle delibere di Giunta del Consiglio comunale (estraendone copia) motivandole con la "necessità di venire a conoscenza di norme, regole, voci di spese e di entrate, di lavori pubblici che riguardano Ruviano, al fine di svolgere attività politica nell'interesse della comunità". Il Sindaco di Ruviano, nel chiedere il parere della Commissione, fa presente di aver opposto il proprio diniego "fondato sulla mancanza nell'istante dell'interesse disciplinato dall'art. 15 della legge n. 15/2005 che sulla violazione dell'art. 16 della medesima legge".

In base alle norme richiamate che hanno modificato ed integrato la legge fondamentale 7 agosto 1990 n. 241, il Comune di Fruivano ha valutato la richiesta di accesso in oggetto alla stregua del parametro previsto dall'art. 22, comma 1, lett. b), rigettandola in quanto l'istante non sarebbe portatore di un interesse diretto, concreto ed immediato.

La valutazione della legittimazione del richiedente, invece, quale "cittadino residente" (ancorché agente quale rappresentante di una formazione politica avente sede nello stesso territorio comunale) andava eseguita alla luce dell'art. 10, TUEL.

Ai sensi dell'art. 10 del T.U.E.L., il legislatore, al fine di favorire la massima trasparenza dell'attività dell'Amministrazione comunale, ha previsto l'obbligo di mettere a disposizione di ogni cittadino residente (per la visione o estrazione di copia) qualunque documento relativo ad atti emanati dall'Ente locale, senza necessità di motivarne la richiesta ai fini della valutazione della titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che giustifichi l'interesse del richiedente all'accesso, così come previsto invece in via generale dall'art. 22, comma 1, legge n. 241/90.

Il fatto che il richiedente abbia presentato la richiesta di accesso in qualità di rappresentante di una formazione politica, motivandone anche la finalità, costituisce un *quid pluris* ad un diritto che il medesimo avrebbe potuto esercitare quale semplice cittadino senza necessità di alcuna motivazione.

L'istanza di accesso va, pertanto, accolta. Considerata l'entità dei documenti richiesti sarà il Comune a stabilirne le modalità ed i tempi (ragionevoli)di adempimento, compatibilmente con gli impegni e l'organizzazione degli uffici comunali.

PLENUM 20 APRILE 2009

Comune di Inveruno
Via Marcora, 38
20010 INVERUNO (MI)

OGGETTO: Richiesta di accesso agli elaborati degli altri candidati di un concorso pubblico da parte del candidato escluso per aver apposto segni identificativi sulla propria prova scritta.

Il Sindaco del Comune di Inveruno chiede a questa Commissione di esprimersi sulla legittimità del diniego opposto al candidato di una procedura concorsuale pubblica - escluso dalla correzione della prova scritta "in quanto aveva apposto la propria firma sul lembo esterno della busta sigillata contenente i propri dati anagrafici" - ad avere copia degli elaborati di tutti gli candidati partecipanti.

Secondo l'Amministrazione comunale, il rifiuto all'accesso sarebbe giustificato dal fatto che l'interessato, essendo stato escluso dal concorso, è portatore di un mero interesse di fatto e non di un interesse differenziato giurisdizionalmente tutelabile atteso che non potrebbe vantare alcun diritto ad una rivalutazione comparativa di una prova scritta dalla quale è stato escluso per i motivi soprarichiamati.

Questa Commissione ritiene che le considerazioni giuridiche del Sindaco di Inveruno siano condivisibili. Infatti, ai sensi del novellato art. 22 della legge n. 241/90, l'interesse diretto, concreto ed attuale del soggetto istante sarebbe, nella specie, quello di essere ammesso alla valutazione della prova scritta dalla quale è stato escluso e non di verificare quale metro di valutazione sia stato adottato per gli altri candidati. Il suo interesse, ed il corrispondente diritto all'accesso, non può andare oltre il controllo (e l'eventuale impugnazione) delle motivazioni che hanno indotto la Commissione esaminatrice ad escluderlo dalla valutazione della sua prova scritta.

C'è da aggiungere, inoltre, che l'interessato non sembrerebbe aver fatto ricorso al giudice amministrativo contro la sua esclusione, consolidando così una situazione giuridica sulla quale non potrà avere alcun effetto la conoscenza della valutazione degli elaborati degli altri candidati.

PLENUM 20 APRILE 2009

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento delle Comunicazioni
Direzione Generale Gestione Risorse
Umane Ufficio I
Via Molise, n. 2
00187 ROMA

OGGETTO: Richiesta di accesso di organizzazioni sindacali.

A seguito di richiesta di accesso,ai sensi della legge n. 241/90, di una organizzazione sindacale relativa all'acquisizione degli "elenchi di ammissione ai corsi di riqualificazione dei dipendenti partecipanti con qualifica ex area B ed ex area C ai passaggi interni da una posizione economica all'altra nella medesima area funzionale disciplinati dall'art. 15, comma 1, lett. b) del CCNL 1998/2001 Comparto Ministeri e dall'art. 12 del CCNL del 20.07.2006 dell'ex Ministero delle Comunicazioni" al fine di conoscere i criteri adottati dall'Amministrazione, il Ministero in indirizzo sottopone quesito in ordine alla sussistenza del rivendicato diritto di accesso configurandosi i richiamati elenchi "come semplici bozze e non come atti definitivi".

La vigente disciplina in tema di accesso prevede che la legittimazione attiva spetti a quanti "abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22, 1° comma, legge n. 241 del 1990).

L'applicazione di tali previsioni alla legittimazione attiva delle Organizzazioni sindacali ha indotto il Consiglio di Stato e, parallelamente, la Commissione, secondo un ormai consolidato orientamento, ad affermare che le Organizzazioni sindacali possono accedere ai documenti amministrativi in materia di gestione del personale solo quando l'istanza è volta a tutelare un interesse proprio del sindacato.

In altri termini, la giurisprudenza ha interpretato il carattere della personalità dell'interesse, ossia la riferibilità delle situazioni a tutela delle quali l'interesse è azionato concretamente ed immediatamente alla sfera giuridica dell'istante, nel senso che questo debba essere proprio dell'Organizzazione e non dei singoli associati.

Inoltre, affinché le Organizzazioni sindacali siano legittimate è necessario che esista un rapporto di strumentalità - che nella fattispecie sottoposta all'esame di questa Commissione appare non contestabile - tra il documento amministrativo oggetto della richiesta e la situazione giuridica soggettiva sostanziale di cui si è titolari, in quanto il diritto di accesso deve essere riferito, come si è detto, ad un interesse proprio dell'Organizzazione sindacale.

In definitiva, le Organizzazioni sindacali, quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, non possono considerarsi titolari di un potere generale di controllo sull'attività

amministrativa inteso come connotato implicito dell'attività sindacale, idoneo a consentire comunque l'accesso a tutti i documenti amministrativi, altrimenti si verrebbe ad estendere la latitudine dei diritto di accesso ai documenti amministrativi, fino a configurarlo come una sorta di azione popolare, diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'amministrazione (cfr., tra le tante, T.A.R. Emilia Romagna - Parma, sentenza 10 gennaio 2003, n. 16).

Quanto alla sussistenza del diritto di accedere ad atti interni in qualche modo preparatori e/o propedeutici all'atto definitivo, la giurisprudenza del Giudice amministrativo - e in linea con essa quella di questa Commissione - è consolidata nell'ammettere, ai sensi dell'art. 22, comma 11, lett. d) della legge n. 241/90, l'accesso a tutti i documenti connessi al provvedimento definitivo anche se non hanno una autonoma rilevanza, estendendo tale diritto anche a bozze o a brogliacci (in questo senso, cfr., da ultimo, parere Commissione 3 febbraio 2009).

Alla luce della richiamata giurisprudenza non sembra quindi sussistere alcun giuridico impedimento all'accoglimento della richiesta sindacale in questione.

PLENUM 20 APRILE 2009

.....
Capogruppo dei Consiglieri di minoranza del Comune di Poggio Sannita
Via .....
86086 POGGIO SANNITA (IS)

OGGETTO: Parere in merito all'accesso informale dei Consiglieri comunali.

I Consiglieri di minoranza del comune di Poggio Sannita (IS) in data 19 gennaio 2009 hanno chiesto un parere in merito alla delibera consiliare del 27 novembre 2008 di modifica all'art 25, comma 3 del regolamento comunale relativo all'accesso dei Consiglieri comunali. In particolare, la delibera si propone di disciplinare l'accesso informale degli stessi Consiglieri ai sensi dell'art 5 del d.P.R. n. 184/2006 il quale consente tale forma d'accesso sempreché dalla natura dell'atto non risulti la presenza di controinteressati.

La Commissione osserva, preliminarmente, che l'accesso dei Consiglieri comunali è disciplinato dalla speciale norma prevista dall'art. 43, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 2000, a tenore del quale i Consiglieri comunali e provinciali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del comune o della provincia, nonché dalle aziende o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Dalla natura speciale del richiamato articolo 43, rispetto alla generale disciplina dell'accesso di cui all'art. 22 e ss. della legge n. 241/90 e del successivo regolamento di cui al citato d.P.R. n. 184/2006, deriva che è solo a tale speciale disposizione che occorre fare riferimento allorquando i Consiglieri comunali o provinciali intendano esercitare il diritto d'accesso nei confronti dei rispettivi enti locali di appartenenza. Peraltro, ad un così ampio diritto d'accesso, costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa e dalle pronunce di questa Commissione, corrisponde, a tutela della riservatezza di terzi, l'obbligo del segreto cui gli stessi Consiglieri sono tenuti nei casi previsti dalla legge, ai sensi dello stesso art. 43.

Per le ragioni esposte, questa Commissione ritiene che non abbia fondamento giuridico, nei confronti dei Consiglieri comunali, la distinzione tra accesso formale ed informale ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 184/2006 adottata dal consiglio comunale e, conseguentemente, non hanno ragion d'essere le limitazioni, poste nella stessa delibera, all'accesso informale.

Va tuttavia ricordato che, se il diritto di accesso (formale o non) non può essere garantito nell'immediatezza, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare il normale funzionamento dell'attività ordinaria degli uffici comunali.

PLENUM 20 APRILE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Questura di Aosta

Fatto

Il signor ....., assistente della Polizia di Stato in forza presso la Questura di Aosta, in data 16 febbraio 2009 ha richiesto alla propria amministrazione l'accesso agli atti del procedimento disciplinare del 30 ottobre 2008, aperto nei suoi confronti.

La Questura di Aosta, con nota del 24 febbraio 2009, ha rigettato la suddetta istanza comunicando che tale procedimento è ancora in corso e che pertanto l'accesso potrà essere esercitato solo dopo il perfezionamento del provvedimento conclusivo dello stesso in sede centrale.

Il signor ....., il 23 marzo 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro tale diniego.

La Questura di Aosta il 14 aprile 2009 ha inviato una memoria alla scrivente Commissione, confermando il differimento espresso

Diritto

La Commissione, in via preliminare, in merito al ricorso in oggetto ritiene che sia necessario distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare sia ancora in corso o sia pendente nei confronti del dipendente e la circostanza, invece, in cui questo sia già concluso, e ciò in ragione delle sue stesse precedenti pronunce sul tipo di procedimenti considerati. Ebbene, nella prima ipotesi, è giustificata l'inaccessibilità della documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari per la parte relativa all'attività istruttoria, in pendenza del relativo procedimento, essendo possibile in tal caso prevedere un differimento.

L'inaccessibilità riguardante i procedimenti disciplinari è, infatti, limitata alla fase procedimentale ed in particolare all'attività istruttoria, ed è sufficiente prevedere il differimento dell'esercizio del diritto di accesso alla fine del relativo procedimento, così come previsto dall'art. 24, comma 4 della legge n. 241/90.

Invece, nel caso di documenti relativi ad un procedimento disciplinare già concluso, non appare giustificata la sottrazione integrale all'accesso dei relativi atti, anche dopo la conclusione del procedimento stesso.

Nel caso di specie, si ritiene fondato il differimento del diritto di accesso operato dall'amministrazione resistente nei confronti del signor ....., in relazione agli atti del procedimento disciplinare ancora in corso, alla conclusione dello stesso.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 20 APRILE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ..... S.r.l.
contro
Amministrazione resistente: INPS - sede di Sassari

Fatto

La società ..... in persona del legale rappresentante dott. ....., rappresentata e difesa dall'avv. ....., riferisce di essere stata sottoposta a procedimento ispettivo all'esito del quale gli ispettori hanno riscontrato alcune irregolarità nella costituzione dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti che hanno portato l'ente accertatore a comminare diverse sanzioni all'odierna ricorrente. Al fine di potersi difendere nelle sedi competenti dagli addebiti mossi alla società ricorrente, la stessa chiedeva in data 29 gennaio u.s. l'accesso agli atti del procedimento ispettivo, con particolare riferimento al verbale contenente le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'ispezione. In data 27 febbraio 2009 parte resistente negava l'accesso in generale e, in particolare alle dichiarazioni dei lavoratori, ostandovi la disposizione di cui all'art. 12 del D.M. 16 febbraio 1994, n. 1951, All. A. Contro tale diniego la società ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 27 marzo chiedendone l'accoglimento. In data 9 aprile l'amministrazione ha trasmesso alla scrivente una nota difensiva con la quale insiste per il rigetto del gravame, con particolare riferimento al verbale contenente le dichiarazioni dei lavoratori.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente col provvedimento del 27 febbraio u.s. è principalmente basato sulla citata disposizione regolamentare che, al fine di evitare ritorsioni della parte datoriale nei confronti del lavoratore, esclude l'accessibilità delle dichiarazioni rese da questi ultimi nel corso dell'accertamento ispettivo. Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, la Commissione sul punto non può che respingere il ricorso. Tuttavia la richiesta di accesso è stata formulata dall'odierna ricorrente con riguardo a tutti i documenti del procedimento ispettivo e non solo ai verbali contenenti le dichiarazioni dei lavoratori. Se, come detto, per questi ultimi l'opposizione della norma regolamentare non consente l'accoglimento del gravame, per i restanti documenti non si rinvengono validi

motivi per negare l'ostensione anche in ragione del fatto che su tale parte della richiesta di accesso deve ritenersi integrato il silenzio dell'amministrazione atteso che nella nota impugnata e nella successiva memoria del 9 aprile u.s., il diniego è motivato esclusivamente con riferimento ai verbali contenenti le dichiarazioni dei lavoratori e che la conoscenza degli atti del procedimento ispettivo è di fondamentale importanza per l'odierna ricorrente al fine di svolgere le proprie difese contro le misure adottate all'esito del relativo procedimento nelle sedi competenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge con riferimento al verbale contenente le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'accertamento ispettivo; lo accoglie con riguardo agli altri atti contenuti nel fascicolo ispettivo, invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 20 APRILE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC)

Fatto

Il signor ....., avendo partecipato al concorso indetto dall'ENAC per la copertura di 10 posti di direttore del personale e non essendo stato ammesso a sostenere la prova orale, in data 13.2.2009 chiedeva di poter accedere ai propri elaborati, al verbale relativo ai criteri di valutazione delle prove scritte, all'elenco degli ammessi alle prove orali, agli elaborati di tutti i candidati ammessi alle prove orali ed al verbale di correzione di tutti gli elaborati.

L'ENAC, in data 13.3.2009, differiva l'accesso agli elaborati di tutti i candidati ed al verbale di correzione degli stessi alla conclusione della procedura concorsuale per evitare che fosse ostacolato lo svolgimento dell'azione amministrativa.

In data 31.3.2009 il ricorrente adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rappresentando la sussistenza di un suo interesse diretto concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti l'accesso ai quali era stato differito, per poter meglio difendere in giudizio il suo interesse ad ottenere l'annullamento del giudizio di non idoneità che era stato formulato nei suoi confronti, all'esito della correzione del suo elaborato.

Denunciava inoltre l'illegittimità del differimento in questione, facendo presente che l'Amministrazione, nel caso di specie, aveva esercitato un potere previsto da una fonte di rango meramente secondario (d.P.R. n. 108/2006), nel silenzio della fonte primaria che regola il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi (legge n. 241/90) e che il differimento contestato avrebbe consentito al ricorrente di acquisire i documenti *de quibus* in una data successiva alla scadenza del termine per impugnare dinanzi al T.A.R. il giudizio di inidoneità espresso nei suoi confronti.

In data 14.4.2009 il ricorrente si rivolgeva alla Commissione con un nuovo ricorso - sostanzialmente identico a quello proposto in data 31.3.2009 - per ottenere l'accesso immediato ai documenti in questione,

In data 15.4.2009, l'ENAC ribadiva la legittimità del differimento dell'accesso contestato dal ricorrente, rappresentando di avergli comunicato che l'accesso potrà esser esercitato successivamente al 7.5.2009, data in cui si svolgeranno le prove orali.

Diritto

I due ricorsi, previa riunione degli stessi, attesa la loro sostanziale identità, meritano di essere accolti, sia pure sulla base di argomentazioni non integralmente coincidenti con quelle svolte dal ricorrente.

In primo luogo si contesta la tesi secondo la quale il potere di differimento dell'accesso ai documenti amministrativi non sarebbe provvisto di fondamento legislativo.

La tesi è smentita dal disposto dell'art. 24 che, al comma 4, esclude la possibilità di negare l'accesso, ai sensi dei primi 3 commi, laddove "..sia sufficiente far ricorso al potere di differimento".

In attuazione della disciplina legislativa del potere differimento, il d.P.R. n. 184/2006, all'art. 10, comma 2, prevede che tale potere sia esercitato secondo le modalità di cui all'art. 9, comma 2 del predetto d.P.R. che, a sua volta, prevede che il differimento dell'accesso sia disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24 comma 6 della legge n. 241/90, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'Amministrazione in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

Nel caso di specie è indubbio che il differimento contestato non è giustificato dalla necessità di tutelare temporaneamente interessi a presidio dei quali l'art. 24, comma 6 della legge n. 241/90, autorizza il Governo a prevedere, mediante l'adozione di un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi.

Tale differimento non risulta nemmeno motivato, ai sensi del combinato disposto del comma 1 e del comma 2 dell'art. 9 del d.P.R. n. 184/2006, con riferimento a specifiche esigenze dell'Amministrazione in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

L'Amministrazione si è limitata ad affermare la necessità di differire l'accesso ai documenti in questione per evitare che fosse ostacolata l'azione amministrativa, senza minimamente giustificare tale affermazione, se non facendo riferimento, nella memoria del 15.4.2009, alla turbativa che sarebbe derivata all'azione amministrativa nell'ipotesi in cui tutti i candidati non ammessi a sostenere la prova orale avessero presentato istanze di accesso analoghe a quella del ricorrente.

Non è chi non veda, inoltre, la necessità per il ricorrente di accedere tempestivamente a tutta la documentazione richiesta, per curare o difendere i propri interessi giuridici, in vista dell'eventuale proposizione di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l'annullamento del giudizio di inidoneità formulato nei suoi confronti, così come è stato riconosciuto dalla più recente giurisprudenza in materia (T.A.R. Puglia-Bari, sentenza n. 747/2008; T.A.R. Veneto, sentenza n. 2312/2006).

PQM

La Commissione, previa riunione di entrambe i ricorsi, li accoglie, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Sezione VI

PLENUM 12 MAGGIO 2009

PLENUM 12 MAGGIO 2009

Alla Comunità Montana Colline Metallifere
piazza D. Alighieri, 4
58024 MASSA MARITTIMA

OGGETTO: Diritto d'accesso dei Consiglieri comunali.

Con e-mail dell'1 aprile scorso codesta Comunità Montana ha chiesto se a parere di questa Commissione i Consiglieri dei comuni partecipanti alla Comunità possano esercitare nei confronti della Comunità lo speciale diritto d'accesso previsto dall'art. 43, comma 2, del testo unico n. 267/2000.

Al riguardo la Commissione osserva che, ai sensi della citata disposizione, i Consiglieri comunali e provinciali hanno il diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato "dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti". Di conseguenza, poiché la comunità montana non ha alcun tipo di rapporto di dipendenza dai comuni che ad essa partecipano, i Consiglieri comunali dei comuni partecipanti alla Comunità non hanno alcun particolare diritto d'accesso direttamente nei confronti della Comunità. Peraltro, poiché negli organi della Comunità i comuni hanno loro rappresentanti, che sono così titolari di un ufficio conferito dai rispettivi enti, si ritiene che i Consiglieri di ciascun comune abbiano diritto di ottenere dai rispettivi rappresentanti in seno alla Comunità montana le notizie e le informazioni che questi ultimi avrebbero diritto di ottenere dagli uffici e dagli enti del proprio comune.

PLENUM 12 MAGGIO 2009

Prefettura di Foggia
Ufficio Territoriale del Governo
Corso Garibaldi n. 56
71100 FOGGIA

OGGETTO: Rinnovo licenza porto di pistola per difesa personale.

Il Sig. ....., tramite l'avv. ……., ha chiesto al Comando provinciale Carabinieri di Foggia di poter accedere, in vista della tutela giurisdizionale dei propri diritti, alla documentazione relativa al diniego opposto dal predetto Comando al rinnovo della Licenza annuale di porto di pistola di cui era titolare.

Il predetto Comando ha respinto l'istanza di accesso di che trattasi in quanto "gli atti originati da questo Comando ……sono sottratti all'accesso, ai sensi del decreto ministeriale del 27 febbraio 1998, n. 86, allegato 2, punto 7".

Secondo tale disposizione sono sottratti all'accesso "fino a quando continui a sussistere l'interesse alla sottrazione all'accesso per le situazioni inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero l'attività di prevenzione e repressione della criminalità, e comunque non oltre 50 anni" i seguenti documenti: "Relazione di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominati, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengano notizie relative a situazioni d'interesse per l'ordine e per la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità, o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità".

Dal tenore della soprariportata disposizione si può agevolmente arguire che la sottrazione all'accesso degli "atti o documenti inerenti adempimenti istruttori relativi a licenze" è giustificata dalla salvaguardia dell'ordine e la sicurezza pubblica ovvero dell'attività di prevenzione e repressione della criminalità. Presupposti che non ricorrono nella specie atteso che il diniego opposto dall'Amministrazione è giustificato dal fatto che "l'attività svolta dall'istante non può considerarsi a rischio e che non può ritenersi sufficientemente comprovato il bisogno del richiedente di andare armato".

Tale essendo la motivazione, il diniego dell'istanza di accesso risulta illegittima.

PLENUM 12 MAGGIO 2009

Difensore Civico Provinciale
di Novara
Piazza Matteotti, 1
28100 NOVARA

OGGETTO: Consultazione dei Registri di Stato Civile.

Il Difensore Civico della Provincia di Novara, premesso che l'art. 63 del d.lgs. n. 196 del 2003 consente di consultare gli atti dello Stato Civile conservati negli Archivi di Stato nel limite temporale previsto dall'art. 107 del d.lgs. n. 490 del 1999 (settanta anni), sottopone a questa Commissione i seguenti quesiti:

se la consultazione di atti di data antecedente il limite di settanta anni sia possibile anche per i registri conservati presso il Comune;

se con il termine *consultare* possa intendersi l'accesso diretto in visione da parte di persone, estranee all'Ufficio di Stato Civile, che ne abbiano interesse di ricerca storica.

Ritiene questa Commissione di poter dare risposta affermativa ad entrambi i quesiti.

L'applicazione del limite temporale previsto per l'accesso ai documenti dello Stato Civile conservati negli Archivi di Stato si applica, infatti, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del d.lgs. n. 490 del 1999 anche agli archivi storici degli enti pubblici, fra i quali devono farsi rientrare anche quelli degli enti territoriali. Il comma 2 dello stesso articolo, poi, dispone che "Salvo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, è disciplinata con regolamento la consultazione a scopi storici degli archivi correnti e di deposito delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici": ciò significa che l'autonomia regolamentare (ove esercitata dall'ente pubblico) si esplica solo in ordine alle modalità di consultazione ma non al limite temporale né al contenuto dell'accesso (presa visione e copia) che è invece regolato dalla legge.

Quanto a consentire l'accesso diretto ai documenti da parte di persone che abbiano un interesse di ricerca storica, si sottolinea che la dichiarata natura di tale interesse è assolutamente compatibile con la tutela della riservatezza (come sancito dal richiamato art. 108, comma 2, del d.lgs. n. 490 del 1999) e che, in quanto documento in possesso di Autorità comunale, trova applicazione, nei confronti del cittadino residente, l'art. 10 del T.U.E.L. che, ai fini della legittimazione del soggetto istante, non richiede una particolare qualificazione dell'interesse di cui il medesimo si dichiari portatore.

PLENUM 12 MAGGIO 2009

Al Segretario Comunale del
Comune di Garaguso
Dott.ssa .....
Via VI Novembre
75010 GARAGUSO (MT)

OGGETTO: Diritto di accesso ad una lettera protocollata inviata in via riservata da una dipendente e contenente doglianze circa l'operato di altro dipendente.

Con nota del 25 marzo 2009 la S.V. ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in ordine alla possibilità di concedere all'interessato l'accesso ad una lettera "protocollata inviata in via riservata da una dipendente comunale indirizzata al nucleo di valutazione" e contente doglianze circa l'operato di altro dipendente.

Precisa la S.V. che l'accesso è stato richiesto dalla dipendente interessata "perché intende agire giudizialmente" contro l'estensore della lettera *de qua*. Soggiunge, infine la S.V., che la natura riservata della lettera non la renderebbe qualificabile come documento amministrativo.

Chiede infine la S.V. se l'eventuale rilascio della copia dovrà essere effettuata da sé medesima, in qualità di presidente del Nucleo di Valutazione, o da quest'ultimo nella sua collegialità

Ritiene la Commissione che, in linea con la consolidata giurisprudenza amministrativa e con l'espresso dato normativo, l'accesso richiesto per motivi di giustizia non può essere negato, nei limiti di quanto necessario per la tutela delle proprie ragioni, facendo riferimento alla riservatezza dei dati contenuti nei documenti *de quibus*.

Nel caso in questione pertanto, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, non può essere negato l'accesso all'esposto che conterrebbe espressioni che la parte richiedente l'accesso ritiene lesive delle proprie posizioni giuridiche.

Né d'altra parte può essere negata, facendo leva sulla natura "riservata" dell'atto in questione la riconducibilità del medesimo alla categoria dei documenti amministrativi stante l'ampia definizione normativa che fa rientrare in tale nozione ogni atto comunque assunto al procedimento amministrativo.

Il soggetto competente al rilascio della copia è quello che materialmente detiene l'atto.

PLENUM 12 MAGGIO 2009

Al Segretario Comunale
del Comune di Lentini
dott.ssa .....
Piazza Umberto I, 1
9016 LENTINI (SR)

OGGETTO: Richiesta di parere in ordine all'accesso ai documenti amministrativi da parte di un deputato nazionale.

Con e-mail del 12 febbraio 2008 la S.V. ha chiesto parere in ordine alla possibilità di rilasciare di copie di atti di un Comune ad un deputato nazionale che addica come motivazione esclusivamente "l'esercizio delle funzioni inerenti il sindacato ispettivo di pertinenza parlamentare".

Al riguardo, la Commissione, in linea con la posizione espressa dalla giurisprudenza (cfr. sul punto T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 9 novembre 1998 , n. 3143) esprime il parere che la qualità di deputato nazionale e l'esercizio da parte di quest'ultimo di attività inerenti l'espletamento del proprio mandato in sé non esprimano una posizione legittimante all'accesso ai documenti amministrativi.

Depone in tal senso non solo l'assenza di espressa previsione normativa che invece è possibile riscontrare per altri tipi di incarichi politici quali i Consiglieri comunali (artt. 10 e 43 del d.lgs. 267/2000) ma anche l'esistenza di poteri speciali di acquisizione di documenti e di assunzione di dichiarazioni previste per speciali organi parlamentari quali le commissioni d'inchiesta.

In assenza di disposizione derogatoria, deve pertanto ritenersi che l'accesso ai documenti amministrativi da parte di un deputato nazionale sia sottoposto agli ordinari criteri di legittimazione elaborati dalla prassi e dalla giurisprudenza sulla base della normativa prevista dalla legge n. 241 del 1990 e ss.mm.

PLENUM 12 MAGGIO 2009

Patronato INCA CGIL
Reggio Emilia
Via Roma, 53
42100 REGGIO EMILIA

Patronato INAS CISL
Via Turri, 71
42100 REGGIO EMILIA

OGGETTO: Richiesta di parere avanzata dal patronato INCA e dal patronato INAS di Reggio Emilia.

I patronati INCA e INAS di Reggio Emilia chiedono parere in ordine alla prassi adottata dall'INAIL di concedere l'accesso ai documenti utilizzati in sede di valutazione del riconoscimento della "malattia professionale" mediante presa visione e non anche mediante rilascio di copie.

Al riguardo, si rappresenta che secondo la giurisprudenza consolidata l'art. 25 comma 1, legge 7 agosto 1990 n. 241, prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte ed ordinarie dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta, (cfr. sul punto T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 30 marzo 2006 , n. 2212).

Il diritto di accesso, pertanto, non può essere limitato alla sola visione dei documenti, ma si estende necessariamente all'estrazione di copia: visione ed estrazione di copia, come segnalato nel testo della legge dall'utilizzazione della congiuntiva "e" anziché della disgiuntiva "o" sono previste come modalità non alternative dell'esercizio del diritto, senza deroghe o eccezioni di sorta, i casi di impedimento al diritto di accesso essendo, invece, ricondotti solo all'esclusione o al differimento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quella di estrazione di copia non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello alla riservatezza dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello alla difesa del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 27 luglio 2007 , n. 301; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 18 maggio 2007, n. 767)

Deve pertanto ritenersi che la limitazione alla sola visione dei documenti non costituisca modalità satisfattiva dell'esercizio del diritto di accesso.

PLENUM 12 MAGGIO 2009

Garante per la
Protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio,121
00186 ROMA

OGGETTO: Richiesta di parere da parte del Garante per la protezione dei dati personali.

Codesto Garante con la richiesta di parere in oggetto ha posto la questione dei rapporti tra l'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dall'art. 4, comma 9 della legge n. 15/2009, che esclude espressamente dall'oggetto di protezione della riservatezza personale le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione, e la disciplina dettata dal regolamento n. 1/2006 del Garante, in materia di accesso agli atti dell'autorità.

L'art. 15, comma 2, lettera d) del predetto regolamento sottrae all'accesso i rapporti informativi o valutativi del personale, sia pure nelle parti inerenti alla vita privata o alla riservatezza.

Preliminarmente la Commissione non ritiene che l'uso del termine "notizie", in luogo di quello più preciso di "dati" ponga soverchi problemi di identificazione dell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003. Giova rammentare che, a norma dell'art. 4 del d.lgs. n. 196/2003 per "dato personale"- che costituisce oggetto della tutela della riservatezza- si deve intendere qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione identificati o identificabili anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

Sembra agevole rilevare, pertanto, che il riferimento alle notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione contenuto nell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003 equivale ad escludere dal novero dei dati che costituiscono l'oggetto della protezione della riservatezza assicurata dall'ordinamento giuridico i dati personali contemplati da tale disposizione.

Ciò premesso risulta palese l'incompatibilità dell'art. 15, comma 2 lettera d) del Regolamento del Garante n. 1/2006, che sottrae all'accesso i rapporti informativi o valutativi del personale, sia pure nelle parti inerenti alla vita privata o riservatezza con la norma di cui all'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 196/2003.

Si tratta di un'antinomia tra puntuali disposizioni normative che può esser risolta, in applicazione del criterio secondo il quale *lex superior derogat priori*, ritenendo che la norma regolamentare in questione sia stata tacitamente abrogata, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003 come modificato dall'art. 4 comma 9, della legge n. 15/2009.

L'intervenuta abrogazione dell'art. 15 comma 2 lettera d) del Regolamento del Garante n. 1/2006 ha eliminato anche un'ulteriore disarmonia all'interno dell'ordinamento giuridico, sia pur con riferimento a fattispecie diverse da quella in esame. Infatti la sottrazione incondizionata di tutti i rapporti informativi o valutativi del personale all'accesso era incompatibile anche con il disposto dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/90, a norma del quale, salve le particolari cautele previste per i documenti contenenti dati sensibili e giudiziari e per quelli contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, deve comunque esser garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria a curare o a difendere i propri interessi giuridici.

Si esprime pertanto parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di accesso proposta dall'organizzazione sindacale menzionata nella nota in riferimento che appare fondata alla luce dell'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 196/2003.

Sezione VII

PLENUM 4 GIUGNO 2009

PLENUM 4 GIUGNO 2009

Al Comune di San Lazzaro di Savena
Settore Risorse Umane
Piazza Bracci n. 1
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA
(BO)

OGGETTO: Richiesta di parere in merito al diritto di accesso richiesto da una RSU a pareri legali redatti da professionisti esterni al Comune nel corso di una trattativa sindacale per la revisione di clausole del contratto integrativo decentrato.

Il Comune di San Lazzaro di Savena chiede di conoscere se una RSU abbia il diritto di accesso a due pareri legali, redatti da professionisti esterni al Comune nell'ambito di una trattativa sindacale di revisione del contratto integrativo decentrato. Ha rappresentato, in particolare, che dai predetti pareri legali emergeva l'illegittimità di clausole contrattuali attinenti a compensi e indennità varie, tanto che, in via di autotutela, il dirigente preposto al settore aveva sospeso l'erogazione degli emolumenti in attesa di comporre il negoziato con le OO.SS.-R.S.U. L'amministrazione ha manifestato forti dubbi sull'ostensione dei pareri in quanto gli elementi in essi evidenziati costituirebbero la base della potenziale difesa delle ragioni dell'ente sia nel contenzioso in atto con le organizzazioni sindacali e i singoli lavoratori avverso la determina di sospensione delle indennità sia per l'eventuale futuro contenzioso, rimanendo ancora aperto il negoziato sindacale sulla revisione del contratto collettivo.

Va preliminarmente osservato che non vi sono particolari dubbi sulla titolarità in capo all'organizzazione sindacale di un interesse qualificato all'accesso né del resto pare averne l'amministrazione istante. *Ad abundantiam*, si osserva che la motivazione addotta in prima istanza dalla RSU non appare generica, essendo volta a tutelare un interesse proprio del sindacato, quale soggetto rappresentativo di interessi collettivi e dunque facendo emergere quell'interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22, 1° comma, legge n. 241 del 1990).

Quanto, invece, al merito della questione prospettata, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che il diritto di accesso ai pareri legali acquisiti dall'amministrazione può essere esercitato solo nel caso in cui la consulenza giuridica, acquisita nell'ambito dell'istruttoria, abbia valenza endoprocedimentale, ossia costituisca uno degli elementi che hanno condizionato la scelta effettuata dall'amministrazione; laddove, invece, il parere sia chiesto al fine di definire i margini per la proposizione di un'azione giudiziaria (dopo l'avvio di un contenzioso o dopo l'inizio di attività tipiche della fase precontenziosa), il documento deve ritenersi sottratto all'accesso, posto che l'ammi-

nistrazione deve poter fruire, nel procedimento giurisdizionale che ha reso opportuna l'acquisizione della consulenza, di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento (Cons Stato, Sez. V, 2. 4.2001, n. 1893; Sez. IV, 13/10/2003, n. 6200; analogamente T.A.R. Sardegna, Cagliari, 24 luglio 2003, n. 893).

Più in particolare, può ritenersi *ius receptum* il principio per cui qualora un professionista abbia redatto un parere a favore dell'amministrazione, detto parere è disciplinato dalle norme sul diritto di accesso unicamente in caso di inserimento dello stesso all'interno di una procedura istruttoria e se richiamato esplicitamente nella motivazione del provvedimento finale con l'indicazione della sua funzione. Solo così il parere professionale perde la sua natura di rapporto privatistico e viene inserito nel diritto di accesso (cfr T.A.R. Lombardia-Milano Sez. I, 12/12/2003, n. 5804; C.d.S. Sez. IV, 13/10/2003, n. 6200).

Nel caso in esame, è indubbio che i pareri dei professionisti che l'associazione sindacale chiede di visionare, oltre a costituire un passaggio procedimentale istruttorio essendo stati acquisiti dall'amministrazione in relazione alla valutazione di eventuali illegittimità afferenti alcune indennità previste dalle clausole del contratto integrativo decentrato, sono stati esplicitamente richiamati nella motivazione del provvedimento amministrativo di sospensione degli emolumenti. Da ciò consegue che i predetti pareri legali, in quanto oggettivamente correlati ad un procedimento, sono pur sempre soggetti all'accesso, non rilevando la mancata definizione della trattativa sindacale in corso o l'esistenza di un contenzioso in atto o in potenza con le OO.SS.-R.S.U. o con i singoli lavoratori.

Alla stregua di queste considerazioni, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso sia da accogliere.

PLENUM 4 GIUGNO 2009

Alla Prefettura di Caserta
Piazza Vanvitelli, 5,
81100 CASERTA

Al Sindaco
del Comune di Baia e Latina
Via XX Settembre
81010 BAIA E LATINA (CE)

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata da un consigliere comunale ai permessi di costruire rilasciati a privati cittadini del Comune di Baia e Latina, con l'assistenza di un tecnico di propria fiducia.

Il Prefetto di Caserta, interessato dal Sindaco del Comune di Baia e Latina, chiede se un consigliere comunale possa accedere alla copia dei permessi di costruire rilasciati a privati, completi di progetti tecnici allegati e se sia possibile, per il consigliere, avvalersi di un consulente di parte di propria fiducia.

Quanto al primo quesito, giova ricordare che il diritto di accesso riconosciuto ai Consiglieri comunali e provinciali dall'art 43 co. 2 d.lgs. n. 267/2000 è più ampio rispetto a quello previsto dall'art 10 dello stesso decreto e dall'art 22 delle legge n 241/90, comprendendo "tutte le notizie ed informazioni" che possano essere d'utilità all'espletamento del mandato al fine di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento.

Da ciò consegue necessariamente che al consigliere comunale è riconosciuto *un diritto pieno e non comprimibile* "all'informazione", non essendo il consigliere tenuto a corredare la richiesta di accesso di altra motivazione che non sia quella inerente all'esercizio del mandato perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato (C.d.S., Sez. V, sentenza n. 7900/2004).

Infatti, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di sottolineare che il diritto di accesso riconosciuto ai rappresentanti del corpo elettorale comunale ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a tutti i cittadini: quest'ultimo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese; il primo è espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività, ed in quanto tale è direttamente funzionale non tanto ad un interesse personale del consigliere comunale o provinciale, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito (C.d.S., Sez. V, decisione 9.10.2007, n. 5264).

Pertanto, al consigliere comunale e provinciale non può essere opposto alcun diniego – salvi i casi in cui l'accesso sia piegato ad esigenze meramente personali, al perseguimento di finalità emulative o che comunque aggravino eccessivamente, al di là dei limiti di proporzionalità e ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa – determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione (C.d.S., Sez. V, sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Il diritto di accesso del consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità sia organizzativa che economica per gli uffici comunali) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929). Nemmeno possono essere opposte alla sua richiesta esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, essendo i Consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge ex art 43 co. 2 d.lgs. n 267/2000 (cfr C.d.S. n 5879/2005).

Ciò non esclude, peraltro, che anche il diritto all'informazione del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità di esercizio: oltre alla necessità che l'interessato alleghi la sua qualità, resta l'esigenza che le istanze siano formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso.

Alla luce dei principi esposti, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere sia da accogliere entro i limiti indicati.

Quanto al secondo quesito, la Commissione, come già affermato in un precedente parere (reso nel plenum dell'11 febbraio 2008), ritiene che non si rileva la possibilità per il consigliere comunale di esercitare il diritto di accesso con l'assistenza di un proprio tecnico di fiducia, poiché il consigliere, proprio in virtù del proprio *munus*, gode di una sorta di accesso privilegiato ai documenti amministrativi, al punto da essere tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge per le notizie e le informazioni acquisite.

PLENUM 4 GIUGNO 2009

Al Segretario del
Comune di Reggio Emilia
Dott. .....
Piazza C. Trampolini n. 1
42100 REGGIO EMILIA

OGGETTO: Richiesta di parere concernente l'accesso a documentazione contenente dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Con mail del 2 ottobre 2008 il Segretario del Comune di Reggio Emilia rappresentava molto sommariamente alla scrivente Commissione che un cittadino aveva presentato al competente Servizio del Comune richiesta di ricovero della propria madre, non autosufficiente, in apposita struttura residenziale protetta, ma il punteggio attribuito alla documentazione prodotta non aveva consentito all'interessata di accedere alla struttura.

Pertanto, il richiedente aveva presentato domanda di accesso agli atti relativi alla procedura in questione, ma la suddetta istanza era stata accolta per tutto quanto concerne i provvedimenti regolamentari del Comune, nonché la valutazione dettagliata della documentazione prodotta (anche con riferimento al punteggio assegnato), non si era ritenuto invece possibile accoglierla per la parte relativa all'elenco/graduatoria dei ricoverati, perché, trattandosi comunque di persone non autosufficienti, sarebbe comunque emerso il dato riferito allo stato di salute, senza alcuna possibilità di oscurarlo.

Peraltro, il Comune aveva fatto presente all'accedente la possibilità di riconsiderare la richiesta qualora fosse stata collegata alla "tutela di un diritto costituzionalmente garantito che prevalesse su quello alla tutela dei dati sensibili", quale ad esempio quello di cui all'art. 24 Cost.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, il Comune chiedeva alla Commissione un parere sulla correttezza del comportamento tenuto nella vicenda.

Occorre rilevare preliminarmente che attesa l'estrema genericità e sommarietà della richiesta formulata non è possibile a questa Commissione pronunciarsi puntualmente in relazione al caso di specie cui si fa riferimento.

Tuttavia, in linea generale, la questione controversa attinente al conflitto tra diritto di accesso e tutela della riservatezza dei terzi deve essere risolta nel senso che l'accesso – qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, ed ovviamente nei limiti esso è necessario alla difesa di quell'interesse – deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo (come oggi prevede espressamente il 7° comma dell'art. 24, legge n. 241 del 1990) tutte le volte che vengono in considerazione *dati comuni*.

Nel caso in cui, invece, come nella fattispecie vengono in rilievo *dati sensibili* o, meglio ancora, *dati idonei a rivelare lo stato di salute*, l'accesso è consentito (secondo quanto previsto dal medesimo art. 24, 7° comma) soltanto nei limiti in cui l'ostensione sia "strettamente indispensabile" e "se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti del-

l'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile" (art. 60, d.lgs. n. 196 del 2003). Nel bilanciamento tra gli interessi in conflitto la giurisprudenza ha precisato che tale bilanciamento deve avvenire in concreto, verificando se il diritto che si intende far valere o difendere attraverso l'accesso sia di rango almeno pari a quello della riservatezza.

Del resto, la sintesi di quanto espresso – ed a cui codesto Comune dovrà attenersi in caso di riformulazione dell'istanza – è fornita dal novellato 7° comma dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, che ora stabilisce con chiarezza, come più volte ricordato da questa Commissione, il diverso rapporto di "durezza" tra accesso e riservatezza con riguardo, rispettivamente, al diverso spessore funzionale del primo ed al diverso grado di "sensibilità" della seconda.

PLENUM 4 GIUGNO 2009

Comune di Irsina
Corso Canio Musacchio
75022 IRSINA (MT)

OGGETTO: Parere su richiesta di rilascio copia di atti attestanti la permanenza in capo a ditta aggiudicataria dei requisiti soggettivi necessari per l'esecuzione del contratto di appalto.

Il Comune di Irsina chiede a questa Commissione se sia consentito a ditta non aggiudicataria l'accesso agli atti concernenti la permanenza del possesso in capo alla ditta aggiudicataria dei requisiti soggettivi (specificatamente, l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali) per la continuazione del servizio integrato di igiene urbana conferito a seguito della gara.

Alla istanza di accesso si è opposta la ditta aggiudicataria controinteressata e lo stesso Comune rileva un difetto di interesse da parte della ditta istante in quanto "l'eventuale presunta mancanza delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio" in questione non può determinare il subentro della stessa ditta, atteso che il bando di concorso non ha previsto la possibilità del subentro.

Ritiene questa Commissione che il diniego opposto dal Comune di Irsina non abbia giuridico fondamento. Infatti, a parte l'esistenza di un interesse proprio del Comune a verificare che il servizio affidato con la gara in oggetto sia eseguito da una ditta in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge e, conseguentemente, dell'interesse generale alla regolarità, trasparenza e imparzialità dell'attività comunale, la ditta accedente, contrariamente a quanto sostenuto nella richiesta di parere, è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale dato che, pur non potendo subentrare automaticamente nell'appalto per effetto della decadenza della ditta aggiudicataria, può sempre partecipare alla successiva gara che il Comune dovrebbe indire nell'eventualità che l'attuale ditta aggiudicataria non fosse più in possesso dei requisiti legali.

PLENUM 4 GIUGNO 2009

Ministero della Giustizia
Dipartimento Giustizia Minorile
Direzione Generale del personale e della formazione
Ufficio II – Servizio I
Via Giulia n. 131
ROMA

OGGETTO: Richiesta di accesso di un candidato idoneo al ricorso originariamente presentato da un candidato escluso dal concorso e risultato poi vincitore a seguito di ammissione con riserva ex art. 700, c.p.c.

Il Ministero della Giustizia ha presentato una richiesta di parere del seguente tenore: "Un candidato risultato idoneo al concorso in oggetto (80 posti di educatore terza area F1 indetto dal Dipartimento Giustizia Minorile, n.d.r.), tramite il suo legale, ha chiesto copia del ricorso presentato da un candidato, escluso perché non in possesso del titolo di studio previsto dal bando e successivamente ammesso con riserva, ai sensi dell'art. 700, alle prove scritte. Al termine del concorso il predetto candidato è risultato vincitore. Il ricorso è tutt'ora pendente presso il T.A.R. per il giudizio di merito".

L'istanza di accesso deve essere valutata alla luce della disposizione contenuta nell'art. 10, comma 1, lett. b) secondo la quale i soggetti partecipanti al procedimento hanno diritto di prendere visione degli atti, salvo i casi di esclusione previsti dall'art. 24 della stessa legge. Poiché, nella specie, si tratta di una domanda di accesso c.d. endoprocedimentale e il documento richiesto non è fra quelli esclusi, la richiesta deve riconoscersi ammissibile.

PLENUM 4 GIUGNO 2009

Avv. .....
Via ……
40134 BOLOGNA

OGGETTO: Accesso ad atti privati registrati dall'Agenzia delle Entrate.

L'Avvocato ....., per conto di un proprio cliente che non riesce a soddisfare un suo credito – assistito da un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo – nei confronti una società immobiliare, ha accertato che tale società è proprietaria di immobili concessi in locazione; e pertanto ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di Ferrara i dati identificativi degli inquilini e l'ammontare del canone di locazione, al fine di avviare la procedura di recupero del credito.

L'Agenzia ha negato l'accesso, rilevando:

1) che l'accesso agli atti privati eventualmente registrati presso di essa non è consentito dal regolamento 29 ottobre 2008 n. 603;
2) che le scritture private possono essere registrate presso qualunque Ufficio delle entrate;
3) che in ogni caso il diritto d'accesso si esercita con riferimento a specifici documenti amministrativi, mentre nel caso in esame la richiesta di accesso sarebbe riferita a dati e ad informazioni che l'Amministrazione – ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 184/2006 – non sarebbe tenuta ad elaborare.

Ritiene la Commissione che le considerazioni dell'Amministrazione non possano condividersi.

In primo luogo, vero è che l'art. 5, punto e), del citato regolamento esclude dall'accesso gli "*atti registrati che non sono soggetti ad obbligo di trascrizione né ad altra forma di pubblicità verso terzi*", quali sarebbero i contratti di locazione in questione (sembrerebbe escluso che possa trattarsi di contratti ultranovennali). Ma l'articolo stesso premette che l'esclusione dall'accesso va operata "*garantendo peraltro la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura e la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti*"; ed è indubbio che l'esecuzione di un decreto ingiuntivo corrisponda ad un interesse di tal genere.

In secondo luogo, vero è che le scritture private possono essere registrate presso qualunque Ufficio delle entrate e così inserite nella banca dati nazionale dell'Agenzia. Ma tale circostanza fa logicamente ritenere che qualunque Ufficio delle entrate possa poi liberamente attingere a tale banca dati, traendone copia dei documenti in essa registrati.

Infine, vero è che il diritto d'accesso si esercita per acquisire copia di specifici documenti amministrativi e non per acquisire dati e informazioni che l'Amministrazione potrebbe ricavare solo mediante elaborazione dei documenti amministrativi in suo possesso.

Ma nulla vieta che l'attuale interessato all'accesso, in virtù dell'interesse qualificato conferitogli dall'indicato decreto ingiuntivo esecutivo, possa acquisire copia dei contratti di locazione al fine di trarne, a sua cura e spese, le notizie a lui necessarie.

Si esprime pertanto il parere che la richiesta di accesso in esame sia ammissibile e fondata.

PLENUM 4 GIUGNO 2009

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore
Via Michele Mercati, 4
ROMA
c.a. Dottoressa .....

OGGETTO: Atti relativi a contratto di compravendita immobiliare.

La Dottoressa ....., funzionaria del Ministero per i Beni e le Attività culturali, riferisce che il Sig. G.M. ha chiesto di accedere agli atti in base ai quali il germano L.M., asserendo di essere il legittimo proprietario erede di un fondo bibliografico del defunto padre, ha venduto nel 2004 tale fondo alla Direzione generale dei beni librari che l'ha acquistato per destinarlo alla Biblioteca Vallicelliana.

Poiché il Sig. L.M. si è opposto all'accesso in qualità di coerede controinteressato, viene chiesto sulla questione il parere di questa Commissione.

Al riguardo si osserva che gli atti relativi alla compravendita in questione costituiscono indubbiamente documenti amministrativi e non rientrano tra le categorie per le quali è vietato l'accesso; e che, sulla base degli atti a disposizione, il Sig. L.M., a parte un generico interesse alla riservatezza (che peraltro cede dinanzi al dovere di trasparenza dell'attività amministrativa), non appare titolare di alcuna situazione di controinteresse giuridicamente tutelabile.

Si ritiene pertanto che nulla osti al chiesto accesso.

PLENUM 4 GIUGNO 2009

Prof.ssa .....
I Circolo Didattico
Via Moretti, 79
63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO

OGGETTO: Accesso alla registrazione su supporto magnetico di seduta collegiale.

La Professoressa ....., dirigente scolastico, ha chiesto se a parere di questa Commissione un componente del Consiglio di Circolo della scuola che lei dirige possa accedere alle registrazioni su supporto magnetico delle sedute di tale Consiglio.

Ad avviso della richiedente l'accesso dovrebbe essere negato, atteso che:

secondo quanto deciso dal T.A.R. del Veneto con sentenza n. 60/2002 le registrazioni su nastro magnetico non costituirebbero documenti amministrativi;

il segretario del Consiglio effettua le registrazioni per suo uso personale e mediante un registratore di sua proprietà; sicché le registrazioni costituirebbero un mero appunto informale, liberamente modificabile.

La richiedente inoltre chiede di conoscere se sia tenuta a conservare a scuola dette registrazioni.

Al riguardo la Commissione osserva:

non sembra condivisibile la tesi secondo cui le registrazioni su nastro magnetico sarebbero insuscettibili di costituire "documento amministrativo", atteso che l'art. 22, comma 1, della legge n . 241/90 espressamente prevede che per documento amministrativo si intenda anche "*ogni rappresentazione…. elettromagnetica del contenuto di atti, anche interni…., detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse*";

che la richiedente attesta che è stato il presidente del Circolo a disporre l'uso di tali registrazioni, stabilendone le modalità; sicché deve ritenersi che la registrazione costituisca uno specifico adempimento d'ufficio, essendo sotto tale profilo irrilevante che venga utilizzato un registratore di proprietà del segretario. Ne consegue che la registrazione, non costituendo una bozza strettamente personale, non può ritenersi un documento liberamente modificabile.

Circa infine la conservazione delle registrazioni si esprime l'avviso che essa debba avvenire secondo le istruzioni del direttore del Circolo, che ha disposto l'introduzione del servizio di registrazione.

PLENUM 4 GIUGNO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Federazione Italiana Giuoco Calcio

Fatto

Il signor ....., essendo risultato non idoneo all'esito della prova di idoneità per il rilascio della licenza di Agente di calciatori autorizzato dalla FIGC (Federazione italiana giuoco calcio) svoltasi in data 30.3.1999, in data 2.4.1999 inoltrava al Presidente della Commissione Agenti di Calciatori ed al Presidente della FIGC istanza di accesso ai documenti del concorso, ai sensi della legge n. 241/90.

La FIGC – Commissione Agenti di calciatori, in data 28.4.2009, comunicava al signor ..... il rigetto della predetta istanza, a causa della genericità del suo oggetto e della mancata indicazione dell'interesse concreto ed attuale alla visione di tutti i documenti di esame.

Il signor ....., con ricorso del 12.5.2009, adiva la Commissione perché si pronunciasse sul rigetto dell'istanza di accesso in questione, di cui il ricorrente assumeva la pretestuosità, essendo evidente il suo interesse ad accedere agli atti, stante la sua qualità di candidato escluso dalla prova.

In data 28.5.2009 la FIGC inviava alla Commissione delle note difensive nelle quali, rilevata preliminarmente illustrava le ragioni della legittimità del rigetto dell'istanza di accesso.

Diritto

Preliminarmente si deve affrontare la questione della legittimazione passiva della FIGC all'accesso ai documenti amministrativi.

L'ambito soggettivo dei destinatari del diritto di accesso è delimitato dall'art. 23 della legge n. 241/90, a norma del quale il diritto di accesso è esercitabile nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi.

L'articolo 22, comma 1, lettera e) stabilisce che per "pubblica amministrazione", ai fini dell'applicazione della legge n. 241/90 si intende ogni soggetto di diritto pubblico o di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

La FIGC rientra nel novero delle federazioni sportive nazionali che svolgono l'attività sportiva, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. n. 242/99; il comma successivo at-

tribuisce espressamente alle federazioni sportive la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato.

Quanto all'attività diretta a verificare l'idoneità ai fini del rilascio della licenza Agente di calciatori autorizzato dalla FIGC si tratta certamente di un'attività di pubblico interesse che deve conformarsi quanto meno ai principi generali della legislazione nazionale.

Pertanto il diritto di accesso ai documenti relativi alla prova cui ha partecipato il ricorrente è esercitabile nei confronti della FIGC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 1, lettera e) e dell'art. 23 della legge 241/90.

Non si può escludere l'interesse diretto concreto ed attuale del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, come fa la FIGC nelle sue note difensive, in considerazione della natura della procedura alla quale ha partecipato il signor ....., che non presupporrebbe un *numerus clausus* di vincitori.

L'interesse del ricorrente ad accedere anche agli atti relativi alla posizione degli altri partecipanti alla procedura idoneativa in questione discende dall'esigenza di rendersi conto, anche mediante l'esame delle prove sostenute dai soggetti che hanno conseguito l'idoneità, dei criteri di valutazione delle prove, in modo tale da poter verificare la correttezza della valutazione della prova da lui stesso sostenuta.

Né è sostenibile l'assunto della FIGC secondo il quale l'omessa trasmissione dell'istanza di accesso anche ai soggetti potenzialmente controinteressati sarebbe di ostacolo all'accoglimento di tale istanza.

In primo luogo si osserva che colui che formula un'istanza di accesso, ai sensi della legge n. 241/90, non è tenuto ad inoltrare tale istanza ai soggetti eventualmente contro interessati, essendo onere dell'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso, qualora individui soggetti controinteressati, di darne comunicazione agli stessi, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006.

Nel caso di specie non sono individuabili soggetti controinteressati all'istanza di accesso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/90 : alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa, dal quale la Commissione non ha motivo di discostarsi, non si pone un problema di tutela del diritto alla riservatezza da parte dei partecipanti a prove concorsuali o idoneative, con riferimento alle prove di esame, posto che la scelta di partecipare a tali procedura implica la rinuncia ad avvalersi della tutela della *privacy* nei confronti di chiunque intenda accedere ai documenti inerenti alle procedure in questione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione al riesame dell'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Sezione VIII

PLENUM 23 GIUGNO 2009

PLENUM 23 GIUGNO 2009

Difensore Civico della Toscana
Via de' Pucci, 4
50122 FIRENZE

OGGETTO: Consigliere comunale - accesso ai tabulati delle telefonate in uscita degli amministratori comunali. Quesito.

Con nota del 20 maggio 2009 il Difensore Civico della Toscana ha fatto presente che un consigliere comunale di Altopascio (LU), avendo rilevato l'elevato importo delle fatture relative ai tabulati concernenti la telefonia mobile di servizio dei locali amministratori, ha chiesto se tali tabulati siano accessibili. A tale riguardo il Difensore Civico fa presente che l'ANCI il 2 maggio 2005 ha espresso l'avviso che sia ammissibile l'accesso alle fatture relative ai tabulati telefonici ma non anche questi ultimi, dato che essi costituirebbero dati personali e non già documenti amministrativi. Osserva peraltro il Difensore Civico che la considerazione dell'ANCI potrebbe ritenersi non risolutiva, atteso che, come riconosciuto dalla giurisprudenza del giudice amministrativo e di questa Commissione, l'art. 43 del decreto legislativo n. 267/2000 attribuisce al consigliere comunale "*un latissimo diritto all'informazione*" cui è correlato "*un puntuale obbligo degli uffici comunali di fornire tutte le notizie e informazioni in loro possesso…. utili al fine di una completa valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale*". Sulla questione viene chiesto il parere di questa Commissione.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue.

Non è contestabile che i tabulati telefonici non costituiscano un "*documento amministrativo*", ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1, lettera d), della legge n. 241/90, dal momento che essi sono qualificabili in termini di rappresentazione di eventi e non già in termini di rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. Né è contestabile che i tabulati attengano a dati personali, la cui tutela può essere richiesta solo all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante, ai sensi dell'art. 145 del codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo 309 giugno 2003 n. 196).

Ma ai sensi dell'art. 59 del citato decreto legislativo l'accesso è consentito anche ai dati personali, salve le particolari condizioni che il successivo art. 60 (non applicabile al caso in esame) richiede nel caso di dati sensibili; e quindi a maggior ragione deve poter essere consentito ai fini dell'acquisizione di "notizie e informazioni" da parte del consigliere comunale, ai sensi del citato art. 43, tenuto conto che l'acquisizione di copia dei tabulati in questione non viola la riservatezza degli interessati, a condizione che i tabulati in questione non riportino integralmente il numero telefonico del destinatario della chiamata, non consentendone perciò l'individuazione (T.A.R. Marche, Sez. I, 14 dicembre 2007 n. 1898).

In tale situazione, ferma restando – ovviamente – l'accessibilità delle fatture relative ai tabulati delle telefonate in uscita, deve ritenersi che il consigliere comunale, che – come nel caso in esame - abbia rilevato consumi anomali nelle spese telefoniche degli amministratori, possa accedere ai tabulati stessi, al fine di poter esercitare compiutamente il proprio *munus*.

PLENUM 23 GIUGNO 2009

Avv. .....
Segretario Comunale
Comune di Valle di Maddaloni
Via Umberto I, 75
81020 VALLE DI MADDALONI (CE)

OGGETTO: Possibilità di reiterare innumerevoli volte la domanda d'accesso. Quesito.

Con nota del 18 maggio 2009 il Segretario Comunale di Valle di Maddaloni ha fatto presente che nell'ultimo biennio una dipendente comunale, che ha una causa in corso con il Comune, ha presentato diciannove domande d'accesso - sinora sempre accolte - ad un gran numero di documenti, in parte sempre gli stessi, pretendendone l'adempimento in tempi ristretti "per motivi di giustizia". Ciò stante il Segretario Comunale ha chiesto se, a parere di questa Commissione, detta dipendente:

1) abbia la legittima facoltà di chiedere reiteratamente copia dei documenti amministrativi a lei necessari;

2) possa legittimamente pretendere che, per motivi di giustizia, la domanda d'accesso venga accolta in un termine breve.

Al riguardo la Commissione osserva che, ferma restando – ovviamente - la facoltà dell'interessata di chiedere l'accesso a documenti amministrativi in precedenza non richiesti, la richiesta reiterata degli stessi documenti costituisce un comportamento che, qualora non giustificato da documentate circostanze obiettive che abbiano impedito di utilizzare i documenti già in possesso del richiedente, assume un carattere meramente emulativo che fa venir meno l'interesse pubblico alla tutela giuridica del diritto d'accesso, e fa ritenere applicabile alla fattispecie quella giurisprudenza del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 7/2006) che ammette la reiterabilità della domanda d'accesso solo nel caso di interessi sopravvenuti.

Quanto poi alla pretesa di un accoglimento della domanda d'accesso in un termine breve si fa presente che, fermo restando – ovviamente – che è sempre auspicabile che l'Amministrazione svolga la propria attività con la massima tempestività consentita, la circostanza che l'accesso sia esercitato "a fini di giustizia" non attribuisce alla domanda alcuna priorità giuridicamente rilevante, salvo particolari circostanze che l'Amministrazione ha facoltà di valutare caso per caso.

PLENUM 23 GIUGNO 2009

Regione Molise
Direzione Generale IV
Politiche del Territorio, dei
Trasporti e della Casa
Servizio Infrastrutture Idriche
Piazza Andrea D'Isernia
86170 ISERNIA

OGGETTO: Procedimento per la concessione di acque pubbliche per uso idroelettrico. Richiesta di accesso di uno o più concorrenti.

La Regione Molise, dopo aver premesso che in materia di concessione di acque pubbliche per uso idroelettrico il procedimento prevede (T.U. n. 1775/1933, art. 7, comma 1) la presentazione di domande corredate dei progetti di massima e, per ciascuna domanda, l'obbligo di pubblicazione nell'avviso sul Bollettino Ufficiale, contenente il nome del richiedente, i dati principali della richiesta derivazione (T.U. n. 1775/1933, art. 7, comma 5), e, inoltre, che ai sensi dell'art. 12, R.D. n. 1285/1920 applicabile nella specie in assenza di un regolamento specifico di attuazione del T.U. n. 1775/1933) la domanda e il progetto depositati sono "visibili al pubblico", esprime preoccupazione circa la possibile violazione del segreto industriale che la visione della domanda, corredata di "dati tecnici sensibili", potrebbe ingenerare.

Chiede, conseguentemente, un parere in ordine all'esatta delimitazione della nozione di "visibilità pubblica"contenuta nel citato art. 12, R.D. n. 1285/1920 e alla individuazione dei documenti ostensibili senza violare segreti industriali.

Per la soluzione dei quesiti sottoposti dalla Regione è opportuno richiamare, sia pure, sinteticamente, la normativa che disciplina la materia.

Ai sensi dell'art. 7 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 (T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) "Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dai progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'Ufficio del Genio Civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa".

"L'Ufficio del Genio Civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque" (art. 7, comma 4).

"Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione" (art. 7, comma 5).

"Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati" (art. 7, comma 9).

"Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio Civile" (art. 7, comma 10).

L'art. 12 del R.D. 14 agosto 1920 n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche) stabilisce che "La pubblicazione della domanda, a termini dell'art. 7, è fatta dopo 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale mediante ordinanza ministeriale che stabilirà l'Ufficio del Genio Civile presso il quale la domanda e il progetto saranno depositati, i giorni in cui saranno visibili al pubblico, i comuni e i giorni nei quali l'ordinanza dovrà rimanere affissa all'albo pretorio, il periodo di tempo, non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni, entro il quale potranno presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte alla derivazione richiesta…. Omissis."

"Nel caso di domande concorrenti la istruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di là dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria è intanto limitata a quelle che sono state presentate ed accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda" (art. 7, ultimo comma, T.U. n. 1775/1933).

Ai sensi dell'art. 8 dello stesso T.U. n. 1775/1933, "L'Ufficio del Genio Civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagliata su tutta la istruttoria, mettendo in evidenza le qualità caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura ed attendibilità delle opposizioni".

Il successivo art. 9 stabilisce che "Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri: omissis".

La richiamata normativa, di cui sono state riportate le principali disposizioni che riguardano più da vicino i quesiti sottoposti, è informata alla tutela, da un lato, del patrimonio delle risorse idriche e, dall'altro, dei soggetti che dalla concessione potrebbero subire effetti pregiudizievoli. Rispondono a tali finalità sia la complessa regolamentazione della "pubblicità" delle domande di concessione che quella sulla relativa istruttoria; ancora più complessa, perlomeno sotto l'aspetto degli effetti procedimentali delle domande presentate in tempi diversi, è la disciplina della concorrenza di una pluralità di soggetti interessati alla concessione.

Premesso che la datazione della legislazione (primaria e secondaria) in soggetta materia suggerirebbe una sua rivisitazione per adeguarla, almeno in tema di diritto all'ac-

cesso, alla più recente normativa, in ordine al profilo più rilevante del parere richiesto a questa Commissione – e cioè l'operatività dell'obbligo di rendere "visibili al pubblico" la domanda di concessione con l'allegato progetto - si deve ritenere che la finalità di tale "pubblicità" (del resto esplicitamente contenuta nel testo del citato art. 12, R.D. n. 1285/1920) è quella di consentire "le osservazioni e le opposizioni scritte alla derivazione richiesta" da parte di chi potrebbe esserne pregiudicato (quali, per esempio, i proprietari delle particelle immobiliari interessate dalle opere collegate alla concessione o i titolari di precedenti derivazioni). Poiché la visibilità della domanda e del relativo progetto ha questa finalità, solo coloro i quali dimostrino di poter subire un eventuale pregiudizio potranno legittimamente accedere a tali documenti: dovranno, cioè, dimostrare la titolarità di una posizione giuridica qualificata così come richiesto dall'art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/90.

Diversa è la posizione dei soggetti concorrenti alla concessione.

Essi non sono compresi fra quelli nei cui confronti, ai sensi dell'art. 12, R.D. n. 1285/1920, sussiste l'obbligo di "pubblica visibilità" della domanda e del progetto depositati dai concorrenti e, conseguentemente, di fronte ad una richiesta di accesso, ben può l'Amministrazione, al fine di evitare la possibile violazione di segreti industriali (tecnici e/o commerciali), differirne, la visione ai sensi della generale facoltà riconosciuta dall'art. 24, comma 4, legge n. 241/90 o ricorrere alla più specifica disciplina di salvaguardia introdotta dall'art. 13, d.lgs. n. 163/2006 che, in materia di contratti pubblici, prevede casi di differimento o esclusione all'accesso in riferimento a diverse tipologie di atti e alle varie fasi del procedimento ad evidenza pubblica.

PLENUM 23 GIUGNO 2009

Dr.ssa .....
Coordinatore d'Area amministrativa
Comune di Samarate
Via V. Veneto, 40
21017 SAMARATE (VA)

OGGETTO: Legittimazione dei Consiglieri comunali ad accedere ai documenti di una fondazione costituita dal Comune.

Il Comune di Samarate, allo scopo di valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà comunale "Villa Montevecchio", ha costituito, con deliberazione consiliare, una fondazione, cui è stato dato in usufrutto trentennale il bene immobile in questione.

Alcuni Consiglieri comunali hanno chiesto l'accesso ad atti relativi a procedure poste in essere dalla predetta fondazione ed all'attività della stessa.

Il Comune di Samarate ha chiesto il parere della Commissione sulla questione dell'accessibilità degli atti della fondazione da parte dei Consiglieri comunali e, in caso affermativo, sulla necessità di esercitare l'accesso nei confronti dell'Amministrazione comunale ovvero sulla possibilità di rivolgersi direttamente alla fondazione.

La Commissione ritiene che si possa rispondere in senso positivo ad entrambe i quesiti posti dal Comune di Samarate.

L'art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 attribuisce ai Consiglieri comunali e provinciali il "..diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato..".

Si tratta, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, cui la Commissione si è sempre uniformata, di un diritto pubblico funzionale, correlato all'assolvimento del *munus publicum* di consigliere comunale o provinciale.

Nel caso di specie l'accessibilità agli atti richiesti dai Consiglieri comunali discende dal fatto che la predetta fondazione è un ente dipendente dal Comune di Samarate, sia pur di natura formalmente privatistica, trattandosi di un soggetto giuridico sottoposto alla disciplina dettata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile. La dipendenza della fondazione in parola dal Comune di Samarate risulta sia dall'art. 2 dello Statuto, che affida alla fondazione il perseguimento di una finalità pubblicistica riferibile al Comune stesso (valorizzazione di un compendio immobiliare di proprietà del Comune), sia dal combinato disposto degli articoli 10 e 12 dello Statuto che disciplinano il Consiglio di amministrazione.

L'attribuzione al Sindaco del potere di nominare, in sede di prima nomina, tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, cui spetta l'adozione delle decisioni fondamentali per il perseguimento delle finalità dell'associazione, unitamente alla previsione

che, successivamente, alla scadenza dei soggetti così nominati, spetta sempre al Sindaco di Samarate di nominare quattro dei cinque componenti del Consiglio, assicura al Comune un costante controllo sull'attività della fondazione, conformemente all'intenzione espressamente manifestata nella delibera n. 30 del 18.3.2008 del Consiglio comunale (cfr., in particolare la lettera d) della motivazione della delibera)

Si deve concludere, pertanto, che sono pienamente accessibili tutti gli atti inerenti ad attività poste in essere dalla fondazione, nel perseguimento delle sue finalità istituzionali.

L'accesso a tali atti potrà essere esercitato direttamente nei confronti della fondazione, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.

PLENUM 23 GIUGNO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le risorse umane

Fatto

Il signor ....., agente scelto della Polizia di Stato, il 20 dicembre 2008, ha chiesto al dirigente competente del Compartimento della Polizia Stradale per la Lombardia di Milano di avere copia dei documenti relativi al procedimento amministrativo riguardante la segnalazione disciplinare, datata 10 ottobre 2005, effettuata nei suoi confronti a firma del Questore di Vercelli, per potere provvedere alla tutela dei propri diritti.

L'amministrazione resistente, lo scorso 5 febbraio 2009, ha trasmesso al signor ..... la documentazione richiesta omettendo i dati personali e riservati di terzi soggetti, richiamati nella stessa.

Non ritenendo soddisfatta la propria istanza di accesso, il signor ..... il 9 febbraio 2009 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, per ottenere l'accesso integrale alla documentazione richiesta.

Il 16 febbraio 2009, il signor ..... ha presentato un'integrazione al presente ricorso, specificando nuovamente il proprio interesse all'accesso richiesto ed in particolare cha la suddetta segnalazione è stata di ostacolo alla sua richiesta di trasferimento, senza che gli venisse mai notificata alcuna contestazione di addebito disciplinare riconducibile alla segnalazione stessa.

Nella medesima data, la Questura di Vercelli ha inviato una nota con cui ha comunicato di avere già consentito l'acceso in ottemperanza della decisione della scrivente Commissione del 14 gennaio u.s., mentre il 19 febbraio u.s. il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le risorse umane ha comunicato di avere trasmesso la documentazione richiesta dal sig. ..... al reparto di appartenenza del medesimo al fine di soddisfarne l'istanza di accesso presentata.

Con decisione del 24 febbraio 2009, la scrivente Commissione ha sospeso ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invitando l'amministrazione a provvedere alla notifica dello stesso ai controinteressati per consentirgli un'eventuale liberatoria rispetto ai dati richiesti ovvero un'espressa opposizione all'accesso, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

In data 8 giugno 2009, la Questura di Vercelli ha trasmesso il verbale di notifica redatto il 3 giugno 2009, da cui risulta che la parte controinteressata è stata informata della richiesta di accesso presentata dal Signor ..... - relativa all'esposto inviato dalla stessa alla Questura in data 29 settembre 2005 - nonché della pronuncia della Commissione del 24 febbraio 2009. Dal verbale risulta altresì l'espressa opposizione della parte controinteressata all'accesso del Signor ..... ai dati richiesti.

Diritto

La Commissione - pur rilevando l'espressa opposizione all'accesso, formulata dalla parte controinteressata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006 - ritiene fondato il ricorso presentato dal signor ....., conformemente alla giurisprudenza maggioritaria sul tema, secondo cui il diritto alla riservatezza non può essere invocato quando la richiesta di accesso ha per oggetto il nome di coloro che hanno reso segnalazioni, denunce o rapporti informativi nell'ambito di un procedimento ispettivo o disciplinare (cfr., C.d.S. Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601; Sez. VI, 12.4.2007, n. 1699; Sez. V, 22.6.1998 n. 923; Ad. Plen. 4.2.1997 n. 5).

In linea generale, "va premesso che il rapporto tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza è stato risolto direttamente dal legislatore grazie al vasto intervento riformatore operato dal Codice dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), dalla Legge n. 15/2005 (recante la novella alla Legge n. 241/90) e dal d.P.R. n. 184/2006, che hanno, nella sostanza ed in estrema sintesi, cristallizzato gli approdi cui era giunta la giurisprudenza del Consiglio di Stato (in particolare Ad. Plen. n. 5 del 1997), avanzando in ogni caso la soglia di tutela dell'accesso.

In particolare l'art. 59, del Codice dati personali, fatta salva l'applicazione della disciplina derogatoria sancita dal successivo art. 60 per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ha demandato interamente alla Legge n. 241 del 1990 la regolamentazione del rapporto accesso-privacy anche per ciò che concerne i dati sensibili e giudiziari".

Secondo l'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Nel caso in esame, il ricorrente avanza istanza di accesso al fine di conoscere le generalità di chi ha effettuato l'esposto alla Questura di Vercelli, per procedere alla tutela dei propri diritti, essendo tale segnalazione risultata di ostacolo alla sua richiesta di trasferimento Non vengono quindi in rilievo dati sensibili o supersensibili di cui al menzionato art. 60.

In conclusione, secondo il giudice amministrativo di prima istanza, T.A.R. Brescia Lombardia Sez. I, 29 ottobre 2008, n. 1469, "poiché la denuncia o l'esposto non possono considerarsi un fatto circoscritto al solo autore, all'Amministrazione competente al suo esame e all'apertura dell'eventuale procedimento, ma riguarda direttamente anche i soggetti «denunciati», nell'ordinamento delineato dalla legge n. 241 del 1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza. La tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo al nostro ordinamento giuridico. Emblematico, in tal senso, è l'art. 111 Cost. che, nel sancire (come elemento essenziale del giusto processo) il diritto dell'accusato di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, inevitabilmente presuppone che l'accusato abbia anche il diritto di conoscere il nome dell'autore di tali dichiarazioni".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Sezione IX

PLENUM 14 LUGLIO 2009

PLENUM 14 LUGLIO 2009

Al Sig. .....
Via ……
32020 LIMANA (BL)

OGGETTO: Richiesta di informazioni presso la sede INPS di Belluno.

Il Sig. ..... in data 31 maggio 2009 ha chiesto a questa Commissione di intervenire presso l'INPS al fine di ottenere dati a suo tempo richiesti.

In particolare riferisce che il 18 maggio u.s., al fine di tutelare le proprie posizioni giuridiche in un procedimento giudiziario in corso, aveva presentato istanza alla sede INPS di Belluno tesa ad ottenere informazioni circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai Sigg. ..... e ..... circa la loro assunzione presso la ditta .....

La citata amministrazione aveva rigettato l'istanza sulla base dell'esclusione prevista dal Regolamento interno dell'Istituto per la disciplina del diritto d'accesso, considerata l'esigenza della tutela della riservatezza.

La Commissione osserva, preliminarmente, che l'accesso è un istituto preordinato alla conoscenza di documenti amministrativi preesistenti e sufficientemente individuati. Difatti, ai sensi dell'art 22, comma 4 della legge n. 241/90, come modificata dalla legge n. 15/2005, non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano la forma di documento amministrativo ed, ancora, come previsto dalla successiva disciplina del regolamento di cui al d.P.R. n. 184/2006, art. 2, comma 2, l'accesso si esercita nei confronti di documenti materialmente esistenti e "la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste d'accesso".

Pertanto, non può ritenersi accoglibile l'originaria istanza d'accesso del 18 maggio 2009, essendo rivolta ad ottenere una "dichiarazione attestante che…" e non un documento amministrativo già formato e/o detenuto dall'INPS.

Infine, va ricordato che i poteri di questa Commissione sono circoscritti dall'art 27, comma 5 della ricordata legge 241 e dall'art. 11 del d.P.R. 184/2006, laddove non è previsto alcun potere d'intervento presso le pubbliche amministrazioni, bensì espressione di pareri o adozione di decisioni in caso di ricorso (ritualmente presentato secondo le modalità dell'art. 12, comma 3 del suddetto d.P.R.) avverso il rigetto, espresso o tacito, d'istanze d'accesso.

PLENUM 14 LUGLIO 2009

ASL Roma G
Direzione Sanitaria P.O. Tivoli
Via Parrozzani, 3
00019 TIVOLI (RM)

OGGETTO: Accessibilità verbali di pronto soccorso.

Con nota del 20 maggio 2009 codesto Presidio ha chiesto di conoscere se sia tenuto a rilasciare ad un fiduciario dell'avvocato difensore del Sig. ……., attualmente indagato per il reato di lesioni personali ai danni del Sig. ……., il verbale con cui il 27 marzo scorso il pronto Soccorso di codesto Presidio ha constatato le lesioni suddette.

La Commissione, preso atto che l'accesso è chiesto ai sensi degli artt. 327 *bis* e 391 *quater* del codice di procedura penale, allo scopo di svolgere le investigazioni necessarie ai fini della difesa dell'indagato, esprime l'avviso che – in virtù degli artt. 24, comma 7, della legge n. 241/90 e 60 del decreto legislativo n. 196/2003 – l'accesso debba essere concesso, dal momento che la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi consiste in un diritto costituzionalmente garantito, qual è il diritto alla tutela giurisdizionale.

PLENUM 14 LUGLIO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Associazione ..... per la libertà di ricerca scientifica
contro
Amministrazione resistente: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Fatto

L'associazione ..... per la libertà di ricerca scientifica, in data 30 aprile 2009, chiedeva all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di accedere agli atti e provvedimenti adottati dalla predetta Autorità in relazione a due denunce presentate dall'associazione ricorrente nei confronti della RAI S.p.A., relative alla violazione delle norme in materia di informazione televisiva da parte dei telegiornali delle tre emittenti RAI e del programma "In mezz'ora", denunce archiviate dall'Autorità con le delibere n. 37/09/CSP e n. 38/09/CSP in data 18.3.2009.

In data 12.5.2009 l'Autorità, tramite il Servizio di comunicazione politica e risoluzione dei conflitti di interesse comunicava l'accoglimento dell'istanza di accesso. In data 20.5.2009, in sede di svolgimento dell'accesso agli atti, l'Autorità non consentiva l'accesso alle note informative del 18.3.2009, inviate dal servizio comunicazione politica e risoluzione dei conflitti di interesse alla Commissione per i servizi e i prodotti, organo collegiale dell'Autorità competente a provvedere in materia di informazione televisiva.

Con ricorso del 19.6.2009 l'associazione ..... per la libertà di ricerca scientifica adiva la Commissione per sentir dichiarare l'illegittimità del diniego di accesso alle predette note informative del 18.3.2009, menzionate nelle delibere conclusive dei procedimenti attivati con le denunce dell'associazione ricorrente.

In data 8.7.2009 la RAI S.p.A. inviava alla Commissione una memoria nella quale si doleva del fatto che l'istanza di accesso non era stata notificata alla RAI S.p.A., quale possibile soggetto controinteressato che potrebbe veder compromesso il proprio diritto alla riservatezza dall'esercizio del diritto di accesso, ex art. 22, comma 1) lettera c) della legge n. 241/90, stigmatizzando la preordinazione di tale istanza ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, vale a dire al conseguimento di una finalità estranea al diritto di accesso, ex art. 24, comma 3 della legge n. 241/90.

In data 9.7.2009 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni inviava una memoria nella quale giustificava il diniego dell'accesso impugnato dalla ricorrente alla stregua del regolamento in materia di accesso ai documenti adottato dall'Autorità con delibera n. 217/01CONS, nel testo risultante per effetto delle modifiche apportate con delibera n. 335/03/CONS, che all'art. 4 comma 1, lettera a) sottrae espressamente all'accesso le note,

le proposte ed ogni altra elaborazione delle unità organizzative con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti.

Diritto

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Giova premettere, in linea generale, che, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 241/90, il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24 della legge.

Il T.A.R. Lazio, Sez. III, nella sentenza n. 1931 del 2006, ha affermato che le limitazioni del diritto di accesso enucleate dalla fonte regolamentare appaiono dotate di una maggiore stabilità allorchè provengano da un'Autorità di garanzia e di vigilanza.

La stessa sentenza, proprio con specifico riferimento all'art. 4, comma 1, lettera a) della delibera n. 217/01/CONS dell'A.G.COM., ne ha affermato la compatibilità con la normativa di rango primario, in ragione della delimitazione contenutistica della norma regolamentare in questione, di cui è stata ravvisata la analogia alla norma contenuta nell'art. 24, comma lettera c) della legge n. 241/90 che sottrae all'accesso "..*l'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione*".

Le note alle quali non è stato consentito l'accesso sono espressamente qualificate, nelle delibere che a tali note fanno richiamo, come proposte del servizio Comunicazione politica e Risoluzione dei conflitti di interesse, sicchè rientrano nel novero dei documenti sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del summenzionato Regolamento.

Pertanto, il diniego dell'accesso opposto alle note in questione da parte dell'Autorità appare legittimo.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

PLENUM 14 LUGLIO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Avv. ..... – Sindaco del Comune di .....
contro
Amministrazione resistente: Agenzia del Demanio – Filiale Calabria – sede di Catanzaro

Fatto

L'avv. ..... nella sua qualità di Sindaco del Comune di ..... – a seguito di un provvedimento dell'Agenzia del Demanio – Filiale Calabria – sede di Catanzaro con cui veniva richiesto al comune il pagamento di ingenti somme sul presupposto dell'occupazione senza titolo di alcune aree demaniali con opere pubbliche – il 12 maggio 2009 ha chiesto all'Agenzia il rilascio di copia del parere reso dall'Avvocatura dello Stato di Catanzaro in merito alla validità dei titoli concessori rilasciati al comune.

Con nota del 15 maggio 2009, l'amministrazione ha rigettato la suddetta istanza di accesso sulla base di quanto disposto dal d.P.C.M. 26 ottobre 1996, n. 200.

Pertanto, l'istante il 23 giugno 2009 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, per ottenere l'accesso a quanto richiesto.

Con nota del 26 giugno 2009, l'Agenzia del Demanio ha ribadito il diniego espresso.

Diritto

Nel caso in questione il ricorrente ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione, con relativa estrazione di copia, del parere reso dall'Avvocatura dello Stato in merito alla validità dei titoli concessori rilasciati allo stesso comune di ..... per l'occupazione di alcune aree demaniali con opere pubbliche.

In merito al diniego opposto dall'amministrazione, si evidenzia che lo stesso è fondato.

In effetti, il d.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso, stabilisce che "ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso" sono sottratti all'accesso i pareri resi in relazione a lite in potenza o in at-

to e la inerente corrispondenza, nonché gli atti defensionali (art. 2, comma 1, lett. a) e b). Inoltre, secondo la prevalente giurisprudenza, i pareri dell'Avvocatura distrettuale dello Stato si considerano accessibili solo nel caso in cui siano riferiti all'iter procedimentale e si innestino pertanto nel provvedimento finale e non anche nel caso in cui attengano alle tesi difensive di un procedimento giurisdizionale potenziale o in atto (C.d.S., Sez. V, n. 1983 del 2001, T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 2124 del 2005) perchè in tal caso risultano coperti da segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.), e, quindi, sono sottratti all'accesso.

Nella specie, poiché il parere richiesto attiene ad una potenziale lite tra l'Agenzia del Demanio ed il comune, l'accesso deve ritenersi escluso.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 14 LUGLIO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze

Fatto

La Signora ....., a seguito dell'ispezione dei funzionari della Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze avvenuta il 7 maggio 2009 presso il proprio studio medico, in data 27 maggio 2009 ha chiesto a questa stessa amministrazione di avere accesso agli atti delle dichiarazioni sottoscritte dalla Signora ....., (aspirante dipendente dell'odierna ricorrente) "per controllare e difendere i propri interessi giuridici nell'ottica di valutare la possibilità di potere dimostrare l'insussistenza degli addebiti" a lei stessa contestati.

Il dirigente competente della Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze, con nota del 10 giugno 2009, ha negato l'accesso richiesto.

Pertanto, il 26 giugno 2009, l'istante ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto diniego per avere copia di quanto richiesto.

Con nota dell'8 luglio 2009, l'amministrazione resistente ha confermato il diniego espresso.

Diritto

La Commissione, in primo luogo, rileva che la sentenza n. 1842 del 22 aprile 2008 del Consiglio di Stato, Sez. VI, riferita, in particolare, alla fattispecie dell'accesso alle dichiarazioni rese da soggetti ancorché cessati dal rapporto di lavoro, esprime il principio secondo il quale la sottrazione al diritto di accesso della documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo loro affidata risponderebbe specificamente ad esigenze di riservatezza di coloro che hanno reso dichiarazioni, riguardanti la propria persona o anche altri soggetti, senza autorizzarne la divulgazione.

Ed, infatti, secondo quanto disposto nella citata sentenza "*l'avvenuta cessazione di un rapporto di lavoro non esclude, infatti, l'esigenza di riservatezza di chi abbia reso dichiarazioni, riguardanti se stesso o anche altri soggetti,* ***senza autorizzarne la divulgazione****, non attenendo la sfera di interessi in questione alla sola tutela delle posizioni del lavoratore ed essendo queste ultime, comunque, rilevanti anche in rapporto all'ambiente professionale di appartenenza più largamente inteso*".

Dunque, a contrario, laddove venga autorizzata la divulgazione da parte del soggetto che ha reso le dichiarazioni, non sussiste una esigenza di tutela di riservatezza.

Nella fattispecie concernente il ricorso in esame, invece, la persona che ha reso le dichiarazioni agli ispettori del lavoro, la Signora ....., ha espresso formalmente il proprio assenso all'accesso richiesto dall'odierna ricorrente, oltre ad aver richiesto lei stessa in passato l'accesso alla medesima documentazione.

Pertanto, in tale ipotesi non si ravvisano le esigenze di riservatezza richiamate nella decisione del Consiglio di Stato citate dall'amministrazione resistente a fondamento del diniego opposto e si ritiene accoglibile l'istanza di accesso formulata.

Inoltre, ad avvalorare la fondatezza del ricorso in esame, vi è in ogni caso anche la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante, ai sensi del nuovo art. 22 della legge n. 241/90, ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Infatti, oltre questa Commissione, anche il giudice amministrativo di prime cure, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato "ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Al riguardo, si rileva infine che la più recente giurisprudenza si è espressa sul tema, affermando anche la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, Sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 14 LUGLIO 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) – Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Fatto

Il dott. ....., quale partecipante non ammesso alle prove orali del concorso per esami ad otto posti di dirigente amministrativo preso il MIUR, ha chiesto alla medesima amministrazione di potere accedere ai seguenti documenti:

1. elaborati del ricorrente;
2. elaborati dei candidati ammessi a sostenere la prova orale;
3. verbali della commissione esaminatrice relativi ai criteri di valutazione, alle correzioni, all'attribuzione dei voti e, infine, all'abbinamento dei risultati.

Specifica il ricorrente che i documenti sono necessari per potere eventualmente tutelare i propri diritti nella sede giudiziaria.

L'amministrazione, con nota del 19 giugno, sulla base dell'art. 3, comma 2 del Decreto Ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto n. 1, ossia gli elaborati del ricorrente, mentre l'ostensione dei documenti di cui ai punti nn. 2 e 3 è stata differita "fino alla conclusione delle diverse fasi del procedimento concorsuale, ai cui fini gli stessi sono preordinati".

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente col provvedimento del 19 giugno u.s. è basato sulla citata disposizione regolamentare che stabilisce che l'accesso "agli elaborati ed alle schede di valutazione è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando il procedimento non sia concluso, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti".

Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare, pur di dubbia legittimità, posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, la Commissione sul punto non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge

Sezione X

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

Sig. .....
Referente settore energia e acque
WWF Marche
Via ……..
61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU)

OGGETTO: Richiesta di parere sulla prassi delle autorità coinvolte nelle Conferenze dei servizi, indette dagli Sportelli unici per le attività produttive, di omettere la pubblicizzazione delle Conferenze medesime attraverso gli archivi informatici, i comunicati stampa e gli albi pretori.

Il signor ....., attivista del WWF Marche, con nota del 10.5.2009, inviata a diversi organi dello Stato, chiede di conoscere, tra l'altro, il parere della Commissione sulla legittimità della prassi delle autorità coinvolte nelle Conferenze dei servizi, indette dagli Sportelli unici per le attività produttive, ex art. 4 del d.P.R. n. 447/98, di omettere la pubblicizzazione delle Conferenze dei servizi attraverso gli archivi informatici, i comunicati stampa e gli albi pretori.

La Commissione ritiene che la prassi in questione sia illegittima, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 447/98, che impone allo sportello unico per le attività produttive di inserire i dati relativi ai procedimenti autorizzatori per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi e di darne notizia tramite adeguate forme di pubblicità, anche al fine di consentire ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati di partecipare con piena cognizione di causa ai procedimenti in questione.

Quanto, invece, al comportamento tenuto dal Comune di Cagli a seguito della presentazione dell'istanza di accessori documenti di progetto di una cava, la Commissione ritiene che ben abbia fatto il Comune ad informare i soggetti controinteressati.

Tali documenti contengono certamente dati sensibili rispetto ai quali è ben configurabile l'esigenza di tutela della riservatezza che, nell'ambito del procedimento introdotto da un'istanza di accesso a documenti amministrativi, è soddisfatta dalla comunicazione di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche sociali – Direzione Generale delle Risorse Umane e AA.GG.
– Divisione IV – Roma

Fatto

La signora ....., in qualità di partecipante al concorso pubblico per l'attribuzione di 22 posti di dirigente di seconda fascia per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indetto con Decreto Direttoriale del 14 novembre 2006, avvenuta la pubblicazione dell'elenco degli idonei ammessi alla prova orale (tra i quali l'interessata non è compresa) il 9 giugno 2009 con raccomandata A/R ha chiesto al suddetto Ministero – Direzione Generale delle Risorse Umane e AA.GG. – Divisione IV – Roma di potere accedere ai seguenti atti relativi alla suddetta procedura selettiva:

1) i propri elaborati;
2) gli elaborati dei 218 candidati ammessi agli esami;
3) il verbale dei criteri adottati dalla commissione per la valutazione delle prove.

Con nota del 23 giugno 2009, il dirigente competente della Direzione Generale delle Risorse Umane e AA.GG. – Divisione IV ha risposto alla suddetta istanza differendo l'accesso alla "*conclusione delle operazioni concorsuali e quindi alla conseguente trasmissione dei relativi atti all'amministrazione da parte della Commissione esaminatrice*" atteso che, tra l'altro, in questa fase della procedura l'amministrazione non sarebbe in possesso della documentazione richiesta.

In data 1 luglio 2009, la signora ..... ha presentato la medesima richiesta di accesso sia alla Direzione Generale delle Risorse Umane e AA.GG. – Divisione IV sia alla commissione esaminatrice.

Con nota dell'8 luglio 2009, la Divisione IV ha comunicato all'istante che il presidente della commissione presa visione dell'istanza di accesso in questione ha rimandato al contenuto della nota di risposta inviata il 23 giugno dalla stessa Divisione IV, essendo la commissione un organo tecnico del Ministero non competente a considerare tali istanze.

Pertanto, la signora ....., il 23 luglio 2009, contro il suddetto differimento, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90 per avere l'accesso agli atti richiesti e poter procedere alla tutela dei propri diritti.

L'amministrazione resistente, il 10 agosto 2009, ha trasmesso una memoria alla scrivente Commissione, nella quale ha ribadito il differimento poiché a quella data la documentazione richiesta era ancora "*nella piena ed esclusiva disponibilità dell'organo tecnico di valutazione dei candidati*", ed "*entrerà nella disponibilità dell'amministrazione stessa quando al termine dei colloqui, previsto il 3 agosto 2009, la commissione (esaminatrice) provvederà a trasmetterla*", sicché "*solo allora sarà possibile accedere alla documentazione amministrativa di interesse*".

Diritto

La Commissione esaminate le doglianze della parte ricorrente e la giurisprudenza dalla stessa citata a fondamento della propria istanza, osserva quanto segue.

Il procedimento concorsuale in esame si articola in due subprocedimenti: quello che si conclude con la valutazione delle prove scritte e l'ammissione agli orali degli idonei, e quello che si conclude con le prove orali e la graduatoria conclusiva.

Ora può effettivamente rispondere ad esigenze di opportunità amministrativa disporre il differimento nel caso di domanda d'accesso presentata in corso di subprocedimento, dal momento che la conclusione di esso potrebbe risultarne rallentata. Ma tali esigenze non ricorrono nel caso in cui il subprocedimento sia ormai concluso ed il richiedente l'accesso abbia un urgente interesse all'accoglimento della sua domanda, tenuto conto che in caso contrario correrebbe il rischio – qualora potesse dimostrare un eventuale errore della Commissione esaminatrice – che la necessità di definire con esattezza la sua posizione potrebbe dar luogo ad un ritardo della nomina, con conseguente posposizione agli altri idonei. Né a ciò osta la circostanza che la documentazione possa essere ancora presso la Commissione esaminatrice. Quest'ultima è infatti organo straordinario dell'Amministrazione; e pertanto spetta al responsabile del procedimento di acquisire eventualmente presso di essa i documenti necessari.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ....., via ....., Milano
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Lonato del Garda (BS)

Fatto

....., al fine di acquisire elementi utili alla causa civile n. 4675/2005, pendente presso il Tribunale di Treviso, ha presentato, il 5 giugno 2009, istanza di accesso all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Lonato del Garda avente ad oggetto le dichiarazioni dei redditi di:

1. FFFFF srl per il periodo dal 17 luglio 1998 fino alla data di presentazione dell'istanza;
2. FFF CCC srl per il periodo dal 24 marzo 2000 fino alla data di presentazione dell'istanza;
3. B.F., per il periodo da gennaio 1997 fino alla data di presentazione dell'istanza;
4. P.I., per il periodo da gennaio 1997 fino alla data di presentazione dell'istanza;

Il ricorrente ha, poi, chiesto di potere accedere alla dichiarazione di successione di B.F..

L'amministrazione, con provvedimento del 18 giugno u.s. ha negato l'accesso ai chiesti documenti ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 5. comma 1, lett. a) del D.M. n. 603 del 1996.

Sulla base dei documenti allegati al presente ricorso si evince che il ricorrente ha citato in giudizio presso il Tribunale di Treviso la FFFFF srl, la FFF CCC srl e i sigg.ri B.F., P.P., C.A., C.L., B.M. e P.I. al fine di ottenere l'annullamento del contratto di mandato avente ad oggetto la ricerca di un finanziamento e la restituzione di una somma pari a euro 4.338,24, quale anticipazione per l'esecuzione del mandato, ed il conseguente risarcimento dei danni.

Il ....., dopo essere venuto a conoscenza da notizie dalla stampa che la società era oggetto di indagini da parte della Guardia di Finanza di Vicenza poiché coinvolta in un giro di truffe, ha contattato i responsabili della società medesima i quali hanno dichiarato di non potere onorare il contratto di mandato e di trattenere quanto versato dal ricorrente a titolo di anticipazione per l'esecuzione del mandato. Infine, dopo che la società ed i suoi collaboratori sono stati condannati per il reato di associazione a delinquere e truf-

fa, il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Treviso in qualità di vittima del reato di truffa.

Diritto

Preliminarmente si rileva che l'istanza formulata investe i dati di terze persone controinteressate, nelle persone degli eredi di B.F. e P.I. già individuati in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184 del 2006.

L'amministrazione ha negato l'accesso alle dichiarazioni dei redditi di FFFFF srl, FFF CCC srl, B.F. e P.I., ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D.M. n. 603 del 1996.

Tuttavia, questa Commissione ritiene che impropriamente l'amministrazione abbia richiamato l'art. 69, titolato "pubblicazione degli elenchi dei contribuenti", a supporto del proprio diniego, infatti, la normativa invocata dall'amministrazione disciplinando la pubblicità degli elenchi dei nominativi dei contribuenti e non delle dichiarazioni dei redditi, non è applicabile alla fattispecie in esame.

Inoltre, a tenore dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D.M. n. 603 del 1996 ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, è sottratta all'accesso la documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai fini dell'attività amministrativa ed i documenti ad essi direttamente connessi. Tuttavia, nel caso in cui i documenti siano necessari per tutelare in giudizio i propri diritti, come nel caso di specie, la costante giurisprudenza ritiene che il diritto di accesso debba prevalere sul diritto alla riservatezza dei contro interessati.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, con riferimento alla richiesta di documenti di cui ai punti nn. 3 e 4, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Con riferimento ai documenti di cui ai punti n. 1 e 2 la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara ammissibile e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Istituto Statale d'arte .....

Fatto

....., in qualità di genitore di ....., frequentante il secondo corso, sez, F) dell'istituto d'arte statale ..... di ……., ha presentato istanza di accesso, il 9 giugno u.s. ai seguenti documenti:

verbale del collegio docenti: punto all'ordine del giorno relativo "all'organizzazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi" e/o ordine del giorno riferibile all'ex D.M. n. 80 del 2007 e documenti connessi;

eventuali deliberazioni conseguenti agli ordini del giorno di cui al punto n. 1 e documenti connessi;

Dopo che l'amministrazione ha invitato il ricorrente a riformulare l'istanza specificando la motivazione alla base dell'istanza, il ....., il 18 giugno, ha chiarito che i documenti sono necessari per presentare un eventuale ricorso gerarchico, al fine di vedersi riconosciuto il diritto della figlia a svolgere le prove di esame di verifica dell'idoneità ad accedere al corso successivo nei termini ultimi del 31 agosto, di cui al D.M. n. 80 del 2007, e non in coda al termine delle lezioni.

Con provvedimento del 2 luglio ricevuto dal ricorrente il 14 luglio, dopo che le prove si erano già svolte e nonostante il ricorrente avesse segnalato la necessità di potere acquisire i documenti in tempo utile per potere tutelare i propri diritti, l'amministrazione ha concesso l'estrazione di copia solo di parte dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con memoria inviata a questa Commissione ha specificato di avere consegnato, tramite il coordinatore di classe, la comunicazione relativa alle materie valutate con votazione insufficiente; allega, poi, l'amministrazione il provvedimento del 2 luglio con il quale ha comunicato al ricorrente che l'organizzazione dei corsi di recupero e l'individuazione del 20 luglio quale data ultima entro la quale effettuare lo scrutinio finale, sono state stabilite dal collegio dei docenti del 18 maggio. Ha, poi, comunicato le materie con giudizio sospeso e le modalità di recupero, nonché il calendario delle verifiche.

Avverso il provvedimento del 2 luglio il ricorrente ha presentato ricorso gerarchico all'ufficio scolastico della provincia di Como, inviato per conoscenza all'istituto, lamentando, con riferimento ai profili di competenza di questa Commissione, di non avere avuto copia dei seguenti documenti:

A) documenti relativi ai modi ed alla durata dei corsi di recupero e dello studio assistito;
B) verbale del collegio di docenti del 18 maggio;
C) verbale del consiglio di classe e dello scrutinio della classe II F);
D) lettera di richiesta di riconvocazione del collegio docenti.

Chiede, poi, dei registri dei singoli professori ove sono riportate le votazioni, le specifiche carenze rilevate dai singoli docenti nelle varie discipline e ogni documento in possesso dell'amministrazione e pertinente rispetto alla vicenda.

L'ufficio scolastico provinciale di Como, con provvedimento del 31 luglio ha confermato la correttezza dell'operato dell'istituto.

Diritto

Il ricorrente, al fine di tutelare gli interessi della figlia minore, ha chiesto, sostanzialmente, di potere accedere a tutti i documenti in possesso dell'amministrazione relativi alla vicenda in esame e, in particolare, all'organizzazione dei corsi di recupero e di studio assistito, alle modalità di individuazione del termine per l'espletamento delle prove per la verifica dell'idoneità ad accedere al corso successivo, nonché i registri dei professori.

Il ricorrente, è titolare di un interesse diretto, concerto ed attuale ad accedere ai documenti riguardanti la figlia. Del resto in tal senso lo stesso art. 5 del D.M. n. 80 del 2007 stabilisce che "la scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza.

Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell'anno scolastico, le modalità e tempi delle relative verifiche".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra .....
contro
Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone

Fatto

La sig.ra ..... riferisce di aver presentato in data 31 maggio 2001 domanda per l'inclusione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, guardarobiere e collaboratore scolastico. Dopo essere stata esclusa dalle suddette graduatorie per difetto dei prescritti requisiti, l'odierna ricorrente, a seguito di riesame da parte dell'amministrazione competente, è stata inserita nelle graduatorie a far data dal mese di marzo 2009.

Ritenendo di aver subito un danno da tale inserimento tardivo, la sig.ra ..... inoltrava richiesta di accesso all'amministrazione resistente in data 18 aprile u.s. chiedendo di poter estrarre copia dei verbali concernenti le operazioni di nomina per il profilo di assistente amministrativo dagli anni 2001/2002 al 2008/2009.

In data 23 maggio l'amministrazione resistente rispondeva all'istanza di accesso affermando che le operazioni di conferimento degli incarichi sono state effettuate dai singoli istituti scolastici ai quali pertanto va indirizzata la domanda di accesso. Contro il provvedimento del 23 maggio di cui sopra, la sig.ra ..... ha presentato ricorso alla scrivente in data 16 giugno u.s. chiedendone l'accoglimento. L'amministrazione in data 7 luglio 2009 ha trasmesso una nota difensiva nella quale afferma, tra l'altro, che la ricorrente non è stata mai inserita nelle graduatorie di cui sopra.

Con decisione del 14 luglio la scrivente, considerata l'incertezza in merito a quale fosse l'amministrazione in possesso dei documenti, ha invitato parte resistente a fornire chiarimenti in proposito entro il termine di quindici giorni. Considerato inoltre che l'amministrazione ha negato la circostanza dell'inserimento tardivo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, guardarobiere e collaboratore scolastico e che tale profilo è decisivo per valutare la sussistenza di un interesse qualificato al chiesto accesso da parte della ricorrente, la Commissione ha altresì ha invitato quest'ultima a fornire la prova dell'avvenuto inserimento nelle suddette graduatorie. L'amministrazione ha dato seguito all'incombente con nota del 31 luglio u.s., affermando, in sostanza, di essere in possesso della documentazione richiesta pur non avendola formata direttamente. Quanto all'inserimento nelle graduatorie di cui sopra, parte resistente chiarisce che la ricorrente non è stata inserita nelle stesse per il periodo di tempo necessario (otto anni) richiesto per l'attribuzione di nomine in ruolo.

Diritto

Preso atto della nota di parte resistente, la Commissione osserva quanto segue. La circostanza di non aver creato il documento rispetto al quale si chiede l'accesso non costituisce valido motivo per negare l'accesso. L'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241/90, invero, ritiene sufficiente che l'amministrazione detenga il documento richiesto e non che l'abbia formato.

Viene allora in rilievo l'ulteriore profilo dell'inserimento tardivo nella graduatoria di cui alle premesse in fatto che, a dire dell'amministrazione, non radicherebbe in capo alla ricorrente un interesse qualificato all'accesso. Esso, tuttavia, non sembra ostativo all'esercizio del diritto di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990. A tale proposito si rileva che la tardività dell'inserimento non è certo imputabile all'odierna ricorrente – come si evince anche dalla graduatoria trasmessa dalla sig.ra ..... – la quale vanta pertanto un interesse qualificato all'accesso, vedendosi altrimenti doppiamente penalizzata; da una parte per il suddetto inserimento tardivo, dall'altra per il conseguente non possesso dei requisiti per accedere alla documentazione richiesta. Pertanto si ritiene che il ricorso debba trovare accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: F.B. e T.F.
contro
Amministrazione resistente: Questura di Roma

Fatto

Il signor F.B., in proprio nonché quale Dirigente sindacale della Federazione Consap – Italia sicura (ANIP), organizzazione sindacale della Polizia di Stato rappresentativa a livello nazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 195/95, ed il signor T.F., rappresentante legale della predetta organizzazione sindacale, in data 18.5.2009, chiedevano al Questore di Roma di poter accedere agli atti e documenti prodotti, acquisiti e/o detenuti dalla Questura di Roma, in relazione alla nota inviata dalla Procura di Roma alla predetta Questura in data 3.1.2005 (con cui era stata trasmessa sia la nota, recante la stessa data, dei sostituti procuratori della Repubblica di Roma contenente l'indicazione di diversi profili di inadeguatezza della struttura dello Stadio Olimpico di Roma, sia l'informativa di polizia giudiziaria che confermava il contenuto di quanto denunciato dalla predetta Federazione a proposito delle gravi carenze strutturali ed organizzative relative alla gestione dello Stadio Olimpico e delle zone limitrofe), con particolare riferimento ai provvedimenti emanati al fine di prevenire rischi per l'incolumità degli appartenenti alle Forze dell'ordine di volta in volta impiegati nei servizi di ordine pubblico svolti presso lo Stadio Olimpico e le zone limitrofe.

Non essendosi il Questore di Roma pronunciato sull'istanza di acceso in questione, i richiedenti, con ricorso del 15.7.2009, adivano la Commissione per accedere a tali documenti.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

Non vi è motivo di dubitare della sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale di entrambe i ricorrenti ad accedere al documento richiesto, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90: si tratta di dirigenti di un'organizzazione sindacale del personale appartenente alla Polizia di Stato che ha dato impulso ad un procedimento penale in cui sono venute in rilievo carenze strutturali ed organizzative relative alla gestione dello Stadio Olimpico e delle zone limitrofe, ove sono impiegati appartenenti alle Forze dell'ordine.

Non vi è ragione di non consentire l'accesso richiesto, anche in considerazione del fatto che, in data 6.2.2009, il procedimento penale in questione è stato archiviato in quanto, negli anni successivi agli esposti ed alle diffide lo Stadio Olimpico risulta essere stato adeguato alle normative vigenti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Direzione Nazionale Antimafia

Fatto

Il signor ....., inviava in data 10 giugno 2009 alla Direzione nazionale antimafia un'istanza di accesso al fine di acquisire copia della lettera n. 4782/R/2004, datata 26.3.2004, del predetto Ufficio, al fine di depositarla dinanzi al giudice di pace di Roma presso il quale pende un procedimento in cui l'odierno ricorrente figura quale parte lesa del reato di diffamazione.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, il signor ....., in data 7.8.2009 adiva la Commissione per ottenere l'accesso al documento richiesto.

Con nota inviata in data 10.8.2009 alla Commissione il ricorrente precisava che il documento in questione è di tipo amministrativo e non contiene dati sensibili ed investigativi.

La Direzione Nazionale Antimafia, in data 1 settembre 2009, inviava una memoria nella quale comunicava di essere in attesa della risposta del Giudice di pace di Roma sulla richiesta di informazioni inoltrata alla predetta autorità giudiziaria.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

Non vi è motivo di dubitare della sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente ad accedere al documento richiesto, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, in considerazione della necessità di acquisizione di tale documento al fine di far valere le sue ragioni nel processo penale in cui figura quale persona offesa.

Nel caso in cui si tratti effettivamente, come assume il ricorrente, di un documento non contenente dati investigativi, ma di un documento avente natura amministrativa, l'accesso ad esso deve essere garantito, ai sensi dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

Sezione XI

PLENUM 22 SETTEMBRE 2009

PLENUM 22 SETTEMBRE 2009

Comune di .....
Via Roma, 167
29010 ..... (PC)

OGGETTO: Richiesta di accesso in materia di appalto.

La ditta non aggiudicataria di una gara di appalto per l'affidamento del servizio di assistenza alunni disabili presso le scuole primarie e secondarie del Comune di ..... (PC) ha presentato domanda di accesso (mediante visione ed estrazione di copie) ai documenti afferenti alla offerta della ditta risultata aggiudicataria.

Il Comune chiede se l'istanza possa essere accolta nonostante la stessa sia stata presentata priva di motivazione e la ditta controinteressata abbia espresso la propria opposizione atteso che, come prescritto dalla normativa in vigore (in particolare, art. 13, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 163/2006), gli elaborati costituenti il progetto tecnico organizzativo del servizio oggetto dell'appalto sono frutto di consolidate ricerche ed opera d'ingegno e costituiscono segreto tecnico-industriale.

In merito la Commissione rileva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 10, legge n. 241/90, il partecipante ad un procedimento ha pieno diritto ad accedere agli atti dello stesso procedimento senza necessità di dimostrare la titolarità di un interesse diretto e concreto e senza che la sua istanza sia motivata trattandosi di c.d. accesso endoprocedimentale.

Ai sensi, poi, della disposizione contenuta nell'art. 10, TUEL per i cittadini-residenti (e per le ditte, aventi o meno personalità giuridica, con sede legale nel territorio comunale) l'istanza di accesso agli atti amministrativi dell'Ente locale non è subordinata ad alcuna motivazione.

Una motivazione, "qualificata" dalla necessità di accedere alla documentazione per la difesa in giudizio della propria posizione giuridica, è, invece, richiesta, in generale (art. 24, comma 7, legge n. 241/90) per prevalere sulla tutela alla riservatezza e, più specificamente (art. 13. comma 6, d.lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici), per rendere possibile l'accesso ad elaborati allegati dell'offerta di gara "che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali".

Nella specie, pertanto, il difetto di motivazione opererebbe solo se la ditta istante non avesse sede legale nel territorio comunale e se gli elaborati allegati alla originaria offerta della ditta aggiudicataria contenessero davvero segreti tecnici e/o commerciali.

Ma questa è una valutazione che è in grado di fare solo il Comune interessato (che è in possesso della relativa documentazione) che, nel caso in cui non si convinca della ragionevole esistenza di segreti tecnici e/o commerciali, dovrà accogliere la domanda di accesso in questione.

PLENUM 22 SETTEMBRE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno
– Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Fatto

Il signor ....., Ispettore Capo della Polizia di Stato, essendo stato raggiunto da un provvedimento disciplinare di sospensione per un mese adottato in data 31.5.2007, con ricorso del 12.8.2009 adiva la Commissione per l'accesso per ottenere l'annullamento degli atti del procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti, asseritamente adottati *contra legem*, nonché la riapertura di tale procedimento, ai sensi dell'art. 26 del d.p.r. 737/1981, per violazione delle regole che governano l'accesso ai documenti amministrativi, denunciando altresì l'occultamento di documentazione non coperta da segreto istruttorio.

In data 8.9.2009 l'Amministrazione inviava una memoria nella quale argomentava nel senso dell'inammissibilità del ricorso, per esser preordinato a sollecitare l'adozione di provvedimenti riservati alla competenza esclusiva dell'Amministrazione, quale titolare della potestà disciplinare nei confronti del ricorrente.

Diritto

Il ricorso è inammissibile, essendo palese l'incompetenza della Commissione ad adottare i provvedimenti sollecitati dal ricorrente.

Nel caso di specie non viene in rilievo il rigetto di un'istanza di accesso la cui legittimità venga sottoposta al vaglio della Commissione, ex art. 25, comma 4 della legge n. 241/90, ma l'esercizio della potestà disciplinare dell'Amministrazione, di cui si assume l'illegittimità.

L'annullamento del provvedimento disciplinare in questione e la riapertura del procedimento disciplinare in questione eccedono manifestamente la sfera di attribuzioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi delimitata dal combinato disposto dell'art. 25, comma 4, e dell'art. 27, comma 5 della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione, ritenuta la propria incompetenza, dichiara l'inammissibilità del ricorso.

PLENUM 22 SETTEMBRE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Compagnia dei Carabinieri di Venafro

Fatto

Il signor ....., Maresciallo Aiutante s. UPS dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Bojano, in data 20.7.2009 chiedeva alla Compagnia dei Carabinieri di Venafro copia delle pratiche di polizia giudiziaria trattate dall'odierno ricorrente menzionate in un documento, facente parte degli atti di un procedimento penale già pendente nei confronti del signor ..... dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia.

In data 18.8.2009 la Compagnia dei Carabinieri di Venafro negava l'accesso agli atti richiesti dal ricorrente, in considerazione della genericità della richiesta, ritenuta finalizzata ad un controllo generalizzato dell'attività amministrativa, e della non accessibilità dei documenti richiesti, ai sensi della legge n. 241/90, in quanto attinenti ad attività di polizia giudiziaria, regolarmente depositati presso l'Ufficio richiedente, cui confronti l'odierno ricorrente avrebbe potuto richiederli, ai sensi dell'art. 391 *quater* c.p.p.

In data 27.8.2009 il signor ..... adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

In data 15.9.2009, l'Amministrazione inviava una memoria nella quale chiedeva il rigetto del ricorso, trattandosi di una richiesta di accesso concernente atti di polizia giudiziaria, in quanto tali sottratti all'accesso, e comunque inidonea, attesa la sua genericità, a consentire la puntuale individuazione degli atti richiesti.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

L'oggetto della richiesta di accesso è costituito da documenti inerenti all'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90 (cfr., *ex plurimis*, C.d.S., Sez. IV., sent. 12.12.2008, n. 6187).

Il rigetto dell'istanza di accesso, pertanto, è assolutamente conforme alla legge n. 241/90.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

PLENUM 22 SETTEMBRE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale "A.Volta"

Fatto

Il signor ....., docente presso l'Istituto Tecnico Industriale "A.Volta" nella qualità di rappresentante sindacale, il 29 aprile 2009 ha chiesto al dirigente scolastico del proprio istituto di potere accedere ai documenti relativi:

al personale interno ed esterno impegnato a qualsiasi titolo in tutti i progetti svolti ed in essere per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009;

al numero di impegno, alle relative qualifiche e al compenso attribuito per i citati anni scolastici al suddetto personale.

La richiesta di accesso "veniva formulata in ragione dell'omesso riscontro alle precedenti ed analoghe richieste".

Il dirigente scolastico con nota del 28 maggio 2009 concedeva l'accesso, richiedendo per il ritiro del cartaceo un pagamento di 0,25 euro a foglio, ma al momento della presa visione l'istante riscontrava la non conformità dei documenti resi disponibili con quanto richiesto e non procedeva al ritiro cartaceo delle relative copie.

Il signor ..... il 3 giugno 2009 inoltrava una seconda istanza di accesso in cui sottolineava le anomalie precedentemente riscontrate, alla quale non veniva dato alcun riscontro dal dirigente scolastico competente, ed ancora il 30 giugno 2009 una terza istanza di accesso con cui reiterava la richiesta della documentazione sopra specificata

Il dirigente scolastico con nota del 17 luglio 2009 comunicava nuovamente che quanto richiesto era disponibile per la visione previo pagamento dei diritti di segreteria.

Il signor ....., ritenendo la sussistenza di una "*volontà del dirigente scolastico di impedire l'attività sindacale del sottoscritto ostacolando l'acquisizione di documenti che dovrebbero al contrario essere alla portata di tutti*", il 28 agosto 2009 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, chiedendo alla Commissione di "riaffermare" il suo diritto all'accesso ai documenti richiesti.

Il 14 settembre 2009 l'amministrazione ha inviato una memoria.

Diritto

In merito al ricorso in esame si osserva quanto segue.

L'art. 25 della legge n. 241/90 "Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi", come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che "*il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di misura*".

In conformità a tale previsione legislativa, il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" all'art. 7 "Accoglimento della richiesta e modalità di accesso", comma 6, stabilisce che "*in ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge, secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate*".

Pertanto, considerate le suddette disposizioni legislative e la disponibilità manifestata dall'amministrazione interessata a consentire l'accesso ai documenti richiesti – correttamente dietro corresponsione dei relativi diritti di segreteria per le copie cartacee – si ritiene che – vista la notevole mole di documenti desiderati dall'istante – sia comunque sussistente il diritto dello stesso di prendere visione di quanto richiesto e poi, successivamente, di estrarre copia di ciò che riterrà necessario.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso con i limiti di cui in motivazione.

PLENUM 22 SETTEMBRE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Salute, del Lavoro
e delle Politiche sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di Roma

Fatto

La sig.ra ....., essendo stata oggetto di intervista ispettiva svolta presso l'ISFOL (amministrazione di appartenenza dove svolge la professione di ricercatore) nei mesi di febbraio, marzo, ottobre e dicembre 2007, riferisce di aver presentato in data 16 giugno 2009 richiesta di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti:

1) copia della dichiarazione rilasciata dalla ricorrente agli ispettori;
2) verbale conclusivo del procedimento ispettivo;
3) conseguenti provvedimenti assunti da parte resistente nei confronti dell'ISFOL.

In data 20 luglio parte resistente ha negato l'accesso quanto ai documenti di cui ai punti 2 e 3, invocando genericamente il D.M. n. 757/94 che escluderebbe dall'accesso i documenti richiesti dalla ..... a tutela della riservatezza di persone fisiche, giuridiche, imprese e associazioni.

Contro tale parziale diniego in data 13 agosto la sig.ra ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Come è noto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/90 è stato introdotto dal legislatore allo scopo di superare la concezione dicotomica dei rapporti tra cittadino e amministrazione nell'ottica di garantire una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa.

Nel caso di specie non v'è dubbio che la richiedente, anche per il solo fatto di aver preso parte al procedimento ispettivo in qualità di dichiarante e comunque per l'indubbio interesse a conoscere gli esiti degli accertamenti ispettivi svolti a carico dell'amministrazione presso la quale svolge attività lavorativa, è titolare di un interesse qualificato all'accesso. Sul punto si aggiunga che l'ispezione è stata avviata per verificare che dietro la forma

di contratti a progetto non si celassero forme di lavoro subordinato, il che dimostra una volta di più l'interesse qualificato dell'istante agli esiti dell'attività ispettiva.

Alla luce di ciò, il diniego opposto da parte resistente è destituito di giuridico fondamento. A parte la citazione generica della fonte regolamentare che nel caso di specie osterebbe all'accesso, v'è da dire al riguardo che la tutela della riservatezza riferita ad una pubblica amministrazione (come sostenuto dal ministero resistente) è un controsenso, stante la *ratio* brevemente richiamata delle disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. In realtà la trasparenza della pubblica amministrazione intesa come processo culturale di rinnovamento dei rapporti cittadino-amministrazione, non tollera eccezioni che, come nel caso di specie, si fondano su valori che farebbero tornare l'apparato amministrativo ad una logica prevalentemente incentrata sulla cultura del segreto, così come era prima dell'entrata in vigore della legge n. 241/90.

La disposizione regolamentare invocata, viceversa, fa spesso riferimento a fattispecie nelle quali la riservatezza da tutelare nei confronti delle istanze di accesso, attiene alle richieste formulate dal datore di lavoro all'ispettorato del lavoro tese a conoscere la paternità e i contenuti delle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso degli accertamenti ispettivi.

Non essendo questa la vicenda portata all'esame della scrivente, e sussistendo un interesse qualificato all'accesso in capo alla ricorrente, il gravame si ritiene fondato e deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 22 SETTEMBRE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ente Parco Nazionale dell'Asinara

Fatto

..... ha chiesto nel maggio u.s. all' Ente Parco Nazionale dell'Asinara un'attestazione di servizio contenente l'indicazione delle mansioni svolte da presentare al comune di Alghero per potere essere assunta. Poiché il direttore dell'Ente Parco ha inviato una certificazione contenente gli oggetti dei contratti ma non le mansioni svolte, la ricorrente il 15 giugno ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere agli 8 contratti stipulati tra la ricorrente e l'Ente Parco dal 28 dicembre 2000 al 31 dicembre 2006, specificando che i documenti sono necessari per potere effettuare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per un'altra amministrazione.

Specifica la ricorrente di non essere in possesso dei chiesti documenti perché il direttore dell'Ente Parco le ha chiesto la restituzione immediata delle chiavi senza consentirle neanche il ritiro degli oggetti personali, tra i quali gli originali dei contratti.

L'amministrazione, con provvedimento del 29 giugno, considerato che l'istanza è irregolare perchè non è stata formulata sul modulo appositamente predisposto, ha invitato la ricorrente ad integrare l'istanza specificando la motivazione.

Avverso il provvedimento di diniego ....., il 19 agosto, ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendole di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con memoria del 1 settembre, ha affermato che il 14 luglio la ricorrente ha presentato un'ulteriore istanza di accesso avente il medesimo oggetto e che l'amministrazione, con provvedimento del 12 agosto, ha comunicato di non essere riuscito a reperire i documenti richiesti nell'archivio presso il palazzo Reale sull'Isola dell'Asinara, archiviazione alla quale era addetta la ricorrente, e di stare compiendo un'ulteriore indagine.

Comunica, infine, l'amministrazione che i chiesti documenti sono andati smarriti ed allega la denuncia per presunta sottrazione dei documenti al Comando dei Carabinieri di Porto Torres.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 184 del 2006 "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Sezione XII

PLENUM 13 OTTOBRE 2009

PLENUM 13 OTTOBRE 2009

Sig. .....
……
06049 SPOLETO

OGGETTO: Richiesta di accesso in materia edilizia.

Il Sig. ..... presentava in data 29.02.2008 un esposto ai competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale di Perugia in ordine alla pericolosità di interventi edilizi su un vecchio edificio, in zona altamente sismica, che avrebbero potuto gravemente compromettere la stabilità e la sicurezza della sua proprietà confinante. In data 01.08.2008 l'Ufficio Controllo Costruzioni procedeva a sopralluogo e trasmetteva apposita relazione all'autorità giudiziaria. In data 20.04.2009 il Sig. ..... presentava istanza di accesso chiedendo, oltre, a copia della suddetta relazione ispettiva, dei documenti tecnici e progettuali relativi all'originario permesso di costruire rilasciato dal Comune di Spoleto nell'anno 2003 e ad eventuali successive modifiche nel frattempo intervenute.

L'Amministrazione Provinciale di Perugia rilasciava solo parte della documentazione richiesta con esclusione della relazione ispettiva (in quanto trasmessa all'autorità giudiziaria) e del progetto strutturale relativo agli interventi dell'edificio confinante (in quanto non avente natura di "documento amministrativo ai sensi della legge n. 241/90 atteso che il predetto "progetto strutturale" è atto formato da privati e come tale escluso dall'accesso in virtù della disposizione contenuta nell'art. 34 del Regolamento Provinciale sull'accesso approvato con due delibere di Giunta del 1999).

Questa Commissione ritiene che il diniego opposto dall'Amministrazione Provinciale di Perugia sia ingiustificato per le seguenti considerazioni.

Per quanto riguarda il rifiuto del rilascio di copia della relazione ispettiva redatta dall'Ufficio Controllo Costruzioni in occasione del sopralluogo dell'01.08.2008, più volte questa Commissione ha sottolineato (cfr., da ultimo, parere del 22.09.2009) come l'invio di documenti all'autorità giudiziaria e/o la presenza di un procedimento penale non vale di per sé a respingere la domanda di accesso, atteso che il segreto istruttorio di cui all'art. 329 non costituisce un motivo legittimo di diniego al rilascio di documenti fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro. Solo in questo caso l'amministrazione potrà legittimamente rifiutare l'accesso.

Ancora meno giustificato appare il rifiuto del rilascio di copia del "progetto strutturale" dell'assentita costruzione in quanto - secondo l'Amministrazione - lo stesso è atto non formato da pubblica amministrazione (e dunque non rientrante nella nozione di documento amministrativo di cui all'art. 22, comma 1, lett. d) e come tale non utilizzato ai fi-

ni dell'attività amministrativa ed escluso dall'accesso ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Provinciale del 1999.

Preliminarmente, non si comprende perché nel motivare il proprio diniego l'Amministrazione Provinciale abbia fatto riferimento al Regolamento sull'accesso del 1999 quando quello in vigore (alla luce del quale deve essere valutata l'istanza di accesso in oggetto del 23.04.2009) è stato approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 30 del 18.03.2008. Tale ultimo Regolamento contiene disposizioni conformi alla legge n. 241/90 e non fa alcun accenno alla specifica esclusione del documento in questione come riferito dall'amministrazione e, del resto, non ne fa cenno nemmeno il vecchio Regolamento del 1999 acquisito in via istruttoria).

È poi contrario al dettato normativo di cui al citato art. 22 della legge n. 241/90 e alla consolidata giurisprudenza ritenere non rientrare nel concetto di documento amministrativo l'atto formato dal privato che, ancorché non utilizzato ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo conclusivo (ma non si comprende come non possa essere stato in qualche modo valutato un progetto il cui deposito sia obbligatorio ai fini del rilascio di un permesso di costruzione), sia stato acquisito agli atti del procedimento e sia"stabilmente detenuto" dall'Amministrazione.

PLENUM 13 OTTOBRE 2009

Prefettura di Padova
P.zza Antenore 3
35121 PADOVA

OGGETTO: Accesso a rapporti informativi delle Forze dell'Ordine in materia di detenzione di armi e munizioni.

La Prefettura di Padova, con decreto prefettizio in data 15.04.2009, ha disposto a carico del Sig. ..... il divieto di detenere armi e munizioni ai sensi dell'art. 39, del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico leggi di pubblica sicurezza). In data 29.06.2009 l'interessato ha chiesto la revoca dell'irrogato divieto ma la Prefettura, in virtù di un rapporto informativo del Comando provinciale Carabinieri di Padova (corredato da notizie fornite sul suo stato di salute dal medico curante) ha negato la revoca del divieto.

Poiché il Sig. ..... ha rivolto in data 21.07.2009 formale istanza di accesso al fascicolo e alla conoscenza del rapporto dei Carabinieri, viene chiesto parere a questa Commissione sottolineando la delicatezza della vicenda, soprattutto per i rischi cui potrebbe andare incontro il medico curante del ..... già oggetto di minacce, secondo l'ultimo rapporto dell'Arma (31.07.2009).

Pur condividendo la delicatezza della questione, questa Commissione ritiene che non sussistano motivi di diritto per respingere la domanda di accesso del Sig. .....

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), l'istanza di accesso può essere accolta ove l'interessato dimostri l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale alla visione o all'estrazione di copia dei documenti richiesti. Nella fattispecie, non può negarsi che il Sig. ..... sia titolare di un interesse personale e concreto ad accedere ai documenti che riguardano il provvedimento di diniego della revoca del divieto di detenzione di armi. C'è da aggiungere, inoltre, che il medesimo, essendo soggetto del relativo procedimento, avrebbe diritto di accedere ai relativi atti senza necessità di provare o motivare il personale interesse che la legge ritiene sussistere, nella specie, *in re ipsa* (art. 10, legge n. 241/90).

Non sembra fondata, alla luce degli atti trasmessi alla Scrivente, nemmeno l'affermazione, contenuta nella nota della Legione Carabinieri "Veneto" del 31.07.2009, secondo la quale la visione del rapporto informativo sul quale poggia il diniego opposto alla revoca del divieto di detenzione di armi (contenente anche il giudizio del medico di base sullo stato di salute) "possa avvenire previo rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria …..in quanto potrebbe pregiudicare il segreto delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.)" in riferimento al procedimento penale n. 2426708 (per detenzione abusiva di armi) non ancora definito. Infatti, come più volte sottolineato da questa Commissione (cfr., da ultimo, parere del 22.09.2009) la presenza di un procedimento penale non vale di per sé a respingere la domanda di accesso, atteso che il segreto istruttorio di cui all'art. 329 non

costituisce un motivo legittimo di diniego al rilascio di documenti fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro. Solo in questo caso l'amministrazione potrà legittimamente rifiutare l'accesso. Al fine, poi, di salvaguardare da rischi il medico che ha valutato lo stato di salute del Sig. ....., vedrà codesta Prefettura se sia possibile "oscurare" il parere medico nelle parti che potrebbero maggiormente urtare la suscettibilità dell'interessato.

PLENUM 13 OTTOBRE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott. .....
contro
Amministrazione resistente: Corte dei Conti – Segretariato generale

Fatto

Il dott. ..... ha partecipato al concorso per referendario indetto da parte resistente. Dopo aver sostenuto le prove scritte e non essendo stato ammesso alle prove orali, ha chiesto all'amministrazione di poter accedere sia ai verbali di correzione dei propri elaborati che agli elaborati di uno dei candidati ammessi alla prova orale. Con determinazione del 3 settembre 2009 parte resistente ha differito l'accesso sino all'approvazione della graduatoria con riguardo agli elaborati non redatti dall'odierno ricorrente, richiamando a sostegno di tale provvedimento l'art. 4, comma 2, lettera A del proprio regolamento concernente i casi di esclusione e di differimento.

Contro tale differimento il dott. ..... in data 17 settembre 2009 ha presentato istanza di riesame al Difensore Civico il quale, a sua volta, ha inoltrato per competenza l'istanza medesima alla scrivente Commissione.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il differimento opposto dall'amministrazione resistente è principalmente basato sulla disposizione regolamentare che prevede la possibilità di differire l'accesso rispetto ai documenti domandati dall'odierno ricorrente. Pertanto, la Commissione, non avendo il potere di disapplicare la previsione regolamentare – pur di dubbia legittimità - posta a fondamento dell'impugnato differimento, non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 13 OTTOBRE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Comitato ..... (.....)
contro
Amministrazione resistente: Agenzia del Territorio – Direzione Centrale – Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi

Fatto

....., presidente del comitato ..... (.....), il 10 agosto u.s. ha presentato istanza di accesso all'Agenzia del Territorio – Direzione Centrale – Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi, avente ad oggetto l'accordo raggiunto per la valutazione di stima degli alloggi rientranti nel piano di dismissione della Fondazione Enasarco stipulato tra la Fondazione stessa e l'amministrazione resistente. Specifica il ricorrente di avere chiesto, con note del 5 febbraio e del maggio, di potere stipulare una convenzione volta alla valutazione di stima delle unità abitative che compongono l'edificio denominato T.A..

L'amministrazione ha negato l'accesso all'accordo su indicato per carenza di un interesse personale e concreto del ricorrente.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il ricorrente, quale rappresentante del comitato ..... è titolare di un interesse sufficientemente qualificato e meritevole di tutela ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Infatti, sulla base dell'accordo chiesto sarà effettuata la stima degli alloggi rientranti nel piano di dismissione della Fondazione Enasarco, tra i quali l'immobile denominato T.A.; gli inquilini dell'immobile, riunitisi in comitato, dunque, quali destinatari della procedura di dismissione, dunque, sono titolari dell'interesse ad accedere al predetto accordo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita l'Agenzia del Territorio – Direzione Centrale – a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Sezione XIII

PLENUM 3 NOVEMBRE 2009

PLENUM 3 NOVEMBRE 2009

Al Sig. .....
Via ……
80131 NAPOLI

OGGETTO: Quesito sull'accessibilità da parte di un dirigente di una società a partecipazione pubblica regionale di documenti inerenti la gestione aziendale per obiettivi ed i premi di risultato riconosciuti.

Viene chiesto a questa Commissione se un dirigente di una società a totale partecipazione pubblica regionale per la gestione dei servizi di trasporto locale possa accedere ai documenti inerenti la gestione aziendale per obiettivi (cd *Management by Objectives*), i premi di risultato riconosciuti, gli importi erogati a ciascun dirigente, i criteri valutativi e le motivazioni adottate.

Come affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, seguita dalle concordi decisioni di questa Commissione, "le regole di trasparenza si applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico (concessionari di pubblici servizi, società ad azionariato pubblico, ecc.)". Tale linea interpretativa ha ottenuto conferma legislativa nell'art. 23 della legge n 241/90 (modificato dalla recente legge n. 15 del 2005) che si è spinta fino ad iscrivere tra le pubbliche amministrazioni anche i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Pertanto, in linea di principio, la documentazione formata o detenuta da società formalmente private, come quella di specie (trattandosi di società con partecipazione totale della regione), ma sostanzialmente ancora pubbliche perché svolgenti la gestione di un pubblico servizio, deve ritenersi accessibile.

Resta, invece, da determinare in concreto se tale accessibilità possa soffrire delle eccezioni.

Infatti, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato, da un lato, la non accessibilità dei documenti attinenti all'area delle (eventuali) attività che siano estranee all'attività amministrativa – e quindi al perseguimento dell'interesse pubblico – e, dall'altra, l'accessibilità dei documenti attinenti all'area del perseguimento dell'interesse pubblico canonizzato dallo statuto, ed in particolare attinenti all'organizzazione o alla gestione del pubblico servizio affidato alla società, o comunque strumentali alla gestione del servizio stesso, precisando che, atteso il necessario collegamento tra intervento finanziario pubblico e perseguimento di fini d'interesse pubblico, quanto maggiore è la misura della partecipazione pubblica tanto maggiore deve presumersi il vincolo di strumentalità dell'attività al perseguimento dell'interesse pubblico e, di conseguenza, l'accessibilità dell'attività (arg. ex C.d.S., Sez. VI, 15 maggio 2002 n. 2618).

Nel caso in esame – oltre a non esservi dubbio sulla legittimazione dell'istante, che quale dirigente della società appare titolare di un interesse diretto, personale e concreto

a conoscere i documenti richiesti inerenti i criteri di valutazione, i motivi e gli importi dei premi di risultato concessi ai dirigenti – i documenti richiesti, contenendo indubbiamente notizie sugli obiettivi da raggiungere (e dunque sulla gestione aziendale) e sui premi di risultato concessi (e dunque sui costi della società partecipata), sono accessibili in quanto indiretta espressione dell'attività di interesse generale posta in essere dal gestore di pubblico servizio, assoggettata al principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 Cost.

PLENUM 3 NOVEMBRE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero dei Beni culturali ed ambientali – Sovrintendenza del Comune di Roma
e nei confronti dei
Controinteressati: ..... e .....

Fatto

Il signor ..... con istanza del 1 giugno 2007, quale proprietario dell'immobile sito in vicolo ……., ha chiesto al Ministero dei Beni culturali ed ambientali – Sovrintendenza del Comune di Roma l'accesso agli atti autorizzativi (ed atti connessi) concernenti detto immobile – ed in particolare, i civici 12 e 13 – relativi alla sostituzione delle canne fumarie abusive, delle quali una sentenza del Tribunale di Roma aveva disposto la rimozione.

Dopo un iter procedurale particolarmente complesso che ha visto il coinvolgimento dei controinteressati nel procedimento di accesso, la loro opposizione ed il parere favorevole all'accesso dell'Avvocatura dello Stato, la Sovrintendenza ha invitato il signor ..... a ritirare la copia di quanto richiesto. Il 28 ottobre 2008, questi effettuava l'accesso agli atti e riscontrava la mancanza "di atti intermedi tra quelli richiesti e forniti dalla sovrintendenza ed in particolare atti fondamentali connessi alle planimetrie ed istanze presentate da parte avversa e vistate dalla Sovrintendenza, dai quali si profilavano, non solo macroscopiche divergenze e contraddizioni rispetto ad atti anteriori (manutenzione ordinaria e straordinaria) ma addirittura elementi di falso documentale". Pertanto, il signor ..... formulava una nuova istanza di accesso agli altri atti che riteneva mancanti e, dopo un primo provvedimento favorevole della Sovrintendenza, il 21 settembre 2009 veniva informato, sempre dalla Sovrintendenza, della sospensione del procedimento per la rimessione della questione alla competenza dell'Avvocatura dello Stato, stante la nuova opposizione delle parti controinteressate.

Pertanto, il signor ..... il 6 ottobre 2009 ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, chiedendo alla Commissione di intimare alla Sovrintendenza l'accesso "a tutti gli atti del procedimento esistenti al relativo fascicolo, unitariamente inteso, senza omissione alcuna, con rispettivo ordine cronologico, come da norma".

Il 19 ottobre 2009, il signor ....., parte controinteressata, ha fatto perve-

nire delle osservazioni alla Commissione in merito al presente ricorso chiedendone l'inammissibilità, sia per omesso deposito del diniego impugnato sia per carenza assoluta d'interesse all'accesso.

Diritto

Il ricorso è fondato.

La richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato non ha alcun effetto sospensivo o interruttivo del termine assegnato all'Amministrazione per provvedere sulla domanda d'accesso; e pertanto deve considerarsi non conforme a legge la sospensione dell'esame della domanda del ricorrente, disposta nel caso in esame con la nota del 21 settembre 2009 dal resistente Ministero, che si è assunto così l'eventuale responsabilità di definire in ritardo la domanda in esame.

Nel merito, dato atto che non vi è alcuna previsione normativa che imponga alle amministrazioni di rendere disponibile la documentazione richiesta in ordine cronologico, dal momento che le modalità concrete di adempimento del diritto di accesso sono stabilite autonomamente da ciascuna amministrazione, si ricorda che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del dPR n. 184/2006, l'accoglimento della richiesta d'accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

Ciò stante, l'esigenza dei documenti richiesti a fini di tutela giurisdizionale del ricorrente non appare manifestamente infondata; e deve pertanto ritenersi prevalente sulla generica esigenza di riservatezza dei controinteressati, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/90.

Né hanno pregio le eccezioni preliminari sollevate dai controinteressati, dal momento che la ministeriale del 21 settembre 2009 è in atti (allegato n. 15 del ricorso) e l'interesse all'accesso appare sufficiente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita il Ministero a tenere conto delle considerazioni suindicate.

PLENUM 3 NOVEMBRE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Marche – SM Nucleo Relazioni con il pubblico

Fatto

Il Maresciallo ....., ha chiesto al Comando Legione Carabinieri Marche, con una prima istanza del 31 agosto, di potere accedere a tutti i documenti formati e detenuti nell'anno 2008 dall'ufficio disciplina SM – ufficio personale a carico del ricorrente e protocollati "D".

Dopo che l'amministrazione ha chiesto di integrare l'istanza, il maresciallo con successiva richiesta dell'11 settembre ha chiesto, oltre ai documenti su indicati, il nome, il cognome, il grado e la posizione del responsabile del procedimento nonché i numeri di protocollo e le relative date dei documenti detenuti dall'amministrazione oggetto della richiesta di accesso.

Con provvedimento del 5 ottobre l'amministrazione resistente ha concesso l'accesso alla pratica n. 555/2008 D composta da n. 13 atti, ed ha invitato il ricorrente a recarsi presso gli uffici, previo appuntamento, nei giorni individuati; l'amministrazione, ha inoltre comunicato che il responsabile del procedimento è il Capo dell'ufficio del personale.

A seguito del provvedimento del 5 ottobre, il ricorrente ha delegato una propria rappresentante ad estrarre copia dei chiesti documenti, la quale, essendosi recata presso gli uffici senza appuntamento, non ha potuto accedere documenti.

Avverso il provvedimento del 5 ottobre ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo a questa Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti ed il nominativo del responsabile del procedimento.

L'amministrazione, con nota inviata a questa Commissione il 27 ottobre, dopo avere ribadito che l'istanza di accesso è stata accolta e che la richiesta di un appuntamento per il rilascio di copie risponde ad esigenze organizzative, ha comunicato che l'accesso per via telematica riguarda solo le modalità di invio delle domande e non le risposte.

Diritto

Preliminarmente questa Commissione rileva che l'individuazione del responsabile del procedimento non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso, di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990 e, pertanto, la Commissione non è competente ad esprimersi.

L'amministrazione resistente ha, poi, concesso l'accesso alla pratica n. 555/2008 D composta da n. 13 atti, previo appuntamento con gli uffici, al fine di organizzare la propria attività.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Sezione XIV

PLENUM 24 NOVEMBRE 2009

PLENUM 24 NOVEMBRE 2009

Stato Maggiore della Difesa
Ufficio Amministrazione
Via XX Settembre, 11
00187 ROMA

OGGETTO: Richiesta di accesso di ditta non aggiudicataria ai documenti di gara.

L'Ufficio Amministrazione dello Stato Maggiore della Difesa riferisce di aver aggiudicato una gara per la fornitura di materiale di cancelleria, cartaceo, pulizia e vario per le esigenze dei Reparti ed Uffici Generali per l'anno 2009. La ditta terza classificatasi ha presentato istanza di accesso agli atti di gara con lo scopo di conoscere i nominativi e le offerte in dettaglio di tutti i partecipanti alla procedura. Contro l'ammissibilità dell'accesso hanno presentato opposizione le ditte classificatesi ai primi due posti (alle quali l'Amministrazione aveva comunicato l'esistenza della domanda di accesso) adducendo motivazioni di riservatezza commerciale.

Si chiede l'Amministrazione istante quale esito debba avere la domanda di accesso in oggetto, tenuto conto dell'esigenza di tutelare, da un lato, la riservatezza dei soggetti controinteressati e, dall'altro, il diritto all'informazione della ditta non aggiudicataria.

La questione sottoposta a questa Commissione ha trovato una sistemazione giurisprudenziale ormai consolidata i cui principi possono essere così riassunti:

a – Il concorrente ad una gara di appalto vanta un interesse qualificato ad accedere agli atti della procedura, a fronte del quale non può essere opposto il diritto alla riservatezza degli altri partecipanti, atteso che con l'ammissione alla gara la documentazione prodotta e l'offerta tecnico-progettuale presentata fuoriescono dalla sfera di dominio riservato alla singola impresa, per formare oggetto di valutazione comparativa;

b – Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/90 i soggetti che hanno partecipato al procedimento hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24 della stessa legge; in questi casi si parla di richiesta di accesso "endoprocedimentale" per la quale la titolarità dell'interesse diretto, concreto ed attuale che legittima l'istanza è *in re ipsa*, cioè nella qualità di partecipante al procedimento (nella specie, gara ad evidenza pubblica);

d – Ai fini della tutela della riservatezza, l'art. 24 della legge n. 241/90 prevede alcuni casi di esclusione dall'accesso e, per quanto ne occupa in particolare, i documenti che riguardano "interessi industriali e commerciali";

e – In materia di procedimenti ad evidenza pubblica, più recentemente, il d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) ha previsto, all'art. 13, ipotesi di differimento e di esclusione di documenti contenenti segreti industriali (tecnici e/o commerciali) la cui segretezza, peraltro, deve essere comprovata dal soggetto interessato;

f – Nel bilanciamento fra tutela alla riservatezza e diritto di accesso, la prima è recessiva ogniqualvolta la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (art. 24, comma 7, legge n. 241/90 e art. 13, comma 6, d.lgs. 163/2006).

Nella fattispecie in questione, anche se la ditta istante non ha motivato la propria domanda di accesso con la finalità di tutelare giudiziariamente i propri interessi, sembra ragionevole dedurre dalla natura dell'appalto oggetto di gara l'inesistenza di segreti commerciali suscettibili di specifica tutela.

Per quanto sopra esposto si ritiene che la domanda di accesso possa essere accolta.

PLENUM 24 NOVEMBRE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Prof.ssa .....
contro
Amministrazione resistente: Istituto professionale per l'industria e l'artigianato "....." – Avellino

Fatto

La Prof.ssa ....., docente a tempo indeterminato di educazione fisica presso l'istituto resistente, riferisce di aver presentato nel mese di novembre del 2007 la scheda di valutazione titoli per la costituzione delle graduatorie di istituto e la conseguente individuazione dei docenti soprannumerari distinta per classi di concorso.

All'esito dell'espletamento di tale procedura interna l'odierna ricorrente è risultata soprannumeraria in quanto altro docente, il Prof. ....., sia pure con un punteggio complessivo inferiore, beneficiava delle disposizioni di cui alla legge n. 104 del 1992 con conseguente messa in mobilità della prof.ssa ....., trasferita presso la sede di ……..

Tuttavia, nelle graduatorie per la mobilità relative al successivo anno scolastico (2008/2009) risultava che il controinteressato prof. ..... aveva perso i suddetti benefici derivanti dall'applicazione nei suoi confronti della legge n. 104/92, collocandosi in posizione più bassa rispetto a quella della ricorrente con 16 punti in meno.

Volendo comprendere le ragioni di tale vicenda, l'odierna ricorrente ha presentato diverse istanze di accesso tese ad acquisire diversi documenti amministrativi, tra cui la documentazione concernente la concessione dei benefici *ex lege* n. 104/92. All'ultima delle suddette istanze (datata 31 luglio 2009) ha fatto seguito la nota impugnata del 24 settembre di parte resistente con la quale si è escluso l'accesso nella forma dell'estrazione con riguardo ai documenti da ultimo citati, sul presupposto che contenendo dati sensibili *sub specie* di dati attinenti allo stato di salute del controinteressato, di questi possa essere concessa la sola visione e non l'estrazione.

Contro tale parziale diniego in data 21 ottobre la prof.ssa ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato anche al controinteressato Prof. ....., il quale, in data 6 novembre, ha inviato una nota difensiva nella quale insiste nell'opporsi all'accesso domandato dalla .....

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all'accesso in capo all'odierna ricorrente questa Commissione non nutre alcun dubbio. La fattispecie portata all'esame della scrivente, invero, si inserisce con fisionomia paradigmatica nel novero del c.d. accesso endoprocedimentale disciplinato dall'art. 10, legge n. 241/90 a tenore del quale coloro che prendono parte ad un procedimento amministrativo sono, per ciò solo, titolari del diritto di accesso a tutti i documenti che in esso abbiano a formarsi, con i soli limiti derivanti dal richiamo effettuato dalla stessa disposizione al successivo articolo 24.

Tra gli interessi in grado di "paralizzare" una richiesta di accesso endoprocedimentale di cui al citato art. 24 (comma 7) figura quello relativo alla riservatezza di terze persone. Nel caso di specie il conflitto tra diritto di accesso e tutela della riservatezza si colloca sul piano della tutela dei dati personali in grado di rivelare lo stato di salute del controinteressato ..... Al riguardo è bene precisare che in fattispecie del genere il combinato disposto dell'art. 24, comma 7, legge n. 241/90 con l'art. 60 del d.lgs. n. 196/2003 richiede che il bilanciamento dei due contrapposti interessi debba essere condotto in forza della parità di rango (costituzionale) delle situazioni giuridiche soggettive configgenti.

Nel caso di specie, pertanto, a fronte della tutela della riservatezza del controinteressato in merito al riserbo su dati concernenti lo stato di salute, si pone l'esigenza di individuare la situazione sottostante l'istanza di accesso della ricorrente che ha determinato la presente controversia. Ed invero solo in caso di equivalenza costituzionale delle due opposte situazioni soggettive può trovare accoglimento la pretesa ostensiva della .....

Ebbene, a tale proposito la Commissione osserva che la situazione sottostante l'istanza di accesso dell'odierna ricorrente abbia un rango costituzionale equiparato al diritto alla salute del controinteressato, essendo relativa al diritto al lavoro della ricorrente medesima che, come noto, trova più di un riconoscimento espresso nella Carta fondamentale del 1948.

Così stando le cose, prive di pregio appaiono le difese di parte resistente di cui sia il provvedimento di diniego impugnato che alla successiva memoria del 31 ottobre u.s. relative, da una parte, all'irricevibilità del gravame per essere state presentate le prime istanze di accesso già dal mese di giugno 2009, e dall'altra concernenti la possibilità di prendere esclusivamente visione dei documenti al fine di tutelare la riservatezza del controinteressato.

Quanto alle prime, è appena il caso di sottolineare che, nel caso di specie, essendovi stato un provvedimento espresso di diniego datato 21 settembre (e portato a conoscenza della ricorrente il successivo 24 settembre 2009) è da tale momento che decorre il termine per la presentazione del gravame, anche in considerazione della natura non meramente confermativa di precedenti dinieghi del provvedimento impugnato.

Quanto alle seconde, si rileva che le modalità di esercizio del diritto di accesso sono sostanzialmente unitarie e comprendono sia la visione che l'estrazione di copia. D'altronde, non si vede come la sola visione dei documenti possa costituire un valido strumento a tutela della riservatezza. Nel caso di contrasto tra diritto di accesso e riservatezza, invero, delle due l'una: o si ritiene che la prevalenza debba essere accordata alla riservatezza e allora l'accesso dovrà essere negato, ovvero (come nel caso di specie) a prevalere è l'accesso il cui esercizio deve essere assicurato nella forma coestensiva all'estrazione di copia.

Pertanto si ritiene che il gravame presentato dal Prof.ssa ..... sia fondato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 24 NOVEMBRE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Prefettura di Cosenza

Fatto

....., il 16 settembre 2009, ha presentato alla Prefettura della Provincia di Cosenza istanza di accesso ai documenti di cui al procedimento avviato con nota n. 43544/41 04 del 3 settembre 2009 per l'adozione nei suoi confronti del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplosive. L'amministrazione, con provvedimento del 21 settembre, notificato al ricorrente il 7 ottobre, ha negato l'accesso ai chiesti documenti ai sensi delle lett. a) e b) dell'art. 3 del d.m. n. 415 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione resistente, con nota del 18 novembre, ha sostanzialmente ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente col provvedimento del 21 settembre u.s. è basato sulla citata disposizione regolamentare la quale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità sottrae all'accesso:

le relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza;

le relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare, posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, la Commissione sul punto respinge il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 24 NOVEMBRE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: GERIT S.p.A.

Fatto

La signora ....., in vista dell'alienazione della quota di proprietà di alcuni immobili siti nel Comune di Bracigliano (SA), apprendeva, in occasione delle ispezioni ipotecarie di rito, che era stata effettuata iscrizione ipotecaria su istanza della GERIT S.p.A., agente incaricato della riscossione in Provincia di Latina.

Dopo aver inutilmente esperito un tentativo di accesso informale alle cartelle esattoriali asseritamente notificate su istanza della GERIT che avrebbero giustificato l'iscrizione ipotecaria in questione, in data 10.6.2009, l'odierna ricorrente, a mezzo del suo legale, chiedeva di poter accedere alle cartelle esattoriali in questione ed alle relative relate di notifica.

Con nota del 29.9.2009, la GERIT S.p.A. affermava che le cartelle di pagamento in questione sono documenti originali in unico esemplare non ripetibile e che la notifica delle stesse era stata regolarmente eseguita.

In data 26.10.2009 l'odierna ricorrente, a mezzo del suo legale adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, lamentando la lesione del suo diritto a verificare la regolarità della notifica delle cartelle in questione, al fine di ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

Non vi è dubbio che la ricorrente, quale contitolare del diritto di proprietà su immobili gravati da iscrizione ipotecaria preordinata alla soddisfazione coattiva dei crediti fatti valere con le cartelle di pagamento in questione, abbia un interesse diretto, concreto ed attuale all'acquisizione dei documenti richiesti (costituiti dagli originali delle cartelle esattoriali *de quibus* ed alle relative relate di notifica), ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90.

La GERIT con la nota del 23/9/2009, lungi dall'aver reso accessibili tali documenti, dichiarando apoditticamente la regolarità della notifica delle stesse, ha sostanzialmente opposto un ingiustificato diniego all'istanza di accesso.

Trattandosi di documenti formati e detenuti da una società concessionaria della riscossione coattiva di crediti di diritto pubblico, rientrante nel novero dei soggetti qualificabili come "pubbliche amministrazioni", ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera e) della legge n. 241/90, sussistono tutti i presupposti non vi è ragione per non consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, invitando la GERIT s. p.a. a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 24 NOVEMBRE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Fatto

Il signor ....., in data 5.10.2009, rivolgeva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Regionali un'istanza di accesso agli atti relativi all'esame di costituzionalità della legge regionale n. 14/2009 della Lombardia, svoltosi nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18.09.2009, giustificando tale istanza in considerazione del suo interesse alla impugnazione della predetta legge regionale, avendo egli ottenuto, grazie all'emissione di due sentenze favorevoli del giudice amministrativo (sentenza n. 53/2008 del T.A.R. Lombardia-Milano; sentenza n. 2077/2009 del Consiglio di Stato) l'annullamento di un concorso per 20 dirigenti regionali, per omessa pubblicazione del concorso in Gazzetta Ufficiale, laddove la predetta legge regionale, intervenuta successivamente a tali sentenze, avrebbe sancito la non necessità di una tale pubblicazione e facendo salvi gli effetti dei concorsi già banditi ed espletati.

In data 15.10.2009 il Capo del Dipartimento Affari regionali trasmetteva per competenza la predetta istanza all'Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri.

Il responsabile di tale Ufficio, con nota del 16.10.2009, rigettava la predetta istanza di accesso, alla luce del disposto dell'art. 13 del d.P.C.M., 10.11.1993 a norma del quale il verbale del Consiglio dei Ministri è atto riservato, l'accesso al quale può essere dal Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo che il Consiglio stesso abbia deliberato in senso contrario.

In data 30 ottobre 2009, il signor ..... adiva la Commissione per ottenere l'accesso al documento richiesto.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

Giova premettere che l'area dei documenti amministrativi nei cui confronti può essere esercitato il diritto di accesso è delimitato dall'art. 22, comma 1, lettera d) della legge n. 241/90 che definisce la relativa nozione, rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina di tale diritto, con riferimento ad ogni rappresentazione, di qualsivoglia natura, del contenuto di atti, anche interni, o non relativi ad uno specifico procedimento detenuti da una pubblica amministrazione.

La pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, è costituita da tutti i soggetti di diritto pubblico e diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario (arg. ex art. 22, comma1, lettera e) della legge n. 241/90).

Il secondo comma dell'art. 22 della legge n. 241/90 qualifica espressamente l'accesso ai documenti amministrativi in termini di principio generale dell'attività amministrativa.

Da tale premessa si può trarre agevolmente la conclusione che i documenti nei cui confronti è esercitabile il diritto di accesso, ai sensi della legge n. 241/90, sono solo quelli che ineriscono all'esercizio della funzione amministrativa, tale disciplina non essendo applicabile ai documenti che si riferiscono alla funzione giurisdizionale e/o alla funzione di indirizzo politico (o di governo che dir si voglia).

L'istanza di accesso in questione ha ad oggetto un atto (verbale di una seduta del Consiglio dei Ministri) che documenta la valutazione dell'opportunità dell'impugnazione di una legge regionale, attività certamente riconducibile all'esplicazione di una manifestazione della funzione di governo.

L'estraneità di tale documento all'ambito di operatività della disciplina dettata dalla legge n. 241/90, esclude la possibilità di far valere il diritto di accedervi ai sensi dell'art. 22 della predetta legge e, conseguentemente, di contestare la legittimità dell'art. 13 del d.P.C.M. 10.11.1993, denunciandone la conformità al paradigma del regolamento che dovrebbe disciplinare i casi di sottrazione all'accesso dei documenti amministrativi, ex art. 24, comma 6 della stessa legge.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

PLENUM 24 NOVEMBRE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Enel S.p.A. ed Enel distribuzione S.p.A.

Fatto

Il signor ....., proprietario di un immobile in agro di Trinitapoli, in data 14.9.2009 rivolgeva all'ENEL S.p.A. ed all'ENEL distribuzione S.p.A. due istanze di accesso, di identico contenuto, aventi ad oggetto la dichiarazione di pubblica utilità relativa alla realizzazione della cabina di smistamento da realizzare sull'immobile di sua proprietà, il decreto di occupazione del suolo in questione ed il relativo verbale di consistenza nonché il decreto di esproprio.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza l'odierno ricorrente, in data 10.11.2009 adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi perché fosse riconosciuto il diritto del ricorrente – quale proprietario del suolo in questione, legittimato a verificare la legittimità del procedimento espropriativo *de quo* ad accedere ai documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

La spettanza al ricorrente del diritto ad accedere ai documenti richiesti si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali del procedimento espropriativo destinato ad incidere direttamente nella sua sfera giuridica, trattandosi di una vicenda amministrativa che concerne un immobile di sua proprietà, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 10, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90.

L'ENEL S.p.A. deve esser ritenuta passivamente legittimata all'istanza di accesso in questione, che concernenti atti e documenti inerenti all'esercizio di un'attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera e) della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Sezione XV

PLENUM 15 DICEMBRE 2009

PLENUM 15 DICEMBRE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Aeronautica militare – 36° stormo – Gioia del Colle

Fatto

Il sig. ..... riferisce di aver presentato in data 2 ottobre u.s. istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia del programma di volo giornaliero contenente l'agenda dei voli effettuati in data 2 ottobre 2006. L'interesse alla richiesta di accesso in questione da parte del ..... nasce dallo spostamento, a partire dal 2006, dal ruolo naviganti al ruolo delle armi e dalla conseguente necessità di verificare eventuali disparità di trattamento con altri colleghi successivamente a quella data ancora destinati ad incarichi di volo.

L'amministrazione nei trenta giorni successivi non ha dato alcun seguito all'istanza. Contro il silenzio venutosi a formare il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 21 novembre 2009 chiedendone l'accoglimento. In data 7 dicembre parte resistente ha trasmesso le proprie difese, insistendo per il rigetto del gravame alla luce dell'esclusione dall'area dell'accessibilità dei documenti domandati dal ....., secondo quanto previsto dal del D.M. n. 519/95, all. 1, p.to 21.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva come il motivo di diniego formulato dall'amministrazione resistente con la memoria difensiva di cui alle premesse in fatto faccia riferimento alla citata disposizione di cui al D.M. n. 519/95 che sottrae all'accesso per un periodo di 50 anni i documenti relativi a "Programmazione, pianificazione, condotta ed analisi di attività operative, esercitazioni NATO e nazionali" tra i quali parte resistente ricomprende l'agenda dei voli effettuata in data 2 ottobre 2006.

Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 15 DICEMBRE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
Contro
Amministrazione resistente: Banca d'Italia

Fatto

La signora ....., con note del 14.7.2009 e del 16.9.2009, formulava istanza di accesso al rapporto redatto in esito agli accertamenti ispettivi di vigilanza svolti dalla Banca d'Italia presso la Banca BSI Italia s.p.a. nel 2008, facendo presente di essere stata agente monomandatario presso la Banca BSI Italia nel periodo compreso tra il gennaio 2007 ed il marzo 2008 e di essere stata indotta a risolvere il contratto che la legava alla predetta Banca a causa del danno professionale e patrimoniale asseritamente subito, in conseguenza di carenze organizzative e funzionali rilevate dall'odierna ricorrente e più volte segnalate.

Con nota del 23.9.2009 la Banca d'Italia rigettava l'istanza di accesso, richiamando il disposto dell'art. 2 del Provvedimento del Governatore del 16 maggio 1994, in forza del quale il documento richiesto sarebbe sottratto all'accesso, in quanto coperto da segreto d'ufficio, ex art. 7 del d.lgs. n. 385/1993.

La signora ....., in data 8.10.2009 adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi contestando il rigetto della sua istanza, alla luce della deliberazione della Banca d'Italia dell'11.12.2007, con cui sarebbe stata innovata la disciplina regolamentare del diritto di accesso ai documenti della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia, in data 26.10.2009, inviava una memoria nella quale eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza della Commissione a pronunciarsi sul presente ricorso, attesa la peculiare natura giuridica della Banca d'Italia, non equiparabile ad amministrazione dello Stato, e ribadiva la fondatezza del rigetto dell'istanza di accesso.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 3.11.2009, rigettata l'eccezione della propria incompetenza sollevata dalla Banca d'Italia, invitava quest'ultima ad inviare alla Commissione copia del Provvedimento del Governatore del 16 maggio 1994, posto a fondamento del rigetto dell'istanza di accesso, e della deliberazione della Banca d'Italia dell'11.12.2007, con cui sarebbe stata innovata la disciplina regolamentare del diritto di accesso ai documenti della Banca d'Italia, invocata dalla ricorrente.

La ricorrente, con nota del 30.11.2009, inviava copia dei provvedimenti richiesti.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

Il rapporto redatto all'esito degli accertamenti ispettivi di vigilanza svolti dalla Banca d'Italia presso la Banca BSI Italia S.p.A. nel 2008 rientra certamente tra i documenti sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del regolamento per l'esclusione del diritto di accesso, adottato con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 16 maggio 1994, trattandosi di un documento afferente all'attività di vigilanza contenente dati coperti da segreto d'ufficio, per espressa previsione dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 385/93, correttamente richiamato dalla Banca d'Italia a sostegno del rigetto dell'istanza di accesso in questione.

Tale norma regolamentare è a tutt'oggi vigente ed è fatta salva dall'art. 2, comma 1, della deliberazione adottata dal Direttore generale della Banca d'Italia in data 11 dicembre 2007 (con cui è stato approvato il regolamento per la disciplina delle modalità dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l'attività di vigilanza della Banca d'Italia), che individua l'oggetto del diritto di accesso nei documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla Banca d'Italia nell'ambito dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria, esistenti al momento della richiesta e non sottratti all'accesso dalla leggi o dal regolamento per l'esclusione del diritto di accesso, di cui al provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 16 maggio 1994.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

PLENUM 15 DICEMBRE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Campania

Fatto

Il signor ....., Maresciallo Capo dei Carabinieri, in data 29.10.2009, rivolgeva al Comando Legione Carabinieri della Campania un'istanza di accesso ad una serie di documenti (appunto da cui era scaturita la proposta di trasferimento d'autorità dell'odierno ricorrente da parte del Comandante della Regione Carabinieri Campania del 24.10.2008; tutti gli atti propulsivi della proposta; la nota con cui l'autorità giudiziaria di Santa Maria Capua Vetere avrebbe riferito di nutrire sospetti nei confronti del ricorrente in relazione alla compilazione di un referto, con cui sarebbe stata attribuita natura accidentale ad un incendio palesemente doloso; qualsiasi altro atto o documento interessante la vicenda in argomento; il foglio matricolare e la documentazione caratteristica completa del Maresciallo Capo dei Carabinieri .....).

L'Amministrazione, in data 24.11.2009, accoglieva l'istanza di accesso limitatamente alla documentazione caratteristica ed al foglio matricolare.

L'accesso agli altri documenti richiesti era negato in ragione della mancanza di un interesse diretto, concreto ed attuale dell'odierno ricorrente, dal momento che si trattava di documenti inerenti al procedimento sfociato nel trasferimento d'autorità del signor ..... dalla Stazione di ..... al IV Battaglione Carabinieri di Venezia, provvedimento divenuto inoppugnabile, a seguito dell'emanazione della sentenza n. 3574/2009 del T.A.R. Campania, con cui era stato rigettato il suo ricorso avverso tale provvedimento.

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri ....., in data 4.12.2009, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi perché si pronunciasse sulla legittimità del diniego di accesso contestato dal ricorrente.

Nel ricorso si contestava l'affermazione dell'Amministrazione secondo la quale il trasferimento d'autorità emesso nei suoi confronti era divenuto inoppugnabile, la sentenza del T.A.R. Campania n. 3754/2009 non essendo ancora divenuta definitiva, per non essergli stata notificata, a cura dell'Amministrazione, e si ribadiva il suo perdurante interesse ad accedere alla documentazione richiesta.

Il Comando Legione Carabinieri Campania, con nota dell'11.12.2009, confermava la legittimità del parziale rigetto dell'istanza di accesso.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

A parte il rilievo della sussistenza dell'interesse diretto, concreto ed attuale dell'odierno ricorrente ad accedere a tutta la documentazione inerente al procedimento conclusosi con l'adozione del trasferimento d'autorità del Maresciallo Capo ..... dalla stazione di ..... al IV Battaglione dei Carabinieri di Venezia, non essendo ancora divenuta definitiva la sentenza del T.A.R. Campania n. 3754/2009, l'accoglimento dell'istanza di accesso *in parte qua* è comunque imposto dall'art. 10 della legge n. 241/90, trattandosi di atti endoprocedimentali.

Non può essere consentito, invece, l'accesso alla nota con cui l'autorità giudiziaria di S.M. Capua Vetere avrebbe manifestato i suoi sospetti circa la natura dolosa dell'incendio che, invece, l'odierno ricorrente avrebbe ritenuto accidentale, trattandosi, verosimilmente, di un documento coperto dal segreto delle indagini preliminari, sottratto all'accesso, in forza del combinato disposto dell'art. 24, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90 e dell'art. 329 c.p.p.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua*, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 15 DICEMBRE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Prefettura di Bari

Fatto

Il signor ....., maresciallo capo dei carabinieri in servizio presso la Legione Carabinieri "Basilicata", in data 21 ottobre 2009, ha presentato alla Prefettura di Bari – Ordine e sicurezza Pubblica, una richiesta di accesso agli atti al fine di "conoscere dell'esistenza della ..... investigazioni", se la stessa si avvale di collaboratori, "ed in caso positivo, se i cinque impegnati nel servizio di osservazione e pedinamento, descritto in una relazione redatta dal signor ..... (titolare della ..... investigazioni), erano stati regolarmente autorizzati allo svolgimento del particolare incarico e se possedevano le autorizzazioni prescritte dal D.P.R. 153/2008".

A fondamento della suddetta richiesta, il signor ..... adduceva la necessità di accertare la legittimità dell'attività svolta dalla ..... investigazioni e dai suoi collaboratori, per la tutela della propria sicurezza personale.

In data 20 novembre 2009, la Prefettura di Bari ha dato riscontro alla suddetta istanza, comunicando che l'istituto di investigazioni ..... "non si avvale allo stato di alcun collaboratore", non considerando invece le altre richieste circostanziate formulate dal signor .....

Contro tale determinazione dell'amministrazione, il signor ....., in data 26 novembre 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

Il 9 dicembre 2009, l'amministrazione resistente ha presentato una memoria alla scrivente Commissione.

Diritto

La Commissione in merito al presente ricorso osserva quanto segue.

La richiesta di accesso formulata dal signor ..... è eccessivamente generica ed indeterminata, non consentendo pertanto l'identificazione di specifici documenti amministrativi a cui accedere.

Nonostante ciò, l'amministrazione resistente ha formulato una risposta all'odierno ricorrente, non soffermandosi correttamente sulle altre informazioni richieste dallo stesso, conformemente a quanto espresso dalla normativa afferente.

L'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006 dispone, infatti, che "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

Si rileva, infine, che non rientra nelle competenze di questa Commissione imporre alle amministrazioni obblighi di informativa generica nei confronti dei cittadini.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 15 DICEMBRE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche Sicilia-Calabria – Ufficio del Genio Civile Opere Marittime per la Calabria di Reggio Calabria

Fatto

La signora ..... in data 30 ottobre 2009 ha presentato al Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche Sicilia-Calabria – Ufficio del Genio Civile Opere Marittime per la Calabria di Reggio Calabria, un'istanza di accesso volta ad ottenere diversa documentazione, relativa al "progetto esecutivo dei lavori occorrenti per la difesa del mare dell'abitato di Bonifati (CS) – Località San Pietro – 17 aprile 2001", al fine di impostare una richiesta di risarcimento per i danni arrecati a varie abitazioni site in tale località, a causa della variante al progetto originario operata dalla suddetta amministrazione.

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte di quest'ultima, la signora ....., in data 7 dicembre 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

Il 12 dicembre 2009, l'amministrazione resistente ha comunicato alla scrivente Commissione "che metterà a disposizione della ricorrente tutti gli atti menzionati nella richiesta in argomento" e di avere potuto comunicare tale determinazione alla signora ..... solo l'11 dicembre 2009, avendo ricevuto in ritardo l'istanza di accesso formulata.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 15 DICEMBRE 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
Contro
Amministrazione resistente: Scuola Secondaria di I grado "....." ..... (MO)

Fatto

La prof. ..... ha presentato il 29 settembre 2009, istanza di accesso alla Scuola Secondaria di I grado "....." ..... (MO), mentre nel presente gravame afferma che l'istanza è stata rivolta all'ufficio scolastico provinciale di Modena, istanza di accesso ai seguenti documenti:

organico "di diritto" della scuola "....." di ..... per l'anno scolastico 2009/2010;

organico "di fatto" della scuola "....." di ..... per l'anno scolastico 2009/2010;

ogni comunicazione intercorsa tra la scuola "....." e ufficio scolastico provinciale di Modena;

il Rismo riguardo la disponibilità ed il conferimento della supplenza in questione;

documento con il quale è stato individuato e assunto l'attuale titolare della supplenza.

Specifica la ricorrente nell'istanza di avere prestato servizio presso la scuola "....." , di essere in posizione utile nella graduatoria provinciale per Educazione Artistica e di essere interessata a svolgere supplenze annuali; afferma, inoltre, la prof. ..... di essere venuta a conoscenza che la supplenza è stata già assegnata con modalità differenti rispetto a quelle previste.

L'ufficio scolastico provinciale di Modena, con nota priva di data e recante il protocollo n. 22270 ha comunicato alla ricorrente che la disponibilità di una cattedra per la classe di concorso A028 Educazione Artistica, nella scuola media "....." , era ai fini di trasferimenti e di passaggi di cattedra e che, pertanto, tale cattedra è stata assegnata per trasferimento. Precisa, ancora, l'amministrazione resistente che non risultano ulteriori disponibilità presso la predetta scuola media ai fini dell'attribuzione di supplenze annuali o al termine della attività didattiche.

Comunica, infine, la ricorrente nel presente gravame di avere avuto piena conoscenza del provvedimento di diniego tacito il 9 novembre u.s.

Avverso il provvedimento n. 22270 di diniego tacito la prof. ..... ha pre-

sentato ricorso chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

La ricorrente, essendo presente nella graduatoria provinciale e, dunque, avente diritto ad accedere alle supplenze in Educazione Artistica, è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad avere copia dei documenti attraverso i quali la cattedra della classe di concorso A028 nella scuola media "....." è stata assegnata.

Al riguardo si rileva che la comunicazione di informazioni relative alla vicenda alla base del presente gravame non è equivalente al rilascio di copia dei chiesti documenti. Pertanto, il presente ricorso è da accogliere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Parte Seconda

Giurisprudenza

Anno 2009

Sezione I

SENTENZE PIU SIGNIFICATIVE IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 08909/2009 Reg. Dec. – N. 06531/2009 Reg. Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 6531/2009, proposto da Massimo ....., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo ....., con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale CdS in Roma, piazza Capo di Ferro 13

CONTRO

Azienda Unità Sanitaria Locale di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 01059/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO ACCESSO PRESCRIZIONE ORIGINALE ESAME ECOGRAFICO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2009 il Cons. Filoreto D'Agostino e nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

L'odierno appellante presentava il 14 gennaio 2009 all'ASL 9 – Grosseto istanza ex art. 25 della legge n. 241/90 per ottenere la visione della prescrizione originale dell'esame ecografico alle anche, a beneficio di ..... Gaia.

Decorso il termine di 30 giorni stabilito dalla norma su citata senza che l'ammini-

strazione avesse dato cenno di risposta, l'avvocato Massimo ..... proponeva azione diretta al riconoscimento del diritto di accesso avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana.

Quest'ultimo, con la pronuncia in epigrafe indicata ha respinto il gravame sul rilievo che non sarebbe stato dimostrato l'interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti da parte dell'istante.

Il provvedimento giurisdizionale così reso è stato impugnato dall'interessato.

DIRITTO

L'appello è fondato.

Giova al riguardo rilevare che l'avvocato Massimo ..... ha chiesto alla su indicata ASL di prendere visione dell'esame ecografico alle anche effettuato dalla propria figliola, la minore Gaia ....., nata a Grosseto il 26 aprile 2001.

Questa sola notazione rende perfettamente legittimo l'esercizio del diritto di accesso da parte del genitore esercente la patria potestà, il quale ha pieno titolo a conoscere lo stato di salute della propria figlia anche al fine di porre in essere tutte le iniziative più idonee per le possibili cure.

La richiesta di accesso si pone pertanto in relazione, nella fattispecie indirettamente ma pur sempre funzionalmente, al diritto alla salute.

La richiesta deve essere pertanto soddisfatta.

L'inerzia della ASL a fronte della domanda giustifica la condanna della medesima alle spese del giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00.

PQM

Il Consiglio di Stato, sezione Quinta, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza in epigrafe indicata, accoglie il ricorso di primo grado, con conseguente riconoscimento del pieno diritto d'accesso come richiesto dall'interessato.

Condanna la ASL 9 Grosseto alle spese del giudizio che, comprensive di diritti ed onorari, liquida in complessivi euro 2.000,00.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:

Pier Giorgio Trovato	*Presidente*
Filoreto D'Agostino	*Consigliere, Estensore*
Aniello Cerreto	*Consigliere*
Vito Poli	*Consigliere*
Gabriele Carlotti	*Consigliere*

CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 07946/2009 Reg. Dec. – N. 08159/2009 Reg. Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sesta Sezione

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso in appello n. 8159/2009, proposto da Giuseppe Croce, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Tedeschini, Alessandro Tozzi, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico,7

CONTRO

Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Camici, con domicilio eletto presso Claudio Camici in Roma, via Monte Zebio, 30

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUA n. 06425/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2009 il Cons. Roberto Garofoli e udito per le parti l'avvocato Camici;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con la sentenza gravata il primo giudice ha respinto il ricorso proposto dall'odierno appellante avverso la nota del 23 febbraio 2009 del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri nella parte in cui ha negato l'accesso ai bilanci; ha, invece, dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso nella parte in cui con lo stesso è stata fatta valere la pretesa all'ostensione dell'"elenco" degli ingegneri iscritti all'albo completo di indirizzo di studio, numero di fax e telefono, nonché dell'indirizzo di posta elettronica.

Nel dettaglio, il primo giudice ha, a quest'ultimo riguardo, sostenuto che la risposta fornita dall'Ordine non configura un diniego di accesso essendo i dati in questione "estraibili direttamente dal sito dell'Ordine" e potendo ciascun iscritto inserire, "se lo ritiene, nello spazio dedicato il proprio indirizzo e-mail autorizzandone, in tal modo, automaticamente la divulgazione".

Ad avviso del giudice di prima istanza pertanto, essendo per tali dati il diritto di accesso esercitabile dall'iscritto direttamente attraverso l'ausilio del sito della rete informatica predisposto dell'Ordine stesso, difetterebbe l'interesse a ricorrere avverso la mancata esibizione dell'elenco degli iscritti, completo anche degli indirizzi di posta elettronica.

Avverso la sentenza, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso, propone gravame il ricorrente ritenendone e chiedendone l'annullamento.

All'udienza del 3 novembre 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso va respinto.

Giova, in primo luogo, osservare che, a fronte della assoluta genericità con cui il ricorrente ha provveduto ad indicare, in sede amministrativa e processuale, l'interesse sotteso alla disattesa istanza ostensiva, ritiene il Collegio di condividere la sostanza delle argomentazioni svolte dal primo giudice.

Deve, invero, considerarsi che il ricorrente ha già avuto modo di avere accesso ad una parte dei dati di cui ha chiesto l'ostensione, avendo il Consiglio dell'Ordine provveduto a consegnargli un supporto informatico contenente l'elenco di tutti gli iscritti con l'indicazione delle rispettive residenze o dei domicili professionali.

A ciò si aggiunga che i dati personali ostesi al ricorrente sono i soli dati di cui l'Ordine è tenuto ad entrare in possesso in forza di apposita previsione legislativa, le ulteriori indicazioni personali essendo state dai singoli iscritti comunicate all'Ordine in via confidenziale.

Come correttamente osservato dal primo giudice, infatti, un effettivo consenso del titolare alla divulgazione di tali ulteriori dati può ritenersi manifestato solo allorché lo stesso abbia provveduto ad inserire, nello spazio dedicato del sito dell'Ordine, il proprio indirizzo e-mail autorizzandone, in tal modo, automaticamente la diffusione: nel qual caso, i

dati in questione sarebbero (e sono) “estraibili direttamente dal sito dell’Ordine”.

Alla stregua delle esposte ragioni va dunque respinto il gravame.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2009 con l’intervento dei Signori:

Claudio Varrone	*Presidente*
Paolo Buonvino	*Consigliere*
Rosanna De Nictolis	*Consigliere*
Maurizio Meschino	*Consigliere*
Roberto Garofoli	*Consigliere, Estensore*

CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 07725/2009 Reg. Dec. – N. 01986/2009 Reg. Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quarta Sezione
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1986/2009, proposto da Giuliano Poggiali, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 4, comma 3, della legge 21 luglio 2000 n. 205, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Accademia Tiberina n. 7

CONTRO

Ministero della difesa, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12

PER L'ANNULLAMENTO

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 2746 del 2008;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2009 il consigliere Diego Sabatino;

Udito il signor Poggiali e l'Avvocato dello Stato De Figueiredo;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 1986 del 2009, Giuliano Poggiali proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n.

2746 del 2008 con la quale era stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero della difesa per l'annullamento del diniego di accesso agli atti della Commissione permanente ministeriale e della Commissione tecnico – formale istituite entrambe a seguito dell'incidente aereo in data 8 agosto 1997, e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad esaminare tutti gli atti riguardanti il sinistro de quo e di estrarne copia, con impegno, ove richiesto, ad attenersi alle norme che ne impediscano la divulgazione.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso:

- di essere il genitore del Capitano Maurizio Poggiali, deceduto a causa dell'incidente aereo avvenuto presso Monte Lupone (Cori), in data 8 agosto 1997, con velivolo SIAI 208 dell'Aeronautica Militare, ai cui comandi si trovava il capitano Bozzoli, sopravvissuto insieme ad altro militare facente parte dell'equipaggio, e condannato con sentenza definitiva per omicidio colposo e disastro aereo;

- che le istituite Commissioni a seguito del disastro aereo, e, cioè, quella tecnico – formale e quella permanente, ancorché avessero svolto le connesse attività di indagine in ordine ai fatti di cui sopra, non avevano mai consentito all'istante, nonostante le numerose richieste formulate nel corso di dieci anni, di accedere agli atti in tale sede formati, sulla base, ora di eccepite non intervenute conclusione dei lavori, ora di riservatezza degli atti stessi.

Chiedeva quindi di accedere agli atti delle due Commissioni, lamentando la lesione del proprio diritto a conoscere le cause del tragico evento in cui ha perso la vita il figlio, nell'adempimento dei propri doveri istituzionali.

Il Ministero della difesa, non costituito, faceva peraltro pervenire atti e relazione esplicativa, depositati in data 6 dicembre 2007, dal quale emergeva il quadro relativo alle istanze succedutesi nel tempo, a cominciare dal settembre 1998, che il ricorrente aveva inoltrato sempre con la finalità di acquisire copia degli atti formati dalle Commissioni nominate e competenti in ordine all'incidente aereo in trattazione, e sempre esitate dall'Amministrazione.

Con la sentenza n. 28/2008 del 4 gennaio 2008 il giudice di prime cure disponeva una ulteriore acquisizione, a cui l'Amministrazione adempiva in data 21 febbraio 2008, depositando documenti e chiarimenti.

Alla camera di consiglio del 26 marzo 2008, cui la trattazione della causa era stata rinviata su richiesta del ricorrente alla precedente camera di consiglio del 27 febbraio 2008, il T.A.R. assumeva la causa in decisione, respingendo il ricorso in relazione alla fondatezza del diniego opposto dall'Amministrazione.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenziava l'erroneità della sentenza, nella parte in cui non aveva permesso l'accesso ad una serie di atti dei quali era innegabile l'esistenza.

All'udienza del 19 maggio 2009, la Sezione disponeva ulteriori adempimenti istruttori con decisione interlocutoria n. 4599/2009, a cui l'Amministrazione dava seguito con deposito del 14 settembre 2009.

All'udienza del 20 ottobre 2009, si costituiva l'Avvocatura dello Stato per la parte resistente, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso. In quella stessa udienza, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

DIRITTO

1. - L'appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. - Come già rilevato con la citata decisione interlocutoria del 19 maggio 2009, la tipologia dei documenti di cui la parte appellante chiede l'ostensione sono stati classificati dal giudice di prime cure in diverse categorie, adottando soluzioni differenziate in ragione delle situazioni verificatesi nel corso del processo.

In dettaglio, il T.A.R.:

- ha considerato venuto meno l'interesse al ricorso in relazione ai documenti esibiti al ricorrente da parte della pubblica Amministrazione, sia antecedentemente al giudizio che nel corso dello sviluppo dell'azione;

- ha ritenuto inammissibile la domanda di accesso a quei documenti che non erano stati preventivamente richiesti all'Amministrazione;

- ha ritenuto sottratta all'accesso quella parte della relazione della Commissione permanente classificata come documento "riservato".

Accanto alle dette situazioni già vagliate in primo grado, l'appellante afferma l'esistenza di un'ulteriore categoria, quella composta dai documenti che l'Amministrazione non ha mai affermato di possedere ma la cui esistenza sarebbe accertata senza alcun dubbio.

3. - Al fine di chiarire in modo definitivo la situazione, la Sezione, con decisione interlocutoria n. 4599/2009 data all'udienza del 19 maggio 2009, ha ritenuto di dover acquisire agli atti "un elenco completo dei documenti, raccolti o formati dalla Commissione permanente del Ministero della difesa e dalla Commissione tecnico – formale dell'Aeronautica militare, che hanno indagato sull'incidente aereo avvenuto nel comune di Cori in data 8 agosto 1997 e nel quale ha perso la vita il cap. Maurizio Poggiali, con l'indicazione, a latere di ciascuno dei detti documenti, delle ragioni per cui l'Amministrazione ritiene che lo stesso possa o meno essere oggetto di accesso".

L'Amministrazione ha adempiuto, con deposito del 14 settembre 2009, producendo una lista analitica dei documenti acquisiti o formati nel corso delle inchieste e dell'esito che avevano avuto le richieste di accesso formulate.

4. - Ricostruita completamente la situazione di fatto, la Sezione ritiene di dover condividere pienamente l'operato del giudice di prime cure.

4.1. - In relazione alla serie di atti che sono stati già esibiti dall'Amministrazione al richiedente, e che il T.A.R. individua puntualmente, non può che confermarsi la correttezza della declaratoria di improcedibilità, atteso il venir meno dell'interesse all'ulteriore coltivazione del ricorso.

4.2. - In relazione alla serie di atti che non risultano preventivamente richiesti in ostensione all'Amministrazione, va confermata la puntuale osservazione del T.A.R. sull'inammissibilità del giudizio atteso che il rito dell'accesso postula un comportamento dell'Amministrazione, sia esso omissivo che positivo, che non può aversi se non quando la stessa sia stata espressamente sollecitata ad adempiere.

4.3. - In relazione agli atti per i quali l'Amministrazione ha opposto l'esistenza dei presupposti per la sottrazione all'accesso, rileva la Sezione che anche in questo caso la decisione del giudice di prime cure vada suffragata. In dettaglio, gli unici due atti a cui è stato opposto il diniego sono quelli redatti in data 9 febbraio 2006 dalla Commissione permanente e relativi al verbale della riunione tenuta quel giorno ed al giudizio conclusivo.

Occorre pertanto rilevare, come si evince dalla documentazione in atti, che tali documenti appartengono effettivamente alla categoria degli atti sottratti all'accesso, visto che la direttiva ISV-6 ed. 1999, prevede espressamente, al paragrafo 5), che "Il verbale ed il Giudizio Conclusivo hanno di regola la classifica RISERVATO ma, in caso di necessità, in funzione del livello di riservatezza delle informazioni contenute possono avere classifiche superiori; pertanto essi sono soggetti alle norme generali vigenti in materia di tutela del segreto".

Si tratta in questo caso di un'applicazione della normativa primaria, di cui all'art. 24 della legge 241 del 1990, al punto 6, che fa espresso rinvio ad apposita regolamentazione per individuare i casi in cui sono sottratti all'accesso i documenti amministrativi, e della normativa secondaria, contenuta nell'art. 8 del d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 e nel regolamento adottato dal Ministero della Difesa, di cui al decreto 14 giugno 1995, n. 519, testi in cui viene risolto in via generale ed astratta il bilanciamento tra il possibile pregiudizio derivante dall'ostensione degli atti ascrivibili alle tipologie dei documenti amministrativi ed il configgente interesse privato all'accesso.

Non pare quindi possibile individuare uno spazio ulteriore di sindacato dell'operato dell'Amministrazione che, sotto questo profilo, appare immune da censure, in quanto l'individuazione degli atti sottratti all'accesso è correttamente operata in rapporto alla loro mera individuazione tipologica (C.d.S., Sez. IV, 2 marzo 2004 n. 956)

Peraltro, ad ulteriore conferma della correttezza della decisione del giudice di prime cure, non può che notarsi come i documenti sottratti, che si sostanziano in un'attività ricognitiva di quanto svolto in precedenza e nel giudizio finale operato dalla Commissione permanente, non incidono neppure sulla possibilità di difesa dell'appellante, il quale è stato messo a conoscenza degli stessi elementi di fatto sui quali ha operato conclusivamente l'organo amministrativo.

4.4. - Più complessa è la questione attinente all'esistenza di documenti in possesso all'Amministrazione che, secondo l'appellante, non sono stati versati in giudizio.

In relazione a questa fattispecie, occorre ricordare come pacificamente la giurisprudenza riconosca che il diritto d'accesso riguardi esclusivamente documenti già esi-

stenti e detenuti dall'Amministrazione, così che esso non può essere invocato allorché lo stesso interessato non chieda l'esibizione di documenti di cui sia certa l'esistenza, ma intenda provare l'esistenza di documenti che egli afferma essere stati a suo tempo formati (Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7463; id., Sez. IV, 22 febbraio 2003, n. 961; id., Sez. VI, 25 settembre 2002, n. 4883; id., Sez. VI, 30 settembre 1998, n. 1346). Infatti, agendo diversamente ed ammettendo una richiesta di esibizione di documenti non corredata con la prova dell'esistenza delle notizie riferibili all'interesse di cui l'istante è titolare in essi contenute, essa si trasformerebbe in un inammissibile strumento di controllo sull'attività stessa (Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 218).

Ovviamente, una posizione così rigida impedirebbe, di fatto, al privato ogni tipo di accesso di fronte ad un'Amministrazione neghittosa. Per queste ragioni, si è precisato che se il ricorrente fornisce argomenti e indizi circa l'esistenza degli atti a cui chiede l'accesso e l'Amministrazione non fornisca la prova a sostegno del proprio assunto dell'inesistenza dei documenti richiesti, correttamente il giudice ordina l'accesso, residuando un problema di esecuzione del giudicato, se del caso mediante commissario ad acta, relativamente alla ricerca materiale dei documenti, fermo restando che il giudicato che ordina l'accesso sarà eseguibile nei limiti in cui i documenti esistono (Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 giugno 2003, n. 3853). Si tratta quindi di un modo di bilanciare le limitate possibilità di conoscenza dei fatti da parte del privato con i poteri istruttori concessi al giudice amministrativo.

Su questa griglia argomentativa, si possono valutare le osservazioni introdotte dall'appellante in merito all'esistenza di documenti non esibiti dalla pubblica Amministrazione. Deve subito notarsi che i documenti di cui si afferma l'esistenza sono ritenuti tali sulla base di mere presunzioni logiche senza riscontri fattuali ed asserzioni categoriche, anch'esse senza elementi di supporto. Infatti, l'appellante si limita a dare per scontata l'esistenza di tali atti ("adempimenti di cui è innegabile l'effettuazione") e quindi con un'evidente petitio principii, oppure si riferisce a fatti conosciuti da terzi e non documentati ("per quanto riferitomi dai consulenti della mia famiglia spesso presenti").

Si tratta quindi di aspetti probatori che non sostanziano il minimo richiesto per accogliere la domanda, rinviando in sede esecutiva gli adempimenti di fatto. Pertanto, va respinta la domanda anche in relazione alla non provata esistenza di documenti non esibiti dall'Amministrazione della difesa.

5. - L'appello va quindi respinto. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalle oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sull'esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l'appello n. 1986 del 2009;

2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

Pier Luigi Lodi	*Presidente FF*
Giuseppe Romeo	*Consigliere*
Antonino Anastasi	*Consigliere*
Sergio De Felice	*Consigliere*
Diego Sabatino	*Consigliere, Estensore*

CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 07678/2009 Reg. Dec. – N. 03156/2009 Reg. Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sesta Sezione
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3156/2009, proposto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12

CONTRO

- Federazione Banche Credito Cooperativo dell'Abruzzo e del Molise in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;
- Cisia Progetti S.r.l. in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;
- Apicella Rosetta, non costituita in giudizio;
- Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Caliulo, Antonietta Coretti, Lelio Maritato, domiciliato elettivamente in Roma, via della Frezza n. 17;

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - PESCARA n. 00112/2009, resa tra le parti, concernente ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A INDAGINE ISPETTIVA.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti l'avv.to dello Stato R. Tortora;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo dell'Abruzzo, sede di Pescara, la Federazione Banche Credito Cooperativo dell'Abruzzo e del Molise in persone del legale rappresentante impugnava il provvedimento n. 40129 in data 18/12/2008 con il quale il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Pescara aveva negato l'accesso ai documenti amministrativi relativi all'indagine ispettiva condotta nei suoi confronti e conclusa con il verbale di accertamento ispettivo in data 31/10/2008 e chiedeva la declaratoria del proprio diritto a prendere visione ed estrarre copia dei verbali delle dichiarazioni rese agli ispettori dai dipendenti e collaboratori e di eventuali dichiarazioni con l'ordine di esibizione dei suddetti documenti.

Sosteneva di avere necessità della suddetta documentazione in quanto l'amministrazione ha contestato la genuinità del contratto d'appalto con Cisia Progetti S.r.l., ipotizzando violazione dell'art. 28 del D.Lgs. 276/2003, ovvero la somministrazione fraudolenta di lavoro intimando l'assunzione dei lavoratori interessati versando i contributi assicurativi e previdenziali.

Lamentava violazione degli artt. 24 e 111 della costituzione, degli artt. 22, 23 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli artt. 3, 9 e 10 del d.P.R. 184/2006, formulando quindi le sopra riportate conclusioni.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo dell'Abruzzo, sede di Pescara, Sezione I, accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto di accesso con il duplice limite del necessario oscuramento delle parti delle dichiarazioni dei dipendenti e collaboratori idonei ad identificarli con certezza e dell'unico documento (il rapporto informativo inviato all'autorità giudiziaria penale) sicuramente rientrante tra quelli assunti dagli ispettori nella loro veste di ufficiali di polizia giudiziaria, e condannando l'amministrazione a porre a disposizione della parte ricorrente i documenti in questione entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza, per estrarne copia.

Avverso la predetta sentenza insorge il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in persona del Ministro in carica, chiedendo il suo annullamento o riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio l'INPS depositando la sola procura.

Dopo che con ordinanza collegiale istruttoria n. 4415 in data 13 luglio 2009 è stata integrata la documentazione agli atti, alla camera di consiglio del 13 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

L'appello è fondato.

Questa Sezione con decisione 29 luglio 2008, n. 3798, ha affermato che in tema di diniego di accesso opposto dall'Amministrazione sulla base di norme che precludono l'accesso alla documentazione contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva da dipendenti delle imprese che richiedono l'accesso, le finalità che sostengono tale tipo di disposizioni, - fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quello cioè attinente

all'esigenza di preservare l'identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro-, prevalgono a fronte dell'esigenza contrapposta di tutela della difesa dei propri interessi giuridici, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita "comunque" dall'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 (in termini anche C. di S., VI 10 aprile 2003, n. 1923; 3 maggio 2002, n. 2366, 26 gennaio 1999, n. 59).

Il principio, che il Collegio condivide, si attaglia con particolare evidenza al caso in esame, nel quale l'indagine ai cui atti l'appellata chiede di accedere non era ancora conclusa, all'epoca della presentazione dell'istanza, non essendo stato emesso alcun provvedimento lesivo, mentre l'appellata non si era ancora avvalsa della possibilità di avviare il contraddittorio presso il Comitato Regionale per i rapporti di lavoro, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Di conseguenza, all'interesse alla riservatezza dei dipendenti che hanno reso le dichiarazioni, raccolte dagli ispettori, non si contrappone una reale e, soprattutto, attuale esigenza di difesa dell'appellante.

Giova osservare, infine, che le precauzioni individuate dal T.A.R., relative alla cancellazione dei nominativi dei dipendenti interrogati, non appaiono idonee ad assicurare il rispetto del diritto di questi ultimi alla riservatezza, essendo normalmente agevole, per chi conosce la realtà dei fatti, ricavare il nominativo del dichiarante dal contenuto della dichiarazione

L'appello deve, di conseguenza, essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, respinto il ricorso di primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese per entrambi i gradi di giudizio in ragione della parziale novità della questione.

PQM

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa integralmente spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone	*Presidente*
Luciano Barra Caracciolo	*Consigliere*
Domenico Cafini	*Consigliere*
Maurizio Meschino	*Consigliere*
Manfredo Atzeni	*Consigliere, Estensore*

CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 07671/2009 Reg. Dec. – N. 05687/2009 Reg. Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sesta Sezione

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso in appello n. 5687/2009, proposto dal Ministero delle Comunicazioni, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12

CONTRO

Soprodimec S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Orefice, Francesco Scaringia, Vittorio Scaringia, con domicilio eletto presso Andrea Orefice in Roma, Viam Alessandro III, 6

NEI CONFRONTI DI

Telecapri S.p.A., Rte Radioercolano Link 2000, Italia Mia Group, in persone dei rispettivi rappresentanti p.t. nn.cc.

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 1916/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO ACCESSO AGLI ATTI.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soprodimec S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 il consigliere Luciano Barra Caracciolo e uditi per le parti gli avvocati l'avv.to V. Scaringia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. della Campania ha accolto in parte, limitatamente alle concessioni ed autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni in favore alle emittenti indicate nell'istanza di accesso, l'azione di accesso proposta dall'attuale appellata relativamente alle predette autorizzazioni e concessioni, nonché ("petitum" disatteso) in ordine ai provvedimenti di autorizzazione e concessione di frequenze speciali S utilizzate dalle stesse emittenti e provvedimenti inibitori e/o sanzionatori adottati dal Ministero in relazione all'utilizzo illegittimo delle stesse tipologie di frequenze.

Riteneva il T.A.R. che in un sistema televisivo necessariamente basato su atti di autorizzazione o di concessione per il limitato numero di frequenze utilizzabili, l'utente finale deve poter essere certo che l'emittente sia stata preventivamente autorizzata alle trasmissioni e tale certezza non può che essere conseguita attraverso la richiesta degli atti di concessione. Parte ricorrente era più di un utente finale onde aveva diritto ad avere l'accesso agli atti sopra specificati.

2. Appella l'Amministrazione deducendo che l'affermazione del diritto di accesso in capo a qualsiasi utente finale del servizio televisivo implica un pericoloso aggravamento di costi organizzativi per la p.a., assoggettandola ad una sorta di azione popolare, volta ad un controllo generalizzato sul suo operato. Non si possono equiparare, come ha fatto il T.A.R., gli effetti del rilascio delle licenze commerciali e quelli delle concessioni radiotelevisive. Non essendoci una collocazione esclusiva dell'utente nel fruire le trasmissioni di una determinata emittente, non sarebbe possibile valutare la sua posizione dal punto di vista degli interessi che legittimano l'accesso. L'interesse dell'utente finale non è quello di sapere se un segnale proviene da un concessionario, ma solo quello della qualità tecnica e di contenuti del programma televisivo.

L'appellante poi contesta che nel sistema pubblicistico-privatistico televisivo, in cui le frequenze concesse sono di proprietà dello Stato, si possa configurare il parallelismo con la situazione dell'utente di un pubblico esercizio soggetto a licenza, in cui si vendono beni privati su iniziativa privata. Dunque l'esercizio radiotelevisivo è controllato sotto ogni forma, di poteri decisionali e di controllo, dallo Stato, per cui non è giustificabile che un privato possa sostituirsi ad esso, assumendo il ruolo di controllore e regolatore. Ciò tanto più nel caso, in cui il T.A.R. ha ignorato la condizione di gestore della ricorrente, equiparandola ad un utente finale; la stessa non può essere utente di se stessa e sindacare l'attività delle altre concorrenti.

3. Si è costituita l'originaria ricorrente deducendo l'inammissibilità dell'appello per indeterminatezza delle censure svolte rispetto all'effettivo contenuto della sentenza di primo grado, la sua improcedibilità per intervenuta acquiescenza e la sua infondatezza nel merito, anche alla luce delle complessive censure proposte in primo grado e in parte assorbite.

4. Si può prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari sollevate dall'originaria ricorrente qui appellata perché l'appello è infondato nel merito.

Con esso si contesta, per i motivi esposti, la sussistenza del diritto di accesso di

un'emittente televisiva, - assoggettata a procedimento di controllo con conseguente avvio di misure di inibizione e sanzione a seguito del rilievo dell'esercizio abusivo di determinate frequenze-, a conoscere le parallele concessioni di frequenze rilasciate ad un gruppo di imprese radiotelevisive operanti nel medesimo ambito regionale.

5. La questione, che si caratterizza per la connessione tra "diritto" di accesso e posizione legittimante costituita dalla situazione giuridicamente qualificata di impresa in regime di concorrenza in un determinato settore di mercato, è stata già decisa da questo Consiglio con decisione n. 6 del 1999 dell'Adunanza Plenaria, pronunciata su fattispecie analoga.

In tale occasione, si è affermata la legittimazione all'accesso, riguardante l'insieme dei documenti afferenti alle attività di vigilanza e controllo poste in essere dall'autorità competente, in capo all'impresa in regime di concorrenza nell'ambito di un mercato rilevante, sulle cui condizioni competitive incidano direttamente sia poteri di controllo e di vigilanza, sia, come anche nel caso, l'adozione di conseguenti misure sanzionatorie a carico dei vari operatori in concorrenza.

Quanto affermato dall'A.P., come è evidente, si applica, a maggior ragione, al caso in esame, dove l'accesso è stato consentito, dalla sentenza di primo grado, limitatamente agli atti autorizzativi/concessori che costituiscono il presupposto giuridico e fattuale dell'esercizio radiotelevisivo e del conseguente controllo, anche in funzione sanzionatoria, svolto dall'Autorità pubblica.

Tali atti, infatti, costituiscono una fonte conoscitiva prodromica ed indiretta rispetto alla, pur legittima, aspirazione all'accesso alla documentazione inerente al controllo effettuato, di cui debba in proiezione contestarsi la non imparziale e trasparente effettuazione, "senza favoritismi", come si esprime l'A.P., tali cioè che potrebbero alterare il gioco concorrenziale all'interno del mercato considerato.

Quanto affermato dall'A.P., dunque, avrebbe consentito anche il più ampio spazio di accesso effettivamente instato dall'appellata, quello cioè esteso altresì agli atti inibitori e sanzionatori, in funzione di accertamenti eventualmente svolti nei confronti delle imprese indicate come concorrenti, e tuttavia la statuizione di rigetto in primo grado su tale punto non è stata oggetto di impugnazione incidentale.

6. Con riguardo alle censure appellatorie, incentrate sulla riferita contestazione della qualità di utente finale del servizio come idonea di per sé a legittimare l'accesso ed a proiettarsi sulla posizione dell'emittente in regime di concorrenza nel relativo mercato, esse risultano superate ed assorbite da quanto ritraibile in base al "decisum" della richiamata decisione dell'A.P., i cui punti rilevanti sulla presente controversia possono essere così precisati:

a) l'accertamento dell'interesse dell'istante all'esibizione degli atti va effettuato con riferimento alle finalità che egli dichiara di perseguire, nel caso, ampiamente illustrate dall'originaria ricorrente sotto molteplici aspetti, coinvolgenti l'interesse concorrenziale connesso a prospettabili profili di eccesso di potere nell'esercizio dei poteri di controllo ovvero,

comunque, all'integrabilità di ipotesi di concorrenza sleale, e ciò fin dal ricorso introduttivo e dall'istanza di accesso; non si può dunque, nell'esaminare l'ammissibilità dell'accesso, operare alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che sia stata proposta o che si intenda proporre, la cui valutazione spetta al giudice (anche penale) chiamato a decidere;

b) l'attività di vigilanza e controllo e, con riferimento al caso in esame, la stessa fase presupposta di rilascio della concessione, vanno svolte nel rispetto delle esigenze di imparzialità e buon andamento, sicché "l'impresa che svolge la sua attività in regime di concorrenza ha titolo a conoscere gli atti" determinativi dell'assetto del mercato sotto il profilo sia autorizzativo in senso ampio, sia conformativo, cioè a seguito dell'attivazione di poteri di controllo sull'esercizio delle imprese in concorrenza tra loro;

c) l'accesso in tale direzione corrisponde alla finalità ordinamentale di tutelare non solo "l'interesse dell'impresa alla conoscenza di circostanze da portare all'esame del giudice eventualmente adito", ma anche quello, pubblicistico, allo svolgimento di corrette ed imparziali attività sia di vigilanza e controllo sia, prima ancora, concessoria, correttezza "maggiormente stimolata quando il comportamento di chi le effettua è valutabile, anche a posteriori, sulla base dei principi della trasparenza e del buon andamento", senza che tale confluenza tra interesse privato e sua rilevanza pubblicistica integri in alcun modo una indiscriminata forma di controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione.

7. Alla reiezione dell'appello segue la condanna nelle spese liquidate come in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunziando, respinge l'appello, confermando per l'effetto la sentenza appellata.

Condanna l'Amministrazione appellante alla rifusione delle spese del presente grado di appello, liquidandole in Euro 3000,00, di cui 2500,00 per diritti ed onorari, oltre ad oneri di legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone	*Presidente*
Luciano Barra Caracciolo	*Consigliere, Estensore*
Domenico Cafini	*Consigliere*
Maurizio Meschino	*Consigliere*
Bruno Rosario Polito	*Consigliere*

CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 07486/2009 Reg. Dec. – N. 05612/2009 Reg. Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quarta Sezione
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 5612 /2009, proposto da Mario de Angelis, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Mescia e Giacomo Mescia, ed elettivamente domiciliato, unitamente ai difensori, presso l'avv. Franco Gaetano Scoca in Roma, via Paisiello n. 55

CONTRO

Equitalia E.Tr. S.p.A. (già Equitalia Foggia S.p.A.), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Ivana Carso, ed elettivamente domiciliata, unitamente al difensore, presso l'avv. Antonella Fiorini in Roma, via XXIV maggio

PER L'ANNULLAMENTO

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione prima, n. 1307 del 29 maggio 2009

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla Camera di Consiglio del giorno 29 luglio 2009 il Consigliere Diego Sabatino;

Uditi l'avv. Mescia e l'avv. Carso;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 5612 del 2009, Mario de Angelis ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione prima, n. 1307 del 29 maggio 2009 con la quale era stato dichiarato improcedibile per cessata mate-

ria del contendere il ricorso proposto contro Equitalia Foggia S.p.A. (poi incorporata in Equitalia E.Tr. S.p.A.) per l'accesso ai documenti indicati nell'istanza proposta in data 5 febbraio 2009.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso:

- di aver saputo, da visure effettuate presso Equitalia Foggia S.p.A., della pendenza di una cartella esattoriale, dallo stesso mai ricevuta, e di aver richiesto alla concessionaria di ottenere copia conforme della detta cartella con relativa relata di notifica, al fine di poter opporre la cartella in sede giurisdizionale;

- che, riscontrando la richiesta, la concessionaria inviava unicamente l'estratto della cartella, precisando che da tale documento si evinceva la data di notifica dello stesso;

- che, ritenendo insufficiente tale produzione, il De Angelis agiva dinanzi al T.A.R. per sentir dichiarare il proprio diritto all'ostensione degli atti.

Costituitasi Equitalia Foggia S.p.A., che provvedeva al deposito agli atti del giudizio dell'estratto della cartella esattoriale e della copia della relata di notifica, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. dava atto del deposito dei detti atti, riteneva improcedibile il ricorso per cessata materia del contendere e condannava la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio per "abuso dello strumento processuale".

Contestando le statuizioni del primo giudice, l'appellante De Angelis ha evidenziato come gli atti esibiti non fossero per nulla idonei a far ritenere cessata la materia del contendere.

Si è costituita in giudizio Equitalia E.Tr. S.p.A. (già Equitalia Foggia S.p.A.), chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare l'appello.

Alla Camera di Consiglio del 29 luglio 2009, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

DIRITTO

1. - L'appello è fondato e merita accoglimento.

2. - In via preliminare, la Sezione ritiene di dover superare le eccezioni preliminari proposte dalle parti.

In merito all'eccezione di tardività del ricorso di primo grado, come sollevata anche in grado di appello da Equitalia E.Tr. S.p.A., deve confermarsi la bontà della decisione del T.A.R. che ha sottolineato come il termine decadenziale sia stato rispettato, in quanto veniva a scadere in giorno festivo, ossia il 22 marzo 2009, ed è quindi stato correttamente notificato il giorno successivo, giusta il disposto dell'art. 155, comma 4, c.p.c..

In merito all'eccezione di mancata costituzione della effettiva resistente Equitalia Foggia S.p.A., va evidenziato come questa sia stata correttamente presente nel giudizio in primo grado e che invece in grado di appello sia stata sostituita dalla Equitalia E.Tr. S.p.A., società incorporante e quindi ex lege succeduta nel rapporto controverso. La legittimazione dell'attuale appellata non appare quindi dubbia.

3. - Affrontando le questioni sostanziali, ritiene la Sezione di dover immediatamente soffermarsi sulle ragioni della sentenza di rito emessa dal T.A.R. per la ritenuta cessata materia del contendere. Va infatti sottolineato come la cartella di pagamento, ossia l'atto di cui il ricorrente ha chiesto l'ostensione, ed il documento ricevuto, intestato "estratto cartella" e stampigliato come "copia conforme dell'estratto di ruolo", siano documenti diversi. In particolare, la cartella esattoriale è prevista dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli e deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (attualmente, il modello vigente è quello approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 22 aprile 2008). Il documento ricevuto dal ricorrente è invece un elaborato informatico formato dall'esattore, sebbene sostanzialmente contenente gli stessi elementi della cartella originale.

La differenza ontologica tra i due documenti non può però essere superata dall'omogeneità contenutistica, omogeneità che peraltro non è stata messa in dubbio dalle parti. La ragione per cui non è permesso all'amministrazione, ed al privato che esercita funzioni pubbliche, di sostituire arbitrariamente il documento richiesto con altro sebbene equipollente deriva espressamente dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che all'art. 22 lett. d) fornisce la nozione di documento amministrativo e nello stesso contesto, alla lett. a) precisa come il diritto di accesso sia "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi", ossia un diritto di acquisizione di quegli stessi documenti o delle loro copie e non di succedanei. In questa ottica, questa Sezione ha già evidenziato come elemento fondante dell'actio ad exhibendum sia la conformità del documento esibito al privato all'originale, non avendo neppure rilievo scusante l'esistenza per la pubblica amministrazione di impedimenti tecnici (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 aprile 2009, n. 2243). A maggior ragione, l'accesso documentale non può essere soddisfatto dall'esibizione di un documento che l'amministrazione, e non il privato ricorrente, giudica equipollente.

Pertanto, deve ritenersi che, in sede di giudizio di primo grado, la concessionaria non abbia esibito il documento richiesto dalla parte privata e che quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere si sia fondata su una valutazione errata degli atti acquisiti al fascicolo processuali.

Per tali ragioni, l'appello va accolto.

4. - L'accoglimento dell'eccezione di illegittimità della pronuncia in rito comporta l'applicazione della giurisprudenza di questo Consiglio (ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 ottobre 1988, n. 1152; id., 24 febbraio 1981, n. 84; id., 30 settembre 1980, n. 794; Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2005, n. 399; id., 19 febbraio 2008, n. 546; id., 2 ottobre 2008, n. 4774) per cui l'erronea declaratoria da parte del giudice di primo grado dell'improcedibilità del ricorso non costituisce un vizio di forma od un difetto di procedura che, ai sensi dell'art. 35, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, comporta l'annullamento della sentenza con rinvio dell'affare al giudice di primo grado, così che il giudice di appello deve trattenere la causa e deciderla nel merito.

Venendo quindi alla questione dell'esistenza della situazione soggettiva che legittima il privato a richiedere l'accesso, occorre evidenziare come la difesa di Equitalia E.Tr. S.p.A. si sia soffermata diffusamente sul fatto che gli atti già esibiti fossero comunque in grado di consentire la tutela giurisdizionale e che in ogni caso erano atti già in possesso del ricorrente, in quanto notificatigli. Fondamentalmente, le eccezioni proposte da Equitalia E.Tr. S.p.A. evidenziavano l'inesistenza dell'interesse ad ottenere l'ostensione sia perché erano stati forniti al privato documenti aventi la stessa valenza, sia perché gli originali gli erano stati effettivamente notificati che quindi non li deteneva più unicamente per propria colpa.

4.1. - Entrambe le ragioni devono essere disattese.

In merito al primo profilo, questo Consiglio ha già indicato i limiti intrinseci alla sindacabilità delle ragioni poste a fondamento dell'accesso. Si è affermato (Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55) che l'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso non solo non deve necessariamente consistere in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, dovendo solo essere giuridicamente tutelato purché non si tratti del generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa e che, accanto a tale interesse deve sussistere un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione. Questo rapporto di strumentalità deve però essere inteso in senso ampio, ossia in modo che la documentazione richiesta deve essere mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse. Pertanto, l'interesse all'accesso ai documenti deve essere considerato in astratto, escludendo che, con riferimento al caso specifico, possa esservi spazio per apprezzamenti in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale proponibile. La legittimazione all'accesso non può dunque essere valutata facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata.

Pertanto le osservazioni di Equitalia E.Tr. S.p.A. sono del tutto inconferenti, atteso che non è dubitabile che la copia della cartella di pagamento ex se costituisca strumento utile alla tutela giurisdizionale delle ragioni della ricorrente e che la concessionaria non ha quindi alcuna legittimazione a sindacare le scelte difensive eventualmente operate dal privato. Questo significa che è ben vero, come afferma Equitalia E.Tr. S.p.A., che i due distinti documenti sono praticamente identici dal punto di vista contenutistico (e di questa sostanziale identità e dell'utile conseguito dal privato nell'ottenere la cartella anziché l'estratto la Sezione terrà conto per valutare la ripartizione delle spese processuali), ma questa valutazione non incide sulla fondatezza del diritto all'accesso.

In merito al secondo profilo, l'appellata Equitalia E.Tr. S.p.A. introduce un profilo di meritevolezza soggettiva per l'accesso ai documenti, affermando che "non può ritenersi serio l'interesse dell'appellante all'acquisizione di un documento di cui lo stesso è già inconfutabilmente in possesso". In concreto, trasponendo in termini organizzativi l'affermazione della concessionaria appellata, una volta notificato un documento, l'amministrazione non sarebbe tenuta alla esibizione, avendo adempiuto ai propri doveri.

L'assunto è del tutto sconfessato a livello normativo, sotto un duplice profilo, uno di carattere generale, l'altro più legato alla funzione del concessionario delegato per la riscossione. In relazione al primo aspetto, non può che rimarcarsi come la valutazione di meritevolezza proposta dall'appellata sia del tutto estranea alla previsione di legge, che ha invece come presupposti per l'accesso unicamente l'esistenza di una situazione giuridica tutelabile e il nesso di strumentalità astratto sopra evidenziato. Il comportamento del privato, quand'anche pretestuoso, non è considerato dalla norma e si colloca all'esterno all'area di rilevanza delineata dalla legge. Non ha quindi alcun rilievo se il privato ha perso, ha distrutto o semplicemente dimenticato il documento, ciò che conta è che sussistano le condizioni oggettive per ottenere l'ostensione del documento.

Dall'altro punto di vista, di carattere più particolare, occorre rimarcare come per i concessionari viga la norma dell'art. 26 comma 4 del d.P.R. 602 del 1973 che li obbliga a "conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione". Come si vede, in relazione alla particolare tipologia di atti detenuti, il legislatore individua direttamente un obbligo di custodia degli atti ed un dovere di ostensione su mera richiesta del contribuente. Le disposizioni sul diritto di accesso risultano pertanto di maggiore definizione e speciali rispetto alla disciplina generale del procedimento amministrativo in quanto, in questo caso, la valutazione sulla sussistenza di un interesse all'esibizione è fatta direttamente dalla legge, e non va più svolta caso per caso. A maggior ragione, quindi, la richiesta del ricorrente non poteva essere valutata sotto il profilo della meritevolezza soggettiva da parte del concessionario, obbligato ex lege alla custodia ed all'esibizione, senza che allo stesso residui alcun margine di scelta.

4.2. - Le dette considerazioni consentono di superare anche le eccezioni di Equitalia E.Tr. S.p.A. in merito al carattere pretestuoso ed emulativo della domanda. Si tratta di questioni palesemente infondate se solo si tiene conto che la documentazione richiesta dall'attuale appellante appartiene al novero di quelle di cui il concessionario è tenuto alla custodia ed all'esibizione e che le spese sostenute (per costi di riproduzione, diritti di ricerca e visura o imposte di bollo) vanno riversate sul richiedente.

Anche questa eccezione va quindi respinta.

5. - Infine, ritiene la Sezione di doversi soffermare sulla condanna alle spese che, nel giudizio di primo grado, è stata adottata contro il ricorrente. Il T.A.R. della Puglia, ritenendo che lo strumento processuale sia stato azionato in modo abusivo perché teso a conseguire l'ostensione di un atto già ricevuto in notifica, ha condannato l'attuale appellante al pagamento delle spese processuali.

La soluzione adottata dal giudice di prime cure è del tutto incompatibile con il vigente sistema giuridico ed espressione di una concezione sanzionatoria della determinazione sulle spese che non ha alcun fondamento normativo e va decisamente disattesa.

Va innanzi tutto evidenziato come l'originario ricorrente ha ricevuto gli atti da lui

richiesti in sede giudiziaria, come affermato dallo stesso T.A.R. che ha parlato di deposito da parte di Equitalia E.Tr. S.p.A. ed ha conseguentemente dichiarato la cessata materia del contendere. Pertanto, seguendo il ragionamento del giudice di primo grado, l'azione giudiziaria è stata correttamente avviata e la pretesa avanzata è stata soddisfatta, a giudizio iniziato, da un comportamento della parte resistente che avrebbe dovuto aver luogo fuori e prima del processo. In casi analoghi, la giurisprudenza, applicando correttamente il concetto di soccombenza, ha ritenuto di poter condannare, anche nei casi di cessata materia del contendere, la parte vincitrice virtuale, ossia colui che chiedeva l'ostensione. Nel caso in esame, invece, nonostante la situazione di pregresso inadempimento di Equitalia E.Tr. S.p.A. e nonostante che questa fosse stata sanata solo a seguito del giudizio, e nonostante che vi fosse una palese situazione di soccombenza della stessa concessionaria, il T.A.R. ha ritenuto di condannare alle spese la parte vincitrice, in palese e diametrale contrasto con la disciplina di legge.

Per altro verso, anche facendo risaltare il profilo dell'abuso dello strumento processuale, va rimarcato che nel nostro ordinamento non esistono sanzioni atipiche per il distorto uso dello strumento processuale, come pure non trova spazio il cd. "contempt of court", in cui altri ordinamenti fanno ricadere simili ipotesi, fattispecie che comunque importa altre conseguenze e non provoca il sovvertimento delle rispettive posizioni in relazione al pagamento delle spese processuali. Nel nostro sistema, al contrario, l'espressa previsione di legge, che impone che le spese non possano essere messe in carico alla parte vincitrice, può dar vita al massimo ad una compensazione, compensazione che può anche esserci qualora lo strumento processuale sia stato utilizzato per conseguire risultati minimi, sproporzionati rispetto alla rilevanza dello strumento stesso (vedi in particolare, Cassazione civile, Sez. un., 30 luglio 2008 n. 20598).

È del tutto palese, quindi, come la condanna alle spese della parte ricorrente e virtualmente vittoriosa in primo grado sia del tutto illegittima, ponendosi in diametrale contrasto con le previsioni di legge e va pertanto, come tutta la sentenza, va conseguentemente annullata.

6. - L'appello va quindi accolto. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalla palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste (secondo la già citata, Cassazione civile, Sez. un., 30 luglio 2008 n. 20598).

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie l'appello n. 5612 del 2009 e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione prima, n. 1307 del 29 maggio 2009, accoglie il ricorso di primo grado e ordina a Equitalia E.Tr. S.p.A. di consentire, en-

tro il termine di giorni 30 dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione della presente decisione, l'accesso agli atti richiesti, mediante loro estrazione di copia, salvi i rimborsi per costi di riproduzione, diritti di ricerca e visura ed imposte di bollo;

2. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

Luigi Cossu	*Presidente*
Pier Luigi Lodi	*Consigliere*
Goffredo Zaccardi	*Consigliere*
Armando Pozzi	*Consigliere*
Diego Sabatino	*Consigliere, Estensore*

CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 05201/2009 Reg. Dec. – N. 06775/2009 Reg. Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sesta Sezione
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso in appello n. 6775/2009, proposto da Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Biagini, con domicilio eletto presso Alfredo Biagini in Roma, V. di Porta Castello, 33

CONTRO

Aldo Pollonio S.p.A.

NEI CONFRONTI DI

Politecnico di Milano

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. Lombardia - Milano: Sezione I n. 04558/2009, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 04558/2009, resa tra le parti, concernente ACCESSO A DOCUMENTI RELATIVI AD APPALTO - MCP

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2009 il dott. Roberto Garofoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato

- che va accolto il primo motivo di gravame con cui si deduce l'inosservanza, nel corso del giudizio di primo grado, delle scansioni temporali previste dall'art. 25, co. 5, L. n. 241/90;

- che, invero, il ricorso proposto ai sensi del citato art. 25, L. n. 241/90, non può essere posto in decisione (come verificatosi nel caso di specie) prima del decorso del termine di trenta giorni dall'ultima notifica, pena la lesione del diritto di difesa delle parti evocate in giudizio (in termini, C.d.S., Sez. V, 4 marzo 2008, n. 869);

- che la intervenuta violazione della disposizione richiamata inficia la pronuncia gravata, imponendone l'annullamento con rinvio al primo giudice;

- che, peraltro, non può ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina dettata dall'art. 23-bis, L. n. 1034/1971;

- che, invero, il ricorso proposto in primo grado, lungi dall'avere ad oggetto atti relativi a procedure di aggiudicazione, attiene all'accesso ai documenti amministrativi, come tale soggiacendo ad una autonoma disciplina processuale (C.d.S., Sez. VI, 20 novembre 2001, n. 5873);

- che va pertanto accolto il gravame e, per l'effetto, annullata la sentenza impugnata con rinvio al primo giudice;

- che va rinviata al definitivo la liquidazione delle spese;

PQM

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Barbagallo	*Presidente*
Paolo Buonvino	*Consigliere*
Aldo Fera	*Consigliere*
Roberto Garofoli	*Consigliere, Estensore*
Bruno Rosario Polito	*Consigliere*

CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 05199/2009 Reg. Dec. – N. 04209/2009 Reg. Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sesta Sezione
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4209/2009 proposto da: Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di Avellino, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati negli uffici della stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12, costituitisi in giudizio

CONTRO

La Società La Scintilla s.nc. non costituitasi in giudizio

PER LA RIFORMA O L'ANNULLAMENTO

della ordinanza del T.A.R. della Campania –Salerno - n. 1290/2008
Visto l'atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 9 Giugno 2009, relatore il Consigliere Fabio Taormina ed uditi, altresì, l'avv. dello Stato Gerardis;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

Il T.A.R. della Campania – Sede di Salerno -con la appellata sentenza ha accolto il ricorso dell'odierna appellata volto ad ottenere l'accesso a documentazione formata dall'Ispettorato del Lavoro e relativa a dichiarazioni rese da dipendenti della medesima società.

Quest'ultima aveva impugnato la statuizione reiettiva evidenziando il legame tra la richiesta documentazione e la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa.

Il T.A.R., con la decisione appellata ha accolto il ricorso rilevando che non vi erano i presupposti per poter denegare la visione della richiesta documentazione, previa disapplicazione del DM n. 754/1994 emanato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/90.

Né -hanno affermato i primi Giudici- poteva affermarsi che fosse ancora in corso attività istruttoria nei confronti dell'odierna appellata posto che le determinazioni sanzionatorie a suo carico si erano consolidate (così demolendo il secondo pilastro motivazionale sul quale si reggeva l'impugnata statuizione recettiva).

L'appellante difesa erariale ha proposto una articolata impugnazione sottoponendo a rivisitazione critica l'intero impianto della impugnata decisione.

Ha fatto presente come tale statuizione mutilasse il diritto alla tutela della posizione dei lavoratori (parte debole del rapporto di impiego); ha richiamato la giurisprudenza amministrativa che in simili casi ha ritenuto prevalente il diritto alla riservatezza delle dichiarazioni dei lavoratori; ha affermato che nel bilanciamento degli interessi in conflitto dovesse prevalere quello alla tutela dei lavoratori, anche al fine di non pregiudicare, pro futuro, la possibilità che essi collaborino con l'autorità amministrativa in sede di attività di accertamento.

DIRITTO

Il ricorso in appello è fondato e merita di essere accolto nei sensi di cui alla motivazione che segue.

Come è noto, in subiecta delicata materia si sono fronteggiate due tesi estreme, sia in giurisprudenza che in dottrina.

In particolare, si è in passato affermato che "vanno disapplicate le norme regolamentari che sottraggono al diritto di accesso le dichiarazioni rese dai lavoratori lavoratori in occasione di indagini ispettive a carico del loro datore di lavoro fino a quando non sia cessato il rapporto, rientrando tra i casi di segreto previsti dall'ordinamento quello istruttorio in sede penale, delineato dall'art. 329 c.p.p., a tenore del quale gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.". (C.d.S., Sez. VI, 13 dicembre 2006, n. 7389, ma anche C.d.S., VI, n. 1923/2006).

In tali occasioni, è stato disapplicato l'art. 2 comma 1 lett. c), d.m. 4 novembre 1994 n. 757, che sottrae al diritto di accesso le dichiarazioni rese dai lavoratori in occasione di indagini ispettive a carico del loro datore di lavoro fino a quando non sia cessato il rapporto, ritenendolo in palese contrasto con l'art. 24 L. 7 agosto 1990, n. 241.

Più di recente, si è ritenuto, invece, che deve essere sottratta al diritto di accesso la documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo loro affidata.(C.d.S., Sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1842).

Come è dato rinvenire nella decisione da ultimo citata, detta sottrazione si giustifica

con la prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione, a tutela della sicurezza e della regolarità dei rapporti di lavoro, rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione: il primo, infatti, non potrebbe non essere compromesso dalla comprensibile reticenza di lavoratori, cui non si accordasse la tutela di cui si discute, mentre il secondo risulta comunque garantito dall'obbligo di motivazione per eventuali contestazioni e dalla documentazione che ogni datore di lavoro è tenuto a possedere.

Tale ultima tesi è stata sostenuta dall'appellante difesa erariale nel proprio atto di impugnazione.

Rileva il Collegio tuttavia, che, a monte, v'è un altro e più rilevante profilo che rende accoglibile l'impugnazione e meritevole di riforma l'appellata decisione.

Invero, anche nelle più risalenti pronunce che ammettevano la praticabilità piena (seppur nella forma della visione) dell'accesso alle dichiarazioni dei lavoratori rese in occasione delle verifiche ispettive è stato sottolineato che, a cagione della delicatezza della problematica, potenzialmente foriera di conflitto tra contrapposte posizioni attive costituzionalmente protette (diritto di difesa; diritto della persona alla riservatezza; esigenza specialpreventiva di difesa sociale) dovesse penetrantemente indagarsi in ordine all'interesse della parte richiedente l'accesso, all'attualità ed indispensabilità dell'esercizio di tale facoltà: ovviamente - come avviene per qualsiasi altro presupposto processuale- in ordine alla sussistenza di tale elemento la cui particolarità nel caso di specie riposa nella circostanza che esso si riverberi sulla stessa fondatezza della pretesa all'actio ad exibendum fatta valere, è doveroso che il Giudice adìto si interroghi anche ex officio (arg. ai sensi di C.d.S., Sez. IV, 07 settembre 2004, n. 5795, secondo cui "derogando alla regola generale di cui all'art. 22 L. 7 agosto 1990, n. 241, l'art. 3 d.lgs. 24 febbraio 1997 n. 39, prevede che l'accesso alle informazioni ambientali spetti a chiunque le richieda prescindendo dalla dimostrazione di un suo particolare e qualificato interesse.")

I primi Giudici, nell'accogliere il ricorso di primo grado, non hanno tenuto conto della circostanza che l'odierna appellata non aveva dimostrato (il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è totalmente carente sul punto) in base a quali argomentazioni/elementi le fosse indispensabile accedere a detti atti (dichiarazioni dei lavoratori) considerato lo stato in cui si trovava il procedimento.

Né risulta effettuata nella decisione appellata alcuna comparazione degli interessi in conflitto, ovvero alcun riferimento alla problematica concernente l'avvio di un procedimento penale conseguente alla ispezione disposta dall'amministrazione.

La difesa erariale dell'odierna appellante, (si veda pag. 2 della memoria di primo grado del 18.3.2008) fece presente sia la circostanza dell'inoltro delle resultanze ispettive al Giudice penale, sia quella relativa al fatto che il procedimento amministrativo versava in fase istruttoria.

Tali elementi (entrambi potenzialmente ostativi all'accoglimento della richiesta di accesso agli atti) non sono stati né valutati, né tenuti in considerazione nella appellata decisione.

Tale carenza motivazionale, incidente su un profilo nodale del vantato diritto di accesso, consente di ritenere fondata l'impugnazione ed inesatta la decisione appellata.

L'appello dell'amministrazione deve pertanto essere accolto, con conseguente riforma dell'appellata decisione e reiezione del ricorso di primo grado.

Possono essere compensate le spese processuali sostenute dalle parti.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'appellata decisione, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone	*Presidente*
Paolo Buonvino	*Consigliere*
Lucinao Barra Caracciolo	*Consigliere*
Maurizio Meschino	*Consigliere*
Fabio Taormina	*Consigliere relatore*

CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 05100/2009 Reg. Dec. – N. 00027/2009 Reg. Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 27/2009, proposto dalla Sig.ra Laura PROIETTI BARSANTI, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Tedeschini e Michele Damiani ed elettivamente domiciliata presso il primo, in Roma, largo Messico, 7

CONTRO

la PROVINCIA DI TERNI, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Rampini ed elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo, 180, presso l'avv. Paolo Giuseppe Fiorilli

E NEI CONFRONTI DI

dalla Sig.ra CAPOCCIA Patrizia, non costituitasi in giudizio

PER LA RIFORMA

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, n. 10202 del 14 novembre 2008, resa "inter partes".

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all'udienza camerale del 17 febbraio 2009, il Consigliere Eugenio Mele;
Uditi l'avv. Tedeschini e l'avv. Colombo per delega dell'avv. Rampini;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Ricorre in appello la dr.ssa Laura Proietti Barsanti, la quale impugna la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha rigettato un ricorso proposto in quella sede al fine dell'accesso agli atti di una selezione concorsuale.

L'appellante, dipendente della Provincia di Terni, non in possesso di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione "de qua", ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ed ha chiesto l'accesso agli atti della procedura.

Avverso la suddetta sentenza che ha ritenuto non esercitatile l'accesso per mancanza di interesse, non avendo la dr.ssa Proietti partecipato alla selezione, l'appellante formula i seguenti motivi di appello:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost., degli artt. 2, 3, 7 e 22 della legge n. 241 del 1990, difetto di motivazione, mancanza dei presupposti, difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta; in quanto la ricorrente aveva chiesto anche il Regolamento dei concorsi dell'Ente;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost., degli artt. 2, 3, 7 e 22 della legge n. 241 del 1990, nonché difetto di motivazione, mancanza dei presupposti e dell'istruttoria, oltre che ingiustizia manifesta, non essendosi avveduto il giudice di primo grado che alla procedura aveva partecipato un solo candidato, per cui l'eventuale annullamento della procedura avrebbe determinato il rinnovamento della procedura medesima; da qui l'interesse dell'appellante, originaria ricorrente.

L'Amministrazione intimata si costituisce in giudizio e resiste all'appello, chiedendone la reiezione.

La medesima rileva la inammissibilità dell'appellante all'accessibilità, non avendo la medesima partecipato al concorso "de quo", per cui appare corretta la decisione di primo grado, in ordine alla inammissibilità del gravame proposto in quella sede.

La causa passa in decisione all'udienza camerale del 17 febbraio 2009.

DIRITTO

L'appello non è fondato.

Giova premettere in proposito che l'accesso agli atti è collegato con l'esigenza da parte del soggetto aspirante accedente di conoscere determinati atti al fine di verificare se sussiste o meno una lesione della propria sfera giuridica ed un interesse per procedere nella sede ritenuta più opportuna per la salvaguardia delle proprie posizioni giuridiche.

Non rientra nella fattispecie quella della completezza documentale per meglio operare in sede giustiziale: se un ricorso vi è stato, vuol dire che la fase della conoscenza della lesione si è già verificata e sono state intraprese le opportune azioni a tutela della medesima lesione; per cui sarà il giudice o l'Autorità amministrativa, qualora ne abbia l'esi-

genza a chiedere il deposito o la trasmissione di alcuni atti, anche a richiesta di parte.

Ciò premesso, e ricondotto l'accesso alla sua naturale rappresentazione giuridica, è evidente che l'accesso medesimo deve essere supportato da un interesse specifico e quest'ultimo interesse non può essere astratto, alieno dal procedimento e connaturato su presunte illegittimità non collegate ad una specifica iniziativa amministrativa con la quale il soggetto accedente sia comunque in relazione.

Ora, l'appellante non ha partecipato alla selezione concorsuale indetta dal Comune di Terni e, pertanto, la sua relazione con la selezione medesima è inesistente, collegata soltanto alla presunzione (legittima o meno, questo non è dato saperlo) di errore dell'Amministrazione nella indizione della stessa.

Né è rilevante il fatto di aver anche richiesto il regolamento dei concorsi, che è atto generale, da tempo pubblicato e noto, mentre è irrilevante l'eventuale annullamento della procedura concorsuale che, semmai, conseguirà all'esito favorevole del ricorso straordinario "medio tempore" azionato.

L'appello è, pertanto, infondato e va, conseguentemente, respinto.

Le spese di giudizio, tuttavia, attesa la natura della questione, possono essere integralmente compensate fra le parti in lite.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo rigetta.

Spese di giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 17 febbraio 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

Stefano Baccarini	*Presidente*
Cesare Lamberti	*Consigliere*
Filoreto D'Agostino	*Consigliere*
Aldo Scola	*Consigliere*
Eugenio Mele	*Consigliere estensore*

CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 04838/2009 Reg. Dec. – N. 04617/2009 Reg. Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quarta Sezione
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso in appello n. 4617/2009, proposto dal signor Armando Salaroli, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Izzo, con domicilio eletto presso Giuseppe Ramadori in Roma, via Prestinari N. 12

CONTRO

Comune di Branzi, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi nella presente fase del giudizio

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. Lombardia - Brescia Sezione I n. 814/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO ACCESSO AGLI ATTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2009 il Consigliere Armando Pozzi;

Udito l'avvocato Ramadori per delega dell'avv. Izzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il sig. Salaroli ha impugnato innanzi al T.A.R. di Brescia il provvedimento del 24.1. 2009, con cui il Comune di Branzi – a seguito di tre successive domande d'accesso in data 29.12.2008, 5.1.2009 e 26.1.2009 - gli ha negato l'estrazione di copia dei documenti amministrativi relativi all'adozione del PRG- Piano di Governo del territorio, pur avendo il Comune acconsentito alla visione dei documenti.

Con il ricorso al T.A.R., era dedotto un articolato motivo in cui si deduceva la legittimazione dell'istante, in quanto cittadino residente nel territorio del Comune, ad ottenere copia degli atti e la illegittimità del rifiuto per violazione di legge regionale ed eccesso di potere sotto vari profili da cui emergeva la necessità che la visione dei documenti dovesse essere seguita dal rilascio di copia degli stessi, pena la sostanziale violazione del diritto all'accesso.

Con la sentenza n. 814 del 2009, il T.A.R. di Brescia ha respinto il ricorso.

Avverso tale decisione, propone appello il ricorrente in primo grado, deducendo i seguenti tre motivi:

1 - violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2 e 13 della legge reg. lombardia n. 12/05, nonché violazione degli artt. 22 e segg., in particolare l'art. 25, della L. n. 241/90. contraddittorietà tra domanda e decisione, travisamento di fatto; 2 - inefficacia del PGT adottato con delibera consigliare 19/12/09, per violazione dell'art. 13 della legge reg. n. 12/05; 3 – illegittimità della condanna alle spese.

L'amministrazione intimata non si à costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 30 giugno 2009 la causa, sentito il difensore dell'appellante, è stata trattenuta in decisone.

DIRITTO

1 – Preliminarmente, per un duplice ordine di ragioni, va dichiarato inammissibile il secondo motivo d'appello, con cui si chiede la declaratoria di "inefficacia" del piano di governo del territorio.

In primo luogo, la censura non è stata proposta in primo grado, come pur rilevato dall'appellante.

In secondo luogo, l'azione per l'esercizio del diritto d'accesso ha natura strumentale e non sostanziale e con essa non possono dedursi ipotetici profili di invalidità degli atti di cui si chiede di acquisire conoscenza con lo speciale procedimento previsto dalla legge n. 241 del 1990.

2 – Ciò premesso, il primo motivo è infondato.

Oggetto della pretesa d'accesso sono gli atti del procedimento di adozione dello strumento urbanistico denominato 'piano di governo del territorio.

Il Tribunale amministrativo ha correttamente osservato che per tali procedimenti si

applica l'art. 24, comma 1, lettera c), della legge n. 241 del 1990, per il quale "il diritto di accesso è escluso…… nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione".

La legge generale sul procedimento amministrativo esclude espressamente, pertanto, dal suo ambito di applicazione quelle attività dell'amministrazione rivolte anche alla adozione ed alla approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica; ciò, come giustamente osservato dalla sentenza appellata, non perché quei procedimento siano sottratti alla trasparenza e alla conoscenza dei cittadini e non sia possibile nei loro confronti alcun tipo di accesso, ma solo perché la trasparenza degli atti volti all'emanazione del piano – che era possibile già prima della legge 241 del 1990 - continua ad essere disciplinata dalle norme speciali che la regolavano e che prevalgono pertanto su quelle generali, secondo il criterio risolutore di antinomie normative appunto della specialità.

3 - Le norme speciali si rinvengono, in particolare, nell'art. 9 della legge urbanistica n. 1150 del 1942, il cui primo comma dispone che "il progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere depositato nella Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge".

I principi posti a base delle disposizioni della legge statale sono stati ribaditi dalla legislazione regionale.

Infatti, l'art. 13, comma 4, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 dispone che "entro novanta giorni dall'adozione, gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni. Del deposito degli atti è fatta, a cura del comune, pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale".

4 - Gli atti dei procedimenti amministrativi generali volti all'approvazione degli strumenti di piano, pertanto, sono accessibili – secondo le concorrenti previsioni normative di fonte statale e regionale - agli interessati nelle particolari forme del deposito al pubblico del progetto di piano con i relativi elaborati, della pubblicazione dell'avvenuto deposito, della visione dello stesso da parte di ogni soggetto interessato. Non è previsto, pertanto, un diritto di effettuare copia dei documenti che compongono il piano in corso di approvazione.

La mancata previsione nella legislazione urbanistica del "diritto degli interessati" non solo "di prendere visione", ma anche "di estrarre copia di documenti amministrativi " (art. 22, comma 1, legge n. 241 del 1990), non può ritenersi in contrasto con i principi di trasparenza e di partecipazione, sottesi alla legge generale sul procedimento amministrativo.

5 - A tale proposito, il T.A.R. ha osservato come la mancata previsione di un diritto (rectius: facoltà) di copia non comporta che la particolare forma di accesso di cui alla legge n. 1150 del 1942, nonché di quella regionale, rappresenti un riconoscimento di diritto

partecipativo e conoscitivo di rango e portata inferiore rispetto all'accesso di cui alla legge n. 241 del 1990, con la conseguenza (invocata dall'appellante) che le norme urbanistiche andrebbero integrate con quelle della stessa legge del 1990 per garantire la conformità della procedura di pubblicazione degli strumenti di piano alle regole generali in tema di trasparenza dell'azione amministrativa, come afferma, in sintesi, l'appellante con il primo motivo d'appello.

In realtà, come ha correttamente osservato il Giudice di primo grado, la procedura di pubblicazione degli strumenti di piano di cui alla legge n. 1150 del 1942, se da un lato attribuisce al cittadino qualcosa in meno rispetto all'accesso di cui alla L. n. 241 del 1990 (in particolare, il diritto di copia), dall'altro garantisce qualcosa in più rispetto alla procedura prevista dalla legge generale sul procedimento amministrativo, in quanto prevede una procedura più garantita ed articolata, che passa anche attraverso la pubblicazione sugli strumenti di conoscenza legale ammessi dal nostro ordinamento. La disciplina dell'accesso agli strumenti di piano, quindi, è modellata sulle particolarità di tali procedure amministrative, che - proprio perché interessano potenzialmente un numero indeterminato di soggetti che sono titolari di situazioni soggettive che l'amministrazione deve regolare in modo uniforme con efficacia generale - suggeriscono di prevedere per esse forme di conoscenza legale, mentre escludono che il diritto alla visione degli atti sia accompagnato dal diritto all'estrazione di copia.

6 - Va aggiunto che la ragione per cui la stessa legge generale n. 241 ha escluso dal proprio ambito i procedimenti di pianificazione generale, compresi quelli in materia urbanistica, sta nel fatto che, trattandosi di procedimenti con destinatari non determinati e astrattamente illimitati, finalizzati ad incidere su intere collettività, per essi non può ammettersi un diritto di estrazione di copia che rischierebbe, attesa la potenziale moltitudine di richiedenti, di vanificare il correlato e paritario principio costituzionale di buon andamento, nei suoi contenuti precettivi dell'azione amministrativa di economicità, celerità ed efficacia.

E d'altra parte, questa apparente minor tutela del privato trova ampia compensazione nella riportata norma regionale che ricollega alla mancata pubblicazione per un termine minimo di natura dilatoria la sanzione diretta dell'inefficacia degli atti propedeutici e preparatori della pianificazione urbanistica.

7 - La stessa parte appellante riconosce "un evidente principio di specialità", il quale, tuttavia, a suo dire, non escluderebbe "a priori la possibilità di far riferimento alla norma che opera il rinvio, nella misura in cui non vi sia incompatibilità".

Tale deduzione urta contro la configurazione del principio di specialità come sistema di risoluzione delle antinomie tra fonti di produzione, come interpretato, per la materia in oggetto, dalla giurisprudenza di questo Consiglio, secondo la quale quel principio va letto in termini di prevalenza esclusiva e non di mera integrazione fra fonti di produzione del diritto (Consiglio di stato, Sez. IV, n. 6436/2002, sub punto VIII della motivazione; Sez. V, 14 ottobre 1998, n. 1479).

8 – Le censure dell'appellante vanno respinte, anche nella parte in cui hanno criticato il richiamo, contenuto nella sentenza gravata, ai principi formulati dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (con i pareri del 3 marzo 1997, n. 28, e del 27 marzo 2003).

Il T.A.R. ha infatti richiamato i pareri della Commissione per l'accesso unicamente per corroborare le proprie statuizioni, che si fondano sulla ragione della inapplicabilità nella specie delle disposizioni della legge n. 241 del 1990, effettivamente sussistente.

9 - Quanto al terzo motivo d'appello (riguardante la condanna alle spese del giudizio innanzi al T.A.R.), la censura va respinta, in ragione dell'ampia discrezionalità che la costante giurisprudenza riconosce al giudice, salvi casi di evidente erroneità, iniquità o violazione delle tariffe professionali, che nella specie non ricorrono.

10- In conclusione, l'appello nel suo complesso va respinto.

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione appellata.

PQM

Respinge l'appello n. 4617 del 2009 e conferma la sentenza gravata.

Nulla per le spese

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Maruotti	*Presidente FF*
Armando Pozzi	*Consigliere, Estensore*
Sandro Aureli	*Consigliere*
Raffaele Greco	*Consigliere*
Diego Sabatino	*Consigliere*

CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 03319/2009 Reg. Dec. – N. 09213/2008 Reg. Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso in appello n. 9213/2008 del 24/11/2008, proposto dalla CAM S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti MASSIMO FRONTONI e RAFFAELE IZZO con domicilio eletto in Roma VIA DARDANELLI, 13 presso lo studio del primo

CONTRO

COMUNE DI ROMA rappresentato e difeso dall'avv. PIER LUDOVICO PATRIARCA con domicilio n Roma VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21 presso AVVOCATURA COMUNALE DI ROMA

E NEI CONFRONTI DI

- COMM. DELEGATO ATTUAZ.INTERVENTI EMERGENZA TRAFFICO ROMA, non costituitosi;
- COMUNE DI ROMA-UFF. EXTRADIPART. PARCHEGGI PUBBLICI, non costituitosi;
- RESP. PROCEDIMENTO-UFF. EXTRADIP. PARCHEGGI PUBBLICI, non costituitosi;
- CMB-SOC. COOP. MURATORI E BRACCIANTI CARPI IN P.E CAP. MAND. ATI, rappresentate e difese dall'avv. GIOVANNI PALLOTTINO con domicilio eletto in Roma VIA OSLAVIA, 14 presso lo studio dello stesso;
- ATI, non costituitasi;
- ATI - CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI, non costituitasi;
- ATI - DICOS S.P.A., non costituitasi;
- ATI – ISVEUR, rappresentata e difesa dall'avv. PASQUALE FRISINA con domicilio eletto in Roma, VIA GAETANO DONIZETTI, 7 presso lo studio dello stesso**;**

PER LA RIFORMA

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: Sezione I n. 6488/2008, resa tra le parti, concernente ACCESSO AD ATTI RELATIVI A PROPOSTE PER REALIZZAZIONE NODO DI SCAMBIO MARCONI

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del COMUNE DI ROMA, CMB-SOC.COOP.MURATORI E BRACCIANTI CARPI IN P.E CAP.MAND.ATI e ATI – ISVEUR;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 20 Febbraio 2009, relatore il Consigliere Cons. Nicola Russo ed uditi, altresì, gli avvocati R. Izzo, G. Pallottino e P. Frisina;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso dinanzi al T.A.R. del Lazio, sede di Roma, ritualmente notificato e depositato, la C.A.M. S.r.l. esponeva di aver impugnato in sede giurisdizionale gli atti inerenti la valutazione tecnica delle proposte presentate a fronte dell'avviso pubblico di project financing per la progettazione, attuazione e gestione del Nodo di Scambio Marconi.

Nel predetto mezzo di tutela, veniva altresì richiesto all'adito giudice amministrativo di ordinare il deposito in giudizio della documentazione amministrativa inerente la gara, con particolare riferimento alla proposta base ed alla proposta generale della controinteressata I.S.V.E.UR., completa di tutta la documentazione tecnica ed economica.

Nel sottolineare di avere, al riguardo, presentato formale istanza di accesso in data 2 – 8 febbraio 2008, contestava parte ricorrente il diniego a fronte dell'anzidetta richiesta esplicitato dall'Amministrazione comunale di Roma con nota del 3 marzo 2008, fondato sull'opposizione manifestata dalla suddetta parte controinteressata.

L'illegittimità di tale atto veniva dalla ricorrente argomentata sotto i profili della violazione degli artt. 22 e seguenti della legge 241/90 e dell'art. 13 del D.Lgs. 163/2006, per violazione del fondamentale principio di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché per eccesso di potere.

Venivano, in proposito, esposti noti principi in tema di garanzia del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, segnatamente ove preordinato e funzionalizzato all'esercizio del diritto di difesa di posizione giuridiche nella competente sede giudiziale, a fronte del quale la tutela della riservatezza si porrebbe in chiave necessariamente recessiva.

Né, in tale contesto, avrebbero valenza ostativa le previsioni dettate dall'art. 13 del D.Lgs. 163/2006.

Concludeva parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento dell'atto impugnato ed ordine all'intimata Amministrazione di deposito in giudizio della documentazione oggetto della richiesta di accesso rimasta insoddisfatta.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, eccepiva l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

Analoghe conclusioni vanivano rassegnate con memorie di replica e controdeduzioni dalla difesa dei controinteressati costituendi raggruppamenti C.M.B. ed I.S.V.E.UR., pure costituitisi in giudizio; in tali scritti difensivi sottolineandosi, sotto diversi aspetti, l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del mezzo di tutela in esame.

Con sentenza n. 6488 del 9 luglio 2008 la Sezione I del T.A.R. adìto dichiarava il ricorso inammissibile, compensando le spese di lite tra le parti.

Osservava, innanzitutto il primo giudice che, secondo quanto era dato evincere dagli scritti difensivi delle parti, nonché dalla documentazione depositata in giudizio, la gara non si era ancora conclusa, sottolinenando che nell'ambito del giudizio "impugnatorio", parte ricorrente aveva censurato con l'atto introduttivo (depositato il 19 febbraio 2008) e con i successivi motivi aggiunti ed integrativi (depositati il 18 marzo 2008) la conclusione della fase di valutazione tecnica delle proposte, espressamente precisandosi che la determinazione ritenuta lesiva per la posizione giuridica (pretensiva) dalla ricorrente stessa vantata era integrata dalla disposta esclusione della proposta di C.A.M., giudicata non fattibile né idonea con atto dirigenziale n. 163 del 21 dicembre 2007.

Tanto precisato, i primi giudici hanno escluso che il mezzo di impugnativa proposto avverso il diniego opposto alla sollecitata conoscenza degli elaborati progettuali di I.S.V.E.UR. fosse ammissibile, attesa la rilevabile carenza, in capo alla ricorrente, della necessaria posizione legittimante.

Tale sentenza è stata impugnata dalla C.A.M. in quanto erronea ed ingiusta, sotto tre articolati ordini di motivi, attinenti alla violazione e falsa applicazione dell'art. 22 L. n. 241/90 e all'insufficente motivazione (1), all'interesse strumentale alla documentazione richiesta (2) e alla violazione degli artt. 22 e ss. L. n. 241/90 e dell'art. 13 D.Lgs. n. 163/2006, nonché alla violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa (3).

Resistono il Comune di Roma, nonché i controinteressati costituendi raggruppamenti C.M.B. ed I.S.V.E.UR., che chiedono il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese del grado.

Le parti costituite hanno depositato memorie illustrative. La causa è stata spedita in decisione alla camera di consiglio del 20 febbraio 2009.

DIRITTO

L'appello è infondato.

Come si è visto nella parte narrativa in fatto, la sentenza impugnata ha rigettato il ricorso avverso il diniego di accesso opposto dal Comune di Roma alla richiesta di visio-

ne ed estrazione di copia del progetto proposto dai raggruppamenti controinteressati nell'ambito della procedura di project financing poiché la proposta presentata dalla ricorrente C.A.M. nell'ambito della medesima procedura di selezione era stata esclusa in quanto ritenuta non ammissibile; perciò, ad avviso dei primi giudici, impregiudicata la legittimità di tale determinazione – avversata in sede giurisdizionale dinanzi allo stesso Tribunale – quanto alla posizione legittimante ai fini dell'azionato diritto di accesso, parte ricorrente, in un'ottica di necessaria strumentalità che ricongiunge l'esercizio di tale posizione giuridica ai fini di tutela della sottostante posizione sostanziale, non avrebbe titolo alla conoscenza di elementi documentali (quali gli elaborati progettuali delle ditte ammesse al prosieguo della procedura) che assumono carattere di insanabile estraneità rispetto alla determinazione (avente carattere attualmente pregiudizievole) rappresentata dall'esclusione della stessa C.A.M.

In sostanza, secondo il T.A.R., poiché nella fattispecie, la situazione giuridica per la tutela della quale il diritto di accesso è stato esercitato è rappresentata (unicamente) dalla contestata legittimità della disposta esclusione, rimarrebbero prive di rilevanza, per la posizione giuridica al riguardo vantata dal ricorrente (e dal medesimo azionata mediante proposizione di impugnativa avverso la relativa determinazione dirigenziale), le successive vicende della procedura di project financing, dovendosi, conseguentemente, dare atto dell'attuale carenza di interesse alcuno in capo alla C.A.M. ai fini della conoscenza dei progetti presentati dalla controinteressata I.S.V.E.UR. ed ammessi al prosieguo della procedura.

Secondo i primi giudici, quindi, soltanto i soggetti utilmente ammessi alla ponderazione comparativa delle offerte (e non, quindi, quelli esclusi) si trovano destinatari di una posizione qualificata e differenziata, la quale, pur nella necessaria osservanza delle modalità temporali che assistono la conoscibilità degli atti (differimento ex art. 13 D.Lgs. 163/2006), consente ai medesimi l'esercizio del diritto di accesso relativamente alle proposte presentate dagli altri concorrenti, laddove il pregiudizio dai primi lamentati (e, conseguentemente, le esigenze di tutela che essi intendano far valere) trovi fondamento proprio nello svolgimento dell'attività di selezione e valutazione delle offerte.

A quanto correttamente osservato dai primi giudici nella sentenza impugnata occorre, tuttavia, aggiungere, ad avviso del Collegio, qualche ulteriore notazione in ordine alla vexata quaestio della immediata accessibilità agli atti di una procedura di selezione del promotore ed in particolare a quelli costituenti la proposta dichiarata di pubblico interesse.

A tale riguardo occorre premettere che, come è stato efficacemente rilevato dalla giurisprudenza (C.d.S., Sez. V, 25 gennaio 2005, n. 142) in tema di project financing, l'interesse a veder prescelto il proprio progetto di opera pubblica, e quindi di assumere la posizione del promotore nella relativa procedura, ancorché sia individuabile concettualmente come distinto dall'interesse alla concessione di eseguire l'opera stessa, contiene ed implica anche l'interesse all'aggiudicazione della concessione che, in definitiva, rappresenta il vero "bene della vita" cui tende il presentatore del progetto.

Si è in presenza, invero, di un procedimento contraddistinto da una indiscutibile unitarietà, logico – giuridica del tutto coerente e ragionevole con la stessa natura del project financing, quale tecnica finanziaria che consente la realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione e che si sostanzia in un'operazione economico – finanziaria idonea ad assicurare utili che consentono il rimborso del prestito e/o finanziamento e gestione proficua dell'attività (così C.d.S., Sez. VI, 9 giugno 2005, n. 3043). Come di recente chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. C.d.S., Sez. IV, 26 gennaio 2009, nn. 391 e 392), nella fase che si compie con la selezione del progetto da dichiarare di pubblico interesse, uno degli elementi di tale progetto (il piano economico – finanziario) è destinato a diventare l'elemento fondamentale per lo svolgimento della successiva gara ad evidenza pubblica, ed in particolare per la selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; ad avviso di tale giurisprudenza, che la Sezione condivide, decisiva sarebbe la constatazione secondo cui un simile accesso consentirebbe, quanto meno al richiedente (cui non risulta interdetta la partecipazione alla fase di gara ad evidenza pubblica per la individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa), di conoscere non solo i valori degli elementi necessari del piano economico – finanziario del progetto posto a base di gara per la determinazione dell'offerta, ma addirittura gli elementi costitutivi del piano economico – finanziario stesso (analisi dei prezzi, dei costi, le modalità di gestione dell'opera, l'eventuale ammortamento degli oneri finanziari, etc) del progetto posto a base di gara, alterando sicuramente la procedura ad evidenza pubblica e violando, in particolare, il principio della par condicio degli offerenti. Ciò in quanto tale specifica conoscenza (non prevista dalla legge) consentirebbe in tesi di avere, rispetto agli ordinari tempi della gara pubblica, un maggiore lasso di tempo per formulare eventualmente un'offerta migliorativa di quella ricavabile dal presentato piano economico – finanziario. E ciò senza contare che, in tal modo, la par condicio sarebbe sicuramente alterata nei confronti dello stesso promotore, la cui offerta – sostanzialmente contenuta nel predetto piano economico finanziario – non è modificabile se non in pejus (a favore cioè della sola amministrazione).

Alla stregua delle osservazioni svolte l'appello deve essere respinto.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe, lo respinge.

Condanna l'appellante alla refusione delle spese, competenze ed onorari di causa che liquida complessivamente in euro 3.000,00, pari ad euro 1.000,00 per parte costituita, al netto di I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 Febbraio 2009 con l'intervento dei Sigg.ri:

Domenico La Medica	*Presidente*
G. Paolo Cirillo	*Consigliere*
Marzio Branca	*Consigliere*
Aniello Cerreto	*Consigliere*
Nicola Russo	*Consigliere estensore*

CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 02749/2009 Reg. Dec. – N. 08309/2008 Reg. Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8309/2008 proposto dal COMUNE DELL'AQUILA, costituitosi in persona del Sindaco in carica, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Giuliani, elettivamente domiciliato in Roma, via Guido d'Arezzo, n. 18, presso l'avv. Alfredo Petillo

CONTRO

il Signor PIERFRANCESCO ANIBALDI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Sanino, Tommaso Marchese e Marco Santilli, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli, n. 180, presso lo studio del primo difensore

PER LA RIFORMA

della sentenza n. 937 del 22 luglio 2008, pronunciata tra le parti, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, sede dell'Aquila, Sez. I;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Signor Anibaldi;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il consigliere Gabriele Carlotti;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 2008 l'avv. P. Salvatore, su delega dell'avv. Marchese, per il Signor Anibaldi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. - Il Comune dell'Aquila interpone appello avverso la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo dell'Abruzzo ha accolto il ricorso, promosso dal Signor Anibaldi, onde ottenere il riconoscimento del diritto di accesso alla documentazione inerente i lavori di costruzione della rete tranviaria aquilana nel tratto insistente su viale Corrado IV, con particolare riferimento allo stato di avanzamento delle opere.

2. - I motivi che sorreggono l'impugnazione sono essenzialmente due.

Per un verso, l'ente civico appellante ritiene che il primo Giudice abbia erroneamente accolto un'actio ad exhibendum inammissibile, giacché asseritamente formulata in modo generico e soprattutto mancante, secondo il Comune dell'Aquila, dell'allegazione di uno specifico nesso di collegamento tra il presunto interesse strumentale dedotto dall'appellato e il materiale documentale chiesto in visione.

Per altro verso, ad avviso dell'amministrazione appellante, la domanda di accesso formulata dal Signor Anibaldi si presentava indeterminata e ingiustificatamente estesa all'intero "carteggio" relativo all'opera pubblica in corso di realizzazione, senza tuttavia indicare le ragioni di siffatta latitudine della richiesta né i temi precisi della stessa.

3. - Si è costituito, per resistere all'appello, il Signor Anibaldi. Questi ha eccepito in via preliminare l'irricevibilità e l'inammissibilità dell'impugnazione; nel merito, ha chiesto la conferma integrale della sentenza gravata.

4. - Nella camera di consiglio del 9 gennaio 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. - Giova premettere alla successiva esposizione delle ragioni del decidere una succinta ricostruzione della vicenda sulla quale si è innestata la presente controversia.

Con note raccomandate del 7 settembre 2007 e del 13 novembre 2007 il Signor Pierfrancesco Anibaldi rappresentò al Comune dell'Aquila di aver riportato, in data 1° agosto 2007, la rottura del collo del femore, in occasione del sinistro occorsogli mentre percorreva in bicicletta il tratto finale di viale Corrado IV; ad avviso dell'istante, l'eziogenesi dell'infortunio patito era da ricondursi alla indebita presenza *in loco* di rotaie della sede tranviaria aquilana, in corso di ultimazione. In particolare, con la seconda nota, rimasta senza riscontro, il Signor Anibaldi chiese di poter visionare, con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori (affidamento, ultimazione; certificato di collaudo, ecc.), il "carteggio" inerente i lavori di costruzione della rete tranviaria - nella parte relativa al suddetto viale e in corrispondenza del luogo dell'incidente - al precipuo fine di estrarre copia di quando necessario all'instaurazione di un giudizio per il risarcimento dei danni nei confronti del Comune dell'Aquila (come d'altronde preannunciato nella prima nota, spedita nel mese di settembre).

A seguito del silenzio serbato dalla civica amministrazione, il richiedente adì il T.A.R., onde ottenere l'accertamento del diritto a visionare la documentazione richiesta e i provvedimenti consequenziali.

6. – La manifesta infondatezza dell'appello consente di trascurare l'esame delle eccezioni preliminari sollevate dall'appellato.

7. – Ingiustificatamente l'ente civico ricorrente dubita della sussistenza, nella fattispecie, di un tutelabile interesse all'accesso. Risulta, per contro, indiscutibile che l'actio ad exhibendum promossa dal Signor Anibaldi sia sorretta da un interesse concreto, diretto e attuale. L'appellato ha difatti subito una lesione dell'integrità psico-fisica che, allo stato, ascrive - sulla base dell'allegazione di un nesso di causalità non irragionevolmente individuato - a responsabilità del committente (il Comune dell'Aquila, per l'appunto) e dell'esecutore di lavori relativi alla locale rete tranviaria. È evidente allora che l'esigenza di conoscere quantomeno la ditta o la ragione sociale dell'impresa incaricata di realizzare le opere e lo stato di avanzamento delle stesse (onde individuare il soggetto tenuto all'osservanza delle indispensabili cautele nella custodia del cantiere) non sia preordinata a mera emulazione né punti al conseguimento di utilità non meritevoli di tutela; altrettanto incontrovertibile è, da un lato, la circostanza che la lesione patita ponga il Signor Anibaldi in una situazione certamente differenziata e qualificata e, dall'altro lato, il peculiare rilievo che l'ordinamento assegna, ai fini dell'accesso, alle esigenze di difesa, stante l'inviolabilità del relativo diritto (v. l'art. 24, comma 7, della L. n. 241/90, secondo cui: *"(deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici)"*.

Sussiste altresì, in considerazione della preannunciata intenzione di verificare il ricorso dei presupposti per l'avvio di un giudizio di risarcimento del danno, anche l'attualità dell'interesse fatto valere e, sotto questo aspetto, i documenti chiesti in visione, in disparte il profilo della sufficiente specificazione degli stessi (sul punto, v., infra, il successivo paragrafo) che pure non appare contestabile, sicuramente si configurano quale mezzo al fine dell'esercizio del rimedio giurisdizionale prospettato.

7.1. – Nemmeno è condivisibile la censura in ordine alla denunciata carente individuazione del materiale documentale oggetto dell'istanza. Il rischio di un accesso indiscriminato o con finalità esplorative è, invero, scongiurato, nella specie, dalla precisazione contenuta nella missiva del 13 novembre 2007, con la quale il Signor Anibaldi ha circoscritto il perimetro oggettivo della propria richiesta ai soli atti *a)* relativi all'esecuzione dei lavori; *b)* indispensabili alla proposizione della domanda di ristoro dell'illecito aquiliano e *c)* comunque concernenti unicamente il tratto di strada teatro del sinistro.

7.2. – Alla luce di quanto appena osservato nemmeno coglie nel segno la critica di eccesiva indeterminatezza del riferimento al "carteggio" inerente i suddetti lavori di costruzione. Non è revocabile in dubbio che il Signor Anibaldi, lungi dal nutrire interesse a conoscere dell'intero svolgimento della gara, avverta piuttosto la necessità, obiettivamente non pretestuosa, di sapere chi stia lavorando su viale Corrado IV per realizzare la sede tranviaria e sulla base di quali disposizioni del Comune dell'Aquila.

La richiesta non presenta dunque un'ingiustificata latitudine e reca, di contro, un'i-

donea confinazione del tema d'indagine, tale da permettere una rapida selezione del materiale dovuto.

7.3. – L'unico limite legale all'accesso è semmai da rinvenirsi, con particolare riferimento all'ambito dell'istanza formulata dall'appellato, nell'art. 13 del D.Lgs. n. 113/2006. La disposizione citata, fatta salva la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici per gli appalti segretati o la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza, prevede ipotesi tassative di differimento dell'accesso, correlate sia alla natura delle procedure di gara esperite, sia all'oggetto dei documenti richiesti, sia, soprattutto, al tempo in cui intervenga l'istanza di accesso: la conseguenza della disciplina è che gli atti esplicitamente menzionati dall'art. 13, almeno fino alle scadenze dei vari termini ivi fissati, non possono essere comunicati a terzi né resi in qualsiasi altro modo noti.

Pertanto, pur non venendo in rilievo nella specie, almeno sulla base degli atti e delle informazioni in possesso del Collegio, alcuna delle ipotesi contemplate dal suddetto art. 13, l'Amministrazione comunale dovrà nondimeno tener conto, nell'eseguire la sentenza del T.A.R. dell'Abruzzo, del vincolo di legge sopra richiamato (qualora in concreto ricorrente), nei ristretti limiti della sua applicabilità.

8. – La sentenza impugnata, rivelatasi immune dai vizi denunciati, merita pertanto integrale conferma.

9. – Il regolamento delle spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, respinge l'appello.

Condanna il Comune dell'Aquila alla rifusione, in favore del Signor Anibaldi, delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2008, con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Iannotta	*Presidente*
Cesare Lamberti	*Consigliere*
Marzio Branca	*Consigliere*
Gabriele Carlotti	*Consigliere estensore*
Angelica Dell'Utri Costagliola	*Consigliere*

CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 01115/2009 Reg. Dec. – N. 06414/2008 Reg. Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 6414/2008 proposto dalla società A.M.G.A.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Pierluigi Balducci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Dott. Alfredo Placidi, in Roma, Via Cosseria, n. 2

CONTRO

il comune di Valenzano, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Raffaele de Romita ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessandro Maieli, in Roma, Via A. Baiamonti, n. 2

ITALCOGIM RETI S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocato Prof. Giuseppe Franco Ferrari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via di Ripetta, n. 142

PER LA RIFORMA

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione Terza, 4 giugno 2008, n. 1388

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla camera di consiglio del 7 ottobre 2008, il Consigliere Marco Lipari;

Uditi gli avv.ti Calducci e Ferrari come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall'attuale appellante, per l'annullamento del diniego di accesso ai documenti amministrativi, espresso dal comune di Valenzano mediante raccomandata con avviso di ricevimento prot. 338/u.t./2903 del 12 marzo 2008, pervenuta il 18 marzo 2008, a firma del responsabile del Servizio Lavori Pubblici, in relazione alla richiesta proposta dall'interessata, avente ad oggetto i documenti riguardanti la esecuzione del contratto di servizio stipulato tra il Comune di Valenzano e Italcogim Reti S.p.A.

La pronuncia impugnata ha ritenuto inammissibile il ricorso, perché proposto, a suo dire, contro un atto meramente confermativo di un precedente diniego tacito, non impugnato tempestivamente. Secondo il tribunale, poi, la pretesa sostanziale dedotta dalla società ricorrente è comunque infondata nel merito, perché la richiesta di accesso non risulta supportata da un idoneo interesse concreto attuale e differenziato, come prescritto dall'articolo 22 della legge n. 241/90

L'attuale appellante contesta la pronuncia del tribunale, censurando entrambe le statuizioni contenute nella sentenza impugnata e ripropone, sviluppandoli, gli argomenti esposti in primo grado.

Le parti intimate resistono al gravame.

In primo luogo, l'appellante, contesta la pronuncia del tribunale, nella parte in cui essa ha considerato inammissibile il ricorso di primo grado.

Al riguardo, la sentenza afferma che "*al 09/02/2008 era già maturato il silenzio-rigetto previsto dall'art. 25 comma 1 L. n. 241/90, non impugnato nel termine previsto dal successivo comma 5. Il provvedimento impugnato, del 12/03/2008 - nel quale si richiamano le motivazioni già indicate nel preavviso del 14/12/2007 - deve quindi ritenersi un provvedimento meramente confermativo, la cui impugnativa deve ritenersi inammissibile, non essendo stato gravato il silenzio-rigetto.*"

Secondo la pronuncia, quindi, l'interessata avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il silenzio-rigetto, mentre l'adozione di un esplicito atto di diniego, tardivamente intervenuto dopo la scadenza dei termini perentori per la conclusione del procedimento di accesso, non sarebbe idonea a riaprire il termine decadenziale, per la proposizione del ricorso, previsto dall'articolo 25 della legge n. 241/90.

La tesi del tribunale non può essere condivisa. Va premesso che, ai fini della decisione della presente controversia, è del tutto irrilevante stabilire se l'atto del 14 dicembre 2007 debba considerarsi come un preavviso di rigetto e se il procedimento in materia di accesso rientri nel campo di applicazione dell'articolo 10-bis della legge n. 241/90, come ha ritenuto il tribunale, con una diffusa motivazione, analiticamente contestata dall'appellante. Questi sostiene, al contrario, che tale atto dovrebbe qualificarsi come semplice comunicazione di avvio del procedimento e, che, in ogni caso, l'istituto del "preavviso di rigetto" non sarebbe estensibile al procedimento di accesso, caratterizzato da una speciale celerità.

Anche seguendo la prospettiva dell'appellante, infatti, resterebbe confermata, in punto di fatto, la formazione del silenzio-rigetto, in un'epoca precedente l'adozione del provvedimento di diniego esplicito.

Ciò chiarito, la Sezione ritiene che il ricorso di primo grado, proposto contro il provvedimento esplicito di rigetto dell'istanza di accesso formulata dalla società interessata, sia ammissibile, nonostante la mancata tempestiva impugnazione del silenzio-rigetto.

È pacifico, infatti, che il provvedimento esplicito di diniego, fondato su una espressa motivazione, che richiama i risultati dell'istruttoria compiuta e della valutazione effettuata, non possa mai assumere le caratteristiche dell'atto "meramente confermativo" di un precedente silenzio con valore legalmente tipico di diniego.

La conferma "mera", infatti, si verifica solo nei casi in cui la nuova determinazione dell'amministrazione si limiti a ripetere il contenuto del precedente provvedimento, senza aggiungere alcun ulteriore supporto motivazionale e senza percorrere una rinnovata istruttoria delle circostanze ritenute rilevanti ai fini della valutazione dell'istanza proposta dal richiedente.

Qualora l'amministrazione adotti un atto di identico contenuto dispositivo di un altro precedente, ma arricchito da una puntuale motivazione prima inesistente, o basato su elementi istruttori prima non considerati, si è in presenza di un atto confermativo, a carattere rinnovatorio, che modifica la realtà giuridica, riaprendo i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale da parte dei soggetti che ne intendano contestare la legittimità.

Nel caso di specie, il diniego impugnato non richiama affatto il precedente silenzio e la sua ipotizzabile inoppugnabilità, ma entra nel merito della richiesta di accesso e la respinge, spiegandone puntualmente le ragioni, basate sull'asserito difetto di interesse del richiedente, tenendo conto, fra l'altro, dell'apporto fornito dalla memoria prodotta dall'impresa controinteressata.

Dunque, sussistono entrambi i requisiti (rinnovata istruttoria; arricchimento della motivazione) caratterizzanti l'atto di conferma propria e la sua netta distinzione dall'atto "meramente" confermativo.

Questa conclusione è del tutto coerente con le pronunce dell'Adunanza Plenaria n. 6/2006 e n. 7/2006 del Consiglio di Stato, citate dal comune appellato. Nella presente vicenda, infatti, non è in contestazione la struttura impugnatoria del giudizio in materia di accesso, né la necessità di rispettare sempre il termine decadenziale previsto dall'articolo 25 della legge n. 241/90, mediante la contestazione di una determinazione autoritativa dell'amministrazione. Si tratta di principi ben scolpiti dalle citate decisioni dell'Adunanza Plenaria, le quali sviluppano la tesi secondo cui, anche nella materia dell'accesso trovano piena applicazione i principi generali relativi alla inammissibilità del ricorso proposto avverso un atto meramente confermativo di precedente provvedimento non impugnato nei termini decadenziale prescritti.

Ma è bene sottolineare che, in concreto, le due decisioni hanno entrambe affermato l'inammissibilità del ricorso proposto contro il diniego espresso che segue un precedente provvedimento esplicito negativo (e non un diniego tacito), non contestato nei prescritti termini decadenziali.

Si tratta, quindi, di situazioni concrete profondamente diverse da quella oggetto della presente controversia, nella quale il diniego esplicito segue un silenzio-rigetto.
Con un altro gruppo di censure, l'appellante contesta la sentenza, nella parte in cui ha respinto, nel merito, il ricorso di primo grado. Secondo il tribunale, il diniego di accesso sarebbe corretto, perché l'impresa richiedente non avrebbe dimostrato il proprio interesse differenziato, idoneo a radicare la legittimazione all'accesso.
La tesi del tribunale non è condivisibile. L'appellante, infatti, ha giustificato la propria richiesta di accesso, indicando, puntualmente, l'interesse attuale, diretto e concreto fatto valere. Esso consiste nella verifica della corretta esecuzione da parte dell'impresa aggiudicataria del contratto di servizio per la distribuzione del gas metano nel comune di Valenzano, affidato alla società controinteressata, all'esito di procedura selettiva alla quale aveva partecipato la stessa appellante, collocandosi al secondo posto della graduatoria.
L'appellante sostiene che l'accertamento di eventuali inadempimenti non sarebbe diretto a provocare, o sollecitare, la risoluzione del contratto, per ottenere il subentro nel contratto. La conoscenza dei documenti sarebbe finalizzata adimostrare, attraverso la prova dell'inadempimento delle prestazioni contrattuali, l'originaria inadeguatezza dell'offerta vincitrice della gara. L'accertamento di questa circostanza sarebbe particolarmente utile nel giudizio amministrativo, attualmente pendente in appello, proposto dall'interessata contro gli atti di aggiudicazione del servizio.
In questa prospettiva, la posizione dell'appellante è nettamente differenziata da quella del comune cittadino che aspira ad un "controllo generalizzato" dell'azione amministrativa ed è certamente collegata al presupposto normativo fissato dall'articolo 22 della legge n. 241/90, secondo cui, per ottenere l'accesso è necessario dimostrare *un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*".

E la richiesta dell'interessato risulta sufficientemente puntuale e specifica, nella parte in cui indica la documentazione correlata alla esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il diniego opposto dal comune di Valenzano, quindi, non trova una adeguata giustificazione nell'asserito difetto di interesse della società richiedente.
In definitiva, quindi, l'appello deve essere accolto. Pertanto, deve essere ordinato all'amministrazione di esibire i documenti richiesti dall'appellante, secondo le modalità indicate dal regolamento n. 184/2006.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello;

per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il diniego impugnato;

ordina al comune di Valenzano di consentire all'appellante l'accesso ai documenti oggetto della richiesta, secondo le modalità definite dal regolamento n. 184/2006;

condanna gli appellati, in solido tra loro, a rimborsare all'appellante le spese dei due gradi di giudizio, liquidate in euro 5000;

ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 ottobre 2008, con l'intervento dei signori:

Stefano Baccarini	*Presidente*
Filoreto D'Agostino	*Consigliere*
Claudio Marchitiello	*Consigliere*
Marco Lipari	*Consigliere Estensore*
Vito Poli	*Consigliere*

CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 01074/2009 Reg. Dec. – N. 07187/2008 Reg. Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quarta Sezione
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 7187/2008 proposto dal sig. Pasquale RUGGIERO, rappresentato e difeso dagli avvocati Erennio Parente e Giovanni Carlo Parente, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via Emilia n. 81

CONTRO

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale domicilia per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

E NEI CONFRONTI

dei signori Natalino ALBOROSSO e Mauro ANFORA, non costituiti in giudizio

PER L'ANNULLAMENTO

della sentenza del T.A.R. Lazio – Sez. I quater n. 5609 del 9 giugno 2008, resa inter partes e non notificata

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione intimata;

Vista la memoria prodotta dal ricorrente a sostegno delle sue difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla Camera di consiglio del 16 dicembre 2008, il Consigliere Antonino Anastasi e uditi, altresì, per le parti l'avvocato Erennio Parente e l'avvocato dello Stato Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. Ruggiero, agente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di Milano, ha richiesto all'Amministrazione di essere assegnato alla sede di Benevento onde continuare a prestare assistenza alla nonna paterna, affetta da handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992.

L'Amministrazione ha però respinto tale richiesta ritenendo insussistente il requisito della esclusività assistenziale in capo all'istante.

L'atto di diniego è stato impugnato dall'interessato con ricorso tuttora pendente avanti al T.A.R. Lazio.

Successivamente l'agente ha appreso che due colleghi, già destinati a sedi dislocate nell'Italia settentrionale, erano stati trasferiti in Campania in applicazione della ridetta legge n. 104 del 1992.

L'interessato ha allora richiesto di accedere agli atti relativi a tali trasferimenti nonché a quelli relativi a tutti i trasferimenti ex lege n. 104 disposti nell'anno 2007 verso sedi della Regione Campania.

L'agente ha chiesto altresì di accedere alla graduatoria formata dall'Amministrazione per la definizione delle istanze di trasferimento verso la casa circondariale di Benevento.

L'atto col quale l'Amministrazione ha denegato l'accesso (essenzialmente per motivi inerenti la tutela della riservatezza degli operatori coinvolti) è stato impugnato dal sig. Ruggiero avanti al T.A.R. del Lazio il quale con la sentenza in epigrafe indicata ha però disatteso il gravame.

Detta sentenza è impugnata col ricorso all'esame dal soccombente il quale ne domanda l'integrale riforma.

Si è costituita l'Amministrazione, instando per il rigetto del gravame.

Nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L'appello non è fondato e va pertanto respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.

Sostiene in primo luogo il ricorrente che la sentenza di primo grado è viziata per extra petizione, in quanto il ricorso risulta respinto per ragioni di diritto diverse rispetto a quelle addotte dall'Amministrazione a sostegno del diniego.

In sostanza, secondo l'appellante, il primo Giudice invece di limitarsi a verificare la tenuta della motivazione del provvedimento negativo ha piuttosto individuato in via autonoma altre ragioni preclusive dell'actio ad exhibendum, con palese violazione del principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Questo rilievo non può essere accolto, per un duplice ordine di considerazioni.

Sotto un primo profilo occorre intanto rilevare che - a giudizio di questo Collegio – l'iter logico argomentativo seguito dalla sentenza impugnata non si discosta dai rilievi a suo tempo formulati dall'Amministrazione ma si limita ad arricchirli con considerazioni pur sempre strettamente attinenti al materiale documentario acquisito al fascicolo di causa e, prima ancora, al procedimento relativo alla richiesta di trasferimento presentata dall'agente Ruggiero.

Ma, anche a voler prescindere da tale fattuale rilievo, deve escludersi che il vizio dedotto dall'appellante – ove in ipotesi effettivamente riscontrabile – comporti conseguenze vizianti sulla sentenza di primo grado.

Infatti, è da tempo acquisito nella prevalente giurisprudenza che in materia di diritto di accesso ai documenti ai sensi degli artt. 22 e segg. L. 7 agosto 1990 n. 241 la tutela del ricorrente è direttamente affidata alla giurisdizione amministrativa esclusiva (cfr. oggi art. 25 comma 5 L. n. 241) mediante un giudizio teso all' accertamento della fondatezza sostanziale della pretesa, con la conseguenza che il giudice, per respingere il ricorso, si può anche avvalere di argomentazioni parzialmente non coincidenti con quelle sviluppate dall' Autorità ed integrative di queste ultime. (cfr. VI Sez. n. 1936 del 2002).

Questo indirizzo, peraltro, trova oggi conferma nel testo vigente dell'art. 25 comma 6 della legge n. 241, secondo il quale il giudice può ordinare l'esibizione dei documenti richiesti solo se ne sussistono i presupposti: in sostanza sia nel caso di mancanza di motivazione (rigetto tacito) sia nel caso di motivazione amministrativa non esaustiva o scorretta l'accesso non può essere ordinato in via giudiziale se la relativa domanda risulta infondata o inammissibile.

Tanto premesso, può procedersi all'esame delle doglianze di merito, rubricate all'eccesso di potere nonché alla violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, più volte citata.

Sostiene, in sintesi, l'appellante che l'Amministrazione ha in realtà violato quei principi di trasparenza e pubblicità che oggi governano il procedimento amministrativo, conculcando il suo interesse all'accesso ai documenti de quibus in virtù dell'erroneo riferimento a esigenze di riservatezza dei dipendenti ai quali il trasferimento ai sensi della legge n. 104 è stato invece generosamente concesso.

A giudizio dell'appellante queste esigenze, ove mai sussistenti e non altrimenti tutelabili mediante opportuni accorgimenti applicativi quali "omissis" o "sbianchettature"nel corpo dei documenti, risultano comunque destinate a recedere a fronte del diritto alla difesa del soggetto istante.

Queste doglianze devono essere disattese.

Come è noto, ai sensi dell'art. 24 comma 6 lettera d) della legge n. 241 del 1990 sono di norma esclusi dall'accesso i documenti che riguardano la vita privata e la riservatezza di persone fisiche.

Peraltro, ai sensi del successivo comma 7 dello stesso articolo, deve comunque es-

sere garantito ai richiedenti l'accesso a documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, con la precisazione che nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute di una persona fisica l'accesso va consentito solo se indispensabile e nei termini di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003, e quindi solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare mediante la richiesta di accesso è di rango pari ai diritti dell'interessato ovvero consiste in un diritto della personalità o in un diritto fondamentale e inviolabile.

Per conseguenza, il giudice è spesso chiamato a dettare le regole conseguenti alla predetta, delicata comparazione fra diverse categorie di interessi coinvolti, essendo previsto che le esigenze di tutela siano recessive rispetto al diritto di difesa (anche previa disapplicazione delle norme regolamentari contrastanti), ma non in modo assoluto.

Come perspicuamente osservato in giurisprudenza, infatti, il tenore letterale e la ratio della normativa in questione impongono infatti di volta in volta un'attenta valutazione, circa la stretta funzionalità dell'accesso alla salvaguardia di posizioni soggettive protette, che si assumano lese, con contestuale salvaguardia, attraverso i limiti così imposti, degli altri interessi coinvolti, talvolta rispondenti a principi di pari rango costituzionale rispetto al diritto di difesa.

In tale ottica solo una lettura rigorosa, che escluda la assoluta prevalenza acritica di esigenze difensive anche genericamente enunciate, in effetti, appare idonea a sottrarre la medesima norma a dubbi di costituzionalità, per irragionevole sacrificio di interessi protetti di possibile rilevanza costituzionale e comunitaria (cfr. VI Sez. n. 3960 del 2008).

Nel caso all'esame, ove si proceda a tale comparazione non può non rilevarsi come in realtà le esigenze difensive addotte dall'interessato risultino del tutto recessive rispetto alla delicatezza dei dati personali (appunto riservatissimi, concernendo situazioni di handicap grave) relativi a dipendenti del D.A.P. o loro stretti congiunti, cui lo stesso pretende di accedere.

In tal senso è decisivo ricordare che – come ben evidenziato dal T.A.R. – all'odierno appellante è stato negato il trasferimento ex lege n. 104 non già per carenza di posti in organico scoperti presso la sede desiderata, quanto piuttosto per carenza del requisito di esclusività dell'assistenza da questi prestata alla nonna paterna.

Il diniego fonda in sostanza su ragioni subiettive, riferite cioè alla situazione dell'istante e dei prossimi congiunti, ritenuti in grado appunto di prestare alla persona portatrice di handicap una adeguata assistenza.

Ne segue che in realtà non è dato individuare alcun nesso logico o funzionale tra la lesione che il sig. Ruggiero afferma di aver patito e di voler contrastare e la documentazione da questi richiesta, in quanto – come si è detto – l'originario diniego di trasferimento fonda su ragioni esclusivamente soggettive.

Così che, una volta escluso che la conoscenza dei dati relativi ai trasferimenti disposti in favore di altri dipendenti possa supportare l'istante nella sua azione difensiva, appare evidente come nel bilanciamento dei valori in gioco le esigenze di riservatezza allegate dall'Amministrazione risultino prevalenti.

Tanto chiarito, è da osservare per completezza che in realtà l'istanza d'accesso proposta dal sig. Ruggiero risulta inammissibile anche perchè – provenendo da un soggetto non legittimato – appare sostanzialmente volta all'esercizio di una forma di controllo generalizzato sul successivo operato dell'Amministrazione in materia di trasferimenti (art. 24 comma 3 legge n. 241).

Sulla scorta di queste considerazioni il ricorso in appello va quindi respinto.

La particolare rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento induce il Collegio a compensare tra le parti le spese e gli onorari di questo grado del giudizio.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge l'appello in epigrafe.

Le spese del grado sono compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Giovanni Vacirca	*Presidente*
Luigi Maruotti	*Consigliere*
Giuseppe Romeo	*Consigliere*
Goffredo Zaccardi	*Consigliere*
Antonino Anastasi	*Consigliere, estensore*

CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00741/2009 Reg. Dec. – N. 03812/2008 Reg. Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3812/2008 proposto dall' Azienda USL ROMA F, in persona del direttore generale pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Paolo De Camelis ed elettivamente domiciliato in Roma, via D. Azuni n. 9

CONTRO

il dott. Dario Peris, rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Coppola ed elettivamente domiciliato in Roma, presso l'avvocato Roberto Eufrate, via del Viminale n. 43

E NEI CONFRONTI

del dott. Duilio Iacobucci, non costituito in giudizio

PER LA RIFORMA

della sentenza n. 2599 del 2008, resa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma-Sez. III quater, in tema di accesso ai documenti ex L. n. 241 del 1990

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del dott. Peris;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 22 luglio 2008, il Cons. Giancarlo Giambartolomei;

Udito l'avvocato Coppola;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1.- Con la sentenza n. 2599 del 2008, indicata in epigrafe, nel decidere il ricorso n. 11702 del 2007, proposto ex art. 25 della L. n. 241 del 1990, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha ordinato all' Azienda U.S.L. Roma "F" di consentire al dott. Dario Peris di prendere visione e di estrarre copia della documentazione indicata nella domanda d accesso del 10 ottobre. 2007 riferita ad una pregressa vertenza giudiziaria con l' Azienda medesima.

Il dott. Peris nel precedente ricorso n. 1963 del 2007, con il quale aveva impugnato gli atti di indizione di un concorso pubblico per titoli ed esami, bandito per la copertura di n. 8 posti di dirigente amministrativo, aveva proposto actio ad exhibendum e con istanza del 21 marzo 2007 aveva chiesto all' Azienda l' accesso ai documenti di un procedimento disciplinare nel frattempo avviato e ad otto documenti sette dei quali inerivano al giudizio pendente innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e richiesti anche in quella sede.

Dopo che si era formato il silenzio-diniego, non impugnato, con una seconda istanza (datata 10 ottobre 2007) il dott. Peris tornava a chiedere l' accesso ai sopraindicati documenti ed avverso il diniego espresso (nota 24 ottobre 2007) proponeva ricorso (n. 11702 del 2007), deciso con la sentenza oggetto dell' appello in esame.

1.-2.-Deduce l Azienda appellante:

a.- il dott. Peris, per aver trascritto nel ricorso n. 1963 del 2007 "interi brani" degli atti dei quali chiede l' esibizione il dott. Peris, avrebbe fornito prova della mancanza di un suo interesse (informativo) sostanziale e non meramente formale ad acquisire atti dei quali è già a conoscenza e d'una sua posizione tutelabile ex art. 22 e seguenti della L. n. 241 del 1990; inoltre il ricorso n. 1963 del 2007 si baserebbe su falsi presupposti e i documenti richiesti sarebbe privi di rilevanza;

b.- come già prospettato in prime cure, formatosi il silenzio-diniego al quale l' art. 25, co. IV, della L. n. 241 del 1990 attribuisce natura provvedimentale, in mancanza di un impugnazione, il diritto d' accesso si sarebbe estinto, con conseguente improponibilità dell' azione avverso la nota 24 ottobre 2007 di risposta alla seconda istanza del 10 ottobre 2007;

c-. la sentenza appellata erroneamente non avrebbe accolto l' eccezione di violazione dei co. 4° e 5° dell' art. 25 della L. n. 241 del 1990 in quanto il dott. Peris aveva già chiesto l' esibizione dei documenti in questione nel corso del giudizio di cui al ricorso n. 1963 del 2007.

Il dott. Peris si è costituito ed ha depositato memoria 9 luglio 2008 alla quale ha controdedotto l' appellante con propri scritti difensivi del 18 luglio 2008.

2.- L' appello è infondato.

2.-1.- La certa non pertinenza dei riprodotti motivi dedotti nel ricorso n. 1963 del 2007 e la loro estraneità al giudizio d'accesso non comporta alcuna dichiarazione di (parziale) inammissibilità per essere la esposizione finalizzata a dimostrare la carenza di un interesse al rilascio di copia degli atti richiesti.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 24 giugno 1999 n. 16) ha qualificato *d' interesse legittimo* la posizione giuridica soggettiva cui si correla il c.d. diritto d' accesso.

Il legislatore ha introdotto limiti esterni all' esercizio del "diritto" d'accesso (mediante anche l' emanazione di regolamenti in ordine ai quali l' Amministrazione conserva poteri discrezionali) ed ha affievolito così ad interesse legittimo una posizione astrattamente di diritto.

L' interesse (legittimo) per esistere deve mostrare una qualche *strumentalità* rispetto alla protezione di un'ulteriore situazione soggettiva ("per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" art. 22 L. n. 241 del 1990) che non necessariamente deve essere d' interesse legittimo o di diritto soggettivo.

La strumentalità del diritto di accesso richiede la prospettazione (in apposita istanza) di un interesse personale, concreto, serio e non emulativo, pur senza la necessità dell'attualità di una lesione della sottesa posizione giuridica che resta estranea al giudizio d' accesso per cui appaiono chiaramente ultronee e non pertinenti le argomentazioni dell' appellante volte a dimostrare la infondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso pendente in primo grado n. 1963 del 2007.

Il dichiarato interesse nell' istanza 10 ottobre 2007 ad acquisire gli otto documenti per meglio approntare le proprie difese in una diversa vertenza induce il Collegio a riconoscere al dott. Peris la legittimazione a ricorrere.

2.-2.-L' interesse legittimante a proporre l' azione d' accesso ex art. 25 L. n. 241 del 1990 non è intaccato dall'aver il dott. Peris mostrato di conoscere (parzialmente) i documenti richiesti, né dall'avere lo stesso avanzato domanda di esibizioni di quegli stessi documenti nel corso del giudizio di cui al ricorso n. 1963 del 2007.

Il rimedio speciale previsto a tutela del c.d. "diritto di accesso" deve ritenersi consentito anche in pendenza di un giudizio ordinario, all'interno del quale i documenti oggetto della domanda di accesso possono essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice.

L'autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta e non anche la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale pendente (Cfr. C.d.S., Sez. VI, 9 gennaio 2004, n. 14).

Né il rimedio introdotto dall'' art. 1 della legge n. 205/2000 ha limitato l'utilizzo dello strumento ex art. 25 della legge n. 241 del 1990, nel senso di imporre il rimedio incidentale, precludendo quello principale, tutte le volte in cui il documento è inerente, sotto il profilo istruttorio, al giudizio principale. Come rilevato dal giudice di prime cure, la tutela del diritto d' accesso assicurata dalla procedura di cui all' art. 25,V co., della L. n. 241 del 1990 è in parte diversa e maggiore di quella prevista dall'art. 1 della L. n. 205 del 2000.

2.-3.-Trova conferma anche il rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado, atteso che su una precedente istanza (21 marzo 2007), di pari contenuto a quella del 10 ottobre 2007, si era formato il silenzio "diniego" la cui mancata contesta-

zione nei termini in via giudiziale, secondo un pacifico indirizzo giurisprudenziale, avrebbe precluso la possibilità di presentare la seconda istanza.

Le note 21 marzo 2007 e 10 ottobre 2007 sono state formulate in modo diverso ed hanno contenuto diverso, facendo la prima in modo generico riferimento agli "atti del procedimento disciplinare", solo alcuni dei quali sono stati specificatamente indicati, mentre la seconda nota contiene l analitica descrizione di otto atti dei quali sono stati riportati gli esatti estremi ed attengono al concorso pubblico la cui indizione è stata impugnata con ricorso n. 1963 del 2007.

Vero è che nella domanda di accesso del 21 marzo 2007 è fatto generico riferimento anche a tutti gli atti citati dal ricorrente nel ricorso n. 1963 del 2007 che sono stati poi analiticamente descritti nell'istanza del 10 ottobre 2007, ma diversa è la prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante; nella prima domanda l' insieme dei documenti è stato richiesto per poter esercitare "il diritto di difesa" innanzi alla commissione disciplinare in "prossimità della convocazione", mentre nella seconda per "procedere non solo all'a richiesta di fissazione d udienza" per la trattazione del ricorso n. 1963 del 2007, "ma anche alla proposizione di eventuali motivi aggiunti ".

Fatti nuovi e sopravvenuti, non rappresentati nell'originaria istanza e la prospettazione di un diverso interesse giuridicamente rilevante hanno reso pienamente ammissibile la seconda istanza.

3.-Per quanto sopra considerato e dedotto, l'appello deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate tra le parti.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, definitivamente pronunziando sull'appello indicato in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 luglio 2008, con l'intervento dei Magistrati:

Raffaele Iannotta	*Presidente*
Cesare Lamberti	*Consigliere*
Claudio Marchitiello	*Consigliere*
Maco Lipari	*Consigliere*
Giancarlo Giambartolomei	*Consigliere,estensore*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA – Palermo
Sezione Terza

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 02156/2009 Reg. Sen. – N. 00492/2009 Reg. Ric.

SENTENZA

Sul ricorso n. 492/2009 R.g. proposto proposto da Badalamenti Ferdinando, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Pasquale Mogavero e Giuseppe Falanga, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Palermo, via Sferracavallo n. 146/A

CONTRO

- l'Ufficio elettorale provinciale costituitosi presso il Tribunale di Palermo in occasione delle elezioni provinciali 2008, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, è domiciliato ex lege;
- l'Ufficio elettorale circoscrizionale costituitosi presso il Tribunale di Palermo e presso la relativa sezione staccata di Partinico, in persona del legale rappresentante pro tempore non costituito in giudizio;
- il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

NEI CONFRONTI DI

Rini Antonio, elettivamente domiciliato in Palermo, via Rodi, n. 1 presso lo studio dell'Avv. Guido Corso che lo rappresenta e difende;

E CON L'INTERVENTO DI

Calascibetta Vincenzo, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Gabriele Giglio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Palermo, via Oberdan, n. 5;

PER LA DECLARATORIA DEL

diritto ex art. 25 L. 7 agosto 1990, n. 241e successive modifiche ed integrazioni, di accesso alla documentazione richiesta formalmente alle Amministrazioni in epigrafe con atti del 17 e 18 dicembre 2008 e per la condanna dell'Amministrazione al rilascio della stessa.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la relativa memoria difensiva del controinteressato Rini Antonio;

Visti l'atto di intervento ad opponendum di Calascibetta Vincenzo e la relativa memoria;

Visti documenti gli atti tutti della causa;

Visto l'art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la L. 6 dicembre 1971, n. 1034;

Designato relatore il referendario dott. Giuseppe La Greca;

Uditi nella camera di consiglio del 19 novembre 2009 l'Avv. F. Cangemi, su delega dell'Avv. G. Falanga, per il ricorrente, l'Avv. I. Scardina, su delega dell'Avv. G. Corso, per il controinteressato, gli Avv.ti G. Rubino e L. Alfieri per l'interveniente, l'Avvocato dello Stato R. Di Maggio per l'Ufficio elettorale provinciale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 17 febbraio 2009 e depositato il successivo 18 marzo, il ricorrente chiedeva al Tribunale di dichiarare il diritto, in suo favore, ad ottenere l'accesso ed il rilascio di copia della documentazione inerente al procedimento relativo alla consultazione elettorale per l'elezione del consiglio della Provincia Regionale di Palermo tenutasi nell'anno 2008.

In particolare, affermava di aver formulato, in tal senso, apposita richiesta alle intimate Amministrazioni, sulla quale si formava il silenzio-diniego e concernente, in via di dettaglio:

a) copia delle relative dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, denominate «Alleanza per la libertà – PRI», presentate nei collegi elettorali Palermo I, Palermo IV, PalermoV, Palermo IX e Partinico-Monreale;

b) copia degli atti di presentazione delle liste dei candidati denominate «alleanza per la Libertà – PRI» inerenti ai collegi Palermo I, Palermo IV, Palermo V, Palermo IX, Partinico-Monreale;

c) copia degli atti endoprocedimentali di ammissione delle stesse liste, indicate alle superiori lett. a) e b) adottati dalle intimate Amministrazioni.

Il ricorrente affermava di essere titolare di uno specifico interesse ad accedere alla documentazione in argomento e ciò in ragione di un'esigenza conoscitiva legata ad una eventuale futura azione risarcitoria.

Si costituiva in giudizio il controinteressato Rini Antonio il quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso poiché lo stesso veniva proposto, secondo la relativa prospettazione, in violazione del principio del *ne bis in idem* e notificato agli Uffici elettorali ed al Ministero dell'Interno presso il domicilio reale e non già presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Analoga eccezione era sollevata dall'interveniente ad opponendum Calascibetta Vincenzo, il quale, deduceva, altresì l'impossibilità di considerare la richiesta documentazione quale «detenuta» dalla p.a.

Fra le diverse Amministrazioni, tutte ritualmente intimate, si costituiva in giudizio unicamente l'Ufficio elettorale provinciale che depositava documenti.

All'udienza camerale del 19 novembre 2009, i procuratori delle parti insistevano, ulteriormente illustrandole, nelle rispettive tesi difensive ed il ricorso, su conforme richiesta degli stessi, veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale dichiararsi l'illegittimità del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso ai documenti elettorali nella stessa indicati e, per l'effetto, ordinare all'amministrazione l'esibizione degli stessi.

In prossimità dell'udienza camerale di discussione, l'Avvocatura dello Stato ha depositato due provvedimenti del Presidente del Tribunale di Palermo, datati 5 agosto 2008 e 28 gennaio 2009 – circostanza, questa, idonea, a sanare il difetto di notifica eccepito da controinteressato ed interveniente ad opponendum (Cassazione civile, Sez. I, 27 febbraio 2008, n. 5212)- con i quali è stato dichiarato il non luogo a provvedere sulle istanze presentate dal ricorrente «per essersi gli uffici interessati già sciolti e per non essere gli atti nella "disponibilità" di questo Ufficio se non a richiesta degli organi competenti a dirimere le eventuali controversie elettorali».

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità dei provvedimenti del Presidente del Tribunale di Palermo sollevata, nel corso dell'udienza camerale, da parte ricorrente, considerato che gli stessi sarebbero stati emanati da organo del Ministero della Giustizia completamente estraneo al procedimento elettorale, sul quale la competenza sarebbe del Ministero dell'Interno.

L'eccezione è infondata poiché, pur essendosi sciolto l'ufficio elettorale, il Presidente del Tribunale - che presiedeva il medesimo ufficio- rimane l'unico organo preposto ad assumere le determinazioni quali quelle in argomento, cosicché non è rinvenibile il «difetto assoluto di attribuzione» (qualificato da parte ricorrente quale «incompetenza assoluta») di cui all'art. 21 septies della L. n. 241 del 1990 che, invero, darebbe luogo alla eccepita «nullità».

Ciò posto, il ricorso è inammissibile sotto due diversi profili e cioè:

a) per l'impossibilità di considerare i documenti richiesti quali «detenuti» dall'Amministrazione ai sensi di legge (cfr. terzo motivo atto di intervento);

b) per violazione del principio del *ne bis in idem* trattandosi di questione già introdotta nel corso del ricorso elettorale, deciso in grado d'appello con decisione C.g.a. n. 979 del 2009.

Ed infatti, quanto al primo profilo, la disciplina sul diritto d'accesso vigente al momento della proposizione dell'istanza e della formazione del relativo silenzio rigetto, stabilisce che «*ai fini del presente capo si intende: a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario*» (art. 22, comma 1 L. n. 241 del 1990, applicabile in ambito regionale sulla base del rinvio «dinamico» di cui all'art. 37 della l.r. n. 10 del 1991).

Orbene, la documentazione della quale è stata chiesta l'ostensione e rilascio di copia attiene ad un procedimento elettorale (elezione degli organi della Provincia Regionale di Palermo del 2008), la cui natura impedisce di sussumere la fattispecie nella previsione di cui al predetto art. 22 comma 1 lett. d) della L. n. 241 del 1990, cosicché l'azione va dichiarata inammissibile, e ciò a prescindere dalla sussistenza o meno di uno specifico interesse – dedotto da parte ricorrente - ad accedere alla documentazione in argomento correlato ad una futura azione giurisdizionale, poiché, in ipotesi, ove strumentale a quell'eventuale giudizio, la documentazione in argomento, la cui custodia soggiace a specifiche regole fissate dalla legislazione elettorale, potrebbe essere acquisita unicamente mediante gli specifici strumenti processuali che l'ordinamento appronta.

Ed infatti, con riferimento al dato sostanziale della questione, la giurisprudenza prevalente, dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, è ferma nel ritenere che «*una volta concluso il procedimento elettorale, tutta quanta la documentazione nel complesso afferente al suddetto procedimento non costituisce oggetto del diritto di accesso (e della relativa azione giurisdizionale disciplinata dall'art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241), in quanto non può essere considerata "detenuta" dall'amministrazione ex art. 22 comma 1*

L. n. 241 del 1990, ma soltanto affidata alla custodia delle singole amministrazioni competenti e sottratte all'accesso, non solo del pubblico ma anche delle stesse amministrazioni depositarie, perché da queste tenute a disposizione dell'autorità giudiziaria preposta a dirimere le eventuali controversie elettorali e che deve trovare i plichi intatti (in termini, sia pure in differente materia, C.d.S., Sez. V, 19 giugno 2006, n. 3593) » (C.g.a. 22 ottobre 2009, n. 979; *cfr*. in senso conforme T.A.R. Piemonte 30 ottobre 2009, n. 2355).

Va pertanto ritenuto che in materia di documentazione concernente il procedimento elettorale, sulla stessa non è ammesso il diritto di accesso poiché difetta uno dei presupposto essenziali per l'esercizio dello stesso fissati dall'art. 22 della L. n. 241 del 1990, ossia la detenzione del documento da parte della p.a., la quale, a ben vedere, custodisce detta documentazione secondo la disciplina elettorale esclusivamente per le finalità connesse al prelievo della stessa ove strumentalmente disposto dall'autorità giurisdizionale chiamata a dirimere le controversie elettorali e che non consente una diversa ostensione e consegna di copia.

Quanto al secondo profilo di inammissibilità, la superiore pronuncia del Giudice d'appello è stata, peraltro, resa in un giudizio su ricorso proposto dal medesimo ricorrente ed involgente, seppur in via incidentale, la medesima pretesa sostanziale, cosicché risulta violato il principio del cd. *ne bis in idem*, siccome dedotto da parte controinteressata.

Sul punto non appare persuasiva la posizione di parte ricorrente la quale assume di essere, qui, titolare di un interesse diverso rispetto a quello legittimante il ricorso elettorale (dichiarato inammissibile con sentenza di questo T.A.R. n. 1529 del 2008), e ciò considerato che, come peraltro ben chiarito nell'odierno atto introduttivo, lo scopo precipuo della materia contenziosa è, in ultima analisi, quello di far sì che il ricorrente medesimo non resti «*irrimediabilmente privato del suo status di consigliere provinciale*» (cfr. pag. 4 ricorso) con il relativo danno che ne deriverebbe, interesse finalistico non dissimile da quello a presidio del ricorso elettorale, i cui esiti hanno reso ormai intangibile il risultato della votazione.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la regola della soccombenza di cui all'art. 92 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo nei confronti delle parti private, mentre sono compensate nei confronti dell'Ufficio elettorale provinciale; non è luogo a statuizione sulle spese nei confronti delle altre Amministrazioni stante la relativa mancata costituzione.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali e degli onorari di causa, in favore, per metà ciascuno, del controinteressato Rini Antonio e dell'interveniente Calascibetta Vincenzo, e che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila e zero centesimi)

oltre IVA e CPA come per legge; spese compensate nei confronti dell'Ufficio elettorale provinciale; nulla per le spese nei confronti delle Amministrazioni non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Calogero Adamo	*Presidente*
Maria Cappellano	*Referendario*
Giuseppe La Greca	*Referendario, Estensore*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – Roma
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 13139/2009 Reg. Sen. – N. 07657/2009 Reg. Ric.

SENTENZA

sul ricorso n. 7657/2009, proposto da Marco Dinapoli, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2

CONTRO

Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12

NEI CONFRONTI DI

Lorenzo Nicastro, Renato Nitti, Roberto Rossi

PER L'ANNULLAMENTO

- della nota del Ministero della Giustizia – Ispettorato Generale – prot. 472/IN/09-4967 Ris in data 2 luglio 2009;
- della nota del Ministero della Giustizia – Gabinetto del Ministro – prot. n. 201/6589 (F) in data 1 luglio 2009;
- della nota Ministero della Giustizia – Ispettorato Generale – prot. 472/IN/09 – 4739 Ris in data 22 giugno 2009;
- di ogni altro atto lesivo connesso ivi incluso, ove occorra e nei limiti dell'interesse, il D.M. 25.1.1996 n. 115
- nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente alla conoscenza della documentazione cui inerisce l'istanza di accesso e del corrispondente obbligo dell'amministrazione resistente di provvedere all'esibizione e al rilascio di copia di detta documentazione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2009 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Bari, espone di essere destinatario di un'inchiesta amministrativa disposta dal Ministero della Giustizia nei confronti suoi e di altri Magistrati in servizio presso detto Ufficio.

Soggiunge di avere chiesto, con note del 20 giugno 2009 e del 2 luglio 2009, il rilascio di copia della relazione conclusiva della predetta inchiesta e che, con nota del 2 luglio 2009, l'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia ha comunicato la determinazione negativa assunta dal Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

In particolare, il Gabinetto ha ritenuto, su conforme parere dell'Ispettorato Generale, che il rilascio di copia della predetta relazione debba essere differito, a norma dell'art. 7 d.P.R. 352/1992 e dell'art. 16, co. 4, L. n. 15/2005, all'esito delle determinazioni che saranno assunte dal Ministro, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, entro il termine annuale di cui all'art. 15 d.lgs. 109/2006.

Il richiamato parere dell'Ispettorato Generale del 22 giugno 2009, infatti, ha evidenziato che la richiesta non può essere allo stato accolta, dal momento che la relazione de qua è all'esame del Ministro della Giustizia per le determinazioni di sua competenza, specificando inoltre che la relazione si riferisce anche a posizioni di soggetti diversi dal richiedente e che la richiesta non contiene la indicazione dei motivi sui quali si fonda.

Il presente ricorso è articolato nei seguenti motivi:

Violazione artt. 3 e 22 e ss. L. n. 241/90. Violazione artt. 3 e ss. d.P.R. 184/2006. Violazione artt. 4 e ss. D.M. 115/1996. Falsa applicazione dell'art. 7 d.P.R. 352/1992. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erronea presupposizione, travisamento, illogicità, ingiustizia manifesta.

Il ricorrente, quale diretto destinatario dell'attività ispettiva, vanterebbe un evidente interesse alla conoscenza dei contenuti della relazione, versandosi in ipotesi di accesso endoprocedimentale relativo a documento, esistente, perfezionato ed oggetto di valutazione da parte dell'organo decidente, finalizzato all'esercizio della facoltà di partecipazione al procedimento.

L'atto di differimento, oltre a richiamare una disposizione non più vigente, non preciserebbe nulla in ordine alle ragioni sostanziali sottese alla decisione di non consentire l'accesso immediato, né specificherebbe a quale delle fattispecie ex art. 24, co. 6, L. n. 241/90 sarebbe riconducibile tale determinazione.

In particolare, sarebbe violato l'art. 24, co. 7, L. n. 241/90, secondo cui deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Il differimento non sarebbe validamente sorretto neppure dal parere dell'Ispettorato Generale, il quale sarebbe fondato su rilievi abnormi non potendo sussistere dubbi sull'interesse e sulla legittimazione del ricorrente all'esercizio del diritto di accesso; d'altra parte, ove avesse ritenuto realmente insussistente il presupposto di legittimazione all'accesso, l'amministrazione avrebbe dovuto adottare un provvedimento di diniego, non di differimento. Le presunte esigenze di riservatezza sarebbero del tutto inconfigurabili e, comunque, in caso contrario, l'amministrazione avrebbe dovuto determinarsi sull'istanza solo dopo avere interpellato i presunti controinteressati.

Ove dovesse ritenersi che all'accesso immediato ostino disposizioni normative secondarie come quelle racchiuse nel D.M. 115/1996, esse sarebbero illegittime per violazione degli 7 e ss. e 22 e ss. L. n. 241/90 e del d.P.R. 184/2006.

Violazione artt. 3 e 22 ss. L. n. 241/90. Violazione artt. 3 e ss d.P.R. 184/2006. Violazione D.Lgs. 109/2006. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. Violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erronea presupposizione, travisamento, illogicità, ingiustizia manifesta.

L'atto sarebbe illegittimo nella misura in cui fissa un termine annuale, senza evidenziare le ragioni della scelta, ed in quanto non sarebbe possibile individuarne il dies a quo.

L'Avvocatura dello Stato ha chiesto che sia disposta l'estromissione dal giudizio del C.S.M. per difetto di legittimazione passiva ed ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività della notifica; nel merito, ha contestato la fondatezza del gravame concludendo per il rigetto dello stesso.

Il dott. Dinapoli ha depositato altra memoria a sostegno delle proprie ragioni, evidenziando, tra l'altro, che la difesa del Ministero avrebbe tentato di integrare a posteriori la motivazione, avendo preferito giustificare il differimento impugnato sulla scorta di altra causa e di altra disposizione normativa, diverse da quelle richiamate nel provvedimento originario.

Alla camera di consiglio del 25 novembre 2009, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. La richiesta di estromissione dal giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura deve essere accolta in quanto l'organo di autogoverno, del tutto estraneo all'attività amministrativa in contestazione, non è titolare di legittimazione passiva nella presente controversia.

2. L'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività della notifica è infondata in quanto l'amministrazione resistente non ha fornito alcuna dimostrazione del fatto che le no-

te impugnate siano state conosciute dal ricorrente oltre trenta giorni prima della notifica del presente gravame.

3. Nel merito, il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.

3.1 Il Collegio rileva in primo luogo che il ricorso in materia di accesso è ontologicamente rivolto all'accertamento della fondatezza della pretesa.

Il relativo giudizio, infatti, pur seguendo il rito impugnatorio, è in ogni caso strutturato come un giudizio di accertamento della fondatezza della pretesa a prescindere dal contenuto del provvedimento di diniego o, come nel caso di specie, di differimento, sicché l'eventuale difetto di motivazione non assume alcun rilievo ai fini dell'esito del ricorso, imponendo, invece, al giudice di verificare direttamente se sussistono i presupposti di legge per ordinare l'esibizione degli atti.

La ratio del giudizio sull'accesso, finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa, è confermato dal fatto che, ai sensi dell'art. 25, co. 4, L. n. 241/90, è previsto, decorsi trenta giorni dalla richiesta, la formazione del silenzio rigetto avverso il quale, così come avverso il diniego motivato, è proponibile il ricorso giurisdizionale, sicché, ove l'illegittimità dell'azione amministrativa potesse derivare dalla sola carenza di motivazione, si perverrebbe alla paradossale conclusione che il silenzio rigetto sarebbe in ogni caso illegittimo.

Ne consegue che nel giudizio in materia di accesso, l'integrazione della motivazione del diniego o del differimento deve ritenersi senz'altro consentita all'amministrazione e, peraltro, ai fini dell'esito del giudizio è sostanzialmente irrilevante, atteso che, si ribadisce, l'azione giurisdizionale è rivolta ad accertare l'esistenza del diritto di accesso alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall'amministrazione per giustificarne il diniego (cfr. C.d.S., V, 11 maggio 2004, n. 2966).

3.2 Il Collegio rileva ancora che l'istanza di accesso proposta dal dott. Dinapoli attiene al c.d. accesso procedimentale di cui agli artt. 7 e ss. L. n. 241/90 e non al c.d. accesso informativo di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/90 in quanto il procedimento del quale fanno parte gli atti di cui è richiesta l'ostensione è ancora in corso, sicché la richiesta di accesso è evidentemente volta all'esercizio delle facoltà di cui all'art. 10 L. n. 241/90, secondo cui i partecipanti al procedimento hanno diritto di prendere visione degli atti, salvo quanto previsto dal successivo art. 24, nonché di presentare memorie scritte e documenti.

L'eventuale lesione di tali facoltà, pertanto, può in teoria essere sempre dedotta in sede di impugnativa avverso l'atto conclusivo del procedimento.

3.3 Il Ministero della Giustizia ha differito il rilascio di copia della relazione richiesta dal ricorrente all'esito delle determinazioni che saranno assunte dal Ministro, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, entro il termine di un anno.

Il Collegio, rilevato che l'interesse del ricorrente è in re ipsa, fa presente che, ai sensi dell'art. 9, co. 2, d.P.R. 184/2006, regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, co. 6, L. n. 241/90, o per

salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

La fattispecie concreta rientra in tale previsione normativa, che, infatti, si riferisce specificamente alla fase preparatoria di provvedimenti.

Di talché, il differimento dell'accesso si rivela legittimo.

L'art. 9, co. 3, d.P.R. 184/2006, peraltro, prevede che l'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

L'atto impugnato differisce l'accesso "all'esito delle determinazioni che saranno assunte dall'On.le Ministro, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, entro il termine annuale di cui all'art. 15 del d.lgs.. n. 109/06".

L'art. 14 d.lgs. 109/2006, al quale verosimilmente l'amministrazione si riferisce, dispone al secondo comma che il Ministro della Giustizia ha facoltà di promuovere, entro un anno dalla notizia del fatto, l'azione disciplinare.

Pertanto, nonostante la formulazione poco perspicua della nota ministeriale, occorre ritenere che l'accesso sia stato differito all'esito delle valutazioni di competenza del Ministero e, comunque, a non oltre un anno dalla notizia del fatto che, ad avviso del Collegio, può essere individuata nella data in cui il Ministro ha ricevuto la relazione ispettiva (nella memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato è indicato quale dies ad quem il 17 aprile 2010, essendosi l'attività ispettiva conclusa il 17 aprile 2009).

L'amministrazione, quindi, ha provveduto ad indicare la durata del differimento, la quale, fissata in coerenza con il disposto di cui all'art. 14 d.lgs. 109/2006, deve ritenersi ragionevole.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, disposta l'estromissione dal giudizio del CSM, il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto.

5. Sussistono giuste ragioni, attesa la peculiarità della fattispecie, per compensare le spese del giudizio tra le parti.

PQM

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, disposta l'estromissione dal giudizio del CSM, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giorgio Giovannini	*Presidente*
Roberto Politi	*Consigliere*
Roberto Caponigro	*Consigliere, Estensore*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA – Genova
Sezione Seconda

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 03782/2009 Reg. Sen. – N. 00810/2009 Reg. Ric.

SENTENZA

Sul ricorso n. 810/2009, proposto da Gennaro Schettini, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Bonacchi, Chiara Rogione, con domicilio eletto presso Michele Bonacchi in Genova, via XX Settembre, 33/7

CONTRO

Università degli Studi di Genova, Rettore Università Studi Genova, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2; Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca

PER L'ANNULLAMENTO
previa sospensione dell'efficacia

del silenzio formatosi su istanza di accesso documenti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università' degli Studi di Genova;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Rettore Università Studi Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 il dott. Antonio Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorso trae origine dalla vertenza che contrappone il ricorrente, Professore ordinario di Farmacologia all'Università di Genova, in relazione alla richiesta di pagamento di compensi per attività di "Segreteria scientifica" svolte presso il Comitato Etico del DIMI

(Dipartimento di Medicina Interna e Specialità mediche) ed in esecuzione di un rapporto contrattuale tra il Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliera S. Martino – di cui il Prof. Schettini era membro farmacologo – e l'Ateneo stesso.

In particolare l'Ateneo avrebbe rilevato la sussistenza di fondati dubbi sulla validità del contratto stipulato dal DOBIG (Dipartimento di Oncologia, Biologia e Genetica) con il Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliera S. Martino per la gestione della Segreteria Scientifica del Comitato nonché la possibile incompatibilità tra la carica di membro farmacologo del Comitato e la qualità di docente responsabile scientifico prevista nel contratto predisposto dal DOBIG, nell'ambito del quale era prevista una ripartizione dei compensi al personale; perplessità peraltro rilevate anche relativamente ai compensi inerenti al Comitato Etico DIMI.

Nell'ambito di tale vertenza, e cioè al fine di dirimere la controversia insorta con il proprio docente, l'Ateneo ha chiesto parere sia all'Ufficio Legale interno che all'Avvocatura dello Stato.

Tali pareri hanno formato oggetto di istanza di accesso da parte del ricorrente, in data 15 giugno 2009.

Sennonché l'amministrazione rilasciava copia dei pareri prodotti con numerose omissioni che, a dire del ricorrente, ne rendevano impossibile la comprensione.

Per quanto sopra il Prof. Schettini, dopo aver stigmatizzato in data 09/07/2009 tale comportamento, nella perdurante inerzia dell'ateneo, ha adito questo T.A.R. con il ricorso in epigrafe, al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento implicito di reiezione della sua istanza per i seguenti motivi:

1. Violazione degli artt. 22 e 24 della Legge 241 del 07/08/1990 (come modificata dalla Legge n. 15 dell'11/02/2005).

Nel caso di specie, la richiesta del Prof. Schettini avanzata in data 15/06/2009 scaturisce dalla necessità di poter difendere il proprio operato relativamente al pagamento di compensi dovuti al Professore, ma contestati dalla PA, nell'ambito dell'attività di Segreteria Scientifica, svolta per conto del Comitato Etico della A.O. S. Martino e del Comitato Etico DIMI – primo semestre 2004 – così come espressamente riconosciuto dalla stessa amministrazione nella nota 05/06/2009.

Sussiste, pertanto, la violazione degli articoli citati dalla Legge 241/90, come riformata.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 5 lett. d) del regolamento approvato con d.P.R. 27/06/1992 n. 352 e carenza di motivazione.

Il silenzio rifiuto impugnato viola l'art. 8, comma 5, lett. d) del regolamento approvato con d.P.R. 27/06/1992 n. 352, il quale pur ammettendo la possibilità di sottrarre all'accesso i documenti riguardanti la "riservatezza" di terzi, fa comunque salva la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici, sicché l'interesse alla riservatezza tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso è destinato a recedere quando

l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse.

3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del DM 29/10/1996 n. 603 e carenza di motivazione.

A ciò si aggiunga che l'art. 5 del DM 29/10/1996 n. 603 esclude dall'accesso una serie di atti che non comprendono la documentazione per la quale il Prof. Schettini vanta il diritto di accesso e che la PA neppure ha provato a motivare il proprio silenzio rigetto con riferimento a tale normativa, la quale comunque lascia salva la prevalenza della necessità di conoscere tali documenti, per sé stessi generalmente inaccessibili, in caso di cura o difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato di Genova per l'università degli Studi di Genova intimata, la quale, con memoria nei termini, ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

Nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2009, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Ed invero, come esattamente controdedotto dall'Avvocatura dello Stato nella memoria difensiva, la più recente giurisprudenza amministrativa ha più volte avuto modo di precisare come nell'ambito degli atti coperti da segreto, come tali sottratti all'ostensione, rientrino in linea generale gli atti redatti dai legali e dai professionisti in relazione a specifici rapporti di consulenza con l'amministrazione, in quanto detto segreto gode di una tutela qualificata, enucleata dalla disciplina dettata dagli artt. 622 c.p. e 200 c.p.p..

Debbono quindi ritenersi accessibili i soli pareri resi, anche da professionisti esterni all'amministrazione, che si inseriscono nell'ambito di un'apposita istruttoria procedimentale, posto che in tale evenienza il parere è oggettivamene correlato ad un procedimento amministrativo, mentre debbono ritenersi coperti da segreto i pareri resi dopo l'avvio di un procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale, od anche meramente amministrativo), oppure dopo l'inizio di tipiche attività precontenziose (C.d.S., Sezione V, 2 aprile 2001, n. 1893).

In altri termini, ai fini dell'opposizione del segreto professionale alle istanze di accesso agli atti occorre distinguere fra pareri legali resi in relazione a contenziosi (sottratti al diritto di accesso) e pareri legali che rappresentano, anche per effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale, un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso; solo il primo tipo di pareri, infatti, è sottratto all'accesso, in quanto non è la sola natura dell'atto a giustificare la segretezza, ma la funzione che l'atto stesso svolge nell'azione dell'amministrazione.

Il punto di discrimine tra l'ostensibilità o meno del parere reso da un legale esterno o interno ad un ente, quindi, non è costituito dalla natura dell'atto, ma dalla sua funzione.

Se il parere viene reso in una fase endoprocedimentale, prodromica ad un provvedimento amministrativo, lo stesso è ammesso all'accesso, mentre se viene reso in una fase contenziosa o anche precontenziosa, l'accesso è escluso a tutela delle esigenze di difesa.

Tanto premesso, inserendosi in una fase contenziosa, i pareri legali in discussione non sono ostensibili al ricorrente, per cui questi non può dolersi, in radice, del fatto che essi gli siano stati consegnati in forma incompleta, dato che non sussisteva comunque alcun diritto a prenderne visione.

2. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato, e come tale và respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Seconda, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Enzo Di Sciascio	*Presidente*
Antonio Bianchi	*Consigliere, Estensore*
Angelo Vitali	*Referendario*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – Roma
Sezione Seconda

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 05586/2009 Reg. Sen. – N. 11851/2008 Reg. Ric.

SENTENZA

Sul ricorso n. 11851/2008, proposto da Soc Fastweb Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Renzo Ristuccia, Luca Tufarelli, Stefano Calabretta, con domicilio eletto presso Renzo Ristuccia in Roma, via E. Q. Visconti, 20

CONTRO

Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12

NEI CONFRONTI DI

Soc Telecom Italia Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Marco D'Ostuni, Giovanni Guerra, Mario Siragusa, Alfredo Della Monica, con domicilio eletto presso Mario Siragusa in Roma, piazza di Spagna, 15

PER L'ANNULLAMENTO
previa sospensione dell'efficacia

diniego accesso ai documenti - ricorso ex art 25 l 241/90.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc Telecom Italia Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2009 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. - Con il ricorso in esame la Società Fastweb (d'ora in poi, per brevità, Fastweb) ha impugnato il provvedimento (nota prot. 25035/53920) con il quale l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (d'ora in poi, per brevità, Autorità) ha respinto l'istanza di accesso volta ad ottenere gli atti e i documenti formati dalla predetta Autorità nel corso del procedimento ispettivo avviato nei confronti dell'odierna controinteressata Telecom Italia (d'ora in poi, per brevità, Telecom) nonché relativamente alle misure adottate nei confronti di tale ultima Società.

Riferiva in particolare la Società ricorrente che, con provvedimento del 30 maggio 2007, l'Autorità aveva prescritto alla Telecom di adottare le misure necessarie per rendere il trattamento dei dati conforme alle disposizioni vigenti con riferimento:

alla possibilità di effettuare chiamate di carattere pubblicitario, promozionale e commerciale solo nei confronti di soggetti per i quali risulti documentato in modo adeguato il preventivo consenso informato rispetto al contatto telefonico, quando il consenso è necessario per legge;

alla necessità che gli interessati, preferibilmente al momento della chiamata promozionale e, comunque, prima che inizi il nuovo specifico trattamento di dati, siano adeguatamente informati ai sensi dell'art. 13 del Codice relativamente alle specifiche modalità di utilizzo dei dati personali per attivare nuovi servizi o per fornire prodotti;

alla necessità di attivare i nuovi servizi presso un'utenza telefonica esclusivamente su richiesta dell'abbonato o utente a ciò legittimato.

Precisava quindi Fastweb che aveva provveduto a richiedere al Garante di accedere alle misure adottate da Telecom in seguito alla procedura avviata nei confronti di tale Società dal Garante, anche al fine di poterle utilizzare nell'ambito di un giudizio civile pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Milano che la vedeva contrapposta proprio alla ridetta Società Telecom.

Lamentava Fastweb che, ingiustificatamente, l'Autorità le negava il richiesto accesso documentale, rilevando peraltro erroneamente da un lato che la richiesta ostensiva non era accompagnata dall'interesse in capo alla richiedente, per non essere stata Fastweb parte della procedura che aveva visto protagonista Telecom e che, per altro verso, le misure attribuite a Telecom contengono descrizioni, dati ed informazioni da considerare strettamente riservate e confidenziali.

2. – Si sono costituite in giudizio sia l'Autorità che Telecom contestando analiticamente le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del ricorso siccome proposto.

3. – Il Collegio ritiene che le censure dedotte dalla parte ricorrente nei confronti dell'atto gravato non siano assistite da elementi di fondatezza di talché il ricorso deve essere respinto.

Il Collegio osserva, infatti, che l'interesse posto alla base dell'istanza ostensiva avanzata da Fastweb non coincide con la posizione di soggetto interessato – in quanto coinvolto

direttamente ovvero indirettamente – nella procedura avviata dall'Autorità nei confronti di Telecom, trattandosi di una procedura ispettiva che vede protagonisti solo l'Autorità ed il soggetto che subisce la procedura.

Sotto tale profilo non rileva che analoga procedura ispettiva sia stata posta in essere dall'Autorità nei confronti anche di altre Società operanti nel medesimo settore delle telecomunicazioni, costituendo ciascuna procedura un esercizio di potestà da parte dell'Autorità che si esaurisce nel rapporto tra il soggetto che viene sottoposto al procedimento ispettivo e l'Autorità che procede, senza coinvolgimenti di terzi soggetti.

Ciò vuol dire che Fastweb resta terza ed estranea rispetto alla procedura ispettiva avviata dall'Autorità nei confronti di Telecom e nel corso della quale è stata formata la documentazione fatta oggetto della richiesta di accesso negata dall'Autorità, in quanto correttamente quest'ultima ha ritenuto estranea alla procedura la ricorrente perché soggetto terzo rispetto al procedimento ispettivo, senza che dunque possa affiorare alcune collegamento di interesse tra la posizione di Fastweb e la conoscenza degli atti della procedura ispettiva svolta nei confronti di Telecom (nonché delle misure adottate).

Né consegue ancora che non si pone un rapporto di effettiva e diretta utilitas tra la documentazione richiesta e la posizione che la Società richiedente vuole tutelare dinanzi al giudice civile attraverso l'utilizzo di tale documentazione.

4. – D'altronde, come è noto, non può l'istituto dell'accesso documentale trasformarsi, tout court, in uno strumento di indagine al fine di consentire ad un soggetto, in particolar modo se diretto concorrente di altro cui pertengono i dati contenuti nei documenti fatti oggetto della richiesta ostensiva, di acquisire informazioni aliunde e non direttamente collegabili alla (rectius, indispensabili al fine di garantire la) tutela giurisdizionale di quel bene della vita che, già fatto oggetto di interesse giudiziale (nella specie) in sede civile, viene posto a fondamento della richiesta ostensiva.

Diversamente opinando si finirebbe per eludere la ratio legis sottesa alle norme contenute nel Capo V della legge 7 agosto 1990 n. 241, trasformando l'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi in una sorta di metodo per la libera acquisizione "a cielo aperto" di informazioni attinenti a terzi solo paventando la sussistenza di un eventuale e possibile utilizzazione dei documenti in vista della tutela giudiziale della posizione del richiedente l'accesso e senza che, nello stesso tempo, sia possibile evitare quell'emorragia conoscitiva di dati ed informazioni idonea a pregiudicare la leale concorrenza in un determinato settore di mercato.

L'obiettivo dell'istituto è quello di consentire la più tempestiva e completa tutela giurisdizionale ai coloro che si trovano nella necessità di proiettare giudizialmente la propria posizione soggettiva e tale fine non può tramutarsi in un meccanismo di potenziale alterazione concorrenziale prodotta dalla non protetta fuoriuscita di dati ed elementi che, non giustificata da alcuna previsione legislativa, si tradurrebbe in un improprio (e financo illecito) meccanismo di elusione della riservatezza ai danni di specifici soggetti operanti nel mondo imprenditoriale, in un contesto normativo attuale che propone un rapporto di coo-

perazione tra il diritto all'accesso ed il diritto a mantenere riservati dati la cui conoscenza potrebbe pregiudicare il soddisfacente operato di una impresa e non di mera prevalenza dell'accesso "ad ogni costo".

5. – In ragione delle suesposte osservazioni, verificata l'infondatezza delle censure dedotte sia sotto il profilo dell'assenza della posizione di interesse all'accesso dei documenti richiesti da parte di Fastweb sia sotto il profilo dell'esistenza di un diritto alla riservatezza dei dati contenuti nei ridetti documenti, in quanto relativi ad impresa operante nello stesso settore nel quale svolge la propria attività l'odierna ricorrente, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 3.000,00 (euro tremila) come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, pronunciando definitivamente sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Condanna Fastweb S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in persona del rappresentante legale pro tempore e nei confronti di Telecom S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, che liquida in complessivi € 3.000,00 (euro tremila), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Tosti	*Presidente*
Silvestro Maria Russo	*Consigliere*
Stefano Toschei	*Consigliere, Estensore*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA – Bari
Sezione Seconda

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00896/2009 Reg. Sen. – N. 00170/2009 Reg. Ric.

SENTENZA

Sul ricorso n. 170/2009, proposto dall'Associazione Aziende Italiane Cartelli e Arredi Pubblicitari -Aicap-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Chieffi, con domicilio eletto presso l'avv. Rossella Chieffi in Bari, via P. Fiore 14

CONTRO

Provincia di Bari in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Rosa Dipierro e Sabatino Minucci, con domicilio eletto presso l'avv. Sabatino Minucci in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 29

NEI CONFRONTI DI

Itersud Spa

PER L'ANNULLAMENTO

- dei provvedimenti impliciti di rigetto (ovvero di silenzio-rifiuto ex art. 25 della legge n. 241/90), con cui l'amministrazione resistente ha illegittimamente rifiutato l'accesso dei documenti amministrativi relativi al monitoraggio ed al censimento di alcune strade della Provincia di Bari, nonché dei documenti amministrativi relativi ad alcune ordinanze dirigenziali aventi ad oggetto l'installazione di segnali stradali sulle medesime strade;
- nonché per l'accertamento del diritto dell'Associazione ricorrente a detto accesso e per il conseguente ordine alla Provincia di Bari di esibire gli atti indicati nelle istanze presentate dalla stessa ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari in persona del Presidente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 02/04/2009 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

L'A.I.C.A.P. - Associazione Aziende Italiane Cartelli e Arredi Pubblicitari - impugna il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di accesso presentate il 3 novembre 2008 alla Provincia resistente per ottenere una copia dei documenti amministrativi relativi al monitoraggio e al censimento di alcune strade in provincia di Bari e di diverse ordinanze dirigenziali aventi ad oggetto l'installazione di segnali stradali.

L'associazione ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'accesso, con ordine alla Provincia di esibire gli atti indicati, deducendo la violazione ed omessa applicazione degli articoli 22 e 25 della legge n. 241 del 1990, la violazione dell'art. 24 Cost., l'eccesso di potere per illogicità manifesta, essendo l'accesso consentito per legge a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, così come la ricorrente, che rappresenta numerose società titolari di concessioni per l'installazione di impianti pubblicitari sulle strade situate nella Provincia.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata deducendo l'inammissibilità del ricorso per tardività e difetto di legittimazione all'accesso e chiedendone il rigetto.

All'udienza del 2 aprile 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso non è tardivo in quanto notificato il 2.1.2009, nel termine previsto dalla legge di giorni 30 dal perfezionamento del silenzio-rifiuto dell'amministrazione, a sua volta maturato decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.

Quanto alla legittimazione all'accesso da parte della ricorrente, contestata dalla Provincia di Bari, la lettera b), comma 1 dell'articolo 22 della legge n. 241 del 1990 sul diritto di accesso indica per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso.

Va osservato, al riguardo, che secondo la costante interpretazione della giurisprudenza amministrativa l'art. 22 comma 1 della. 7 agosto 1990 n. 241, pur riconoscendo il diritto di accesso agli atti della Pubblica amministrazione a «chiunque vi abbia interesse», non ha tuttavia introdotto alcun tipo di azione popolare, diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione (CS, Sez. IV, n. 2293 del

29/4/2002); la titolarità di interessi diffusi non può mai giustificare un generalizzato e pluricomprensivo diritto alla conoscenza della documentazione amministrativa inerente qualsiasi attività pubblicistica che si riverberi economicamente sui cittadini (CS, Sez. IV, n. 3876 del 30/6/2003), ma unicamente quell'attività che sia in grado di investire direttamente gli interessi della categoria rappresentata dall'ente (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 11 gennaio 2005, n. 168).

La titolarità (o la rappresentatività) degli interessi diffusi non giustifica, quindi, un generalizzato e pluricomprensivo diritto alla conoscenza di tutti i documenti riferiti all'attività dell'ente; l'interesse all'accesso va provato, di volta in volta, considerando accuratamente tutti i concreti profili della richiesta di accesso e sulla base di un collegamento qualificato tra la posizione sostanziale dell'ente e la documentazione di cui si pretende la conoscenza (C.d.S. Sez. V, n. 127/2004).

Con riferimento, in particolare, alle associazioni portatrici di interessi diffusi, deve evidenziarsi che gli enti in questione hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi nella misura in cui si tratti di documenti che rivelino l'interesse ad un intervento inteso alla tutela della categoria professionale rappresentata (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 16 gennaio 2008, n. 249), del tutto autonomo e non sovrapponibile rispetto all'interesse dei singoli soggetti appartenenti a tale categoria.

La sussistenza di tale posizione qualificata deve essere corroborata dalla rappresentatività dell'associazione o ente esponenziale e dalla pertinenza dei fini statutari rispetto all'oggetto dell'istanza (C.d.S., Sez. VI, 16 dicembre 1998, n. 1683).

Alla luce di tali principi deve rilevarsi, in primo luogo, che l'associazione ricorrente, secondo lo statuto, ha lo scopo di riunire gli enti italiani che operano nell'ambito della pubblicità esterna e dell'arredo urbano, onde "favorire lo sviluppo di iniziative destinate a promuovere la formazione e l'aggiornamento tecnico professionale degli associati e migliorare la collaborazione tecnico commerciale tra di loro, nonché la crescita del livello e del prestigio dell'intera categoria; tutelare gli interessi degli associati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di altre associazioni di categoria e promuovere, ove possibile, la mutualità tra gli associati; porre al centro della sua attività lo studio, il dibattito, l'aggiornamento culturale ed ambientale e la ricerca di nuovi e più moderni strumenti per la comunicazione della pubblicità esterna e l'arredo urbano; proporsi come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità coincidenti, anche solo parzialmente, con gli scopi dell'associazione; istituire e svolgere corsi….".

Dallo statuto emerge quindi che l'ente ha ad oggetto essenzialmente attività di formazione professionale, aggiornamento culturale e sviluppo della categoria a livello nazionale; non rientra in tale oggetto l'analisi e il monitoraggio dei singoli provvedimenti delle pubbliche amministrazioni con riferimento alla gestione delle strade pubbliche e al posizionamento dei cartelli stradali, attività che appare piuttosto rientrare nell'interesse della singola azienda pubblicitaria, anche considerato che l'associazione ricorrente opera su tutto il territorio nazionale e quindi non ha alcun tipo di radicamento specifico sul territorio provinciale.

Né può sostenersi che la richiesta di esame delle ordinanze dirigenziali relative alle strade provinciali, oggetto del giudizio, rientri nella "tutela degli interessi degli associati nei confronti delle pubbliche amministrazioni": si tratta infatti di una dicitura generica alla quale, se correttamente riguardata nel contesto delle altre attività ricomprese nell'oggetto dell'associazione come delineato dallo statuto, va attribuito il significato di rappresentanza in senso ampio degli interessi della categoria nei confronti degli enti pubblici; non può, invece, interpretarsi tale espressione come comprensiva anche di attività di esame di provvedimenti specifici relativi alla situazione di determinate strade provinciali su tutto il territorio nazionale, poiché in tal modo perderebbe completamente di significato la delimitazione dell'oggetto "sociale" effettuata dallo statuto.

Infine non è stata nemmeno documentata una pregressa corrispondenza tra l'ente ricorrente e la provincia che potesse fondare un riconoscimento della legittimazione da parte dell'ente pubblico sulla base dell'attività già in concreto svolta.

Deve quindi concludersi che l'ente ricorrente non possa vantare la legittimazione all'accesso agli atti indicati, con conseguente rigetto del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

rigetta il ricorso;

condanna A.I.C.A.P. – Associazione Aziende Italiane Cartelli e Arredi Pubblicitari - alla rifusione in favore della Provincia di Bari delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 02/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Pietro Morea	*Presidente*
Antonio Pasca	*Consigliere*
Francesca Petrucciani	*Referendario, Estensore*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Napoli
Sezione Quinta

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 01331/2009 Reg. Sen. – N. 00586/2009 Reg. Ric.

SENTENZA

Sul ricorso n. 586 del 2009, proposto da Icaro Impresa Sociale S.r.l. Scuola Materna Paritaria Des Anglais, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Roselli, Luca Balato, con domicilio eletto presso Nicola Roselli in Napoli, Segreteria T.A.R.

CONTRO

Ufficio Scolastico Regionale di Napoli; Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11

PER L'ANNULLAMENTO

del provvedimento tacito di diniego opposto dall' Amministrazione intimata alla domanda di accesso ai documenti 27 novembre 2008 e per la condanna dell' Amministrazione stessa all'esibizione ed al rilascio di copia degli atti richiesti

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 05/03/2009 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile in quanto l' istanza di ostensione documentale non è stata sottoscritta dal rappresentante legale della Società ricorrente bensì dal suo difensore, senza tuttavia essere accompagnata dal mandato conferito al legale, sì da doversi ritenere priva di valore.

Infatti, secondo un condiviso indirizzo giurisprudenziale, fondato sul dato normativo, la domanda di accesso deve essere avanzata dalla parte che vi ha interesse; può anche essere presentata da un suo legale, ma, in tale caso, deve essere accompagnata, per asseverare l'effettiva provenienza della richiesta da parte del soggetto interessato, da copia di apposito mandato od incarico professionale, ovvero dalla sottoscrizione congiunta dell'interessato stesso (in termini C.d.S., Sez. V 5/9/2006, n. 5116).

Tali requisiti formali costituiscono elementi di certezza essenziali ai fini dell'imputabilità della richiesta di accesso ed assunzione delle eventuali relative responsabilità (sia da parte del richiedente, che del funzionario chiamato all'ostensione di quanto richiesto), nonché ai fini della verifica della sussistenza di un concreto interesse alla richiesta medesima.

In assenza di una sottoscrizione congiunta o di una procura speciale, l'istanza di accesso è irrituale e non fa sorgere in capo all'Amministrazione ed ai soggetti alla stessa equiparati un obbligo di provvedere, tanto più in un caso (come quello di specie) in cui nella stessa domanda di accesso l'avv. Prozzo è espressamente indicato come rappresentante della Società istante.

Né può ritenersi che la ASL fosse tenuta a richiedere l' integrazione dell' istanza, invitando il legale a presentare l'apposita procura, in quanto tale procedura è riservata ai soli "soggetti interessati", che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano prodotto tutta la documentazione necessaria (in termini T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 25/9/2006, n. 1950, con riferimento alla previsione dell'art. 4 del d.P.R. 27/6/1992, n. 352, che peraltro è del tutto analoga al nuovo art. 6 del d.P.R. 12/4/2006, n. 184).

Le spese di giudizio possono essere compensate.

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso descritto in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 05/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Onorato	*Presidente, Estensore*
Andrea Pannone	*Consigliere*
Vincenzo Cernese	*Consigliere*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA – Bari
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00434/2009 Reg. Sen. – N. 01940/2008 Reg. Ric.

SENTENZA

sul ricorso n. 1940/2008, proposto dalla Dyrecta di Galiano & C. S.n.c., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Lofoco e Giacomo Sgobba, con domicilio eletto in Bari, via Pasquale Fiore, 14

CONTRO

la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta p.t., non costituita

NEI CONFRONTI DI

- Tecnopolis Csata - Soc.Consorziale a r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23;
- R.T.I. composto da Svimservice S.p.A. (mandataria), Consorzio CONSIS e Almaviva S.p.A., non costituito;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari;

PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

- della Regione Puglia, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, e, in via solidale, della società consortile a responsabilità limitata Tecnopolis CSATA, in persona del suo legale rappresentante p.t.., ad esibire e fornire alla società ricorrente copia degli atti dei documenti richiesti con l'istanza del 31 ottobre 2008, relativi alla gara per il riordino del nuovo sistema informativo sanitario regionale pugliese;
- nonché, ove occorra, per l'annullamento - previa sospensiva - della nota protocollo 977 del 7 novembre 2008, comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento in data 12 novembre 2008, con cui la società Tecnopolis CSATA ha negato alla ricorrente l'accesso agli atti della procedura di evidenza pubblica, indetta per la realizzazione del nuovo sistema informativo sanitario regionale pugliese (N-SISR) sul presup-

posto che non fosse dimostrato un adeguato interesse agli atti, ex articoli 22 seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241;

- nonché ancora per la declaratoria del diritto della ricorrente a svolgere detto accesso ai documenti e per il conseguente ordine alle parti in possesso dei documenti di fornire copia (mettendola a disposizione della ricorrente) dell'intera documentazione inerente la predetta gara ad evidenza pubblica, così come richiesta nella predetta nota del 31 ottobre 2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Tecnopolis Csata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2009 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

A. Con ricorso n. 731/2007 R.G., la Dyrecta s.n.c., già aggiudicataria provvisoria dell'appalto di forniture e servizi informativi della ASL BA/5, ha impugnato l'annullamento di predetta gara, disposta con delibera del Commissario Straordinario della ASL BA n. 665 del I marzo 2007, con la quale si provvedeva al riordino del Sistema Informativo Aziendale, in considerazione dell'istituzione dell'Azienda provinciale e del correlativo scioglimento delle precedenti Aziende locali, tra cui la ASL BA/5. Con tale atto peraltro si preannunciava l'individuazione di un "nuovo soggetto", costituito dalle società già operanti in ambito informatico nelle strutture dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari, con la funzione di "... continuare a gestire, nel corso del 2007...i servizi attualmente informatizzati, secondo quote percentuali e compiti che saranno stabiliti in una successiva riunione" (verbale della riunione del 9 gennaio 2007, allegato alla delibera, nonché protocollo d'intesa, non conosciuto).

In sostanza, la società lamentava in quella sede che gli atti, con i quali l'Azienda Sanitaria Locale di Bari ha disposto il riordino del sistema informativo aziendale, quale risultante dal sommarsi delle dotazioni delle precedenti aziende locali, con affidamento proquota della relativa gestione alle società già operanti nelle diverse strutture, vanificassero illegittimamente la già avvenuta aggiudicazione provvisoria in suo favore dell'appalto di forniture e servizi informativi indetto dalla ASL BA/5.

Il Tribunale adito respingeva l'istanza cautelare, con la seguente motivazione:

"Ritenuto, prima facie, che non appare manifestamente ingiustificata la decisione amministrativa, intesa a razionalizzare, integrare ed omogeneizzare in un unico sistema i servizi informatici relativi alle varie Aziende Sanitarie confluite nell'unica ASL Bari, mediante un sistema gestionale "ponte", nelle more del completamento del processo di fusione, ai sensi della legge regionale 28.12.2007 n. 39;

Considerato, inoltre, che, come espressamente previsto dalla impugnata deliberazione n. 665 del 1.3.2007, la soluzione assunta ha natura e durata squisitamente temporanea, fino al termine del 31.12.2007, entro il quale la costituenda ASL Bari procederà alla indizione di una nuova gara;

Ritenuto, infine, che, nella ponderazione degli interessi in conflitto, appare opportuno accordare prevalenza all'interesse pubblico alla continuità dell'erogazione del servizio informatico, avuto riguardo anche alle connesse esigenze generali dell'utenza e considerato altresì che l'interesse privato, oggetto della tutela azionata con il presente giudizio, inteso ad ottenere, in sostanza, la conclusione del procedimento di aggiudicazione della gara bandita dalla ex ASL BA/5, potrebbe trovare adeguata soddisfazione mediante risarcimento "per equivalente", all'esito, eventualmente favorevole, della definizione, nel merito, del presente giudizio" (ordinanza della prima Sezione, 20 Giugno 2007 n. 487).

Successivamente la detta impresa ha proposto azione, ex articolo 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per ottenere una serie di documenti, avendo appreso che la gara (che, come riconosciuto anche dal T.A.R., si sarebbe dovuta tenere entro il 31 dicembre 2007) era stata invece già bandita, in luogo della Regione, dal Consorzio Tecnopolis CSATA una prima volta il 4 gennaio 2007 e poi una seconda volta, dopo la delibera CSATA 13 agosto 2007 e in forza delle delibere CSATA 28 dicembre 2006 n. 220 e 3 agosto 2007 n. 230 (ricollegabili alle delibere regionali 22 dicembre 2006 n. 1415 e 8 agosto 2007 n. 1415), in data 13 agosto 2007.

Tutti gli atti di questa procedura (relativi alla gara per il riordino del nuovo sistema informativo sanitario regionale pugliese) erano già stati richiesti con istanza del 31 ottobre 2008. Il Consorzio Tecnopolis CSATA aveva però negato l'accesso, con nota protocollo 977 del 7 novembre 2008, comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento in data 12 novembre 2008, sul presupposto che non fosse dimostrato un adeguato interesse all'ostensione.

A sostegno della propria pretesa, la società deduce i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'articolo 2 del d.p.r. 12 aprile 2006 n. 184; violazione dell'articolo 24 della Costituzione;

2) violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 3, 7 e 25, comma secondo, della legge 7 agosto 1990 n. 241; difetto di motivazione ed eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità.

Si è costituito il Consorzio Tecnopolis CSATA, che ha eccepito la tardività e l'inammissibilità del ricorso e ha contestato nel merito le tesi attoree.

La causa è stata riservata per la decisione alla camera di consiglio del 28 gennaio 2009.

B.1. Innanzitutto deve riconoscersi che, come eccepito dal Consorzio Tecnopolis CSATA (e documentato nel fascicolo del controricorso, prodotto il 29 gennaio 2009), l'a-

zione è tardiva: il ricorso è stato notificato il 12 dicembre 2008, mentre la gravata nota protocollo 977 del 7 novembre 2008, con cui è stato negato alla Dyrecta l'accesso agli atti, prima ancora di essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento in data 12 novembre 2008, era stata inviata via fax, in data 7 novembre 2008, presso il domicilio eletto dalla richiedente. In camera di consiglio, il difensore della parte attorea non ha smentito in sé la circostanza, sostenendo che comunque il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto doveva ritenersi decorrente dal ricevimento della raccomandata. Il che ovviamente non è, visto che anche attraverso la trasmissione via fax l'istante aveva potuto conoscere il provvedimento.

B.2. In ogni caso il ricorso è pure infondato.

Le ragioni giuridiche dedotte dalla ricorrente devono essere valutate tenendo presenti due serie di elementi: da un lato, i motivi addotti dalla Tecnopolis CSATA per rigettare la richiesta d'accesso; dall'altro, i documenti della gara immediatamente disponibili ovvero di facile reperibilità.

La nota protocollo 977 del 7 novembre 2008 ritiene "che non risultino adeguatamente evidenziati i profili di interesse poste a base della richiesta. Non è infatti dato intuire quale rapporto causale sussista tra l'indizione di detta procedura e la revoca disposta dalla ASL BA in relazione alla gara in cui Dyrecta dichiara di essere risultata aggiudicataria. Ciò anche in considerazione della circostanza che la predetta revoca è stata disposta precedentemente all'indizione della procedura per l'affidamento del N-SISR.

Allo stato, inoltre, non pare giustificata l'ampiezza dell'istanza in oggetto, che si estende a tutti gli atti della gara ivi inclusi i verbali delle sedute, l'atto di aggiudicazione e il contratto.

Considerato che Dyrecta non ha preso parte alla gara per l'affidamento del N-SISR, l'istanza di accesso parrebbe funzionale ad una sorta di controllo generalizzato sugli atti della procedura, al di fuori di un interesse specifico e concreto da parte della richiedente".

D'altra parte, come puntualmente evidenziato dalla difesa del Consorzio, gli atti richiesti sono nella maggior parte liberamente disponibili. Sono pubblicati sul sito Tecnopolis CSATA (www.tno.it)

- l'avviso di gara (attraverso il link sono accessibili il bando, il disciplinare di gara, il prospetto informativo generale, che è stato poi depositato dalla Tecnopolis CSATA in data 23 dicembre 2008 e che contiene un'esposizione analitica delle singole parti di cui il complesso progetto si compone e lo schema della domanda di partecipazione);

- il bando (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea n. 2007/S 156-194912 del 16 agosto 2007 e sulla G.U. V serie speciale - contratti pubblici - n. 96 del 20 agosto 2007), nella versione consultabile nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 121 del 30 agosto 2007 (pagine 16155 e seguenti);

- la delibera G.R. 8 agosto n. 1415 (con gli allegati), che, nell'approvare la gara a correzione della precedente, di cui al bando del 29 dicembre 2006, ricostruisce la storia

del progetto di informatizzazione della sanità regionale, risalente, nella sua prima versione, al 1998;

- la comunicazione dell'ammissione dei raggruppamenti d'impresa alla seconda fase;
- l'avviso di aggiudicazione.

In conclusione, la Dyrecta non ha potuto accedere solo agli atti relativi alla fase selettiva, ovvero alle offerte presentate e ai verbali della commissione aggiudicatrice.

Alla luce di queste premesse, le motivazioni a sostegno del rigetto dell'istanza appaiono congrue e pertinenti.

L'istante non ha partecipato alla gara indetta per lo sviluppo e la gestione del N-SISR; la società fonda la propria pretesa ad exhibendum sulla posizione assunta (di aggiudicataria provvisoria) nella gara bandita dalla ASL BA/5 e poi annullata dal Commissario straordinario della ASL BA. Di conseguenza, la richiesta ostensoria delle offerte valutate e della relativa attività docimologica della commissione aggiudicatrice non è sostenuta d'alcun interesse, risultando in definitiva indifferente per la società (rimasta estranea alla gara gestita dalla Tecnopolis CSATA) l'esito della procedura selettiva.

Ciò che l'odierna ricorrente può ragionevolmente proporsi é invece il verificare se e in quale misura sussistano interferenze tra l'oggetto della gara che si era aggiudicata e quello della procedura tesa all'affidamento N-SISR, ma per tale controllo sono da ritenersi sufficienti gli atti già a disposizione della ricorrente, come sopradescritti, dai quali sono facilmente desumibili gli elementi conoscitivi indispensabili per tale operazione di raffronto.

La pretesa della Dyrecta, come azionata, è dunque infondata.

Il riferito svolgersi della vicenda induce a riconoscere sussistenti i motivi giustificativi dell'integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia –sede di Bari- Sezione I, dichiara irricevibile e respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Corrado Allegretta	*Presidente*
Doris Durante	*Consigliere*
Giuseppina Adamo	*Consigliere, Estensore*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – Roma
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 01808/2009 Reg. Sen. – N. 10029/2008 Reg. Ric.

SENTENZA

sul ricorso n. 10029 del 2008, proposto da Erik Andrea Pedone rappresentato e difeso dagli Avv.ti Donatella Pesce, Fabio Raponi e Fabrizio Proietti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Piazza O. Marucchi n. 5

CONTRO

Ministero degli Affari Esteri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente di accedere – mediante esame ed estrazione di copia – ai seguenti documenti, limitatamente alle parti relative al rapporto di lavoro esistente tra il medesimo ed il Consolato Generale d'Italia in San Francisco – California (USA):

verbale dell'ispezione effettuata nel mese di dicembre 2004 presso il Consolato Generale d'Italia in San Francisco – California (USA);

dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente in sede di tale accertamento ispettivo

PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

dello stesso Ministero a consentire al ricorrente l'esame ed estrazione di copia dei predetti documenti

PER IL CONSEGUENTE ANNULLAMENTO

della nota del 4 settembre 2008 del Ministero degli Affari Esteri, a firma dell'Ispettore Generale del Ministero e degli Uffici all'estero, recante rigetto dell'istanza d'accesso del ricorrente

OVE OCCORRA, PER L'ANNULLAMENTO O DISAPPLICAZIONE

dell'art. 2, co. 1, lett. p), del decreto del Ministro degli Affari Esteri 7 settembre 1994, n. 604, "Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi …".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla camera di consiglio del 28 gennaio 2009, relatore il dott. Roberto Caponigro, gli avvocati di cui al relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Il Ministero degli Affari Esteri, con nota del 4 settembre 2008, in relazione all'istanza con cui il sig. Erik Andrea Pedone ha chiesto di poter accedere alle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso dell'accertamento ispettivo del 2004 al Consolato Generale d'Italia a San Francisco ed al verbale d'ispezione redatto dall'Amb. Spinelli, ha informato che, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. p), del D.M. 7 settembre 1994, n. 604, i documenti concernenti ispezioni del M.A.E. alle sedi all'estero sono sottratti al diritto d'accesso ai documenti amministrativi previsto dalla L. n. 241/90; ha altresì fatto presente che, nelle relazioni sugli esiti della missione ispettiva in discorso, non si riscontrano specifici riferimenti alla persona del ricorrente.

Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/90. Violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost. Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà.

La previsione di cui all'art. 2, co. 1, lett. p), del decreto del Ministero degli Affari Esteri 7 settembre 1994, n. 604, che sottrae all'accesso i documenti concernenti ispezioni del M.A.E. alle sedi all'estero, sarebbe illogica e contraddittoria se intesa in senso generalizzato e non limitato alle sole ispezioni "attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale ed alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali". Non si comprenderebbe il nesso tra l'ispezione effettuata ed i detti motivi di tutela della sicurezza nazionale ed internazionale.

La norma regolamentare sarebbe incompatibile con il quadro normativo di rango primario che sancisce la prevalenza del diritto di accesso sulle esigenze di riservatezza quando l'interessato si attivi per tutelare le proprie posizioni giuridiche e, comunque, non verrebbero in rilievo eventuali esigenze di riservatezza dei terzi atteso che l'istanza di accesso non ha ad oggetto l'intero contenuto del verbale di ispezione ma la sola parte riferi-

ta al rapporto di lavoro esistente tra il ricorrente ed il Consolato Generale d'Italia in San Francisco.

L'Avvocatura dello Stato, con due memorie, ha contestato la fondatezza delle argomentazioni formulate dal ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente, con successive memorie, ha sviluppato ulteriori elementi a sostegno ed illustrazione delle proprie ragioni.

Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2009, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Con nota del 1° luglio 2008, il sig. Erik Andrea Pedone – premesso che nel corso del 2003/2004 il Ministero degli Affari Esteri ha condotto un'ispezione amministrativa a carico del Consolato Generale d'Italia in San Francisco, che è suo interesse giuridico personale e concreto visionare ed estrarre copia di quanto dichiarato e riportato in tale contesto ispettivo in merito al rapporto di lavoro esistente con il Consolato, che l'istanza è finalizzata alla valutazione dell'esperibilità di azioni giudiziarie a tutela del rapporto di lavoro – ha chiesto al competente Ministero di poter accedere ed estrarre copia delle proprie dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo del 2004 e del verbale di ispezione redatto dall'Ambasciatore Spinetti.

Il Ministero degli Affari Esteri, con l'impugnata nota del 4 settembre 2008, ha informato che, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. p), del D.M. 7 settembre 1994, n. 604, i documenti concernenti ispezioni del M.A.E. alle sedi all'estero sono sottratti al diritto d'accesso ai documenti amministrativi previsto dall'art. 7 L. n. 241/90, facendo altresì presente che nelle relazioni sugli esiti della missione ispettiva presso il Consolato Generale in San Francisco, effettuata nel dicembre 2004, non si riscontrano specifici riferimenti alla persona del sig. Pedone.

Con il presente ricorso, l'interessato ha specificato di voler accedere, mediante esame ed estrazione di copia, limitatamente alle parti relative al rapporto di lavoro esistente tra il medesimo ed il Consolato Generale d'Italia in San Francisco, al verbale dell'ispezione effettuata nel mese di dicembre 2004 presso detto Consolato ed alle proprie dichiarazioni rese in sede di tale accertamento ispettivo.

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'art. 2 del D.M. 7 settembre 1994, n. 604 - regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, co. 4, L. n. 241/90 – stabilisce che, ai sensi dell'art. 8, co. 5, lett. a), del d.P.R. 352/1992, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale, l'esercizio della sovranità nazionale e la correttezza delle relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso determinate categorie di documenti e, tra queste, i documenti concernenti ispezioni del M.A.E. alle sedi all'estero (lett. p).

Il Collegio ritiene che tale norma, ponendo un'eccezione alla regola generale, debba essere interpretata in modo strettamente funzionale alla sua *ratio*, che è quella di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale, l'esercizio della sovranità nazionale e la correttezza delle relazioni internazionali, per cui devono ritenersi sottratti all'accesso sol-

tanto i documenti concernenti ispezioni alle sedi all'estero da cui possa effettivamente derivare un pregiudizio agli interessi evidenziati.

L'accesso al verbale dell'ispezione condotta presso il Consolato Generale d'Italia in San Francisco nel dicembre 2004, invece, ove limitata alle parti relative al rapporto di lavoro intercorrente tra il sig. Pedone e detto Consolato, non può in alcun modo pregiudicare le esigenze per le quali la norma regolamentare ha previsto la sottrazione.

In altri termini, l'art. 2, co. 1, lett. p), deve essere interpretato nel senso che sono sottratti al diritto di accesso i soli documenti concernenti ispezioni del M.A.E. alle sedi all'estero in grado di mettere in pericolo le esigenze di salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale, dell'esercizio della sovranità nazionale e della correttezza delle relazioni internazionali e tali esigenze, evidentemente, non possono in alcun modo essere pregiudicate dall'accesso al verbale ispettivo limitatamente alle parti relative al rapporto di lavoro tra il ricorrente ed il Consolato.

Di qui, considerato che l'istanza è stata motivatamente proposta da un soggetto interessato per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante, l'illegittimità del relativo diniego che va di conseguenza annullato, mentre all'amministrazione va ordinata l'esibizione dei documenti richiesti, con possibilità di estrazione della copia degli stessi, in un termine che il Collegio ritiene di fissare in trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

3. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in € 1.000 (mille,00), sono poste a carico dell'amministrazione resistente ed a favore del ricorrente.

PQM

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, previo annullamento dell'impugnata nota del Ministero degli Affari Esteri del 4 settembre 2008, accerta il diritto del ricorrente all'accesso, limitatamente alle parti relative al rapporto di lavoro esistente tra lo stesso ed il Consolato Generale d'Italia in San Francisco, al verbale dell'ispezione effettuata nel mese di dicembre 2004 presso detto Consolato ed alle dichiarazioni rese dal sig. Pedone in tale sede ed ordina all'amministrazione intimata di esibire all'interessato i documenti richiesti, consentendo l'estrazione della relativa copia, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

Condanna il Ministero degli Affari Esteri al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in € 1.000 (mille,00), in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2009.

Giorgio Giovannini *Presidente*
Roberto Caponigro *Estensore*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – Cagliari
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00174/2009 Reg. Sen. – N. 00835/2008 Reg. Ric.

SENTENZA

sul ricorso n. 835/2008 proposto da CABRAS Paolina, CHESSA Sandra, CICALO' Michele, DEIANA Petrina, DEIDDA Marie, FARINA Michelina, FILIA Angela, LASIU Anna Maria, LEDDA Rosanna, MARRAS Giuseppina, MELE Maria Pura, ORSINI Angelo, PATTA Bonaria, PINTORE Giuseppe B., SANNA Pasquale G., SUCCU Dorandina, BOI Caterina, BONOMO Giovanni, CORRIAS Maria B., DENTI Maria Antonietta, TICCA Maria Antonietta, ARU Antonio M.., CAREDDU Elena, CASULA Severino, CHELO Carmen A., CERCHI Gesuina, CONTU Antonio, COSSU Luisa, COTTU M. Salvatore, DEL RIO F. Salvatore, DEROMA M. Lucia, DESOTSGIU G. Battista, FOIS Costanza, GUISO Giuseppina, MADAU Marianna, MINIERI Mario G.G., MULAS M. Antonietta, PAU Anna, TICCA Marta Maria, TUVERI Daniela, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Goria del Foro di Torino e dagli avvocati Carlo Dore e Alessio Vinci del Foro di Cagliari ed è elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi, in Cagliari, via Alghero n. 35, come da deleghe poste in calce all'atto introduttivo

CONTRO

L'AZIENDA SANIT.A.R.IA N. 3 DI NUORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Inzaina - legale dell'Azienda -, con domicilio eletto, per legge, presso la segreteria del T.A.R. Sardegna

E NEI CONFRONTI DI

dott. Antonio FARINA, non costituitosi in giudizio;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

- dell'illegittimità del silenzio-rigetto serbato dalla ASL 3 di Nuoro sull'istanza di accesso ai documenti presentata dai ricorrenti, datata 16/7/2008 e ricevuta dall'amministrazione in data 8/8/2008;

- del diritto dei ricorrenti all'esame e all'estrazione di copia della documentazione richiesta con l'istanza d'accesso di cui sopra;

con conseguente ordine di esibizione della predetta documentazione da parte della ASL 3 di Nuoro.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti successivamente notificati e depositati;

Designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;

Uditi alla camera di consiglio del 28 gennaio 2009 l'avv. Goria per i ricorrenti e l'avv. Inzaina per l'amministrazione.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con una prima istanza di accesso datata 16 luglio 2008 e ricevuta dall'amministrazione ASL 3 di Nuoro il 6 agosto 2008 i ricorrenti indicati in epigrafe richiedevano, tramite il loro legale all'uopo incaricato - avvocato Goria -, il rilascio di copia di una serie di provvedimenti che erano stati emanati dalle UU.SS.LL.(7-6-10-11-8) poi confluite nella ASL 3 di Nuoro.

Ciò ai fini di poter stabilire quale fosse l'entità del fondo di incentivazione della produttività relativa al personale del comparto sanitario-gruppo B) ex art. 60 del d.p.r. 384/90 e conseguentemente per poter verificare la correttezza della quantificazione e attribuzione della retribuzione di risultato.

Non ottenendo riscontro il legale dei ricorrenti sollecitava, con nota 18 settembre 2008 (ricevuta dall'azienda il 23 settembre), una risposta.

Dopo aver ulteriormente atteso, nel silenzio dell'amministrazione, con ricorso notificato il 14.10.2008 e depositato il successivo 5.11, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato il silenzio serbato dalla ASL 3 di Nuoro protrattosi per oltre 30 giorni, in ordine all'istanza di accesso agli atti formulata dal procuratore dei ricorrenti, chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad ottenere copia dei provvedimenti richiesti.

I ricorrenti lamentano la violazione dell' artt. 22 e seguenti della L. n. 241 del 7 agosto 1990.

L'amministrazione, con nota del 10 ottobre 2008 n. 4263, diretta al dottor Gianni Bonomo, quale delegato dello studio legale Nizzola, provvedeva a consegnare una serie di atti e provvedimenti; non tutti però, rispetto a quelli richiesti, in quanto si precisava che solo con una richiesta specificamente circostanziata l'azienda avrebbe potuto provvedere all'individuazione dell'atto per il quale viene avanzata domanda di accesso.

Con un successivo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti contestavano la nota del 10 ottobre 2008, che in sostanza avrebbe parzialmente negato l'accesso ai documenti da loro richiesti.

Con tale atto si precisava la parte di documentazione che non era stata consegnata.

I ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 25 della legge 241/90 e 5-6 del d.p.r. 184/2006 - violazione dei principi giurisprudenziali in materia di accessibilità agli atti e documenti della Pubblica Amministrazione.

Alla camera di consiglio dell'28 gennaio 2009 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

I ricorrenti hanno interesse ad ottenere la documentazione richiesta in quanto sono dirigenti sanitari in servizio o che hanno prestato servizio presso l' ASL 3 di Nuoro.

Essi ritengono non corretta la "quantificazione del fondo" per la retribuzione "di risultato" ex articolo 61 del CCNL 5/12/1993 effettuata dall'amministrazione; i richiesti documenti vengono ritenuti necessari per verificare il procedimento seguito dalla p.a..

La problematica si incentra sulla necessità o meno, da parte del richiedente, di indicare con precisione gli estremi dei provvedimenti richiesti.

Nel caso in esame, oltretutto, vi è la complicanza che una parte degli atti richiesti erano stati redatti dalle vecchie UU.SS.LL., poi confluite nella ASL 3 di Nuoro.

Il collegio ritiene che l'onere del richiedente sia soddisfatto qualora questo individui il contenuto del provvedimento e/o la decisione assunta; non si può, invece, onerare la parte privata di fornire all'amministrazione anche gli "*estremi*" dell'atto (quali data, numero, protocollo), posto che ben difficilmente il cittadino è nelle condizioni di poter conoscere tali elementi o di poter accedere agli archivi.

Ne consegue che nella formulazione della domanda è sufficiente indicare gli elementi essenziali dell'atto/provvedimento, intesi come tali quelli di natura decisoria e non anche quelli formali identificativi.

Del resto il regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi d.P.R. n. 184 12.4.2006, all'articolo 5 comma 2°, espressamente prevede che *"il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta* ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione".

E la giurisprudenza, sia di primo che di secondo grado è sul punto confortante e coerente:

- "L'onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di accesso non comporta la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo cui l'atto è indirizzato, così da mettere l'amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda" (C.d.S., Sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6441);

-"L'esercizio della pretesa ostensiva non può essere condizionato alla puntuale conoscenza da parte dell'istante degli estremi dell'atto di cui si invoca l'accesso; se infatti il meccanismo dell'accesso non può essere utilizzato al fine di ottenere dall'amministrazione

generiche informazioni, non può neanche accogliersi un'interpretazione degli art. 22 ss. L. 7 agosto 1990 n. 241 che finisca per vanificare la portata della disciplina, rendendo impossibile o irragionevolmente difficile l'attivazione dello strumento ostensivo" (C.d.S., Sez. VI, 18 aprile 2003, n. 2084);

-"L'esigenza di una puntuale indicazione degli estremi degli atti oggetto della domanda di accesso deve intendersi in modo flessibile e non formalistico, nel senso che, anche in difetto di puntuale indicazione, l'istanza deve considerarsi ammissibile allorché contenga quel minimo di elementi che consenta l'individuazione dei documenti richiesti" (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 16 giugno 2006, n. 4667);

-"Sussiste per il soggetto che esercita il diritto di accesso l'onere di specificazione dei documenti richiesti e dell'interesse connesso alla loro conoscenza. Tuttavia, tale onere non comporta affatto la formale indicazione di tutti gli estremi indicativi dei documenti (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo cui l'atto è indirizzato, così da mettere l'Amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 04 febbraio 2008, n. 506).

Utilizzando tale criterio la domanda formulata dai ricorrenti è idonea e sufficiente e deve essere soddisfatta integralmente da parte della amministrazione.

La risposta della ASL 3 di Nuoro del 10 ottobre 2008 non può quindi ritenersi satisfattoria e/o legittima.

Parte ricorrente ha dimostrato di aver richiesto, tramite lettera ricevuta dall'Amministrazione il 6 agosto 2008, una serie di altri atti (quelli forniti rappresentano solamente una parte).

In sostanza l'amministrazione non ha fornito una parte consistente degli atti richiesti, né ha manifestato disponibilità in tal senso.

La risposta fornita, non essendo sufficiente, andrà conseguentemente integrata con il reperimento e la consegna dei provvedimenti mancanti.

In conclusione il ricorso, ed in particolare i motivi aggiunti, vanno accolti.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

PQM

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe e, per l'effetto:

- accerta il diritto dei ricorrenti ad esercitare l'accesso rispetto agli atti richiesti;
- ordina l'esibizione di tutti i documenti richiesti, ai sensi dell'art. 25 ult. comma della L. n. 241 del 7 agosto 1990.

Le spese e gli onorari di giudizio, quantificabili complessivamente in Euro 1.500 (millecinquecento), vanno posti a carico della ASL 3 di Nuoro, che non ha integralmente soddisfatto la richiesta stragiudiziale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2009, con l'intervento dei signori Magistrati:

Paolo Numerico	*Presidente*
Silvio Silvestri	*Consigliere*
Grazia Flaim	*Consigliere, estensore*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA – Reggio Calabria
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00019/2009 Reg. Sen. – N. 00511/2008 Reg. Ric.

SENTENZA

Sul ricorso n. 511/2008, proposto da Consolato Campolo, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Nucara, con domicilio eletto presso Francesco Nucara, Avv. in Reggio Calabria, corso Garibaldi, 468/A

CONTRO

Comune di Reggio di Calabria, in persona del Sindaco, non costituito in giudizio

PER L'ACCESSO

agli atti relativi all'analisi dell'acqua potabile nel periodo 2002-2007 con specifico riferimento all'utenza idrica del ricorrente

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 04/12/2008 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ha rappresentato al Collegio di aver stipulato un contratto di somministrazione d'acqua potabile con il Comune di Reggio Calabria (codice n. 9062410) e di aver rilevato che l'acqua che scende dai rubinetti del proprio appartamento non risulta incolore, né insapore.

Poiché l'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo n. 31/2001 impone al Comune di svolgere appositi controlli per verificare se le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite fino al punto di consegna individuato dal contatore, il ricorrente ha

effettuato richiesta di accesso agli atti relativi all'analisi dell'acqua potabile nel periodo 2002-2007 con specifico riferimento alla propria utenza idrica.

Non avendo l'Amministrazione provveduto sull'istanza, il ricorrente ha proposto il presente gravame.

Il Comune di Reggio Calabria, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Nella camera di consiglio del 4 dicembre 2008, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato (anche) ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto legislativo n. 195/2005, il quale precisa che l'informazione in materia ambientale prescinde dall'individuazione di uno specifico interesse in capo al richiedente.

Al riguardo va precisato che il precedente art. 2 ("Definizioni") del decreto legislativo n. 195/2005 dispone che per "informazione ambientale" si intende "qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente, tra l'altro, lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, etc.".

Ne consegue che il presente ricorso deve dichiararsi fondato ai sensi della più favorevole disciplina di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 195/2005 (rispetto alla generale normativa di cui all'art. 22 della legge n. 241/90).

Il Tribunale, pertanto, deve ordinare al Comune di Reggio Calabria di esibire le informazioni e i documenti richiesti dall'interessata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.

PQM

1) accoglie il ricorso in epigrafe e ordina al Comune di Reggio Calabria di esibire alla ricorrenti le informazioni e i documenti richiesti;

2) condanna il Comune di Reggio Calabria a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 04/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Caruso	*Presidente FF*
Daniele Burzichelli	*Consigliere, Estensore*
Caterina Criscenti	*Consigliere*

Sezione II

OSSERVATORIO T.A.R.
Ricorsi al T.A.R. sulle decisioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO – Venezia
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00225/2009 Reg. Sent. – N. 01285/2008 Reg. Ric.

SENTENZA

sul ricorso n. 1285/2008, proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modd. da D'Amico Nicola, che si patrocina in proprio con domicilio eletto presso Dominici Carlo, Via Monte Prabello n. 11/c – 30173 Favaro Veneto (Venezia)

CONTRO

- il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco n. 63;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, costituitosi in giudizio, parimenti rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco n. 63;

E NEI CONFRONTI DI

Nerelli Adolfo, Fiorini Giuseppe, Vindigni Giovanni Marco, Galeazzi Yuri, Grimaldi Tommaso, Iannarelli Cloid, Pica Carlo e Caprioli Mery, non costituitisi in giudizio

PER L'ANNULLAMENTO

del parziale diniego dell'accoglimento della domanda di accesso a documentazione amministrativa presentata dal ricorrente in data 22 dicembre 2007, opposto con dispaccio Prot. n. M_D GMIL_02 I 13 0112468 dd. 27 febbraio 2008 dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – I° Reparto – I^ Divisione Reclutamento Ufficiali; nonché della conferma del diniego medesimo mediante il silenzio serbato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi costituita presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla domanda di riesame dd. 3 aprile 2008 presentata ivi dal ricorrente medesimo.

Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 23 giugno 2008 e depositato il 3 luglio 2008;

Uditi nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2008 (relatore il consigliere Fulvio Rocco) il ricorrente, personalmente comparso, nonché l'Avvocato dello Stato Stefano Maria Cerillo per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Difesa;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente, dott. Nicola D'Amico, espone di aver prestato servizio quale Ufficiale della Marina Militare – Corpo delle Capitanerie di Porto dal 6 ottobre 2003 al 5 aprile 2006 e di aver presentato domanda di partecipazione al concorso per soli titoli bandito con decreto interdirigenziale dd. 20 gennaio 2006 pubblicato sul *F.O.M. – Foglio d'Ordini Marina* n. 5 dd. 1 febbraio 2006 al fine della rafferma annuale decorrente dal 6 aprile 2006 con scadenza al 5 aprile 2007.

Il D'Amico espone – altresì – di non essersi collocato in graduatoria utile e di essere stato pertanto congedato dal servizio con decorrenza 6 aprile 2006.

Avverso gli atti concorsuali e di collocamento in congedo lo stesso D'Amico ha quindi proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 e ss. del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, integrato con ulteriore memoria dd. 18 agosto 2006.

Il D'Amico riferisce che il Ministero della Difesa ha trasmesso in data 22 settembre 2006 gli atti relativi a tale impugnativa al Consiglio di Stato, al fine di acquisirne il prescritto parere, e che il Ministero medesimo lo ha partecipato di ciò per consentirgli di presentare ivi le proprie controdeduzioni.

Lo stesso D'Amico precisa, quindi, di aver presentato tali controdeduzioni in data 16 novembre 2006, peraltro incomplete a causa di altro diniego di accesso oppostogli, impugnato innanzi a questa stessa Sezione con ricorso definito da questa stessa Sezione mediante sentenza n. 452 dd. 16 febbraio 2007 a lui parzialmente favorevole, annullata con rinvio nella parte sfavorevole con decisione n. 6355 dd. 17 dicembre 2007 resa dalla Sezione IV del Consiglio di Stato e, quindi, definito da questa stessa Sezione unitamente ad altra impugnativa medio tempore proposta con ulteriore sentenza n. 1123 dd. 28 aprile 2008 in senso integralmente favorevole al ricorrente.

Il D'Amico riferisce pure che il Consiglio di Stato in sede consultiva, anziché attendere l'esito di tale contenzioso apertosi in sede giurisdizionale sul diritto di accesso a documenti rilevanti per la definizione del ricorso straordinario, ha espresso al riguardo parere favorevole alla reiezione di tale impugnativa: e ciò, nonostante che egli avesse proposto in data 29 settembre 2007 motivi aggiunti di ricorso e che la contro interessata Mery Caprio-

li avesse a sua volta notificato in data 29 settembre 2007 opposizione con richiesta di trasposizione di tale impugnativa al T.A.R. per il Lazio, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 24 ottobre 1971 n. 1199.

Il D'Amico documenta che tale impugnativa pende ora in tale ulteriore sede giurisdizionale sub R.G. 9898/2007 (cfr. doc. 15 di parte ricorrente) ma riferisce che il Ministero della Difesa, pur avendo chiesto allo stesso Consiglio di Stato in sede consultiva parere sui motivi aggiunti di ricorso da lui prodotti dando – altresì – notizia al Consiglio di Stato medesimo dell'opposizione presentata dalla Caprioli ma non dell'avvenuta trasposizione del giudizio, ha formalizzato l'emissione in data 17 ottobre 2007 del decreto presidenziale di decisione del ricorso amministrativo, senza peraltro curarne la notifica alle parti.

Il D'Amico espone anche di aver chiesto in data 13 novembre 2007 al Ministero della Difesa di provvedere in via di autotutela a rimuovere il provvedimento di decisione del ricorso straordinario, ottenendo come responso una riserva di provvedere in tal senso dopo aver ottenuto al riguardo un ulteriore ed apposito parere da parte del Consiglio di Stato in sede consultiva.

Ciò posto il D'Amico, anche a prescindere da quanto sopra, evidenzia che, comunque:

a) in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato possono essere proposti anche motivi aggiunti (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 568 del 1977) e che, in tale evenienza, si riaprono, nei confronti dei controinteressati, i termini per opporsi ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 1199 del 1971 alla trattazione del ricorso in sede straordinaria (cfr. C.d.S., Sez. I, par. 227/79);

b) va reputato nullo il decreto presidenziale di decisione del ricorso straordinario adottato dopo che il controinteressato si sia opposto alla definizione del ricorso medesimo in sede straordinaria chiedendone ai sensi del predetto art. 10 del d.P.R. 1199 del 1971 la trasposizione in sede giurisdizionale (cfr. T.A.R. Campania, Sez. I, 25 marzo 1996 n. 114) e che il parere reso al riguardo dal Consiglio di Stato in sede consultiva è irrilevante (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, 17 gennaio 2005 n. 291).

Il D'Amico riferisce - altresì – di aver chiesto con istanza dd. 31 luglio 2007, contestualmente alla proposizione dei predetti motivi aggiunti in sede di ricorso straordinario, al Ministero della Difesa l'accesso a varia documentazione amministrativa, ossia: a) al decreto interministeriale dd. 30 settembre 2005, completo della registrazione alla Corte dei Conti; b) al decreto ministeriale (a lui asseritamente ignoto) emesso in attuazione dell'art. 37, secondo comma, della L. 20 settembre 1980, n. 574; c) alla seconda, la terza, la quarta e la quinta facciata dei documenti caratteristici dei candidati classificatisi in posizione anteriore alla propria nel procedimento di cui trattasi; d) all'elenco, stilato dall'Accademia Navale di Livorno, dei nominandi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto alla conclusione del 1° corso, ferma prefissata, ruoli speciali del Corpo delle Capitanerie di Porto (posizioni e voti); e) ai verbali e alle schede stilati all'esito delle operazioni di valutazione per la promozione a Sottotenente di vascello dei Guar-

diamarina del 1° corso, ferma prefissata, ruoli speciali del Corpo delle Capitanerie di Porto; f) al Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 2004, completo della registrazione della Corte dei Conti (cfr. doc. 3 di parte ricorrente).

Con nota Prot. n. M-D GMIL-02 I 1 3 0078735 dd. 6 settembre 2007 a firma del Capo Reparto I – I^ Divisione Reclutamento Ufficiali della Direzione Generale per il Personale Militare la nuova istanza del D'Amico è stata accolta limitatamente alla documentazione di cui alle predette lettere d) ed e), ossia all'elenco, stilato dall'Accademia Navale di Livorno, dei nominandi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto alla conclusione del 1° corso, ferma prefissata, ruoli speciali del Corpo delle Capitanerie di Porto (posizioni e voti), e ai verbali e schede stilati all'esito delle operazioni di valutazione per la promozione a Sottotenente di vascello dei Guardiamarina del 1° corso, ferma prefissata, ruoli speciali del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Per la restante documentazione, corrispondente alle precedenti lettere a), b), c) e f), il medesimo Ufficio ha opposto diniego, impugnato dal medesimo D'Amico con ricorso proposto sub R.G. 114/2008 innanzi a questa stessa Sezione, che lo ha accolto mediante l'anzidetta sentenza n. 1123 del 2008.

Il D'Amico riferisce che nelle more della decisione il Ministero della Difesa aveva comunque comunicato la sua istanza di accesso ai controinteressati senza incontrare opposizioni al riguardo, e che, pertanto, ha poi proceduto al rilascio di copia delle valutazioni integrali rese dall'Accademia Navale e dei giudizi di idoneità comunque riguardanti i controinteressati (cfr. doc.ti 4, 5 e 6 di parte ricorrente).

Lo stesso D'Amico, peraltro, riferisce di essersi contestualmente avveduto della mancanza, tra gli atti a lui rilasciati in copia, di taluni documenti ad essi presupposti e segnatamente costituiti dalle Schede di Sintesi delle Raccolte dei Documenti Personali e Valutativi (R.D.P.V.) redatte in data 6 dicembre 2005 ai fini dell'avanzamento da Guardiamarina a Sottotenente di Vascello degli Ufficiali in Ferma Prefissata del Corpo delle Capitanerie di Porto provenienti dal 1° Corso Allievi Ufficiali a Ferma Prolungata (A.U.F.P.) della Marina Militare, ossia degli attuali Sottotenenti di vascello (CP) Adolfo Nerelli, Giuseppe Fiorini, Giovanni Marco Vindigni, Yuri Galeazzi, Tommaso Grimaldi, Cloid Iannarelli, Carlo Pica e Mery Caprioli.

Con nota dd.22 dicembre 2007 il D'Amico ha pertanto chiesto alla Direzione Generale per il Personale Militare – I° Reparto – 1^ Divisione -3^ Sezione il rilascio di copia di tale documentazione (cfr. doc. 7 di parte ricorrente) nel dichiarato presupposto del proprio diritto ad accedervi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. ivi: "Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama").

Con nota Prot. n. M_D GMIL I 13 dd. 18 gennaio 2008 l'adita Direzione ha trasmesso alla Commissione Ordinaria d'Avanzamento Ufficiali costituita presso la Marina Militare *"per il seguito di competenza e diretto riscontro, l'istanza"* del D'Amico, dandone contestuale notizia a quest'ultimo (cfr. doc. 8 di parte ricorrente).

Peraltro, con susseguente nota Prot. n. M_D GMIL I 13 dd. 27 febbraio 2008 la stessa Direzione ha trasmesso al D'Amico, *"a parziale accoglimento"* della propria domanda di accesso, *"copia fotostatica della seguente documentazione, inviata dalla Commissione Ordinaria d'Avanzamento Ufficiali della Marina Militare"*, ossia il *"foglio 0179 in data 27 marzo 2006"* e la *"scheda di sintesi relativa all'interessato. … Per quanto concerne, invece, l'accesso presentato per l'estrazione di copia delle* "schede di sintesi" *relative agli altri ufficiali valutati con la medesima aliquota d'avanzamento"*, la Direzione medesima ha contestualmente respinto la relativa domanda, *"in quanto trattasi di documenti non pertinenti il ricorso proposto avverso l'esito del concorso"* anzidetto all'ulteriore ferma di anni uno, *"ma relativi a procedura di avanzamento al grado superiore che si è conclusa con esito favorevole"* per il richiedente, con la conseguenza che *"l'istanza di accesso"* da questi proposta risulterebbe *"perciò, priva di interesse concreto ed attuale"*.

Nella stessa nota si afferma, altresì, che "*eventuali, ulteriori istanze d'accesso*" del medesimo interessato "*relative al Suo stato giuridico e all'avanzamento dovranno essere inoltrate direttamente al II° Reparto – 8^ Divisione di questa Direzione Generale competente in materia*", rappresentando comunque *"che i sopracitati documenti non sarebbero dalla S.V. comunque accessibili in quanto sottratti al diritto d'accesso ai sensi dell'allegato 3, punto 10, del D.M. 14 giugno 1995 n. 519 così come modificato dall'art. 1 del D.M. 3 novembre 1999 n. 486".*

Il D'Amico, con propria nota raccomandata a.r. dd. 3 aprile 2008, ha proposto, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della L. n. 241 del 1990 come modificato dall'art. 17, comma 1, lett. b), della L. 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, dall'art. 3, comma 6-decies del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni in L. 14 maggio 2005, n. 80, ricorso avverso tale diniego innanzi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr. ibidem, doc. 11).

Il medesimo D'Amico evidenzia che tale impugnativa è pervenuta alla Commissione il 24 aprile 2008, e precisa di aver inoltrato via telefax alla stessa Commissione, in data 29 aprile 2008, copia della predetta sentenza n. 1123 del 2008 resa in senso a lui favorevole e vertente sulla medesima questione di diritto in ordine all'applicabilità del predetto allegato 3, punto 10, del D.M. 519 del 1995 così come modificato dall'art. 1 del D.M. 486 del 1989.

Ciò posto, non essendosi la Commissione adita pronunciata al riguardo, con il ricorso in epigrafe il D'Amico chiede l'annullamento della testé riferita nota Prot. n. M_D GMIL I 13 dd. 27 febbraio 2008 nella parte in cui nega l'accesso alle predette Schede di Sintesi delle Raccolte dei Documenti Personali e Valutativi (R.D.P.V.) redatte in data 6 dicembre 2005 ai fini dell'avanzamento da Guardiamarina a Sottotenente di Vascello degli Ufficiali in Ferma Prefissata del Corpo delle Capitanerie di Porto provenienti dal 1° Corso Allievi Ufficiali a Ferma Prolungata (A.U.F.P.) della Marina Militare, ossia degli attuali Sottotenenti di vascello (CP) Adolfo Nerelli, Giuseppe Fiorini, Giovanni Marco Vindigni, Yuri Galeazzi, Tommaso Grimaldi, Cloid Iannarelli, Carlo Pica e Mery Caprioli.

Il ricorrente chiede – altresì – la declaratoria dell'illegittimità della conferma del diniego sopradescritto discendente dal silenzio serbato sul proprio precedente ricorso amministrativo dd. 3 aprile 2008 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l'emissione da parte di questo giudice dell'ordine al Ministero della Difesa di esibire la documentazione di cui trattasi.

Il ricorrente afferma al riguardo che sussiste il proprio interesse ad accedere alla documentazione di cui trattasi in quanto la stessa sarebbe idonea a comprovare, in sede di giudizio sull'impugnativa da lui proposta avverso l'esito della procedura concorsuale relativa alla propria rafferma, la difformità sussistente tra due giudizi ravvicinati e concernenti entrambi i controinteressati.

Il D'Amico afferma inoltre che dall'esegesi della vigente disciplina rilevante per il caso di specie, ossia dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 22 e ss. della L. n. 241 del 1990 e successive modifiche, nonché dell'art. 6 e ss. del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, dell'art. 1 e ss. del D.M. 16 settembre 1993 n. 603 e dell'art. 1 e ss. del D.M. 14 giugno 1995 n. 519 per la parte non disapplicata per effetto della predetta sentenza n. 1123 del 2008 resa da questa stessa Sezione, discenderebbe la fondatezza della propria richiesta, del resto già riconosciuta dalla stessa qui pur silente Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in altro omologo contenzioso riguardante, peraltro, altre persone ma conclusosi con l'affermazione della sussistenza del ricorrente ad accedere anche ai libretti personali dei controinteressati (cfr. *ibidem*, doc. 14).

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccependo in via preliminare l'irricevibilità del ricorso in epigrafe e concludendo, comunque, per la sua reiezione.

Non si sono, viceversa, costituiti in giudizio i controinteressati Adolfo Nerelli, Giuseppe Fiorini, Giovanni Marco Vindigni, Yuri Galeazzi, Tommaso Grimaldi, Cloid Iannarelli, Carlo Pica e Mery Caprioli.

Alla pubblica udienza dell'8 ottobre 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Tutto ciò premesso, il Collegio deve innanzitutto farsi carico di disaminare l'eccezione di irricevibilità del ricorso in epigrafe sollevata dalla difesa del Ministero della Difesa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Essa è manifestamente infondata.

Secondo tale difesa, infatti, l'irricevibilità dell'impugnativa – notificata il 23 giugno 2008 – discenderebbe dalla circostanza che, avendo il D'Amico spedito il proprio precedente ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 3 aprile 2008, il silenzio-diniego su tale istanza si sarebbe formato, secondo quanto contemplato ai sensi dell'art. 25, comma 4, della L. n. 241 del 1990 come modificato dall'art. 17, comma 1, lett. b), della L. n. 15 del 2005 e, successivamente, dall'art. 3, comma 6-decies del D.L. n. 35 del 2005 convertito con modificazioni in L. n. 80 del 2005, in data 3 maggio 2008, con conseguente onere per il medesimo D'Amico di notificare l'atto introduttivo del presente giudizio entro il 2 giugno 2008.

Tale assunto delle Amministrazioni intimate non può essere condiviso, in quanto dagli atti di causa e - segnatamente - dal doc. 13 di parte ricorrente, consta che la nota raccomandata recante l'istanza alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata ivi ricevuta in data 24 aprile 2008, e che pertanto, essendosi formato il silenzio sull'istanza stessa in data 24 maggio 2008, il termine per proporre innanzi a questo giudice la presente impugnativa scadeva – per l'appunto - il 23 giugno 2008, come rettamente considerato dal ricorrente.

6.1. Nel merito, il ricorso va accolto.

6.2. Il Collegio non sottace che, come affermato nella relazione formata sul presente contenzioso dalla Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto e depositata agli atti di causa dal Ministero della Difesa, sussistono in linea di principio sensibili differenze per scopi e parametri tra la procedura di valutazione ai fini dell'avanzamento al grado superiore e la procedura per la rafferma degli ufficiali a ferma prolungata, e che nel caso di specie la valutazione per l'avanzamento (tra l'altro, conclusasi favorevolmente anche per lo stesso D'Amico, il cui attuale *status* è – per l'appunto – quello di sottotenente di vascello (CP) in congedo) è avvenuta successivamente a quella effettuata in sede di concorso per la rafferma.

Tuttavia - e come è ben noto - il diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come tutelato dall'art. 22 e ss. della L. n. 241 del 1990, va riconosciuto in capo a chiunque si trovi in una particolare situazione legittimante, e cioè in un rapporto con l'affare o il procedimento in relazione al quale si chiede di esercitare il diritto medesimo, con la conseguenza che l'accertamento dell'interesse all'esibizione degli atti va effettuato con riferimento alle finalità che l'istante dichiara di perseguire, senza che possa essere operato alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o all'ammissibilità dell'eventuale domanda giudiziale che l'interessato andrà eventualmente a proporre, e la cui valutazione spetterà pertanto al solo giudice chiamato a decidere al riguardo (cfr. sul punto, ad es., C.d.S., Sez. IV, 27 agosto 1998 n. 1131).

In conseguenza di tutto ciò, nella presente sede di giudizio, risulta sufficiente acclarare che la documentazione chiesta dal D'Amico, anche a prescindere dalla circostanza che la stessa risulta citata in quella già da lui ottenuta in copia per effetto di altra statuizione resa da questo stesso giudice inter partes, è dichiaratamente destinata ad essere utilizzata nel giudizio di impugnazione proposto dallo stesso ricorrente avverso l'esito del concorso di rafferma al fine di comprovare l'asserita incongruenza tra due giudizi resi nei confronti dei controinteressati in momenti alquanto ravvicinati.

Nell'economia del presente giudizio, e ferma restando ogni perseguibilità in sede penale e civile in caso di abuso della documentazione alla quale l'avente titolo accede, tale circostanza risulta *ex se* sufficiente al fine di acclarare nella specie la necessaria sussistenza, ai sensi dell'attuale formulazione dell'art. 22, comma 1, lett. b) della L. n. 241 del 1990, di "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", "dovendo co-

munque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici", e fermo - altresì - restando che "nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 , in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" (cfr. art. 24, comma 7, L. n. 241 cit. nel suo attuale testo).

Per quanto poi attiene alla preclusione asseritamente costituita dalla disciplina contenuta nell'art. 1 e ss. del D.M. 14 giugno 1995 n. 519, soccorre al riguardo quanto già statuito dalla Sezione con la predetta sentenza n. 1123 del 2008 resa inter partes: precedente, questo, che il Collegio qui integralmente conferma.

Ivi, infatti, la Sezione ha già avuto modo rilevare che, per quanto attiene al richiesto rilascio dei documenti caratteristici dei candidati da promuovere al grado di sottotenente di vascello (CP), di per sé consterebbe che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. d) della L. 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dall'articolo 16, comma 1, della L. 11 febbraio 2005, n. 15 " il diritto dei accesso è escluso … nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi".

La vigenza di tale disposizione è peraltro differita, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della predetta L. n. 15 del 2005, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dello stesso art. 23, ai sensi del quale – per l'appunto – "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a integrare o modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992 n. 352, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dalla presente legge".

In effetti, con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, è stato emanato un "regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi": ma, a ben vedere, tale atto normativo reca soltanto "le modalità" procedimentali "di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241" (cfr. art. 1 del d.P.R. 184 cit.), ma non innova la disciplina contenuta nell'art. 8 del d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 in ordine ai criteri per la determinazione dei casi di esclusione dal diritto di accesso, la quale – quindi – seguita a trovare applicazione (cfr. art. 10, comma 1, del d.P.R. 184 cit., che rinvia ad un regolamento previsto dall'attuale testo dell'art. 24, comma 6, della L. n. 241 all'evidenza, quindi, non ancora emanato; cfr. altresì, l'art. 15, comma 1, dello stesso d.P.R. 184 che conferma, nelle more, la vigenza dell'art. 8 del d.P.R. 352 del 1992); e, in ogni caso, va ancora una volta rimarcato che, come detto innanzi, ai sensi del comma 7 dello stesso nuovo testo dell'art. 24 della L. n. 241 del 1990 – recante, all'evidenza, un principio di ordine generale in tema di accesso alla documentazione amministrativa recante dati sensibili e giudiziari - "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici", fermo – altresì

– restando, nell'ipotesi di "documenti contenenti dati sensibili e giudiziari", che "l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall' articolo 60 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Anche per il caso di specie, il Ministero della Difesa ha denegato al D'Amico il rilascio di copia dei documenti caratteristici dei predetti controinteressati richiamandosi al disposto dell'allegato 3, n. 10, al D.M. 14 giugno 1995 n. 519, come sostituito dall'art. 1 del D.M. 3 novembre 1999 n. 486, recante l'approvazione del regolamento concernente le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in esecuzione dell'art. 8 del predetto d.P.R. 352 del 1992 e ai sensi del quale la documentazione caratteristica è sottratta per 50 anni all'accesso da parte dei terzi, nel mentre la documentazione matricolare è sottratta all'accesso per 50 anni limitatamente alle sole informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi ai quali la documentazione si riferisce".

Invero, per effetto di talune statuizioni giudiziali il previgente testo del predetto n. 10) dell'allegato 3 al D.M. 519 del 1995, in forza del quale vigeva la sottrazione per 50 anni dall'accesso alla documentazione caratteristica "ad eccezione, per il solo interessato dei fogli di comunicazione", nonché, per la documentazione matricolare, "per le sole informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza di terzi", è già stato disapplicato ope iudicis in quanto ritenuto contrario con i principi enunciati dalla L. n. 241 del 1990 e dal d.P.R. 352 del 1992: e ciò in quanto, "secondo i principi generali sulla gerarchia delle fonti, nel conflitto tra due norme diverse, occorre dare preminenza a quella legislativa, di livello superiore rispetto alla disposizione regolamentare" (cfr. C.d.S., Sez. IV, 4 maggio 1998 n. 498 e 11 febbraio 1998 n. 266, nonché T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, 9 febbraio 1999, n. 342).

La disapplicazione è peraltro avvenuta, in tali precedenti evenienze, con esclusivo riguardo al divieto di accesso sancito, nella vigenza dell'originario testo del D.M. 519 del 1995, nei confronti della documentazione relativa allo stesso interessato.

Ad avviso del Collegio, tuttavia, analogo contrasto sussiste anche rispetto alla posizione dei terzi controinteressati, posto che – ove ciò non fosse – risulterebbe preclusa per colui che deve tutelare i propri diritti e interessi, la materiale possibilità della difesa.

In tal senso, quindi, anche l'attuale formulazione dell'anzidetto n. 10) dell'allegato 3 al D.M. 519 del 1995 confligge con l'art. 60 del Codice per il trattamento dei dati personali, approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in forza del quale, "quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile".

Nel caso di specie, le posizioni del ricorrente e dei controinteressati risultano sul punto del contendere del tutto omologhe, in quanto la raccolta dei dati sensibili contenu-

ti nella documentazione caratteristica e matricolare dei controinteressati medesimi – ivi segnatamente compresa quella qui richiesta dal ricorrente, e costituita dalle Schede di Sintesi delle Raccolte dei Documenti Personali e Valutativi (R.D.P.V.) - risulta strumentale rispetto all'identico "bene della vita" che l'attuale ricorrente persegue mediante una procedura concorsuale che paritariamente lo coinvolge con essi, ossia la rafferma nel servizio militare; e, se così è, deve dunque concludersi – anche per questa evenienza - nel senso della necessità della disapplicazione della fonte normativa subordinata rispetto al puntuale criterio direttivo enunciato dalla sovrastante fonte legislativa e del conseguente rilascio al ricorrente di copi della documentazione da lui richiesta.

7. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza di lite, e sono liquidati nel dispositivo.

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, il rilascio al ricorrente di copia della documentazione costituita dalle Schede di Sintesi delle Raccolte dei Documenti Personali e Valutativi (R.D.P.V.) redatte in data 6 dicembre 2005 ai fini dell'avanzamento da Guardiamarina a Sottotenente di Vascello degli Ufficiali in Ferma Prefissata del Corpo delle Capitanerie di Porto provenienti dal 1° Corso Allievi Ufficiali a Ferma Prolungata (A.U.F.P.) della Marina Militare, ossia degli attuali Sottotenenti di vascello (CP) Adolfo Nerelli, Giuseppe Fiorini, Giovanni Marco Vindigni, Yuri Galeazzi, Tommaso Grimaldi, Cloid Iannarelli, Carlo Pica e Mery Caprioli.

Condanna, altresì, il Ministero della Difesa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese del giudizio, complessivamente liquidate nella misura di € 600,00.- (seicento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio dell'8 ottobre 2008.

Bruno Amoroso	Presidente
Elvio Antonelli	Consigliere
Fulvio Rocco	Consigliere, estensore

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE – Ancona
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00135/2009 Reg. Sent. – N. 00841/2008 Reg. Ric.

SENTENZA

Sul ricorso n. 841/2008 R.g. proposto da Gigli Carletto, in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 25 L. n. 241/90, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Ancona, via della Loggia, 24

CONTRO

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t. e la Questura di Ancona, in persona del Questore p.t., rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso il cui Ufficio sono per legge domiciliate in Ancona, Piazza Cavour n. 29;
- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.;
- la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in persona del Presidente p.t.;

PER LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ

del diniego (parziale) di accesso espresso dalla Questura di Ancona e dalla Commissione per l'accesso, con ordine all'amministrazione di rilasciare copia integrale della relazione di servizio di cui in atti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Ancona e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 27/01/2009, il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente espone che il 30 luglio 2008, a causa di un diverbio con propri clienti verificatosi in occasione di una prestazione in favore di costoro, chiedeva l'intervento di una volante della Polizia di Stato che recatasi sul posto raccoglieva le dichiarazioni dei soggetti coinvolti. Il successivo 4 agosto il ricorrente faceva richiesta al Questore di Ancona di avere copia della relazione di servizio, che veniva rilasciata in data 13 agosto, tuttavia coperta in parte da "omissis". Veniva sul punto presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi che però era dichiarato inammissibile con atto del 16 settembre 2008, in quanto non era stata effettuata la notifica ai controinteressati, individuati negli altri soggetti coinvolti nel diverbio.

Ribadendo il suo interesse all'acquisizione integrale del documento, il ricorrente chiede venga ordinata all'amministrazione l'esibizione del medesimo.

Costituitasi in giudizio l'amministrazione ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. Il collegio ritiene innanzitutto che nella fattispecie non si configuravano controinteressati ex art. 22, 1° comma, lett. b), della L. n. 241/90.

Non può infatti attribuirsi tale qualità agli altri soggetti le cui dichiarazioni sono state raccolta dagli agenti intervenuti sul luogo. Non si vede, infatti, come l'esibizione della relazione di servizio contenente tali dichiarazioni possa compromettere la posizione di costoro, visto che il documento in parola pacificamente non contiene alcun dato che possa essere riferito alla vita privata od alla sfera di riservatezza dei medesimi.

Il ricorso appare fondato anche nel merito, visto che l'oscuramento di una parte del documento non è sostenuto da alcuna motivazione che possa dare ragione delle considerazioni ritenute ostative all'accoglimento integrale dell'istanza.

D'altra parte, avendo il ricorrente espresso il suo interesse all'accesso al documento ai fini della presentazione di idonee iniziative giudiziarie nei confronti dei soggetti coinvolti, lo stesso diritto alla riservatezza, per quanto potesse considerarsi sussistente, avrebbe dovuto essere comunque rapportato alla manifestata esigenza di curare e difendere i propri interessi giuridici ex art. 24, 7° comma, L. n. 241 cit..

Il ricorso va quindi accolto e per l'effetto va ordinato all'amministrazione di consentire l'accesso al integrale al documento richiesto.

Spese compensate.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso con le conseguenze di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 27/01/2009, con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Passanisi	*Presidente*
Luigi Ranalli	*Consigliere*
Alberto Tramaglini	*Consigliere, Estensore*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – Roma
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 03759/2009 Reg. Ord. Sosp. – N. 05815/2009

ORDINANAZA

Sul ricorso n. 5815/2009 R.g. proposto dalla Fondazione Enpam, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Diotallevi, Vincenzo Squillaci, con domicilio eletto presso Alessandro Diotallevi in Roma, via Tommaso Gulli, 11

CONTRO

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12

NEI CONFRONTI DI

Franco Picchi

PER L'ANNULLAMENTO
previa sospensione dell'efficacia

del provvedimento DICA 0007243-2.4.5.2.3 del 6 maggio 2009, adottato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 20 aprile 2009, ricevuto dalla ricorrente in data 11 maggio 2009

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2009 la d.ssa Silvia Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, in disparte la dubbia ricevibilità del ricorso, lo stesso non si presenta assistito da apprezzabili elementi di "fumus" atteso che i documenti di carattere finanziario di cui è stata chiesta l'ostensione attengono alla gestione di fondi costituiti anche con il contributo degli iscritti all'Ente Previdenziale;

PQM

respinge l'istanza cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo	*Presidente*
Pietro Morabito	*Consigliere*
Silvia Martino	*Consigliere, Estensore*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – Roma
Sezione Terza Ter

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 07797/2009 Reg. Sent. – N. 10333/2008 Reg. Ric.

SENTENZA

Sul ricorso n. 10333/2008 R.g. proposto dalla Soc. ENEL TRADE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e dalla Soc. ENEL STOCCAGGI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe De Vergottini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 44

CONTRO

- Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, non costituito;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore Commissione per Accesso ai Documenti Amministrativi, in persona del Presidente pro tempore;

NEI CONFRONTI DI

Soc. Sorgenia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita

E CON L'INTERVENTO DI

ad adiuvandum:
F2i - Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Ernesto Stajano e Giovanni Caputi, con domicilio eletto presso il primo di questi, in Roma, viale Mazzini, n. 113

PER L'ANNULLAMENTO
previa sospensione dell'efficacia

della nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la competitività – Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie – UNMIG Ufficio XVIII, del

4 11.2008, con cui è stato assentito alle Società aventi interesse l'accesso ad atti finora esclusi a partire del 24.11.2008, nonché per quanto occorra, di ogni altro atto presupposto, antecedente o comunque connesso, anche non cognito alla ricorrente ed in particolare del parere prot. DICA 0015067-2.4.5.2.4 del 2.10.2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi relativi alla concessione di stoccaggio "San benedetto del Tronto e Romanengo" formulata da Sorgenia S.p.A. e della nota ministeriale del 10.10.2008 con cui è stato trasmesso detto parere.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2009 il dott. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 21 novembre 2008 e depositato il successivo 22 novembre, la Soc. Enel Trade S.p.A. impugna la nota indicata in epigrafe, con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha assentito alla Soc. Sorgenia l'accesso ad atti finora sottratti.

Espone in fatto che con avviso del 26.9.2006 il Ministero dello Sviluppo economico ha comunicato la selezione di alcuni giacimenti in terraferma in fase avanzata di coltivazione suscettibili di essere tecnicamente ed economicamente adibiti a stoccaggi e dopo aver concluso la fase di consultazione dei documenti relativi ai giacimenti selezionati, ha fissato le modalità per la predisposizione dell'istanza di concessione e della relativa documentazione, specificando che la selezione delle domande sarebbe avvenuta secondo i criteri individuati dall'art. 2, comma 10 del D.M. 26 agosto 2005.

Il progetto dalla stessa presentato è stato selezionato al fine del rilascio della concessione di stoccaggio di gas naturale relativa al giacimento di Romanengo, essendo stato valutato migliore di quello depositato dalla odierna controinteressata Sorgenia e dall'altra concorrente.

A sua volta la Sorgenia , avverso il provvedimento di ammissione del progetto dell'odierna ricorrente, ha proposto ricorso e contestuale atto di accesso.

All'accesso sono stati sottratti, su richiesta dell'ENEL, quei documenti che presentavano dati sensibili o comunque soggetti a segreto industriale non divulgabili, poiché contenenti informazioni tecnico/commerciali relative al progetto selezionato. La Sorgenia ha proposto istanza istruttoria al T.A.R. al fine di ottenere il completo acceso agli atti, ditalché l'amministrazione ha richiesto parere alla Commissione accessi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in base a tale parere, ha comunicato l'intenzione di garantire l'accesso alla documentazione finora esclusa, ritenendo generiche le motivazioni addotte ai fini della non ostensione di alcuni atti presentate dall'ENEL.

La ricorrente censura il parere della Commissione e si riporta ad un indirizzo giurisprudenziale che pur riconoscendo il diritto di accesso pieno, riserva all'amministrazione l'adozione di adeguate misure di tutela della riservatezza (cancellature, omissis..) in relazione alle eventuali parti idonee a rivelare procedimenti industriali di carattere riservato.

La ricorrente pone in luce la diversità sostanziale ed oggettiva dei progetti, quello proprio e quello della controinteressata, per escludere qualsiasi esigenza di tutela da giustificare un accesso pieno ed indiscriminato ai contenuti della proposta progettuale presentata dalla medesima ricorrente.

Si riporta, poi, alla nozione di "know how" contenuta negli artt. 98 e 99 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n, 30 onde individuare i limiti all'accesso, trattandosi, nella specie, di informazioni relative a procedimenti di sviluppo di tecnologie specialistiche, la cui conoscenza è riservata.

Con un unico ed articolato motivo deduce:

1. violazione dell'art. 3 della legge n, 241 del 1990 per carenza di motivazione, nonché dell'art. 24 della stessa legge in relazione agli artt. 98 e 99 del d.lgs. n. 30 del 2005 – eccesso di potere sotto molteplici profili.

La Commissione per l'accesso ha, infatti, espresso il proprio parere in modo del tutto generico e senza un'adeguata istruttoria, mentre ha rimesso al Ministero una valutazione sostanziale delle richieste inoltrate dalla controinteressata Sorgenia, senza tener conto che l'Enel Trade si è premurata, con nota del 23 luglio 2008, reiterata in data 14.10.2008, di specificare le ragioni per sottrarre all'accesso due documenti contenenti parti significative del "know-how" aziendale nonché i risultati del lavoro condotto da propri consulenti. Si tratta dei seguenti documenti: Campo Marengo – Progetto preliminare di Stoccaggio di gas naturale Executive Summary – 3 settembre 2007 e del progetto preliminare di stoccaggio nel campo di Romanengo – Agosto 2007. l'Amministrazione, tuttavia, non ha tenuto conto delle ragioni addotte dalla ricorrente.

Quanto al merito del parere viene osservato che oggetto della selezione era la comparazione di progetti ben distinti tra loro, in particolare con riferimento ai livelli geologici, oggetto di attenta valutazione da parte dell'UNMIG di Bologna e del CIRM. Sottolinea parte ricorrente che le diversità progettuali sono il risultato delle diverse conoscenze ed esperienze dei tecnici di ciascuna società partecipante alla selezione, con la conseguenza che il progetto della Enel Trade presenta peculiarità che costituiscono il "know-how" specifico non assoggettabile all'accesso da parte di soggetti terzi. In caso contrario si consentirebbe a terzi di appropriarsi di conoscenze tecniche da riutilizzare in eventuali prossime selezioni.

In conclusione, aggiunge parte ricorrente, che le informazioni relative al progetto Enel Trade oggetto di accesso non risultano assolutamente necessarie per consentire la difesa in giudizio della società Sorgenia, avendo il solo effetto di divulgare conoscenze ottenute tramite il lavoro dei propri esperti e protette ai sensi di legge. Gli artt. 98 e 99 del d.lgs.

10 febbraio 2005, n. 30 specificano la portata del "know-how" che può sostanziarsi in quei procedimenti di sviluppo di tecnologie specialistiche la cui conoscenza è riservata alla stessa società e che abbiano un valore economico.

Ha spiegato intervento ad adiuvandum la F21 (Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR), la quale – in forza di un memorandum of understanding finalizzato a valutare ed implementare progetti congiunti nel settore dello stoccaggio del gas in Italia – ha acquistato da Ener Trade il 49% di Enel Stoccaggi (costituita da Enel Trade il 19.9.2008 per porre in essere l'operazione de qua) per un importo di 6,2 milioni di euro. Il valore di acquisito di codesta Società è rappresentato essenzialmente dalla perfezionanda concessione di stoccaggio di Romanengo e dal "know-how" conferito alla predetta da Enel, che sono posti a rischio sia dal ricorso della Sorgenia sia dalla conoscenza e, quindi, acquisizione, del "know-how" attraverso l'accesso.

All'Udienza pubblica del 25 giugno 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento.

Come più diffusamente esposto in fatto, oggetto dell'impugnativa è il provvedimento con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito di un procedimento selettivo per il rilascio della concessione di stoccaggio di gas naturale relativa al giacimento in coltivazione di Romanengo, ha assentito alla Società Sorgenia S.p.A. l'accesso ad atti, finora esclusi, inerenti il progetto presentato, nell'ambito della predetta procedura selettiva, dalla ricorrente ENEL Trade S.p.A.

Giova premettere che la Società Sorgenia ha ottenuto un primo accesso agli atti della procedura, da cui sono stati sottratti, a richiesta di Enel Trade, quei documenti che presentavano dati sensibili, ritenuti dall'odierna ricorrente non divulgabili, in quanto contenenti informazioni tecnico/commerciali relative al progetto selezionato dall'Amministrazione.

La Sorgenia ha impugnato il predetto accesso parziale, rivendicando il diritto alla piena conoscenza dei contenuti del progetto di Enel Trade selezionato. A seguito di tale impugnativa, l'Amministrazione ha richiesto parere alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del consiglio dei Ministri e, in base a tale parere, ha inteso garantire il diritto di accesso anche alla documentazione finora esclusa di tutte le Società che hanno partecipato alla selezione, malgrado la ricorrente, con nota del 14 ottobre 2008 avesse ribadito sostanzialmente un interesse non generico che giustificava il diniego di accesso indiscriminato dei soggetti concorrenti, depositando, nel contempo, un documento che poteva essere oggetto di conoscenza da parte delle altre Società, fatta eccezione per alcune parti contenenti dati sensibili.

Ciò premesso, il Collegio condivide le deduzioni di parte ricorrente finalizzate a garantire l'esigenza di riservatezza relativamente a beni specifici riconosciuti e tutelati anche da altre norme (come il "know-how" industriale) a fronte di un diritto di acceso indiscriminato.

È noto che la partecipazione ad una gara comporta che l'offerta tecnico progettuale presentata fuoriesca dalla sfera di dominio riservato dell'impresa per porsi sul piano della valutazione comparativa rispetto alle offerte presentate da altri concorrenti, con la conseguenza che la società non aggiudicataria ha interesse ad accedere alla documentazione afferente le offerte presentate per la tutela dei propri interessi (C.d.S., Sez. IV, n. 4078 del 2002).

Sussiste, tuttavia, il problema di stabilire se il diritto alla riservatezza dei terzi costituisca o meno un ostacolo all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Questo problema, come è noto, è stato risolto dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e dalla successiva giurisprudenza nel senso che l'interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse.

Ciò non di meno, va osservato che le disposizioni in materia di accesso sono finalizzate a coniugare la ratio dell'istituto, quale elemento di trasparenza e garanzia dell'imparzialità dell'amministrazione, con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e, più in particolare, a quelli dei soggetti "individuati o facilmente individuabili" che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza (art. 22, comma 1, lett. c, della legge n. 241 del 1990).

Ed invero, il successivo art. 24 della medesima legge disciplina i casi di esclusione dal diritto di accesso ed al comma 6 prevede ipotesi di possibile sottrazione all'accesso in via regolamentare e fra queste, al punto d), quelle che riguardano "la vita privata di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi.....industriali e commerciali di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono".

Ora, nel caso di specie, ciò che la ricorrente vorrebbe sottrarre all'accesso riguarda dati che attengono al c.d. "know-how" industriale, vale a dire a quella esperienza tecnico-industriale, frutto di sviluppo di tecnologie specialistiche che devono rimanere nell'ambito del legittimo detentore e rimanere sottratte alla conoscenza altrui, poiché, in caso contrario, ciò si tradurrebbe in un chiaro vantaggio illecito.

Del resto la comparazione dei progetti delle singole società partecipanti è stato oggetto di valutazione da parte degli Organi a ciò preposti, che hanno dovuto tener conto della razionalità di ciascun progetto in rapporto agli investimenti previsti ed al metodo proposto da ciascuna impresa per garantire il massimo riutilizzo dei giacimenti per lo stoccaggio, sicché la diversità dei progetti emerge in particolare con riferimento ai livelli geologici ritenuti idonei ed alle prestazioni di stoccaggio. Ciò determina diversità di conoscenze ed esperienze di ciascuna società, che costituiscono il patrimonio tecnico specifico dell'impresa ricorrente, non assoggettabile all'accesso di soggetti terzi.

Non è da sottovalutare, in proposito, il giudizio formulato al termine dell'istruttoria sia da parte dell'UNMIG che della CIRM, laddove viene posto in evidenza che il

progetto della Sorgenia appare "minimale rispetto alle potenzialità del giacimento di Romanengo e rispetto ai progetti presentati dagli altri concorrenti " e tale giudizio è stato espresso su una base oggettiva di dati tecnici del progetto Sorgenia. La CIRM, invero, ha condiviso il parere istruttorio tecnico dell'UNMIG del 7 maggio 2008, rilevando che "il progetto della Sorgenia si differenzia molto dagli altri due per i livelli considerati e per le diverse prestazioni di stoccaggio (valore di working gas previsto da Sorgenia 90 MSm).

Essendo tale il giudizio degli Organi tecnici dell'Amministrazione con riferimento al contenuto "minimale" del progetto della Sorgenia, è ragionevole ritenere che esso non sia stato neppure comparato su elementi specifici, perché carenti, con i progetti presentati dalle altre concorrenti.

Può, quindi, osservarsi, in armonia con la prevalente giurisprudenza, che in presenza di un contrapposto diritto alla riservatezza, come nel caso di specie, relativo a beni della vita tutelati da altre norme dell'ordinamento, come il "know-how" industriale, il diritto di accesso ha ottenuto riconoscimento nella forma attenuata della visione degli atti solo in relazione a quelli la cui conoscenza è necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente.

All'Impresa controinteressata è stata quindi garantita la possibilità di curare i propri interessi giuridici mediante l'accesso agli atti già ottenuto.

A sostegno di quanto sinora detto, non è fuor di luogo il riferimento all'art. 13 del decreto legislativo n. 163 del 2006 applicabile nel campo dei contratti pubblici, i cui principi per analogia possono essere utilmente richiamati anche nella fattispecie all'esame.

Detta disposizione costituisce una sorta di microsistema normativo pur all'interno della cornice delle regole generali in materia di accesso dettate dalla legge n. 241 del 1990 ed introduce particolari limiti oggettivi e soggettivi all'accessibilità degli atti concernenti le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

In sostanza, dal combinato disposto dei commi 5 e 6 della menzionata disposizione deriva che non è consentito esercitare l'accesso alla documentazione posta a corredo dell'offerta selezionata ove l'impresa aggiudicataria abbia dichiarato che sussistano esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale ed il richiedente non abbia dimostrato la concreta necessità di utilizzare tale documentazione in uno specifico giudizio.

Ed è ciò che si è verificato nella vicenda in esame, laddove la Società ricorrente ha dichiarato e dimostrato l'esigenza di sottrarre all'accesso determinate parti del progetto selezionato e la richiedente ha prospettato vaghe esigenze di tutela dei propri interessi.

Per le argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, con cui è stato assentito l'accesso ad atti in precedenza esclusi.

Quanto alle spese, le stesse possono essere integralmente compensate fra le parti in causa.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Italo Riggio	*Presidente*
Maria Luisa De Leoni	*Consigliere, Estensore*
Giulia Ferrari	*Consigliere*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – Roma
Sezione Terza Ter

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 09112/2009 Reg. Sent. – N. 03791/2009 Reg. Ric.

SENTENZA

Sul ricorso n. 3791/2009 R.g. proposto da Fabia Panunzi, in proprio, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205, ed elettivamente domiciliata presso Fabia Panunzi in Roma, via Jacopone Da Todi, 55

CONTRO

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
- Unioncamere, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta delega a margine dell'atto di costituzione, dagli avv. Mario Sanino e Fabrizio Viola, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180

PER L'ANNULLAMENTO

del silenzio diniego della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi formatosi il 4 aprile 2009 sul ricorso ex art. 25, comma 4, legge 241/90, avverso il diniego espresso dell'Unioncamere dell'11 febbraio 2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato per l'intimata Presidenza del Consiglio dei Ministri, e della pure intimata Unioncamere;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2009 il Cons. Donatella Scala e uditi, altresì, la ricorrente sig.ra Panunzi, l'avv. Sanino per la resistente Unioncamere e l'avv. dello Stato Luca Ventrella per la resistente Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La sig.ra Panunzi, riferisce di avere partecipato nel dicembre 2003 a concorso indetto dall'Unioncamere nazionale per un posto di funzionario di II livello, in cui risultava idonea e collocata al terzo posto della finale graduatoria approvata il 6 aprile 2005, mentre la vincitrice risultava altra candidata (dr.ssa Longo).

Riferisce, ancora:

- di avere presentato in data 7 gennaio 2009 istanza di accesso agli atti della detta procedura concorsuale presso l'ufficio Segreteria Generale dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

- che il successivo 11 febbraio l'interpellato Ufficio ha adottato formale provvedimento di diniego alla richiesta di cui trattasi;

- di avere presentato, in data 27 febbraio 2009, ricorso avverso il provvedimento negativo ex art. 25, comma 4, legge 241/90, pervenuto il 4 marzo 2009 alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

- che in data 4 aprile 2009 sono decorsi inutilmente i termini per la pronuncia della prefata Commissione.

Deduce, pertanto, l'illegittimità del silenzio-diniego in ordine alla istanza di accesso dalla medesima presentata per violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, lett. b) e art. 24,comma 7, legge 241 del 1990, alla stregua dell'interesse sostanziale di cui la ricorrente è titolare, quale concorrente risultata idonea, ma non vincitrice, nella procedura concorsuale cui si riferiscono gli atti richiesti.

Conclude la sig.ra Panunzi chiedendo l'accoglimento del ricorso, e, per l'effetto, l'annullamento del silenzio diniego della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, formatosi in data 4 aprile 2009 sul ricorso ex art. 25, comma 4, legge 241/90, avverso il diniego espresso dell'Unioncamere dell'11 febbraio 2009, e, conseguentemente, l'ordine all'Unioncamere di esibizione degli atti richiesti con istanza del 7 gennaio 2009.

L'intimata Unioncamere si è costituita e, con memoria depositata il 5 luglio 2009, ha eccepito l'inammissibilità del gravame, pendendo ricorso per revocazione innanzi alla Commissione per l'accesso avverso il rigetto dell'istanza di accesso in data 24 marzo 2009; sotto altro profilo, ha eccepito l'inammissibilità per essere impugnato silenzio diniego, pure in presenza di provvedimento negativo espresso; nel merito, ha contestato la sussistenza di un interesse attuale in capo alla deducente all'accesso di atti relativi a procedura concorsuale risalente nel tempo ed i cui effetti si sono ormai consolidati, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso avversario.

Si è costituita, altresì, l'Avvocatura Generale dello Stato che ha depositato documenti, tra cui memoria datata 20 maggio 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di supporto alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi,.

Alla camera di consiglio del 6 luglio 2009, uditi i difensori delle parti del giudizio, il Collegio ha ritenuto la causa a decisione.

DIRITTO

Oggetto dell'actio ad exhibendum è esclusivamente il tacito diniego che si sarebbe formato in ordine al ricorso, presentato in data 4 marzo 2009 dalla ricorrente alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, avverso il diniego pronunciato il precedente 11 febbraio dall'Unioncamere su istanza di accesso presentata dalla ricorrente medesima.

Il Collegio deve, preliminarmente, rilevare l'inammissibilità del ricorso azionato da parte della sig.ra Panunzi.

Come emerso in modo incontestato dalla documentazione versata in atti dalla resistente Presidenza del Consiglio dei Ministri, al momento della proposizione del ricorso, notificato in data 28 aprile 2009, e depositato il successivo 12 maggio, la ricorrente, che assume essersi formato in data 4 aprile silenzio rifiuto sul ricorso ex art. 25, comma 4, legge 241/90, in realtà era già a conoscenza del provvedimento espresso, del precedente 24 marzo 2009, con cui l'interpellata Commissione si era pronunciata in ordine alla istanza di accesso ai documenti amministrativi dalla medesima presentata, per avere la medesima ricorrente presentato il 22 aprile ricorso per revocazione avverso detta ultima deliberazione.

Ritiene il Collegio, in ordine alle impugnative avverso provvedimenti taciti di diniego, che l'adozione di qualsivoglia atto da parte dell'Amministrazione, in quanto espressione di funzione pubblica in risposta alla richiesta dell'interessato, determina l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso proposto, a seconda che intervenga prima o dopo la proposizione del ricorso medesimo.

Tale impostazione è senz'altro applicabile al rito speciale in materia di accesso agli atti amministrativi, ove sia contestata l'inerzia della Amministrazione.

Ed invero, il giudizio in materia di accesso ai documenti di cui all'art. 25, legge 7 agosto 1990, n. 241, si atteggia quale mezzo impugnatorio, in quanto il ricorso può essere rivolto contro l'atto di diniego od il silenzio diniego formatosi sulla relativa istanza e deve essere presentato nel termine perentorio di 30 giorni; il giudice, peraltro, deve accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella specifica situazione alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza, ovvero, completezza, delle ragioni addotte dall'Amministrazione per giustificare il diniego, tanto è vero che anche nel caso di impugnativa del silenzio diniego l'Amministrazione può dedurre in giudizio le ragioni che precludono all'interessato di avere copia o di visionare i relativi documenti e la decisione da assumere, che deve comunque accertare la sussistenza o meno del titolo all'esibizione (ai sensi dell'ultimo comma art. 25 cit.), si deve formare tenendo conto anche di tali deduzioni. (c.fr. C.d.S., V Sez., 11 maggio 2004, n. 2966)

A maggior ragione, la conoscenza dell'atto espresso di diniego in materia di accesso, intervenuto addirittura prima della proposizione dell'azione contenziosa, impone

all'interessato di presentare tempestivo ricorso avverso lo stesso, in modo da consentire al giudice competente l'apprezzamento delle effettive ragioni addotte in merito.

Deve pure essere evidenziato, quanto alla odierna vicenda contenziosa, che successivamente alla proposizione del gravame, l'istanza di accesso della ricorrente è stata accolta, avendo la Commissione riformato, con decisone del 12 maggio 2009, il provvedimento del 24 marzo 2009, e contestato dalla ricorrente in altra sede, per cui nemmeno sarebbe apprezzabile un concreto interesse a coltivare l'azione avverso diniego di accesso.

Conclusivamente, l'adozione di un provvedimento espresso, intervenuto anteriormente la proposizione del ricorso odierno, determina, ex se, l'inammissibilità della delibazione del ricorso stesso; le spese di lite seguono la soccombenza, giusta quanto in dispositivo.

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. III ter, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) in favore dell'Unioncamere resistente, ed in euro 500,00 (cinquecento/00) in favore della resistente Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Italo Riggio	*Presidente*
Donatella Scala	*Consigliere, Estensore*
Giulia Ferrari	*Consigliere*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – Roma
Sezione Prima Bis

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 10402/2009 Reg. Sent. – N. 06666/2009 Reg. Ric.

SENTENZA

Sul ricorso n. 6666/2009 R.g. proposto da Rosario Pappalardo, rappresentato e difeso in proprio ex art. 25 della legge n. 241 del 1990, e domiciliato presso la Segreteria della Sezione, in Roma, Via Flaminia n. 189

CONTRO

Il Ministero della Difesa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 sono, ope legis, domiciliati

PER L'ANNULLAMENTO

- della decisione assunta, in data 12 maggio 2009, dalla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmessa al ricorrente con lettera prot. n. 7730-2.4.5.2.3 datata 19 maggio 2009, con cui è stato respinto il ricorso da questi proposto avverso il differimento, opposto dallo Stato maggiore dell'Esercito-Dipartimento Impiego del Personale, alla richiesta di accesso agli atti relativi al trasferimento dell'istante da Solbiate Olona (VA) a San Giorgio a Cremano (NA)

E PER OTTENERE

- la declaratoria del diritto del ricorrente ad accedere agli atti richiesti,
- la condanna dello Stato Maggiore dell'Esercito-Dipartimento Impiego del Personale, a porre in essere gli adempimenti necessari a consentire l'esercizio del diritto di accesso del ricorrente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2009 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori l'Avv. dello Stato Vittorio Cesaroni;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Premette in fatto l'odierne ricorrente – ufficiale dell'Esercito in servizio permanente effettivo – di essere stato trasferito a San Giorgio a Cremano successivamente alla soppressione del Quartier Generale Italiano del NRDC-ITA presso cui prestava servizio, evidenziando come, alla luce della dettagliata ricostruzione delle vicende e dell'iter procedimentale inerenti il reimpiego, non abbiano trovato accoglimento le preferenze dallo stesso espresse in ordine alla nuova sede di servizio.

Con nota del 4 febbraio 2009 il ricorrente ha presentato istanza di accesso alla documentazione inerente il procedimento relativo al proprio trasferimento da Solbiate Olona (VA) a San Giorgio a Cremano (NA).

Tale istanza è stata esitata con nota del 27 febbraio 2009, recante il differimento dell'accesso di un anno per rientrare la documentazione richiesta tra le categorie di atti sottratti all'accesso ai sensi dell'Allegato 1, punto 8, del D.M. n. 519 del 1995.

Avverso tale provvedimento di differimento del diritto di acceso, parte ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi, che è stato respinto con decisione datata 12 maggio 2009.

Il ricorrente ha quindi proposto innanzi a questo giudice azione impugnatoria avverso tale decisione di rigetto del ricorso, deducendo, a sostegno dell'azione, il seguente motivo di censura:

- violazione dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 come novellato dalla legge n. 15 del 2005.

Sostiene, in sostanza, parte ricorrente – nell'affermare la natura di diritto soggettivo del diritto di accesso - che, trovando il contestato differimento del diritto di accesso alla richiesta documentazione il proprio fondamento, per come esplicitato sia nel provvedimento adottato dall'Amministrazione che nella gravata decisione della Commissione per l'Accesso, nella previsione contenuta nel decreto ministeriale n. 519 del 1995, la stessa avrebbe dovuto essere disapplicata dalla Commissione di Accesso in quanto in contrasto con quanto stabilito dall'art. 24 della legge n. 241 del 1990, come novellato dalla legge n. 15 del 2005, con refluente illegittimità del differimento opposto alla richiesta di accesso alla documentazione amministrativa oggetto dell'istanza e della decisione di rigetto del ricorso proposto avverso tale decisione.

Si sono costituite in resistenza le intimate Amministrazioni con formula di rito.

Alla Camera di Consiglio del 7 ottobre 2009 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.

DIRITTO

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso la decisione, adottata dalla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi, recante il rigetto del ricorso proposto dal ricorrente avverso il differimento, opposto dallo Stato maggiore dell'Esercito-Dipartimento Impiego del Personale, alla richiesta di accesso agli atti relativi al trasferimento dell'istante da Solbiate Olona (VA) a San Giorgio a Cremano (NA), disposto nell'ambito della pianificazione del personale conseguente alla soppressione e riconfigurazione di taluni Comandi, tra cui quello di appartenenza del ricorrente.

Chiede, altresì, il ricorrente l'accertamento del proprio diritto ad ottenere l'accesso agli atti richiesti, con conseguente ordine di loro esibizione alla competente Amministrazione.

Al fine di compiutamente inquadrare la fattispecie che qui occupa, è opportuno ricordare che alla richiesta di accesso avanzata da parte ricorrente lo Stato Maggiore dell'Esercito ha opposto il differimento di un anno nella considerazione che trattasi di documentazione che, in quanto attinente alla pianificazione relativa all'impiego del personale, rientri tra le categorie di atti sottratti all'accesso ai sensi dell'Allegato 1, punto 8, del D.M. n. 519 del 1995.

Sulla base della medesima considerazione la Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi ha rigettato il ricorso proposto avverso la predetta determinazione di differimento dell'accesso.

Il ricorso, per le considerazioni che si andranno ad illustrare, non è meritevole di accoglimento.

Come riportato nel provvedimento con cui l'Amministrazione dispone il differimento del diritto di accesso e nella gravata decisione adottata dalla Commissione per l'Accesso, il contestato differimento del rilascio della documentazione richiesta dal ricorrente trova il proprio fondamento normativo nel D.M. n. 519 del 14 giugno 1995, n. 519 – recante il regolamento concernente le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso – il quale, all'Allegato 1, concernente le categorie di documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24 comma 4, della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 8 del D.P.R. n. 352 del 1992, indica, tra le categorie sottratte per la tutela dell'interesse alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali, al punto 8, la "Pianificazione relativa all'impiego del personale militare", indicando in un anno il periodo massimo di sottrazione all'accesso.

Premesso che tale disposizione non è stata gravata da impugnazione, non può accedersi alla tesi propugnata da parte ricorrente in base alla quale tale disposizione avreb-

be dovuto essere disapplicata dalla Commissione di Accesso in quanto contrastante con l'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

Invero, posto che tale asserito contrasto non può essere risolto in via di disapplicazione, ma solo tramite proposizione di impugnazione della norma di cui si assume l'illegittimità, la cui lesione assume carattere di concretezza al momento di adozione dell'atto che su di essa trova fondamento, non è neanche ravvisabile l'ipotizzato contrasto, prevedendo l'art. 24 della legge n. 241 del 1990, al comma 6, che *"Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione*".

In coerente applicazione di tale previsione, il Ministero della Difesa ha quindi adottato la disciplina, di cui al decreto ministeriale in esame, volta ad individuare le categorie di atti sottratte all'accesso, riconducibili alla tipologia di documenti indicati nella norma di legge citata, ed in coerenza con quanto disposto dal d.P.R. n. 352 del 1992, n. 352, recante il "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il quale dispone, all'art. 8, intitolato alla "Disciplina dei casi di esclusione", che *"Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.*

2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso".

Inerendo la documentazione oggetto della richiesta di accesso del ricorrente alla categoria di atti concernenti la pianificazione dell'impiego del personale, discende, da quanto sopra illustrato, che il contestato differimento dell'accesso alla documentazione richiesta dal ricorrente trova preciso fondamento nella esaminata disposizione recata dal decreto ministeriale n. 519 del 1995, il quale è stato adottato in applicazione delle citate norme di cui alla legge n. 241 del 1990 e al d.P.R. n. 352 del 1992 e che quindi – in disparte l'insussistenza del lamentato contrasto con le predette disposizioni - trova piena applicazione con riguardo alla fattispecie in esame in quanto non impugnato e non assoggettabile al regime della disapplicazione.

Ne discende che la gravata decisione della Commissione per l'Accesso risulta adottata in coerente e corretta applicazione della disciplina di riferimento, con conseguente immunità della stessa dai denunciati vizi.

La rilevata infondatezza delle proposte censure conduce al rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma -Sezione Prima bis- Pronunciando sul ricorso N. 6666/2009 R.G., come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento a favore delle resistenti Amministrazioni, ciascuna per la metà, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.500 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo	*Presidente*
Elena Stanizzi	*Consigliere, Estensore*
Roberto Proietti	*Consigliere*

Parte Terza

Normativa riguardante l'accesso ai documenti amministrativi

Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
(Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192)

Testo coordinato e aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 (*G.U. 21 febbraio 2005, n. 42*), dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 maggio 2005, n. 80 (*G.U. 14 maggio 2005, n. 111, S.O.*) e dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69 (*G.U. 19 giugno 2009, N. 140, S.O.)*

Testo originario della L. 241/90

Capo I
PRINCIPI

Art. 1

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Testo aggiornato della L. 241/90

Capo I
PRINCIPI

Art. 1 **(Principi generali dell'attività amministrativa)**

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario[1].

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente[2].

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei princìpi di cui al comma 1[3].

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 2	Art. 2 (**Conclusione del procedimento**)[4]
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.	**1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.**
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.	**2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.**
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.	**3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.**
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.	**4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei pro-**

cedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'ammi-

nistrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Art. 2-bis (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento)[5]

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.

Art. 3

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 3 (**Motivazione del provvedimento**)[6]

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 3-bis (Uso della telematica)[7]

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

Capo II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 4

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai ai singoli ordinamenti.

Art. 5

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Capo II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 4 (**Unità organizzativa responsabile del procedimento**)[8]

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti

Art. 5 (**Responsabile del procedimento**)[9]

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Art. 6

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. in particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

Art. 6 (**Compiti del responsabile del procedimento**)[10]

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale[11].

Capo III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 7

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 8

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

Capo III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 7 (**Comunicazione di avvio del procedimento**)[12]

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 8 (**Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento**)[13]

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione[14];

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza[15];

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 9

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 10

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 9 (**Intervento nel procedimento**)[16]

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 10 (**Diritti dei partecipanti al procedimento**)[17]

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)[18]

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in man-

canza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

Art. 11

Art. 11 (**Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento**)[19]

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo[20].

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali contro interessati[21].

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 12

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione a parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento[22].

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 12 (**Provvedimenti attributivi di vantaggi economici**)[23]

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione a parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare

dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Art. 13

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.

dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Art. 13 (**Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione**)[24]

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni[25].

Capo IV
SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 14

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre

Capo IV
SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 14 (**Conferenza dei servizi**)[26]

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre am-

amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

ministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.

Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare)[27]

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente[28].

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della do-

cumentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso[29].

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere inter-

regionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3[30].

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni[31].

Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi)[32]

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione[33].

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica[34].

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima[35].

2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto[36].

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo an-

ticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione[37].

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo[38].

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori[39].

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernen-

te la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute , del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità[40].

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede[41].

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata[42].

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o

atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza[43].

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati[44].

Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi)[45]

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. [46]

3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei

Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni[47].

3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni[48].

3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate[49].

3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso[50].

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione[51].

4. [52]

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo tro-

va applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303[53].

Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto)[54]

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.

Art. 15

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.

Art. 15
(**Accordi fra pubbliche amministrazioni**)[55]

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.

Art. 16	Art. 16 (**Attività consultiva**)[56]
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.	**1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta**[57].
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.	**2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma**[58].
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.	**3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini**[59].
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'im-	**4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di**

possibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma primo, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate[60].

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici[61].

6. Gli organi consultivi dello stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni[62].

Art. 17

Art. 17 (**Valutazioni tecniche**)[63]

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma primo non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

Art. 18

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'articolo 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

Art. 18 (**Autocertificazione**)[64]

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni[65].

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti[66].

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 19

1. Con regolamento adottato ai sensi del comma secondo dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente. In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dalla amministrazione stessa.

2. Con il regolamento di cui al comma primo vengono indicati i casi in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la

Art. 19 (**Dichiarazione di inizio attività**)[67]

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni[68].

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione l'am-

presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.

ministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente[69].

3. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma primo, il parere delle commissioni parlamentari e del consiglio di stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il governo procede comunque all'adozione dell'atto.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massi-

mo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato[70].

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinate, non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20[71] [72].

Art. 20	Art. 20 (**Silenzio assenso**)[73]
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma secondo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.	**1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.**
2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma primo, il parere delle commissioni parlamentari e del consiglio di stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il governo procede comunque all'adozione dell'atto.	**2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.**
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.	**3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.**

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti[74].

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis[75] [76].

Art. 21

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

Art. 21 (**Disposizioni sanzionatorie**)[77]

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20[78].

Capo IV-Bis
EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO[79]

Art. 21-bis (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati)

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

Art. 21-ter (Esecutorietà)

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provve-

dimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

Art. 21-quater (Efficacia ed esecutività del provvedimento)

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

Art. 21-quinquies
(Revoca del provvedimento)

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico[80].

1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o cono-

scibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico[81].

Art. 21-sexies (Recesso dai contratti)

1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Art. 21-septies
(Nullità del provvedimento)

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 21-octies
(Annullabilità del provvedimento)

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto disposi-

tivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio)

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies* può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

Capo V
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 22

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Capo V
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 22 (**Definizioni e principi in materia di accesso**)

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pub-

blici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza[82].

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della di-

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

sposizione di cui al comma primo, dandone comunicazione alla commissione di cui all'articolo 27.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere[83].

Art. 23

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.

Art. 23 (**Ambito di applicazione del diritto di accesso**)[84]

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24[85].

Art. 24

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di stato ai sensi dell' articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma secondo dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

Art. 24 (**Esclusione del diritto di accesso**)[86]

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma secondo sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma secondo.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall' articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , come modificato dall'articolo 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'àmbito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge.

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 25

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

Art. 25 (**Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi**)[87]

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può pre-

sentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per àmbito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'àmbito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale

il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione[88].

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al consiglio di stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai contro-interessati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesi-

me modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo[89].

5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente[90].

6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti[91].

Art. 26

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839 , e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni

Art. 26 (**Obbligo di pubblicazione**)[92]

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni

attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma primo s'intende realizzata.

Art. 27

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio dei ministri. essa è presieduta dal sottosegretario di stato alla presidenza del consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai presidenti delle rispettive camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 , su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello stato e degli altri enti pubblici.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scio-

attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

Art. 27 (**Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi**)[93]

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scio-

glimento anticipato delle camere nel corso del triennio.

glimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico dello stato di previsione della presidenza del consiglio dei ministri.

4. [94]

5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle camere e al presidente del consiglio dei ministri; propone al governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma primo dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla commissione di cui al presente articolo.

7. [95]

Art. 28

1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Art. 15. - (segreto d'ufficio). - 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento".

Art. 28 (**Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio**)[96]

1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Art. 15. - (segreto d'ufficio). - 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento".

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 **(Ambito di applicazione della legge)**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo iv-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche[97].

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

2. Le regioni e gli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge[98].

2-bis. attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti[99].

2-ter. attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano[100].

2-quater. le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela[101].

2-quinquies. le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione[102].

Art. 30

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Art. 30 (**Atti di notorietà**)[103]

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Art. 31

1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo v hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Art. 31

1. [104]

Note alla legge

[1] Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[2] Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, poi dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69. (Si riporta di seguito il testo previgente del comma 1, art. 1, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell'ordinamento comunitario").

[3] Comma aggiunto dall'art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69. (Si riporta di seguito il testo previgente del comma 1-ter, art.1, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art.1, L. 11 febbraio 2005, n. 15: "I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princípi di cui al comma 1").

[5] Articolo così modificato prima dagli artt. 2 e 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15, poi sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'art. 2, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 2, L. 11 febbraio 2005, n. 15: " 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. 4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti"). Infine, quest'ultimo è stato modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'art. 2, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 3, comma 6-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35: "1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. 3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni. 4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti").

[6] Articolo aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

[7] Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[9] Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[10] Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[11] Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[12] Lettera così modificata dall'art. 4, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[13] Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[14] Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[15] Lettera aggiunta dall'art. 5, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[16] Lettera aggiunta dall'art. 5, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[17] Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[18] Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[19] Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[20] Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[21] Comma così modificato dall'art. 7, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[22] Comma aggiunto dall'art. 39-quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163.

[23] Comma aggiunto dall'art. 7, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[24] Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[25] Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[26] Comma così modificato dall'art. 22, L. 13 febbraio 2001, n. 45.

[27] Articolo così modificato prima dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, poi dall'art. 3-bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'art 14, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537: "1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. in tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. 2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri. tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate,

qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 4. Le disposizioni di cui al comma terzo non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini ”). Ancora dall’art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, nel testo integrato dall’art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191. (Si riporta di seguito il testo previgente dell’art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall’art. 3-bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163: “1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l’amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. in tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. 2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l’unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri. tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell’approvazione all’unanimità in sede di conferenza di servizi. 2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione preposta alla tutela dell’interesse pubblico prevalente 3. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all’amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 4. Le disposizioni di cui al comma terzo non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini”). Poi sostituito dall’art. 9, L. 24 novembre 2000, n. 340. (Si riporta di seguito il testo previgente dell’art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall’art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, nel testo integrato dall’art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191: “ 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l’amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. in tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. 2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l’amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4. 2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione preposta alla tutela dell’interesse pubblico prevalente 3. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all’amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l’amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l’amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza e’ sciolta. 4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l’amministrazione procedente può richiedere, purchè non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesimi attività o risultato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente ovvero dall’amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta”). Infine, venne così modificato dagli art. 8 e 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15. (Si riporta di seguito il testo previgente dell’art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall’art. 9, L. 24 novembre 2000, n. 340: “1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall’inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti. 3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto

previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)").

[28] Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[29] Comma così modificato dall'art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15. (Si riporta di seguito il testo previgente del comma 1, art. 14-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 10, L. 24 novembre 2000, n. 340: " La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, alfine di verificare quali siano le condizioni per ottenere,alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente"). Vedi anche nota n. 32.

[30] Comma così modificato dall'art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15.(Si riporta di seguito il testo previgente del comma 2, art. 14-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 10, L. 24 novembre 2000, n. 340: "Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso"). Vedi anche nota n. 32.

[31] Comma aggiunto dall'art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[32] Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall'art. 10, L. 24 novembre 2000, n. 340. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'art. 14-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall' art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127: "1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività. 2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province").

[33] Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[34] Comma così premesso dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[35] Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69. (Si riporta di seguito il testo previgente del comma 1, art. 14-ter, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340: "La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti"). Vedi anche nota n. 45.

[36] Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15. (Si riporta di seguito il testo previgente del comma 2, art. 14-ter, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340: " La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima"). Vedi anche nota n. 45.

[37] Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69.

[38] Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69.

[39] Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15. (Si riporta di seguito il testo previgente del comma 3, art. 14-ter, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340: "Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione e dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini,l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-quater"). Vedi anche nota n. 45

[40] Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15. (Si riporta di seguito il testo previgente del comma 4 dell'art. 14-ter, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340: "Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento,l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori"). Vedi anche nota n. 45.

[41] Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15. (Si riporta di seguito il testo previgente del comma 5, art. 14-ter, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340: "Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater,nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17,comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica"). Vedi anche nota n. 45.

[42] Comma aggiunto dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[43] Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15. (Si riporta di seguito il testo previgente del comma 7 dell'art. 14-ter, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340: "Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi"). Vedi anche nota n. 45.

[44] Comma così sostituito dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15. (Si riporta di seguito il testo previgente del comma 9 dell'art. 14-ter, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dal-

l'art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340: " Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza"). Vedi anche nota n. 45.

[45] Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall'art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'art. 14-ter, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 : "La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione. 2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del ministero dei Lavori pubblici").

[46] Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[47] Comma abrogato dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[48] Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. (Si riporta di seguito il testo previgente del comma 3 dell'art. 14-quater, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 12, L. 24 novembre 2000, n. 340 : "Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artisticoo alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale,ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco,valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni"). Vedi anche nota n. 54.

[49] Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. (V. nota n. 54).

[50] Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. (V. nota n. 54).

[51] Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. (V. nota n. 54).

[52] Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. (V. nota n. 54).

[53] Comma abrogato dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[54] Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall'art. 12, L. 24 novembre 2000, n. 340. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'art. 14-quater, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 : "Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3 e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati").

[55] Articolo aggiunto dall'art. 12, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[56] Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[57] Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[58] Comma sostituito prima dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127, poi così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69. (Si riporta di seguito il testo previgente del comma 1, art. 16, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127: " Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri a essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso").

[59] Comma così sostituito prima dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127, poi, dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69. (Si riporta di seguito il testo previgente del comma 2, art. 16, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127: "In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere").

[60] Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127.

[61] Comma prima sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127, poi così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69. (Si riporta di seguito il testo previgente comma 4, art. 16, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127: "Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate").

[62] Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69.

[63] Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69.

[64] Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[65] Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[66] Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.

[67] Comma così sostituto dall'art. 3, comma 6-octies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[68] Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[69] Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69. (Si riporta di seguito il testo previgente del comma 1, art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35: "Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività

imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni"). Vedi anche nota n. 72.

[70] Periodo aggiunto dal comma 4 dell'art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69. (Si riporta di seguito il testo previgente del comma 2 art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35: "L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente").

[71] Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69. (Si riporta di seguito il testo previgente del comma 3, art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35: "L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalita' e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E` fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione puo' adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione e' data comunicazione all'interessato."). Vedi anche nota n. 72.

[72] Periodo aggiunto dal comma 6 dell'art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69. (Si riporta di seguito il testo previgente del comma 2 art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35: "Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 é devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo").

[73] Articolo prima sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, poi modificato dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e infine così sostituito dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificata dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537: "1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. in tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa").

[74] Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[75] Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69. (Si riporta di seguito il testo previgente del comma 4, art. 20, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 3, comma 6-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti").

[76] Comma così sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69. (Si riporta di seguito il testo previgente del comma 5, art. 20, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 3, comma 6-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35: " Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis").

[77] Il presente articolo, già modificato dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 6-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[78] Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[79] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6-novies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[80] Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[81] Il presente comma, che era stato aggiunto dal comma 4 dell'art. 12, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 poi soppresso dalla relativa legge di conversione, è stato così reintrodotto dal comma 8-duodevicies dell'art. 13 dello stesso decreto-legge, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[82] Comma aggiunto dal comma 1-bis dell'art. 12, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[83] Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69. (Si riporta di seguito il testo previgente del comma 2, art. 22, L. 7 agosto 1990, n. 241 così come modificato dall'art. 15, L. 11 febbraio 2005, n. 15: "L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire li-

velli ulteriori di tutela"). Vedi anche nota n. 84.

[84] Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata dal comma 3 dell'art. 23 della stessa legge.

[85] Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[86] Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 3 agosto 1999, n. 265.

[87] Articolo prima modificato dall'art. 22, L. 13 febbraio 2001, n. 45, poi, a decorrere dal 1° gennaio 2004, articolo modificato dal comma 1 dell'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'art. 24, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 22, L. 13 febbraio 2001, n. 45: "1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di stato ai sensi dell' articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quelli relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma secondo dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 3. Con i decreti di cui al comma secondo sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma secondo. 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma secondo. 5. Restano ferme le disposizioni previste dall' articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , come modificato dall'articolo 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge"). Infine, così sostituito dall'art. 16, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata dal comma 3 dell'art. 23 della stessa legge. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'art. 24, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dal comma 1 dell'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: "1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di stato ai sensi dell' articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , per quelli relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma secondo dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 3. Con i decreti di cui al comma secondo sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici, fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma secondo. 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma secondo. 5. Restano ferme le disposizioni previste dall' articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , come modificato dall'articolo 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge").

[88] Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[89] Comma prima sostituito dall'art. 15, L. 24 novembre 2000, n. 340, poi dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata nel comma 3 dell'art. 23 della stessa legge. (Si riporta di seguito il testo previgente del comma 4, art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 15, L. 24 novembre 2000, n. 340 : "Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico").

[90] Comma così modificato prima dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15, poi dall'art. 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (Si riporta di seguito il testo previgente del comma 5, art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15: "Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034xxxi, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini").

[91] Comma aggiunto dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[92] Comma così sostituito dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

[93] Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
[94] Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
[95] Comma abrogato dall'art. 2, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.
[96] Comma abrogato dall'art. 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.
[97] Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
[98] Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69. (Si riporta di seguito il testo previgente del comma 1, art. 29, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 19, L. 11 febbraio 2005, n. 15: "Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche"). Vedi anche nota n. 99.
[99] Articolo così sostituito dall'art. 19, L. 11 febbraio 2005, n. 15. (Si riporta di seguito il testo previgente dell'art. 29, L. 7 agosto 1990, n. 241: "1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima").
[100] Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[101] Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[102] Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[103] Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[104] Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
[105] Articolo abrogato dall'art. 20, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

Composizione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi é stata ricostituita con d.P.C.M. 15/7/2005, d.P.C.M. 22/9/2006, d.P.C.M. 28/8/2008 e d.P.C.M. 27/3/2009

Per il prossimo triennio sarà quindi composta dai seguenti nominativi:

- Dr. Gianni Letta
  Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Presidente della Commissione;
- Cons. Diana Agosti
  Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione, componente di diritto;
- Sen. Gennaro Coronella
  Componente designato dal Presidente del Senato della Repubblica;
- Sen. Gerardo D'Ambrosio
  Componente designato dal Presidente del Senato della Repubblica;
- On. Daniela Sbrollini
  Componente designato dal Presidente della Camera dei Deputati;
- On. Roberto Speciale
  Componente designato dal Presidente della Camera dei Deputati;
- Cons. Salvatore Giacchetti
  Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, componente designato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
- Avv. Ignazio Francesco Caramazza
  Avvocato dello Stato, componente designato dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- Cons. Ivan De Musso
  Consigliere della Corte dei Conti, componente designato dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;
- Prof. Carlo Colapietro
  Docente ordinario di Diritto costituzionale della facoltà di Scienze Politiche presso l'Università Roma 3, componente designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- Prof. Claudio Franchini
  Direttore del Dipartimento di Diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, componente designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- Dr.ssa Barbara Torrice
  Dirigente di seconda fascia del ruolo del Ministero della difesa, componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Dr. Marco Mancini
  Magistrato ordinario, componente designato dal Consiglio Superiore della Magistratura

Parte Quarta

Bibliografia

2009

BIBLIOGRAFIA

Di seguito vengono riportate monografie e dottrina giuridica.
L'aggiornamento è relativo all'anno 2009

L'attività amministrativa: casi e interpretazioni: la Legge n. 241/1990 nella giurisprudenza
a cura di Luciano Vandelli; con il contributo di F. Bonamassa ... [et al.]
Autore: AA.VV.
Editore: Maggioli
Anno: 2009

Il nuovo procedimento amministrativo: commento organico alla legge 18 giugno 2009, n. 69, di modifica della L. n. 241/1990: con appendice normativa, giurisprudenziale e comparata
a cura di Francesco Caringella e Mariano Protto
Autore: AA.VV.
Editore: Dike giuridica
Anno:2009

Procedimento amministrativo e diritto di accesso: commento organico alla L. 241/1990 dopo le modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69
Autore: AA.VV.
Editore: Edizioni Giuridiche Simone
Anno: 2009

Il diritto di accesso agli atti amministrativi secondo la più recente giurisprudenza
5) Partecipazione e contributo del privato al procedimento amministrativo: obblighi di informazione e di valutazione a carico della pubblica amministrazione
in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, p. 71
Autore: Valdo Azzoni
Anno: 2009

Il diritto di accesso del contribuente agli atti del procedimento
in *Bollettino tributario d'informazioni*, p. 1386
Autore: Valdo Azzoni
Anno: 2009

Il diritto di accesso nel Testo Unico degli Enti Locali
in *Lo stato civile italiano*, p. 217
Autore: Roberto Bardelle
Anno: 2009

Il diritto del cittadino ad accedere alle informazioni non può essere bloccato da motivi di ordine pubblico
in *Guida al diritto*, p. 88
Autore: Anna Corrado
Anno: 2009

Il diritto di accesso in relazione agli esposti e la tutela del segreto professionale
in *Il Corriere del Merito*, p. 221
Autore: Enrico D'Arpe
Anno: 2009

Il T.A.R. Marche riconosce al datore di lavoro il diritto di accesso agli atti ispettivi
in *Diritto e lavoro nelle Marche,* p. 170
Autore: Caterina Fabbrizio
Anno: 2009

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali a documenti e informazioni detenuti dall'ente di appartenenza: profili problematici
in *Giurisprudenza di merito,* p. 1679
Autore: Laura Ferola
Anno: 2009

Note in tema di accesso al trattamento dei dati personali e richiesta di documentazione bancaria
in *Responsabilità civile e previdenza*, p. 634
Autore: Riccardo Frau
Anno: 2009

L'accesso ai documenti amministrativi e riservatezza
in *Lo stato civile italiano*, p. 67
Autore: Antonio Guzzo
Anno: 2009

Accesso agli atti amministrativi e procedimento tributario: entro quali limiti opera l'esclusione di cui all'art. 24 comma 1, lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241?
in *Giurisprudenza di merito*, p. 484
Autore: Giusi Ianni
Anno: 2009

Procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti: commento alla L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69: commento alla disciplina del procedimento amministrativo in seguito alla riforma del 2009, testo integrale della L. 241/1990 con confronto tra gli articoli novellati prima e dopo le modifiche
Autore: Lilla Laperuta
Editore: Maggioli
Anno: 2009

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali
in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza,* p. 1341
Autore: Monica Laudisio, Nicola Laudisio
Anno: 2009

Brevi notazioni sui profili problematici del diritto alla privacy tra tutela della persona e diritto di accesso
in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, p. 147
Autore: Paola Liberti
Anno: 2009

La richiesta di accesso agli atti non si atteggia a ispezione popolare e non è funzionalizzata a verificare in proprio la regolarità dell'attività di controllo effettuata dalla P.A.
in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, p. 1296
Autore: Roberto Maria Merlo de Fornasari
Anno: 2009

In materia di accesso agli atti, la riservatezza non comprende l'anonimato degli autori di segnalazioni relative a terzi acquisite nell'ambito di un procedimento amministrativo
in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, p. 942
Autore: Roberto Maria Merlo de Fornasari
Anno: 2009

Le forme di accesso del consigliere comunale alle banche dati del Comune: profili di criticità
in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, p. 437
Autore: Daniele Perotti
Anno: 2009

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali non ricomprende l'acquisizione degli elenchi anagrafici
in *Lo stato civile italiano*, p. 264
Autore: Giovanni Pizzo
Anno: 2009

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
Via della Mercede, 9
00187 Roma

Tel. 06.67793141
Fax 06.67794802
e-mail: segreteriadica@palazzochigi.it

Capo Dipartimento
Diana Agosti

Ufficio affari generali e attività di indirizzo politico-amministrativo

Coordinatore
Ilaria Antonini

Coordinatore redazionale
Rosanna Fasulo

Si ringraziano per la collaborazione:
il dr. Luigi Capogna, coordinatore del Servizio per le attività di indirizzo, per il monitoraggio e per gli interventi speciali e la dr.ssa Elisa Fabaro, stagista presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo

Segreteria della Commissione
Ufficio Affari Generali e Attività
di Indirizzo Politico-Amministrativo
Front-Office
Tel 06.67796700
Fax 06.67796684
e-mail: commissione.accesso@palazzochigi.it
Sito: www.commissioneaccesso.it